


I. S. A.
VENEZIA

BIBLIOTECA

1. e. 34




AMEDEO GIANNINI

L' ALBANIA


**DALL' INDIPENDENZA
ALL' UNIONE CON L' ITALIA**

1913 - 1939



ISTITUTO PER GLI STUDI DI POLITICA INTERNAZIONALE

ISTITUTO PER GLI STUDI DI POLITICA INTERNAZIONALE



1913-1933

ALL' UNIONE CON L' ITALIA
DALL' INDIPENDENZA

T. ATAVIA


VIMEDEO CIVININI


AMEDEO GIANNINI

L'ALBANIA
DALL'INDIPENDENZA
ALL'UNIONE CON L'ITALIA
(1913 - 1939)



ISTITUTO PER GLI STUDI DI POLITICA INTERNAZIONALE





AMEDEO GIANNINI


L'ALBANIA
DALL'INDIPENDENZA
ALL'UNIONE CON L'ITALIA
(1913 - 1939)

4^o EDIZIONE

ISTITUTO PER GLI STUDI DI POLITICA INTERNAZIONALE

—
PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA
—

A SALVATORE CONTARINI



PREFAZIONE

alla 2^a edizione

Questo studio fu pubblicato nel 1922, dapprima nella rivista L'Europa Orientale (fasc. gennaio) e quindi a parte (Napoli, Ricciardi ed.). Si esaurì rapidamente ed ebbe buone accoglienze in Italia, in Albania e nei centri albanesi, ed in altri Paesi.

L'atteggiamento dell'Italia verso l'Albania, quale fu da me prospettato, facendolo emergere dagli avvenimenti, nettamente inquadrati e serenamente narrati, apparve in un rilievo alquanto diverso da quello comunemente esposto. Ritengo che la pretesa novità sia derivata unicamente dal fatto che, nel groviglio degli avvenimenti che viviamo, perdiamo facilmente di vista la linea storica dei fatti, e crediamo di dominarli senza meditarli. Comunque quel che importa è che il mio studio convinse, ed in qualche modo giovò anche alle relazioni fra i due Paesi.

Sono stato in dubbio lungamente se convenisse ripubblicarlo pel solo fatto che è esaurito; ma, in fine, mi è parso che potesse ancora esser utile, almeno agli studiosi. Naturalmente, decisomi a ripubblicarlo, lo ho riveduto, corretto, completato e alquanto ampliato. Avrei voluto documentarlo largamente, tanto più che non è facile rintracciare tutti i documenti di cui mi son giovato, ma la mole di questi avrebbe a tal punto ingrossato il volume, da far apparire il testo quasi sottil rivoletto in un vasto piano di note e documenti. Ho perciò raccolto in appendice solo alcuni documenti che integrano quelli riportati nella trattazione.

Roma, 20 gennaio 1925.

alla 3^a edizione

Pubblicando, dopo cinque anni, una nuova edizione del mio lavoro su « la questione albanese », ho preferito di dargli il più appropriato titolo di « La formazione dell'Albania », anche perché oggi la « questione albanese » è da considerarsi chiusa.

In questa nuova edizione ho completato l'esame della formazione dello Stato albanese fino alla completa determinazione delle sue frontiere e ho aggiunto anche un ca-

Prefazione

pitolo per spiegare in che rapporti gli accordi di Tirana siano con l'assetto dello Stato albanese. Ho invece soppressa tutta la documentazione, aggiunta in appendice alla seconda edizione, potendo a questa ricorrere chi ne abbia bisogno per particolari ragioni di studio.

Roma, 23 novembre 1929.


alla 4^a edizione

Decisomi a preparare, dopo dieci anni, questa quarta edizione della storia diplomatica dell'Albania, l'ho aggiornata fino al 1939. Non mi è sembrato possibile conservare il titolo della precedente edizione e ne ho adottato uno che mi sembra più aderente al contenuto dell'opera.

Ho ritenuto anche opportuno riprodurre i documenti compresi nella seconda edizione, completandoli.

Cortina d'Ampezzo, 18 agosto 1939

AMEDEO GIANNINI



CAPITOLO I.

LA QUESTIONE ALBANESE DALLA CONFERENZA DI LONDRA DEL 1913 AL PATTO DI LONDRA DEL 1915.

La politica balcanica, tenacemente perseguita dall'Austria dopo il Congresso di Berlino, la indusse tra l'altro ad una profonda penetrazione in Albania. Ove essa fosse riuscita ad espandersi fino ai confini della Grecia, l'Italia avrebbe corso il pericolo, in caso di crisi dell'Impero ottomano, di vedersi bloccata interamente nell'Adriatico. L'Austria, già padrona di tutta la costa orientale, divenendo anche padrona di Valona, e quindi del canale di Otranto, avrebbe ridotto praticamente l'Adriatico un mare austriaco.

L'Italia non poteva limitarsi ad una funzione passiva di vigilanza. Doveva controbattere l'influenza austriaca, almeno nella zona di maggior pericolo per essa, quella cioè dove l'insediamento dell'Austria avrebbe significato la sua irreparabile rovina.

Fu perciò necessario stabilire e sviluppare un'influenza italiana in Albania, specialmente in quella meridionale. Il contrasto stesso degli interessi indusse i due contendenti — dopo le guerre balcaniche e la riduzione della Turchia, in Europa, alla Tracia e Costantinopoli — a trovarsi concordi nel sostenere l'indipendenza dell'Albania, nell'interesse della pace. Esse pertanto, quando si tenne a Londra, nel 1913, la conferenza che doveva provvedere all'assetto balcanico, se non avevano gli stessi intenti, avevano una coincidente comune linea di condotta: l'Albania agli albanesi.

Ben diverse erano invece le aspirazioni dei vicini Stati balcanici:

1) il Montenegro aspirava ad annettersi il territorio di Scutari sino al Drin, e riuscì ad occupare Scutari;

2) la Serbia aspirava ad arrivare, con un corridoio, al mare Adriatico, a Durazzo, che aveva già toccato;

3) la Bulgaria aspirava ad ottenere porzione del territorio del lago di Ochrida, come parte della Macedonia;

4) la Grecia infine aspirava ad occupare tutta l'Albania meridionale fino al fiume Semani.

Col trattato di pace del 30 maggio 1913 la Turchia affidò alle Grandi Potenze (Germania, Austria, Francia, Inghilterra, Italia,

Russia) la cura di regolare la delimitazione delle frontiere dell'Albania e tutte le altre questioni concernenti l'Albania (art. 3). Cioè riconobbe l'Albania come uno Stato a sè, di cui occorreva soltanto delimitare il territorio. Tale soluzione, che sembra evidente, ove si consideri soltanto l'art. 3 del trattato, diventa dubbia, ove la si metta in connessione con l'art. 2. A norma di esso, infatti, l'Imperatore ottomano cede ai sovrani alleati tutto il territorio del suo impero ad ovest della linea Enos-Midia, eccetto l'Albania (1). Di tal che sorge il dubbio che l'Albania non fosse compresa nella ces-

(1) Ecco i tre primi articoli del trattato di Londra del 30 maggio 1913:

Art. 1. — Il y aura, à dater de l'échange des ratifications du présent traité, paix et amitié entre Sa Majesté l'Empereur des Ottomans d'une part, et Leurs Majestés les Souverains alliés d'autre part, ainsi qu'entre Leurs héritiers et successeurs, Leurs Etats et sujets respectifs, à perpétuité.

Art. 2. — Sa Majesté l'Empereur des Ottomans cède à Leurs Majestés les Souverains alliés tous les territoires de Son Empire sur le continent européen à l'ouest d'une ligne tirée d'Enos sur la mer Egée à Midia sur la mer Noire, à l'exception de l'Albanie.

Le tracé exact de la frontière d'Enos à Midia sera déterminé par une commission internationale.

Art. 3. — Sa Majesté l'Empereur des Ottomans et Leurs Majestés les Souverains alliés déclarent remettre à Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, à

sione ed il compito degli Alleati fosse soltanto quello di darle un assetto che non toccasse peraltro la sovranità del Sultano. Tale tesi mi fu autorevolmente prospettata da un'alta personalità turca. Ma essa non fu mai praticamente affermata. Gli Alleati non ne tennero conto e la Turchia, da altre faccende preoccupata, non pensò mai a rivendicare l'Albania! Infatti, durante la Conferenza degli ambasciatori a Londra (17 dicembre 1912-15 luglio 1914) fu deciso che l'Albania venisse costituita in Principato sovrano, autonomo ed ereditario in ordine di primogenitura, neutralizzato, sotto la garanzia delle sei Potenze, escludendo ogni effettivo legame di sovranità della Turchia su di essa (art. 1 e 3). Il controllo dell'amministrazione civile e delle finanze dell'Albania veniva affidato ad una Commissione internazionale, composta dei delegati delle sei Potenze e di un delegato albanese, i cui poteri dovevano durare cinque anni, ma potevano essere rinnovati in

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohème ecc., et Roi Apostolique de Hongrie, à M. le Président de la République Française, à Sa Majesté le Roi de Grande Bretagne et d'Irlande et des Territoires britanniques au delà des Mers, Empereur des Indes, à S. Majesté le Roi d'Italie et à Sa Majesté l'Empereur de Toutes les Russies le soin de régler la délimitation des frontières et toutes autres question concernant l'Albanie.

caso di bisogno (art. 4 e 5). La Commissione doveva essere incaricata di elaborare un progetto di organizzazione particolareggiata di tutta l'amministrazione pubblica e di controllare, in attesa della designazione del Principe, il funzionamento delle autorità nazionali. La gendarmeria doveva essere comandata da ufficiali svedesi (art. 8-9 prot. 29 luglio 1913). Col protocollo di Firenze (17 dicembre 1913) furono definite le frontiere dell'Albania. Il Montenegro vide frustrate le sue aspirazioni su Scutari. La Serbia non ottene l'accesso al mare ma ebbe Prizrend, Ipek, Giacova, Prilep. La Grecia non ottenne tutta l'Albania meridionale, ma ebbe Janina (1).

Il 10 aprile 1914 la Commissione internazionale approvò a Valona lo Statuto dell'Albania, in 216 articoli (2). Più che uno statuto è una specie di legge organica dei fondamenti della legislazione albanese. La Commissione, insomma, più sobriamente, fece per l'Albania quello che altra Commissione internazionale fece dopo il Con-

(1) Il memoriale presentato dai Serbi alla Conferenza di Londra è riprodotto nella cit. opera di GEORGEVITCH, *Les albanais*, ecc., pag. 302 segg.; quello greco in VELLAY, cit., pag. 199 segg.

(2) Per le decisioni del 29 luglio 1913 e lo Statuto cfr. testi in cit. op. di THALLICZY, *Illyrisch-albanische Forschungen*, II, pag. 173 segg., e nei documenti 1, 2, 19, 20, 21 pubbl. in apepndice.

gresso di Berlino per la Rumelia orientale, per la quale redasse uno statuto di oltre 400 articoli. Era, del resto, un criterio di prudenza non censurabile, data la situazione che si doveva affrontare (1).

In base allo statuto di Valona, l'Albania fu eretta in Principato costituzionale ereditario, sotto la garanzia delle sei Grandi Potenze (art. 1). Fu elevato al trono il principe Guglielmo di Wied (art. 7). Fu dichiarata l'Albania indivisibile ed il suo territorio inalienabile. Le frontiere dovevano essere quelle determinate dalle sei Grandi Potenze e non potevano essere cambiate o rettificata se non in virtù di una legge, e previa approvazione delle sei Grandi Potenze. Il 17 maggio 1914 furono poi adottate a Corfù speciali disposizioni per le due provincie meridionali dell'Albania (2).

(1) Lo Statuto è diviso in capitoli che trattano: L'Albania e il suo territorio (art. 1-6); il Sovrano (art. 7-21); Popolazione (art. 22-39); Legislazione (art. 141-143); Lavori pubblici (art. 144-148); Forza armata (art. 149-158); Giustizia (artic. 159-169); Culto (art. 170-177); Istruzione pubblica (art. 178-182); Proprietà fondiaria (art. 183-194); Agricoltura commercio ed industria (articoli 195-208); Poste telegrafi e telefoni (art. 209-210); Relazioni estere (art. 211-212); Contenzioso amministrativo (art. 213-216).

(2) Cfr. testo in FRANGULIS, *Mémoire sur l'Albanie* ecc., pagine 12 segg. e STRUPP, *Documents pour servir à l'histoire du droit des gens*, Berlin, 1923, II, pag. 113.

Le sei Potenze riconobbero l'Albania come Stato *de jure*, ed in seguito la riconobbero anche come tale la Romania, la Bulgaria, la Serbia e la Grecia.

Con l'avvento al trono del principe di Wied pareva che l'Albania, pur attraverso il cozzo delle pretese degli Stati confinanti, grazie al comune interesse austriaco e italiano che niuno dei due contendenti comunque se ne impadronisse, si avviasse ad un definitivo assetto, malgrado lo scetticismo di coloro che la consideravano una creazione artificiale, sia per l'inesistenza di una nazionalità albanese, sia perchè il nuovo Stato non possedeva frontiere geografiche o etnografiche determinabili precisamente (1).

Frattanto l'Austria e l'Italia avevano preso le loro precauzioni. Infatti, con un accordo stipulato a Roma il giorno 8 maggio 1913, esse, nella possibilità che interventi di potenze interessate potessero comunque compromettere la situazione stabilita a Londra, avevano prese le misure necessarie per un rapido intervento in Albania, onde tener fermi gli scopi che nell'articolo primo della convenzione sono così nettamente definiti: « Les Hautes Parties

(1) Cfr. cit. opera di GEORGEVITCH e l'art. di JESSEN nel *Temps* del 3 agosto 1913: *Une nationalité inexistente.*

contractantes sont d'accord que le ferme rétablissement du calme en Albanie et d'une tendance régulière à une vie pacifique doivent être la base principale du système politique de leurs entente amicale » (1).

È noto però che il regime instaurato in Albania, attraverso difficoltà e contrasti che qui non è il caso di esporre, agli scopi del lavoro, non ebbe lunga durata, e crollò dopo pochi mesi.

Scoppiato il conflitto europeo, e precisamente sulla fine dell'ottobre 1914, il principe di Wied fuggì dall'Albania (2). Essad pascià (3) rientrò a Durazzo, mentre i turchi si sforzavano di creare un movimento islamico e annunciavano la elezione del principe Burhan Eddin, figlio di Abdul Hamid, come *mbret* d'Albania. Non meno di sei di-

(1) Questa convenzione è stata divulgata dai bolscevichi. Cfr. LALOY, *Les documents secrets des archives du Min. des Aff. étrang. de Russie*, Paris, 6^a ed., 1920, pag. 70.

(2) Il principe, che non spiccava per troppa volontà, aveva lasciato che la moglie si ingerisse negli affari dello Stato, sia pure nella forma di consigli al marito.

(3) Essad Pascià aveva aderito al nuovo regime creato nel 1913 ed era divenuto la personalità preponderante del Governo. Tanto preponderante, che il principe, temendo per la sua sorte, alla fine, fece circondare la sua casa, intimandogli di arrendersi ai gendarmi. Ma Essad riuscì a eludere l'assedio e a fuggire.

versi regimi si crearono nel territorio compreso nei confini del 1913. Il territorio di Scutari era governato da una Commissione locale composta di cattolici e musulmani. I Mirditi conservavano il loro tradizionale statuto sotto la direzione del principe Bib Doba. I Malissori vivevano nel loro regime patriarcale. A Tirana, a Durazzo e nella zona media dell'Albania imperava Essad pascià. L'Albania meridionale era occupata dai greci, e Valona era amministrata da una Commissione locale.

Tale situazione presentava per l'Italia pericoli e pertanto, benché essa fosse allora ancora neutrale, dopo di avere avvertite le potenze firmatarie dell'accordo di Londra, sbarcò il 29 ottobre a Valona una missione sanitaria della R. Marina, promettendo assistenza alla popolazione. Il giorno successivo l'ammiraglio Patris sbarcò nella baia S. Nicola dell'isola di Saseno una batteria di marina e una compagnia di marinai, prendendone possesso.

L'Austria non protestò, col proposito di avvalersi del gesto compiuto dall'Italia nelle trattative che, come vedremo, conduceva per regolare i rapporti fra i due Paesi (1).

(1) Con quanta attenzione l'Austria seguisse le mosse italiane in Albania si può vedere dai documenti pubblicati nel suo libro rosso [*Oesterreichisch-ungarisches Rotbuch. Diplomatische Ak-*

Pochi giorni dopo (14 ottobre) la Grecia sbarcò 1200 uomini a Santi Quaranta e occupò i distretti di Argirocastro e Premeti, e Venizelos dichiarò alla Camera dei deputati che l'Epiro sarebbe stato amministrato dalla Grecia, finché fosse stato necessario e sussistessero le circostanze internazionali attuali (1).

Da allora, fino alla fine del conflitto mondiale, l'Albania subì la guerra mondiale. Fu invasa per tutta la parte nord dall'Austria, finché questa non fu sconfitta, e fu quindi interamente occupata dalle armi italiane, in nome dell'Intesa (2), tranne la

tenstücke betreffend die Beziehungen Oesterreich-Ungarns zu Italien in der Zeit vom 20 Juli 1914 his 23 Mai 1915]. Per le conseguenze che ne derivarono cfr. in seguito il cap. III. Per l'atteggiamento degli Albanesi, e per le conseguenze che ne traeva specialmente la Russia, cfr. il *Libro nero* pubblicato dai bolscevichi [i documenti riguardanti l'Italia sono stati pubblicati a parte col titolo *L'intervento dell'Italia nei documenti segreti dell'Intesa*, Roma, 1923].

(1) Sull'atteggiamento del Governo greco in rapporto a tale occupazione e sui passi dell'Intesa a proposito cfr. cit. op. LALOY, pag. 139 e segg.


(2) Cfr. FERRERO, *L'opera dei soldati italiani in Albania durante la guerra*, Napoli, 1923 (e prima negli Atti dell'VIII Congresso geografico italiano, Firenze, 1923); MARAVIGNA, *Gli italiani nell'Oriente balcanico ecc.*, Roma, 1923; VILLARI, *La campagna di Macedonia*, Bologna, 1922. Sull'opera svolta dall'Italia cfr. ALMAGIÀ, *Il territorio di occupazione italiana in Albania e l'opera dell'Italia*, in *Rivista Coloniale* del 31 maggio 1918.

regione di Koritza, che fu occupata dalle truppe francesi (1), e una lieve rettifica della zona di occupazione serba a nord, secondo una linea che fu fissata da Franchet d'Esperey, come comandante supremo delle forze d'Oriente, in sede di armistizio.

La linea di occupazione greco-serba era la seguente:

L'occupazione serba dell'Adriatico seguiva il fiume Boiana fino al ponte di Scutari. Oltrepassato il lago di Scutari, partiva da riva Liceni-Hollit, procedeva in territorio albanese e raggiungeva il monte Eleciko, continuava verso il nord-est fino al villaggio di Okoli ed oltre, raggiungendo la frontiera albanese a quota 1750. Di qui raggiungeva Cafà Morins e piegava verso sud fino al villaggio di Spas sul fiume Drin. Rimontava il Drin Nero fino a Dusesti e di qui rimontava il fiume Zeta fino a Kacawja. Proseguiva in cresta alla catena passando poco a est di Cafà Buleizes e Tekke Balis Sultan e sempre in cresta per Mali Privalil e Fustatezes raggiungeva la frontiera albanese a quota 2312. Seguiva la frontiera fino a Lim, dove sconfinava per occupare una pic-

(1) In occasione dello sgombrò delle truppe francesi intervenne tra greci ed albanesi un *modus vivendi* per la zona di Koritza (accordo di Kapishtica, 15 maggio 1920) per evitare che scoppiassero conflitti. Cfr. testo nei documenti al N. 6.



CAPITOLO II.

IL PATTO DI LONDRA

La situazione di semianarchia in cui era caduta l'Albania, le aspirazioni dei serbi, montenegrini e greci sui territori del nord e del sud, la tendenza russa a favorire i due Stati slavi e quella franco-inglese a favorire la Grecia, e soprattutto il fatto che l'Albania rientrava necessariamente nel problema dell'assetto adriatico, fecero sì che della sua sorte si occupassero, come abbiamo accennato, gli alleati nel negoziare l'entrata in guerra dell'Italia col Patto di Londra (24 aprile 1915).

Mi sembra opportuno esaminare, sulla scorta dei documenti finora divulgati, come si arrivò al Patto di Londra (1).

Fin dalla fine del luglio 1914 il Governo

(1) Cfr. sulle *Origini del patto di Londra* l'accurato studio di A. SOLMI in *Politica* del 1923, fasc. L-LI, pag. 129-184 e M. TOSCANO, *Il patto di Londra*, 2^a ed., Milano, 1938. I documenti più im-

francese aveva fatto conoscere agli alleati che accetterebbe volentieri che nella futura sistemazione l'Italia ottenesse il Trentino e Valona « restando inteso che la Serbia e la Grecia otterrebbero da parte loro soddisfazioni territoriali sul litorale adriatico ». L'Inghilterra era pronta ad aggiungere a tali concessioni Trieste (doc. 5, 8) ed in tal senso era redatto un progetto di nota dell'11 agosto, che il Governo russo proponeva di inviare al Governo italiano (doc. 12, 32). Sazanov riconobbe che Valona doveva essere italiana, e, quando l'Italia la occupò, dette in tal senso consigli ad Atene (doc. 70). Non diversa era l'opinione di sir E. Grey (doc. 73).

Quando si cominciarono a precisare le condizioni, che formarono poi oggetto del Patto di Londra, l'Italia insistette perché Durazzo fosse assegnata all'Albania centrale, che sarebbe divenuta uno Stato mussulmano indipendente, ed essa ottenesse in piena sovranità Valona e l'isola di Saseno, con abbastanza territorio per la sua difesa (approssimativamente dal fiume Voiussa a nord-est fino alla Chimara a sud). Nel caso

portanti sono quelli divulgati dai bolscevichi nel *Libro nero*. Mi riferisco nel testo, dandone soltanto il numero, a quelli raccolti nel cit. vol. *L'intervento dell'Italia nei documenti segreti dell'Intesa*.

che l'Italia ottenesse l'Istria ed il Trentino non si sarebbe opposta alla spartizione dell'Albania nord e sud fra Grecia, Serbia e Montenegro, a condizione che fossero neutralizzati i tratti di costa da Chimara a capo Stylos e dalle Bocche di Cattaro incluse alla foce della Voiussa (doc. 87). Tali condizioni furono in sostanza accolte subito dalla Russia, la quale fece solo riserve per la neutralizzazione delle Bocche di Cattaro e del resto del litorale che sarebbe toccato al Montenegro (documento 89). In massima accettarono anche gli altri due alleati. Era perciò desiderio della Russia che Serbia e Grecia divenissero confinanti in territorio albanese ed a tali condizioni non aveva difficoltà che l'Italia si annettesse Valona e una parte dell'Albania settentrionale al sud di Scutari, con facoltà di stabilire il suo controllo sullo Stato albanese di cui Durazzo sarebbe stata la capitale (doc. 91, 92, 93). L'Italia insistette per l'Albania indipendente con Durazzo capitale, ma Sazanov, che aveva dato a ciò il suo consenso, temeva difficoltà da parte di Grey e Delcassé, i quali avevano già promesso alla Serbia ed alla Grecia la spartizione dell'Albania, ed in seguito insistette energicamente per tale soluzione, mirando a dare l'Epiro alla Grecia e l'Albania del nord fino al Drin alla Serbia e al Montenegro (doc. 94, 98, 101).

Da tali documenti, che non sono certo tutti quelli relativi alle trattative corse, risulta in modo chiaro un punto fondamentale: l'insistenza della Russia per la spartizione dell'Albania fra Serbia e Montenegro al nord e Grecia al sud, consentendo la creazione di una piccola Albania indipendente mussulmana intorno a Durazzo e il possesso di Valona all'Italia. Come da tale punto di vista si sia giunti alle clausole del Patto di Londra non ci è dato conoscere, pel momento, interamente. A ogni modo esse sono notevolmente diverse.

Infatti il Patto di Londra stabilisce *in via principale* che il porto di S. Giovanni di Medua sia compreso tra quelli attribuiti alla Croazia, alla Serbia e al Montenegro, mentre quello di Durazzo sarà attribuito allo Stato indipendente mussulmano d'Albania (art. 5). L'Italia riceverà la sovranità piena su Valona, l'isola di Saseno ed un territorio sufficientemente esteso per assicurare la difesa di questi punti (dalla Voiussa al nord e all'est approssimativamente fino alla frontiera settentrionale del distretto di Chimara al sud) (art. 6).

In *via subordinata* stabilisce poi che ove l'Italia ottenesse il Trentino e l'Istria secondo i termini dell'art. 4, la Dalmazia e le isole dell'arcipelago nei limiti indicati nell'art. 5 e la baia di Valona (art. 6) e se la

parte centrale dell'Albania fosse riservata per la costituzione di un piccolo Stato autonomo neutralizzato, essa non si opporrebbe a che la parte settentrionale e meridionale dell'Albania, venissero, se tale fosse il desiderio della Francia, della Gran Bretagna e della Russia, divise tra il Montenegro, la Serbia e la Grecia. La costa a partire dal possesso italiano di Valona (v. art. 6) fino a capo Sylos sarebbe stata neutralizzata. L'Italia sarebbe stata incaricata della rappresentanza dello Stato d'Albania nelle sue relazioni estere. L'Italia accettava, d'altra parte, di lasciare in tutti i casi nell'est dell'Albania un territorio per assicurare l'esistenza di una frontiera comune alla Grecia e alla Serbia all'ovest del lago di Okrida (art. 7).

È dunque evidente che il Patto di Londra considerava in via principale l'Albania come Stato indipendente, concedendo però uno sbocco sul mare, nel suo territorio settentrionale, alla Serbia, Croazia e Montenegro (San Giovanni di Medua), ed un punto strategico (Valona con Saseno) all'Italia. In via subordinata, e soltanto ove l'Italia avesse ottenuto tutte le concessioni territoriali nell'Adriatico, la si impegnava — a richiesta degli Alleati — a non opporsi ad una riduzione territoriale a nord e a sud

dell'Albania, limitando lo Stato indipendente alla sola parte centrale.

Questa soluzione non era però quella che l'Italia preferiva e desiderava, e fu accolta solo perché gli alleati volevano favorire le aspirazioni dei serbi, dei montenegrini e dei greci. In tale ipotesi, l'Italia non poteva disinteressarsi dell'Albania centrale, e ne assicurava l'esistenza, evitando che, in un secondo momento, le aspirazioni dei due vicini arrivassero fino a Durazzo, cioè, praticamente, all'assoluto suo annientamento (1).

(1) Le due ipotesi prospettate nel Patto di Londra non mi pare siano state bene rilevate da coloro che di esso si sono occupati.

CAPITOLO III.

LE TRATTATIVE CON L'AUSTRIA

Una riconferma della volontà dell'Italia per l'indipendenza dell'Albania si desume del resto dalle trattative condotte con l'Austria.

È noto che l'on. Sonnino impiantò le discussioni sull'articolo 7 del trattato della Triplice Alleanza, chiedendo compensi per l'azione iniziata dall'Austria nei Balcani. Quando il Governo di Vienna entrò in tale ordine di idee, il barone Macchio accennò alla possibilità di compensi in relazione con l'Albania « paese così vicino all'Italia e così facilmente accessibile » [6 gennaio 1915, doc. 10] (1), ma l'on. Sonnino rispose che

(1) Mi riferisco al *Libro verde* del 20 maggio 1915. Per i precedenti rapporti ed accordi fra l'Italia cfr. PRIBRAM, *Die politischen Geheimverträge Oesterreich-Ungarns 1879-1914*, 1° vol., Wien und Leipzig, 1920, passim. Cfr. anche il cit. *Libro rosso austriaco*.

non vedeva per l'Italia che un solo interesse vero: quello *negativo*, consistente cioè nell'impedire che vi andasse qualche altra potenza, che per il resto quella regione non aveva alcuna attrattiva per noi. Ma il giorno 11 il barone Macchio tornò a discorrere dell'Albania, dicendo di non capire perché ora l'Italia non vi annetteva più quell'importanza che dimostrava di annettervi negli anni scorsi. L'on Sonnino ripetette le ragioni esposte ed aggiunse che non avevamo alcun desiderio di essere presi forzatamente nell'ingranaggio delle questioni interne balcaniche e di trovarci inevitabilmente e durevolmente in contrasto con la Serbia e la Bulgaria. Del resto anche l'Austria mostrava ora di annettervi meno interesse. Ed inutilmente l'ambasciatore austriaco insistette su tale esclusione dalle discussioni (Libro verde, doc. 11). Il 18 gennaio, conversando col duca d'Avarna, il barone Burian alluse alla sfuggita ad una ulteriore espansione da parte nostra dell'occupazione di Valona. L'ambasciatore italiano osservò che l'occupazione di Valona era stata motivata dallo stato di disordine che regnava in Albania e mirava a tutelare le deliberazioni della riunione di Londra, essendo l'Italia la sola potenza che non fosse implicata nella guerra. Del resto i nostri sforzi erano diretti a conservare per il mo-

mento per quanto era possibile lo *statu quo* in Albania, in attesa delle deliberazioni finali che sarebbero prese al riguardo dall'Europa al termine della guerra. Aggiunse poi le considerazioni prospettate dall'on. Sonnino al barone Macchio (Libro verde, doc. 12). Il 9 febbraio il duca d'Avarna ripetette gli stessi argomenti circa l'Albania e i motivi dell'occupazione di Valona, avendogli il barone Burian eccepito che anche l'Italia, prima di occupare Valona, avrebbe dovuto prendere accordi con l'Austria. Ed in tale occasione rilevò anche che la nostra occupazione si era intensificata coll'invio di altre truppe e coi provvedimenti presi dalle nostre autorità che si erano colà stabilite (doc. 20). Tre giorni dopo il barone Burian inviò all'ambasciatore italiano un pro-memoria in cui riprendeva fra l'altro gli accenni all'occupazione albanese, fatti oralmente, sviluppandoli ampiamente ed osservando che se l'occupazione italiana cessasse di essere temporanea « *cette dernière alternative étant incompatible avec l'accord italien-austro-hongrois concernant la Albanie et déterminant une modification de l'équilibre adriatique si souvent invoqué par le Gouvernement italien, donnerait aussi à l'Autriche-Hongrie un droit additionnel à des compensation adéquate* » (doc. 21). L'on. Sonnino replicò immediatamente (12

febbraio) osservando: «L'occupazione italiana a Valona trae la sua origine e la sua base dalla situazione di fatto nella quale, per effetto del conflitto europeo, si sono trovate le potenze firmatarie della Conferenza di Londra. In quella conferenza fu creata l'Albania e ne furono determinate le frontiere nei riguardi degli Stati balcanici confinanti. Il Governo italiano, fin dalla origine della presente guerra, ha sostenuto che le deliberazioni di Londra per l'Albania continuassero a rimaner valide ed obbligatorie. Solo l'Italia, come Potenza neutrale, era in grado di provvedere alla tutela delle deliberazioni di Londra e ciò spiega e giustifica come da nessuna parte ci vennero mosse obiezioni allorché occupammo Saseno e Valona in via provvisoria allo scopo di preservare quelle importanti località albanesi da avvenimenti che avrebbero avuto grave ripercussione internazionale. È noto infatti che Valona si trovava sotto la imminente minaccia di disordini per effetto delle ambizioni contrastanti dei gheghi e degli epiroti. Gli epiroti erano sconfessati dal Governo di Atene, ma nessuno può illudersi sulle conseguenze che sarebbero derivate da un'occupazione epirota di Valona. Se per Valona fu indispensabile procedere ad una provvisoria occupazione militare, per il resto dell'Albania

bastò l'azione diplomatica a tener in rispetto le ambizioni degli Stati balcanici confinanti. Le vive insistenze eseguite presso i governi di Belgrado, di Atene e di Cetigne hanno ottenuto il felice risultato di trattenere, fino ad ora, quei governi da incursioni e da operazioni militari. È dunque grazie al fermo atteggiamento del Governo italiano, che l'Albania, quale fu voluta dalla Conferenza di Londra, non ebbe a soffrire radicali menomazioni nella sua esistenza e nella sua compagine » (doc. 22). Il 16 febbraio il principe di Bülow accennò alla possibilità di compensi in Albania, ove l'Austria non avesse voluto conceder nulla per il Trentino (doc. 23), ma dell'Albania non si parlò più, nel senso posto dall'Austria, che in un accenno fatto dal barone Burian il 3 marzo (doc. 43) su compensi per l'occupazione di Valona, che l'on. Sonnino ritenne inutile insistenza (doc. 44). Nondimeno il barone Burian insisteva (doc. 45). Quando entrò poi nell'ordine di idee di dar dei compensi all'Italia, purché lasciasse all'Austria mano libera nei Balcani, escluse dalla stipulazione l'Albania, per la quale riteneva dovessero restar fermi gli accordi austro-italiani e quelli della Conferenza di Londra (doc. 58). L'on. Sonnino osservò (31 marzo), che non era possibile consentire all'Austria-Ungheria libertà di azione nei

Balcani, senza ottenere nemmeno che essa si disinteressasse dell'Albania (doc. 58) e nel pro-memoria, in cui più tardi fissò i desideri dell'Italia, prevede espressamente (art. VII) il completo disinteresse dell'Austria dell'Albania compresa entro i confini tracciati dalla Conferenza di Londra, richiedendo invece che essa riconoscesse la piena sovranità italiana su Valona e sua baia, compreso Saseno, con quanto territorio nell'hinterland si richieda per la loro difesa (art. VI). Tali condizioni, osservava, tolgono di mezzo pel futuro un argomento di attriti e di dissidio tra i due Stati, dando una legittima tutela agli interessi italiani nell'Adriatico senza ledere quelli austro-ungarici (documento 64).

Il 16 aprile il barone Burian oppose, per quanto riguarda le richieste dell'Italia nei riguardi dell'Albania, che la proposta difficilmente poteva esser messa in armonia con gli impegni presi dal Governo italiano, che il Governo austriaco non poteva disinteressarsi dell'Albania, regione così prossima alla sfera dei suoi interessi più sensibili, e, del resto, la questione albanese, dopo la Conferenza di Londra, era divenuta europea e non poteva esser risolta né da una sola né da più grandi potenze isolatamente. Nondimeno si dichiarava disposto a discutere col Governo italiano i reciproci in-

teressi in Albania « sulla base della situazione presente o di sottomettere a revisione i comuni accordi, qualora dei cambiamenti politici futuri lo facessero apparire necessario per l'una o l'altra delle due parti » (doc. 71). Esaminando tali risposte, l'on. Sonnino osservò che noi domandavamo appunto che gli accordi anteriori con l'Austria-Ungheria venissero modificati di comune consenso, disinteressandosi l'Austria completamente di quanto noi concordassimo al riguardo coll'Europa, così come noi ci disinteresseremmo da quello che l'Austria Ungheria avrebbe combinato al termine della guerra rispetto ai Balcani (21 aprile, doc. 72). Il barone Burian non sembrava disposto a cedere (doc. 73) ed infatti il 29 aprile dichiarò di subordinare il disinteresse dell'Italia per il territorio albanese non compreso in quello che formava oggetto della richiesta italiana e « purchè garanzie sufficienti fossero stabilite contro imprese o stabilimenti di altre potenze in Albania, eventualità questa altrettanto minacciosa per gli interessi politici e marittimi dell'Austria-Ungheria che per quelli dell'Italia » (doc. 75). Il 3 maggio le discussioni furono chiuse, con la denuncia del Trattato di alleanza (doc. 76).

CAPITOLO IV

IL PROCLAMA DI ARGIROCASTRO

Che l'Italia subisse la volontà degli alleati per l'ipotesi della spartizione dell'Albania, prevista in via subordinata dal Patto di Londra, si desume anche dal proclama di Argirocastro.

Circa due anni dopo il Patto di Londra, nel giugno del 1917, nella festa dello Statuto, il comandante il corpo italiano di occupazione in Albania emanò il seguente proclama:

« A tutte le popolazioni Albanesi.

« Oggi, 3 giugno 1917, fausta ricorrenza delle libertà statutarie italiane, noi Tenente Generale Giacinto Ferrero, Comandante del Corpo Italiano d'occupazione in Albania, per ordine del Governo di Re Vittorio Emanuele III, proclamiamo solennemente l'unità e l'indipendenza di tutta l'Albania

sotto l'egida e la protezione del Regno d'Italia.

« Per questo atto, Albanesi, avrete libere istituzioni, milizie, tribunali, scuole rette da cittadini albanesi; potrete amministrare le vostre proprietà, il frutto del vostro lavoro a beneficio vostro e per il benessere sempre maggiore del vostro paese.

« Albanesi, dovunque siate, o già liberi nelle terre vostre, o esuli pel mondo o ancora soggetti a dominazioni straniere, larghe di promesse, ma di fatto violente e predatrici; voi che d'antichissima e nobile stirpe avete memorie e tradizioni secolari che vi ricongiungono alla civiltà romana e veneziana; voi che sapete la comunanza degli interessi italo-albanesi sul mare che ci separa e ad un tempo ci congiunge; unitevi tutti quanti siete uomini di buona volontà e di fede nei destini della vostra patria diletta; tutti accorrete all'ombra dei vessilli italiani e albanesi per giurare fede perenne a quanto viene oggi proclamato in nome del Governo Italiano, per una Albania indipendente, con l'amicizia e la protezione dell'Italia ».

Assicurato il possesso di Valona, indispensabile per la difesa strategica del basso Adriatico, l'Italia non aveva altro scopo

da raggiungere in Albania, se non che nessuno vi si insediasse (1).

L'on. Sonnino affermò esplicitamente tale volontà nel discorso che tenne alla Camera dei deputati il 21 giugno 1917, cioè pochi giorni dopo che il proclama era stato emanato.

Egli disse:

« Il recente proclama del Comando delle nostre truppe in Albania ha pubblicamente confermato lo speciale interessamento del Governo italiano alle sorti di quella valorosa regione, che sono intimamente connesse, non meno del diretto e sicuro nostro possesso di Valona e del suo territorio, con l'assetto generale dell'Adriatico, questione vitale per l'Italia.

« Propugniamo l'indipendenza dell'Albania, in conformità dei principii generali che informano le nostre alleanze e che sono stati ancora di recente e con tanta eloquenza proclamati dal Governo degli Stati Uniti, oltrechè dalla nuova Russia liberale.

« L'Italia non ha nei riguardi dell'Albania altre mire che la difesa contro ogni prevedibile ingerenza o insidia di terze Poten-

(1) Nel discorso pronunziato il 16 aprile 1916 alla Camera dei deputati l'on. Sonnino aveva dichiarato: « Col possesso di Valona riteniamo salvaguardati gli interessi adriatici dell'Italia, in quella parte della sponda opposta, mentre maturano gli eventi nella Penisola balcanica ».

ze, garantendole essa la piena disposizione di se stessa all'interno e patrocinandone le legittime ragioni e gli interessi nel consesso delle Nazioni. Spetterà poi alle Potenze riunite pel trattato della pace generale il compito di determinare i precisi confini dello Stato albanese di fronte a quelli vicini. Durante la guerra per necessità di cose ogni governo locale dovrà dipendere dal Comando militare, pur ispirandosi questo al maggior rispetto delle usanze e degli interessi esistenti; conclusa la pace, gli albanesi stessi statuiranno liberamente i propri ordinamenti interni, così politici come amministrativi, economici e civili ».

Nel discorso pronunciato alla Camera dei deputati il 1° dicembre 1915 l'on. Sonnino aveva già dichiarato:

« La presenza della nostra bandiera sulla opposta sponda adriatica gioverà pure a riaffermare la tradizionale politica dell'Italia nei riguardi dell'Albania, la quale rappresenta ora, come in passato, un interesse di prim'ordine per noi, in quanto la sua sorte è intimamente legata all'assetto dell'Adriatico. Ha importanza grandissima per l'Italia il mantenimento della indipendenza del popolo albanese, la cui spiccata e antica nazionalità fu invano, per scopi interessati, discussa e negata ».

E successivamente, il 23 febbraio 1918, dichiarò:

« Circa l'Albania non ho che da richiamare i concetti da me svolti alla Camera il 20 giugno scorso. Noi propugniamo l'indipendenza dell'Albania in conformità dei principii generali di rispetto delle nazionalità e di autodecisione dei popoli, che informano le nostre alleanze e pel trionfo dei quali insieme alle nazioni libere del mondo combattiamo questa aspra guerra.

« Ma le sorti dell'Albania esigono uno speciale interessamento dell'Italia, in quanto esse sono interamente connesse, non meno del diretto e sicuro nostro possesso di Valona e del suo territorio, con l'assetto generale dell'Adriatico, che è per l'Italia questione vitale. E pertanto, nei riguardi dell'Albania, l'Italia non ha altre mire che di difesa contro ogni prevedibile ingerenza o o insidia di terze Potenze » (1).

In complesso, con tali dichiarazioni, il Governo italiano riaffermò formalmente che voleva l'indipendenza dell'Albania, salvo le decisioni della Conferenza della pace circa i confini del suo territorio.

Nelle misurate dichiarazioni del proclama e dell'on. Sonnino — sopra riferite —

(1) Cfr. testi di tali discorsi nel vol. *Discorsi per la guerra*, raccolti a cura di A. GIANNINI, Foligno, 1922.

nulla si dice circa l'estensione che deve avere l'Albania indipendente, ma è evidente che l'Italia ne desidera l'indipendenza in tutto il suo territorio.

In sostanza quindi il proclama di Argirocastro non era in antitesi col Patto di Londra, nè il patto di Londra era in antitesi con la tradizionale politica italiana verso l'Albania. Era pertanto ingiustificata l'accusa che gli alleati fecero nel giugno del 1919 all'Italia di aver violato il Patto di Londra col proclama di Argirocastro (1), come era ingiustificata l'accusa mossa all'Italia di aver, col Patto di Londra, mutato direttiva, di modo che il proclama di Argirocastro sarebbe stato un ritorno alla politica tradizionale italiana verso l'Albania, che aveva subito una deviazione col Patto di Londra, perché l'Italia soltanto in via subordinata accettò, e dovette accettare, il volere degli alleati favorevole allo smembramento dell'Albania (2).

(1) Cfr. in proposito la risposta della delegazione italiana del 7 luglio 1919 (in TITTONI e SCIALOJA, *L'Italia alla Conferenza della pace*, discorsi e documenti a cura di A. Giannini, Roma, 1921, pag. 117 e segg.).

(2) Non fu estranea alla decisione la preoccupazione che la Serbia e il Montenegro, delusi nelle loro aspirazioni sul territorio albanese, fossero spinti a ritirarsi dalla lotta.

CAPITOLO V.

LA QUESTIONE ALBANESE ALLA CONFERENZA DELLA PACE

Quando si inaugurò la Conferenza della pace, la questione albanese appariva agli alleati come una questione aperta, che essi dovevano decidere. Che fosse una questione aperta, avevano del resto ammesso fin dal 1915, nello stipulare le clausole del Patto di Londra che la concernono.

Su questo punto fondamentale non conveniva invece la Delegazione albanese, rappresentata a Parigi da Turkan pascià, per la quale la questione albanese era un problema già interamente risoluto e che occorreva soltanto riconfermare e convalidare con un nuovo e formale riconoscimento (cfr. Cap. IX). Da ciò la Delegazione albanese ricavava la conseguenza che l'Albania era uno stato *de iure* nei confini del 1913 e che quindi erano infondate e inammissibili

le pretese greche, montenegrine e serbe. L'Albania quindi si presentava alla Conferenza unicamente allo scopo di ottenere quelle reintegrazioni territoriali che erano state disconosciute nel 1913 (1).

Il punto di vista della Delegazione albanese non può ritenersi seriamente fondato giuridicamente.

Gli alleati avevano nel 1914 creato uno *Stato monarchico* albanese, riconoscendolo *de iure*, in determinati confini.

Ma in quello stesso anno, come si è accennato, tutta la costruzione cadde, sopravvenne l'anarchia e la guerra, mutando sostanzialmente le basi di fatto e di diritto su cui poggiava il riconoscimento *de iure* dell'Albania, effettuato nel 1914, il quale quindi venne meno. La questione albanese, come tutte le questioni aperte dalla guerra, dove-

(1) Turkan pascià fu udito dal Consiglio dei dieci nel febbraio del 1919. Alcuni albanesi lo sconfessarono. Cfr. un riassunto della sua esposizione nel *Corriere della Sera* del 21 febbraio 1919, riprodotto dall'*Elefteros Typos* del 24-9 marzo 1919, e *Temps* 5 marzo 1919. Cfr. anche dichiarazioni dello stesso Turkan al *Times* 24 gennaio 1919. Una delegazione del Consiglio Nazionale del Pindo si recò nel 1919 a Parigi per consegnare alla Conferenza una memoria reclamante l'autonomia per i territori del Pindo (cfr. testo in *Romanie* di Parigi, 17 aprile 1919). L'iniziativa non era appoggiata dal Governo romeno. (Cfr. dichiarazione del ministro romeno a Londra, Misu, in *Temps* del 2 aprile 1919).

va pertanto essere decisa dalla Conferenza destinata a risolvere tutti i problemi derivanti dalla guerra, e soltanto dalla Conferenza, in base alla decisione adottata dal Consiglio Supremo, che stabilì l'esclusiva competenza della Conferenza per i problemi derivanti dalla guerra, escludendo quindi, finché tale decisione non fosse adottata, ogni competenza in proposito della Società delle Nazioni (1).

Altro punto, sul quale la Conferenza fu concorde, fu quello che la questione albanese doveva risolversi non per sé stante ma in funzione di tutto l'assetto dell'Adriatico. Ciò fece sì che essa seguì le sorti, molto fortunate, del problema adriatico (Cap. XII). Anzi più fortunate ancora, poiché, mentre la questione del confine italo-jugoslavo fu troncata a Rapallo con le trattative dirette, il problema albanese rimase insoluto anche dopo Rapallo; cioè mentre fino a Rapallo fu considerato come inscindibile da tutto l'assetto adriatico, dopo fu nuovamente considerato come una questione per sé stante, benché in relazione con l'assetto adriatico.

(1) Tale decisione, come è noto, venne adottata su proposta della prima delegazione italiana, quando sorse il dubbio che si volesse lasciar insoluta la questione adriatica, nella stipulazione del trattato speciale con l'Austria, per portarla poi alla Lega delle Nazioni.

Un ultimo punto sul quale occorre fermare l'attenzione è che, riaperta alla Conferenza la questione albanese, risorsero tutti gli appetiti che la Conferenza di Londra del 1913 aveva sopiti, tranne quelli dell'Austria, e questi pel solo fatto che essa era crollata a Vittorio Veneto, e quelli della Bulgaria, perché questa era vinta. Nondimeno essa non omise di far sentire anche in tale argomento la sua voce, come vedremo (cap. XI).

Vediamo ora distintamente come vennero prospettati alla Conferenza in diversi punti di vista degli interessati.

CAPITOLO VI.

LE ASPIRAZIONI MONTENEGRINE

Il Montenegro aspirava ad ottenere, durante il conflitto mondiale, l'Erzegovina e Scutari, e tali rivendicazioni territoriali presentò alla Conferenza della pace, cui fu ammesso con un proprio delegato, platonicamente, nella prima seduta del Consiglio Supremo, mentre, di fatto, come è noto, venne escluso dai lavori e dalle decisioni della Conferenza, né mai le sue richieste vennero prese in considerazione, se non come richieste e rivendicazioni della Delegazione jugoslava.

A ogni modo non sarà inutile esaminare come i montenegrini prospettavano le loro aspirazioni su Scutari, per poter meglio comprendere come ed in quali forme le stesse rivendicazioni furono riprese e sostenute dalla Delegazione serbo-croato-slovena.

In un memoriale inviato alla Conferenza

da Yovan Plamenatz, presidente del Consiglio del Montenegro, in data 5 marzo 1919, si richiede formalmente l'annessione di Scutari e del circostante territorio al Montenegro. In esso si ricorda che questo l'occupò nel 1913 e in tale anno l'Austria, a mezzo del suo ministro a Cettigne, barone Giesel, propose di riconoscere il diritto del Montenegro, ove avesse accettato di neutralizzare il monte Lowcen. Anche nel 1915 il territorio di Scutari fino al Drin fu occupato dal Montenegro, il cui diritto su Scutari è del resto indiscutibile, per motivi storici, geografici, strategici, etnici ed economici.

Scutari ha formato il Montenegro ed è la culla della civiltà serba. Ad essa si annodano i più notevoli momenti della storia serba. Gli albanesi non hanno avuto nessuna funzione nella storia della città. Una pubblicazione ufficioso arriva persino a dire che Scutari è così albanese come è tedesca l'Alsazia-Lorena!


Dal punto di vista geografico Scutari e vicinanze costituiscono col Montenegro una unità indivisibile. Scutari è al Montenegro ciò che è una porta alla casa. Ciò ne spiega l'importanza strategica. Non possedendo Scutari, il Montenegro è minacciato continuamente fin nell'interno.

Dal punto di vista economico, il possesso del territorio di Scutari è assolutamente ne-

cessario al Montenegro, in quanto che ne è l'unico sbocco. Il suo possesso consentirà la regolarizzazione del corso della Boiana, e cioè il risanamento di un grande territorio della Zeta.

Insomma, il suo possesso rappresenta tutto l'avvenire del Montenegro (1).

(1) Cfr. *Montenegro, Before the Peace Conference, Territorial claims* (Parigi, 1919), pag. 9-14. La questione è più ampiamente e più lucidamente esaminata nello studio di ПОРОВИЧ, *Le Montenegro et la question de Scutari*, Genève (s. d., ma 1919). Sul carattere serbo dei Klementi cfr. op. del ТОМИЧ (cit. in § I), il quale riprende la tesi esposta da ЈАКСЧИТИЋ (*Temps*, 3 gennaio 1913) sull'espansione albanese al di fuori dei limiti naturali dell'Albania, per spiegare la presenza degli albanesi nel Sangiaccato, nel Kossovese, nella Vecchia Serbia e nella Macedonia, con una islamizzazione ed albanizzazione della popolazione serba. Sulla questione di Scutari cfr. anche: РАДОВИЧ, *La question de Scutari*, Paris, 1919 e *Le Montenegro et la question de Scutari*, Genève, 1919; ВОИНОВИЧ, *La question de Scutari*, Montpellier, 1924 e ПАВЛОВИЧ, *Opsada Skadra*, Beograd, 1926.



CAPITOLO VII.

LE ASPIRAZIONI JUGOSLAVE

Se le aspirazioni del Montenegro si fermavano al Drin, la Serbia aspirava sempre al grande sbocco di Durazzo, cioè, praticamente, aspirava ad annettersi tutta l'Albania del nord e gran parte di quella centrale, arrivando fino alla Voiussa.

Nondimeno la Delegazione jugoslava non volle mai scoprirsi interamente. Essa consacrò all'Albania uno dei numerosi memoriali presentati fin dal primo momento alla Conferenza.

Il memoriale è brevissimo (una sola pagina) e dice che la Delegazione S. H. S. « considera che l'interesse generale, la pace e la tranquillità della penisola balcanica esigono che il territorio albanese, quale è delimitato alla Conferenza di Londra, formi uno Stato indipendente, conformemente allo spirito delle decisioni di detta Conferenza. Una tale soluzione metterebbe le tribù

albanesi in grado di lavorare da sè alla formazione del loro Stato, e sarebbe d'accordo col principio « i Balcani ai popoli balcanici », principio che è la base essenziale della tranquillità e dello sviluppo pacifico dei popoli balcanici ». Rilevando poi che, essendosi il governo provvisorio posto con gli Alleati, non poteva non sperare di ricevere la garanzia della sua libertà, conclude: « Nondimeno, nel caso che la Conferenza consideri di non poter applicare in questa materia le decisioni prese nel 1913 a Londra e fosse disposta a riconoscere a uno Stato straniero [ossia, l'Italia] un diritto di occupazione o di protettorato sulla totalità o su una parte di detto territorio, noi dobbiamo dichiarare di riservarci il diritto di salvaguardare i nostri interessi vitali in queste contrade, consacrati da tredici secoli di vicinato e di vita comune con le tribù albanesi, rivendicando gli stessi privilegi pel nostro Stato ».

Più apertamente però, fin dal primo momento, il punto di vista S. H. S. sulla questione di Scutari fu esposto in uno speciale memoriale ufficioso del 13 aprile 1919 a firma di Andrea Radovitch, Radovan Boshkovitch e Ivo Voukotich. In esso si dice che:

Dal punto di vista geografico il lago di Scutari e la Boiana costituiscono il naturale sbocco del Montenegro al mare:

Dal punto di vista storico è da ricordare che Scutari fu il centro dello stesso serbo degli Zeta, ed ebbe parte importante nel dominio della dinastia Nemanitch;

Dal punto di vista etnografico che la popolazione è originariamente slava ed è stata snazionalizzata dai Turchi;

Dal punto di vista politico si ricorda che Scutari fu occupata nel 1913 e nel 1915 dai montenegrini, con l'aiuto dei serbi e che al tempo di Skanderbeg il confine dell'Albania era al Drin;

Dal punto di vista economico Scutari è il naturale sbocco del Montenegro, della vecchia Serbia, di parte della Macedonia. Il possesso della Boiana consentirà di regolarizzare il corso, bonificando i territori e sfruttandone le forze idriche. Il possesso di Scutari infine consentirà di creare la ferrovia Danubio-Adriatico (1).

Sono montenegrini aderenti alla Jugoslavia che scrivono, ed è evidente che espongono e riprendono il punto di vista montenegrino. Vedremo però che durante le trattative diplomatiche, il reale desiderio jugoslavo spunta fuori chiaramente, dietro il

(1) Cfr. *The question of Scutari*, Paris, 1919. In generale però sulla questione albanese le pubblicazioni jugoslave — così abbondanti per gli altri problemi — sono scarsissime. In favore della tesi serba cfr. BRESSE L., *La question de Scutari*, in *Corr. d'Orient*, 1909, pag. 204-209.

paravento dell'astensione da ogni pretesa, ove niuno pretendesse alcunché in Albania.

Da esse si desume che la Jugoslavia aspirava come programma massimo a Durazzo, come programma medio al Drin, come programma minimo ad una rettifica del confine, in modo da renderlo strategicamente sicuro da ogni pericolo proveniente dal territorio albanese (cfr. cap. XII).

CAPITOLO VIII

LE ASPIRAZIONI GRECHE

Nel *Mémoire sur les frontières de l'Épire*, presentato nel 1913 alla Conferenza degli ambasciatori, il Governo greco, riprendendo la tesi enunciata fin dal 1830 dal conte di Capo d'Istria, sostenne che la naturale frontiera greca dovesse essere tracciata rimontando il corso della Voiussa, dalla sua imboccatura al nord di Valona fino a Clisura e di là, seguendo la catena dei monti Dangli, fino alla sommità del Bunar, dove avrebbe raggiunto la frontiera naturale della Macedonia occidentale, costituita dalle montagne che separano la regione dei laghi di Okrida, di Prespa e di Malik dai bacini del medio Devoli e dallo Skumbi superiore. Data la situazione internazionale, la Grecia rinunciava però definitivamente al possesso di Valona, riportando al sud di questo porto il confine settentrionale dell'Épiro. La frontiera doveva quindi partire

dalla baia di Gramata, rimontare il corso del ruscello fino alle falde dei monti Keravnia, di cui seguirebbe ad est la catena fino a Kjore (2.018 metri). Di là a nord-est, traversando la vallata superiore della Susica toccherebbe la sommità del Cepin (1.846 metri), seguirebbe ad est-sud-est le alture di Suhogora (1.750 metri), arrivando alla confluenza del Drin e della Voiussa, di cui rimonterebbe il corso fino a Clissura, donde avrebbe dovuto seguire il confine suindicato.

Nella memoria presentata alla conferenza di Parigi (*La Grèce devant le Congrès de la paix*) Venizelos non accenna ai confini dell'Epiro del Nord, riportandosi, evidentemente, alle precedenti richieste. Egli invece si limita a rilevare che l'Epiro del Nord ha una popolazione mista di 230.000 anime, di cui 151.000 greci. Esprime l'avviso che si possano staccare da esso, per congiungerli all'Albania, il distretto di Curvelessi, le parti dei cazà di Tepeleni e Premeti, situate al nord della Voiussa, ed il cazà di Starow, situato al nord di Devoli, la cui popolazione è quasi esclusivamente albanese. Resterebbe così nell'Epiro del nord una popolazione di 120.000 greci e di 80.000 albanesi inestricabilmente commisti, e che non sarebbe possibile di separare geograficamente in modo da inglobare i primi nello stato

greco ed i secondi nello stato albanese. La Grecia pretende l'aggiudicazione di questa popolazione mista, perché sarebbe contrario ad ogni equità di sottomettere una maggioranza di civiltà superiore ad una minoranza di civiltà inferiore. Dato poi che l'Albania non saprebbe vivere indipendente senza una tutela straniera, non si vede per quale ragione questa popolazione dovrebbe esser compresa nello stato albanese, incapace, almeno pel momento, di avere un governo autonomo, e non nello stato greco, già in possesso di una vita politica indipendente. Si potrebbe obiettare che buona parte di questa popolazione greca ha come lingua materna l'albanese ed è quindi, secondo ogni probabilità, di origine albanese, ma il concetto democratico della nazionalità degli alleati è quello della *coscienza nazionale* e non quello germanico della *razza* e della *lingua*. E i greci dell'Epiro del nord, benchè parlanti albanese, fanno parte da secoli della famiglia greca, e hanno dato ad essa molti capi militari ed una delle più belle pagine della sua storia (l'episodio della danza di Zalongo).

Per quanto concerne in particolar modo Koritza si fa rilevare:

1) che le scuole greche prima delle guerre balcaniche avevano 2250 allievi,

mentre l'unica scuola albanese ne contava solo 200;

2) che la comunità greca della città ha rifiutato il legato di 600.000 franchi di Liaktis Aoramidis, perché aveva posto come condizione che la lingua albanese venisse insegnata nelle scuole greche;

3) che la stessa comunità rifiutò nel 1886 un altro legato di 100.000 franchi di Ercole Douris perché aveva indicato come legatario la « comunità ortodossa » e non la « comunità greco-ortodossa » di Koritza.


Ricorda anche che, dopo il protocollo di Firenze, con cui l'Epiro del nord fu assegnato allo Stato albanese, si dovette a questo garantire un'amministrazione locale autonoma col protocollo di Corfù del 17 maggio 1914 (all. 1 al memoriale).

Infine rileva che durante il conflitto mondiale la Grecia occupò l'Epiro del nord col consenso degli alleati e dell'Italia, restandosi d'accordo che l'Italia occuperebbe Valona e la Grecia l'Epiro del nord, lasciando al Congresso della pace di decidere definitivamente su questa occupazione. « Ma era tacitamente inteso che se, con la pace, venisse confermata l'occupazione di Valona all'Italia, anche quella dell'Epiro alla Grecia diventerebbe egualmente definitiva. Riconoscendo, nel trattato di Londra del 26 aprile 1915, all'Italia il diritto di occupare

Valona, le Potenze dell'Intesa stipularono che il limite di questa occupazione non dovesse oltrepassare a sud quello dell'Epiro del nord» (pag. 3-5).

Tenendo conto delle rinuncie a cui accenna il memoriale, il confine dell'Epiro dovrebbe passare immediatamente a nord di Chimarra lasciando agli albanesi i villaggi di Koutsi e Progonati, la città di Telepeni, tutto il massiccio dei monti Mal-Kiarista e al nord di Moscopolis e di Koritza, un agglomerato di villaggi, di cui i principali sono Doussiari, Streltsa, Velissani, Pyrgos, Podgoria (1).

(1) Sulle aspirazioni greche cfr. *Mémoire sur les frontières de l'Épire* (gennaio 1913) rist. in VELLAY, op. cit. in seguito pagg. 199 e segg.; *La Grèce devant le Congrès* (s. d., ma Parigi 1918); *Mémoire sur l'Albanie et l'Épire du nord* (Athènes 1921) presentata al Consiglio della Società delle Nazioni dalla Delegazione ellenica e *L'Épire du nord devant la Conférence de la paix*, Paris, 1919, pag. 53 e segg.; ANDREADES, *La Grèce devant le Congrès* in *La Grèce immortelle*, Genève, 1919, pag. 194 e segg.; CARAPANOS, *Mémoire sur l'Épire du nord*, Paris, 1919; *Greece before the Conference*, London, 1919; BOISSONNAS-BOVY, *L'Épire berceau des Grecques*, Genève, 1920 (2^a ed.); MACCÁS, op. cit.; CASSAVETES, op. cit. Ancora utili sono: VELLAY, *L'irredentisme hellénique*, Paris, 1913, pag. 11-85 e doc. 1-XXVI; PUAX, *Le malheureux Épire*, Paris, 1914. Sulla questione di Koritza cfr. in particolar modo, dal punto di vista greco, gli articoli di VELLÉANITES sul *Messenger d'Athènes* del 4-8 agosto 1918 raccolti in brochure col titolo *Travelling notes on Koritza* (1919), e dal punto di vista albanese: KOLOVANI, *La questione di Koritza*, Paris (s. d., ma 1919).



CAPITOLO IX

LE ASPIRAZIONI ALBANESI

La Delegazione albanese alla Conferenza della pace ha, in vari memoriali (1), espresse le sue aspirazioni. In essi è naturalmente espresso il programma massimo, mentre in realtà, gli elementi più moderati aspiravano al puro e semplice riconoscimento delle frontiere del 1913-14.

In sostanza, essi espongono che, malgrado le periodiche invasioni di cui è stata teatro attraverso i secoli, l'Albania ha potuto

(1) Le rivendicazioni albanesi furono sostenute, oltre che nei vari memoriali della Delegazione e del Governo albanese, dalla propaganda delle associazioni albanesi fuori l'Albania (Egitto, Italia, Stati Uniti) e dai comitati albanesi di Londra, della Svizzera etc. Per i memoriali ufficiali cfr. la raccolta *Revendications de l'Albanie* (s. d. né l. ma 1920), e, per il periodo della presidenza di Turkan anche la raccolta in albanese *Sqipria përpara Konferencës së Paqës* (Roma, 1919). Degli altri memoriali diffusi in dattilografia o a stampa ricorderò quello inviato al-

conservare la sua nazionalità ed il suo spirito di libertà e di indipendenza. Dopo quattro secoli di dominio straniero, appena appena richiamata all'indipendenza e mentre si dibatteva nelle difficoltà inerenti al risuscimento dei popoli, fu sorpresa dalla guerra mondiale, e benché neutrale, fu violata dai belligeranti e conobbe tutti gli orrori dell'invasione. Essa facilitò l'esodo delle truppe serbe, insorse contro le truppe austriache facilitando l'avanzata delle truppe dell'Intesa, e contribuì poi, come poté, alla causa della libertà.

Un'equa soluzione dei problemi territoriali della penisola balcanica non può aver luogo ove ogni Stato non inglobi nei suoi confini le regioni in cui gli elementi della sua razza formano la maggioranza. Prima il Congresso di Berlino e quindi la Conferenza di Londra hanno sanzionato invece la

l'on. Sonnino dagli Albanesi residenti in Italia (24 luglio 1917); quello della Delegazione albanese ai rappresentanti del popolo d'Italia (3 settembre 1919); quello degli studenti albanesi al Presidente della Repubblica degli Stati Uniti (maggio 1920); quello del Comitato albanese di Milano ai deputati e senatori italiani (dicembre 1920).

Un lungo memoriale presentò il 13 giugno 1920 Essad Pascià, facendo anche un computo in denaro del costo della sua collaborazione all'Intesa (cfr. testo in FRANGULIS, *Mémoire sur l'Albanie et l'Épire du Nord*, Athènes, 1921, pag. 27 segg.).

mutilazione di territorio albanese a favore di montenegrini, serbi e greci, né è il caso di giustificare tale assegnazione con la superiore civiltà di costoro, perché ciò non è conciliabile con le sistematiche persecuzioni, distruzioni, incendi ed orrori commessi da greci e serbi contro le popolazioni albanesi.

L'Albania rivendica quindi:

1) i territori albanesi incorporati al Montenegro in seguito alle decisioni del Congresso di Berlino nel 1878 (1) e della Conferenza di Londra del 1913;

2) i territori albanesi incorporati alla Serbia ed alla Grecia in seguito alla Conferenza di Londra del 1913.

Serbi e greci reclamano invece nuovi territori dell'Albania.

I serbi giustificano la loro pretesa con la necessità di avere uno sbocco nel mare attraverso l'Albania, ma questo motivo, che pur non giustifica una spoliazione, non sussiste più, non mancando la Serbia di sbocchi sull'Adriatico.

I greci si appoggiano a statistiche delle autorità ottomane, nei cui atti di stato civile i cristiani ortodossi erano denominati « rum » (greci). Ma ciò significa che sono di

(1) Circa gli albanesi (Gheghi) incorporati al Montenegro nel Trattato di Berlino cfr. studio di BALDACCI, *Gli albanesi del Montenegro*.

religione ortodossa, non di nazionalità greca. È solo con tale espediente che i greci hanno potuto trovare una certa maggioranza in qualche parte dell'Albania. Ma in tal modo non vi sarebbe alcun albanese ortodosso in Albania!

La frontiera che la Delegazione albanese richiede è quindi la frontiera etnografica; essa parte dalla baia di Spitza a nord di Antivari, si dirige verso il nord-est, ingloba i clan di Touri, Hoti, Gruda e Triepchi, la città di Podgoritza e, seguendo le frontiere montenegrine anteriori al 1912, comprende il distretto di Ipek, la parte orientale del distretto di Mitrovitza, i distretti di Prichtina, Guilan, Ferizovitch, Katchanik, di una parte del distretto di Uskub, i distretti di Kankandelen, di Gostivar, di Kertchov, di Dibra, per raggiungere la montagna detta « Mal 'i Thate » tra il lago di Okrida e di Prespa. A partire da questo punto la frontiera segue il tracciato del 1913 fino alla cresta del monte Gramos e continua verso il sud per terminare nel golfo di Prevesa. Tutti i territori ad ovest di questa frontiera costituiscono l'Albania etnica e storica.

Nei limiti di questi territori vi sono due milioni e mezzo di albanesi, di cui un milione nei confini assegnati all'Albania dalla Conferenza di Londra del 1913, e un milione e mezzo nelle regioni cedute dalla Con-

ferenza stessa al Montenegro, alla Serbia ed alla Grecia.

È impossibile dare statistiche precise sull'Albania attuale, dati gli sconvolgimenti degli ultimi anni (massacri, emigrazioni ecc.), ma non è lontano dal vero il dire che in questi territori la popolazione albanese forma una maggioranza dell'80 per cento sugli elementi slavi e greci. In talune regioni, come nei distretti di Ipek, Giakova e Prizrend al nord e nella Tchameria al sud, gli elementi slavi e greci formano una maggioranza insignificante (1).

In complesso la Delegazione albanese chiedeva l'indipendenza e l'integrità territoriale dell'Albania e il rispetto dei diritti sovrani del popolo albanese (2) e per integrità territoriale intendeva i vecchi vilayets

(1) La delegazione chiedeva anche riparazione dei danni causati dall'occupazione degli Imperi centrali al nord e per i villaggi incendiati dai greci nell'Albania meridionale.

(2) Cfr. memoriale 12 febbraio 1919 di Turkan Pascià, che è fondamentale per l'esposizione delle rivendicazioni albanesi, e quelli successivi, che saranno in seguito indicati (§ XI). V. pure il memoriale della Vatra (Pan-Albanian Federation), quello del Comitato Unito degli albanesi irredenti (*Les droits de l'Albanie à ses frontières naturelles*, Valone, 1921), etc.

turchi di Scutari, Kossovo, Monastir, Janina e parte di quello di Salonicco (1).

(1) La prima delegazione albanese fu presieduta da Turkan Pascià, in seguito a decisione dell'Assemblea nazionale riunita a Durazzo, sostituito poi da mons. Bumçi (1° luglio 1919). Essad Pascià si era recato a Parigi pretendendo di rappresentare gli albanesi e finì assassinato da uno studente albanese, mentre usciva dall'Hôtel Continental, dove si era installato.

CAPITOLO X

LE ASPIRAZIONI ITALIANE

Il punto di vista italiano era che l'Albania dovesse essere indipendente nei confini del 1913, e che Valona dovesse essere attribuita in sovranità all'Italia, siccome punto strategico indispensabile per la difesa del basso Adriatico. Tale punto di vista fu energicamente sostenuto nella Commissione presieduta da Cambon, contro il punto di vista franco-inglese, favorevole alla spartizione.

Questa aspirazione era però subordinata agli impegni del Patto di Londra. La Delegazione italiana non aveva libertà di azione, e dovette quindi assumere, nei riguardi della questione albanese, un atteggiamento variabile secondo la varia fortuna del Patto di Londra. Né poteva quindi opporsi di fronte al concorde volere degli alleati all'eventuale spartizione dell'Albania, nella quale ipotesi avrebbe avuto il mandato sul-

l'Albania che rimaneva indipendente, sviluppando il principio della rappresentanza diplomatica ad essa riservato dal Patto di Londra.

È infatti da tener presente che Wilson riteneva, al principio della Conferenza, che anche alcuni Stati d'Europa avessero bisogno d'assistenza da parte di qualche Stato più progredito. Per essi pensava ad una forma di mandato, il cui tipo era naturalmente diverso da quello ideato pei territori ex-turchi o africani.

Sorse così l'idea di un mandato anche per l'Albania, di cui appariva come naturale mandataria l'Italia, benché in qualche momento si parlasse di un mandato americano e lo richiedesse l'istessa Delegazione albanese (nota del 7 marzo 1919).

Attraverso tutte le vicende che ebbe il Patto di Londra, il punto sul quale l'Italia rimase immutabilmente ferma fu quello strategico: cioè la necessità del possesso di Valona. E per questo non incontrò mai alcuna seria opposizione, neanche da parte di Wilson.

CAPITOLO XI

LE ASPIRAZIONI BULGARE

Anche alla Conferenza della pace i bulgari tennero viva la questione macedone, ma, come è noto, dovettero limitarsi a difendere il loro confine occidentale, senza successo, di fronte alla decisione del Consiglio Supremo che non solo confermò alla Jugoslavia il possesso dei territori già posseduti dalla Serbia in forza del trattato di Bucarest, ma le attribuì anche una zona di territorio bulgaro, comprendente le città e le regioni di Stromitza, Bossilegrad, Tzaribrod (art. 27 trattato di Neuilly).

Poiché nel territorio macedone i bulgari comprendevano le regioni di Uskub, Tétow, Gostivar, Reka, Dibra e Okrida, mons. Bumçi ne trasse occasione per protestare contro la deplorabile sorte che sarebbe riservata alla popolazione albanese di questi territori, nel caso in cui fosse lasciata sotto il dominio serbo o attribuita alla Bulgaria (nota 25 luglio 1919). All'uopo ricordò la

memoria presentata dalla Delegazione albanese circa l'Albania del nord, in cui fu fatto rilevare che quelle regioni sono abitate da una grande maggioranza albanese. Infatti il kazà di Uskub contiene 50.528 abitanti albanesi, quello di Tekovo 52.076, quello di Gostiwar 23.197, quello di Reka 19.469 e quello di Dibra 50.113. L'elemento albanese costituisce la maggioranza anche di quello di Okrida se ai 20.369 albanesi si aggiunge la popolazione romena del kazà, che ha già manifestato il suo sentimento in favore del regime albanese, di preferenza a qualunque altro.

Poiché le aspirazioni bulgare sulla Macedonia non avevano alcuna probabilità di essere prese in considerazione, evidentemente la Delegazione profitto dell'occasione per trovare un motivo di ricordare le sue rivendicazioni verso la Macedonia (1).

Comunque, appena ebbe sentore delle pretese bulgare, la Delegazione albanese si affrettò a protestare contro ogni menomazione dei diritti imprescrittibili del popolo albanese.

(1) È abbondante la letteratura bulgara sulla Macedonia. Cfr. per tutti la pubblicazione fatta dal Ministero degli affari esteri in occasione della Conferenza: *La question bulgare et les états balkaniques* (Sofia, 1919), pagina 68 segg., e *l'exposé sur la Macedoine* presentato dalla Delegazione bulgara alla Conferenza (*Observations présentés par 1^{re} Del. bul. etc.*, pagine 7^e 106).

CAPITOLO XII.

TRATTATIVE DIPLOMATICHE DURANTE LA CONFERENZA DELLA PACE.

Escluso il Montenegro dalle trattative diplomatiche per la Conferenza della pace, esclusa ogni possibilità per la Bulgaria di far valere le sue pretese sulla Macedonia e quindi sul territorio sud-ovest di essa dove poteva urtarsi con le rivendicazioni albanesi, non restarono in gioco che le aspirazioni iugoslave, greche e italiane.

Vediamo, in ordine cronologico, come tali trattative si svolsero.

Dopo di aver udita l'esposizione delle rivendicazioni jugoslave e greche, fatta dalle rispettive Delegazioni, e dopo di aver ascoltato il delegato albanese Turkan Pascià (23 febbraio), il quale aveva già presentato un breve memoriale (19 febbraio), il Consiglio Supremo rimise la questione delle frontiere albanesi alla Commissione che si occupava degli affari greci e albanesi, presie-

duta da Jules Cambon, che iniziò subito i lavori.

La Delegazione greca richiedeva apertamente tutta l'Albania meridionale; quella jugoslava, pur esponendo pregiudizialmente il punto di vista espresso nell'accennato memoriale, non nascose le sue mire sull'Albania settentrionale.

La Commissione per gli affari greci e albanesi udì anche il Delegato albanese (27 febbraio), ma, in generale era ben disposta verso le rivendicazioni jugoslave e greche e tenne delle sedute molto agitate.

Il 7 marzo il Delegato albanese si rivolse al Presidente della Conferenza rilevando che la Commissione si occupava delle pretese greche sul territorio albanese ma non teneva conto delle richieste albanesi sulla Ciamuria, occupata dai greci. Per tale territorio e per quelli a nord e a nord-est, occupati dai montenegrini e dai serbi, chiese pertanto che si eseguisse un plebiscito, dando intanto mandato agli Stati Uniti di occuparli od amministrarli per un anno o due.

Con altra nota degli 11 marzo protestò contro i massacri compiuti dai serbi e contro la formazione di bande di comitagi sulla frontiera dell'Albania del sud.

Il 17 marzo protestò ancora contro l'eventuale esecuzione delle clausole di spartizione previste dal trattato di Londra.

Il 4 aprile protestò contro le affermazioni fatte da Essad Pascià alla stampa, appena andato in quei giorni a Parigi, che la Delegazione non rappresentasse l'Albania, mettendo a rilievo che essa era stata regolarmente nominata il 25 dicembre 1918 dall'Assemblea nazionale, riunitasi a Durazzo.

Il 14 aprile la Delegazione presentò un'altra nota in cui si dichiarava disposta ad accettare, per un periodo da determinare, la benevola assistenza di una Grande Potenza alleata, riservandosi di far conoscere i propri desideri sulla scelta della Potenza assistente, alla quale la Conferenza doveva conferire il mandato alle seguenti condizioni:

1° Rispetto della sovranità dello Stato indipendente albanese (amministrazione autonoma all'interno e diritto di rappresentanza all'estero).

2° Divieto di ogni colonizzazione straniera sistematica ed organizzata.

Il 15 aprile presentò un memoriale sull'Albania del nord, per controbattere la tesi jugoslava.

Quando Wilson emanò il famoso proclama (24 aprile) circa le rivendicazioni dell'Italia, riconoscendole il possesso di Valona, la Delegazione albanese protestò per il fatto che, invece di prendere in considerazione le sue rivendicazioni, si pensava ad

offrire parti del territorio albanese per saziare l'insaziabile pretesa degli Stati limitrofi e regolare un conflitto a cui l'Albania restava completamente estranea (8 maggio) (1).

Da allora il problema albanese fu considerato come connesso del tutto con quello dell'assetto adriatico, e ne seguì interamente le vicende, fino a quando — a cominciare dalle trattative di Pallanza — fu stralciato dalle discussioni italo-jugoslave.

Nel progetto Miller-Macchi di Cellere (maggio 1919) era riconosciuta all'Italia Valona e il mandato sull'Albania (2).

Nel compromesso Tardieu-Crespi era ammesso il mandato sull'Albania all'Italia dall'attuale frontiera settentrionale a quella meridionale da determinarsi dalla Conferenza. Però si stabiliva che la costruzione della ferrovia da effettuarsi in Albania fosse eseguita pel 40% con capitali italiani, pel 40% con capitali jugoslavi e pel 20% con capitali di altri paesi (3).

(1) Il 5 maggio aveva protestato contro Carapanos, che si qualificava delegato dell'Epiro del nord.

(2) Cfr. su di esso il cenno dello stesso Miller nell'art. *The adriatic negotiations at Paris* in *The Atlantic Monthly*, fasc. agosto 1921 ed il mio studio: *Il compromesso Miller-Macchi di Cellere per la questione adriatica*, in *Le nuove provincie del 1921*.

(3) Cfr. il mio studio *Il compromesso Tardieu*

Nel memorandum che Wilson presentò nella seduta del 7 giugno, in modifica del compromesso Tardieu, l'accennata clausola non fu compresa tra quelle modificate, e deve ritenersi quindi siccome da lui formalmente ammessa.

Con nota del 1° giugno la Delegazione albanese si doleva che la Conferenza si occupasse dell'Albania solo incidentalmente, per facilitare la soluzione del conflitto italo-jugoslavo, e perciò cercasse di accordare all'Italia il mandato sull'Albania ed il possesso del porto di Valona. Riconosceva che l'assistenza di una delle Potenze alleate e associate poteva riuscir utile all'Albania per guidarla nei primi passi della sua indipendenza, ma non poteva ammettere che si applicasse ad essa l'articolo 22 del patto della Lega delle nazioni, concernente espressamente le colonie africane e asiatiche e la si consultasse per la scelta della Potenza e il modo di applicarlo all'Albania.

Nella nota del 28 giugno — consegnata all'on. Tittoni al suo arrivo a Parigi — gli alleati, tra le altre trasgressioni ai patti, ci imputavano la dichiarazione del protettorato sull'Albania, in contraddizione con l'art. 7 del Patto di Londra.

per la pace adriatica, in *Aperusen* del 1922, pag. 339 segg.

Nella risposta (1) la Delegazione italiana obiettò che il proclama del 3 giugno 1917 non parlava di protettorato ma dichiarava «l'unità e l'indipendenza di tutta l'Albania sotto l'egida e la protezione dell'Italia» e che il barone Sonnino aveva spiegato alla Camera che noi non miravamo che a salvaguardare quel paese dalle ingerenze e dagli intrighi dei vicini e che del resto spettava alle Grandi Potenze di fissare al momento della pace le frontiere dell'Albania.

Negli accordi Tittoni-Venizelos (29 luglio 1919) — conclusi in un momento in cui le aspirazioni greche avevano il più energico appoggio degli Alleati — venne stabilito che l'Italia aderiva al possesso greco nell'Albania meridionale, secondo la linea di confine esposta nel citato memoriale greco (art. 2, § 1), con l'obbligo per la Grecia di rimborsare all'Italia le spese fatte per lavori di carattere permanente e non riferentisi ai bisogni della guerra e di locarle per 50 anni una parte del porto di Santi Quaranta, che sarebbe divenuto zona franca (art. 2, § 2). La Grecia, d'altra parte, si impegnava a sostenere davanti alla Conferenza il mandato dell'Italia in Albania ed appoggiare il riconoscimento della sovranità italiana su

(1) Cfr. TITTONI e SCIALOJA, *L'Italia alla Conferenza della pace*, cit. pagina 117 (cfr. Appendice, doc. D).

Valona e sull'hinterland necessario per la sua difesa in questa regione, ed infine a tener ferma la neutralizzazione del canale di Corfù stabilita nella Conferenza di Londra del 1913-14 (art. 3). Sulla costa epirota, da Capo Stilo ad Aspri Ruga (per 25 chilometri), come sulle isole di fronte, la Grecia si impegnavano anche a non costruire opere difensive o fortificazioni aeree o sottomarine (1).

Appena ebbe sentore delle trattative, mons. Bumçi, presidente della Delegazione albanese, inviò una nota alla Conferenza, facendo rilevare che i confini albanesi verso la Grecia erano stati già definitivamente determinati nel 1913, oppugnando nel merito le ragioni economiche e strategiche accampate dai greci per richiedere l'Albania meridionale (28 luglio) e successivamente protestò contro ogni tentativo di spartizione del territorio albanese, chiedendo di esser ammesso a difendere innanzi al Consiglio supremo le legittime rivendicazioni del suo popolo (14 agosto).

Nei tre progetti da lui elaborati per la soluzione della questione albanese l'on. Tittoni chiese l'indipendenza dell'Albania col mandato all'Italia, proponendo pei confini

(1) Cfr. doc. VIII e testo allegato nel I vol. della mia raccolta dei *Documenti diplomatici della pace orientale*, Roma, 1922.

Nord e Est quelli del 1713 e a Sud quelli convenuti con Venizelos, restando assegnata Valona in piena sovranità all'Italia (1).

Nella risposta che Lansing fece pervenire a mezzo di Polk sul terzo progetto Tittoni, il 27 ottobre, venne ammesso il mandato dell'Italia sull'Albania e la sovranità su Valona con un piccolissimo hinterland sufficiente agli assoluti bisogni economici della città e alla sua sicurezza. Il territorio circostante doveva essere demilitarizzato. Si riservava però il diritto ai jugoslavi di costruire una ferrovia nell'Albania settentrionale.

Essendo venuta a conoscenza di una viva ripresa dell'azione della Delegazione jugoslava per ottenere l'assegnazione di Scutari, la Delegazione albanese, riprendendo le ragioni esposte in una speciale memoria sull'Albania del nord (15 aprile), inviò alla Conferenza una nota con cui oppugnava a uno a uno i motivi addotti dai jugoslavi, adducendo tutte le pubbliche manifestazioni fatte dai capi locali per ottenere l'unione all'Albania (8 novembre 1919).

Nel memoriale consegnato dagli Alleati all'on. Scialoja il 9 dicembre (n. 5 e 6) si affidava all'Italia dalla Società delle nazio-

(1) Contro le dichiarazioni fatte alla Camera italiana il 27 settembre mons. Bumçi protestò con nota del 9 ottobre successivo.

ni il mandato di amministrare l'Albania. Le frontiere a nord ed est dovevano essere quelle del 1913, mentre quelle del sud dovevano essere oggetto di negoziati. Intanto si proponeva un regolamento provvisorio, di cui si precisava il tracciato, in favore della Grecia. Infine la città di Valona (n. 6), con l' hinterland strettamente necessario per la sua difesa e pel suo sviluppo economico, erano attribuite all'Italia in piena sovranità. In un memoriale aggiuntivo si precisavano i dettagli della questione albanese, aggiungendo che nulla vietava che l'Albania concordasse con la Jugoslavia rettifiche regionali in armonia coi bisogni etnografici ed economici locali.

Per quanto concerne la Boiana, i lavori per aumentarne il traffico e il regolamento del traffico stesso sarebbero affidati alla Lega delle Nazioni, che avrebbe potuto delegare l'Italia e la Jugoslavia a compiere le opere.

Una commissione composta di un italiano, un rappresentante della Lega delle Nazioni e un rappresentante dell'Albania, scelto dalle principali Potenze alleate ed associate, avrebbe elaborato la forma e le condizioni del mandato, le leggi fondamentali del nuovo Stato, seguendo i principi della libertà di coscienza, di culto, ecc., le tradizioni del paese, la necessità di evitare ogni

sorta di sfruttamento, la costituzione di un corpo di gendarmeria ecc. (1).

Nel memoriale del 10 dicembre la Delegazione italiana osservava che la discussione delle frontiere albanesi doveva limitarsi solo a quelle meridionali, essendosi già stabilito che le frontiere a nord e a est, fissate nel 1913, non potessero subire restrizioni, che metterebbero il futuro Stato albanese in condizione di non poter sussistere. A tal proposito si ricordava che nel 1913 le regioni albanesi di Ipek e Giacova erano state annesse alla Serbia e al Montenegro.

Il 26 dicembre mons. Bumçi presentò una nota in cui, protestando contro le trattative che si facevano a danno dell'unità territoriale dell'Albania, osservava che in ultima analisi gli argomenti addotti in appoggio delle varie pretese erano, pei jugoslavi, considerazioni strettamente economiche, e pei greci, una questione di ortodossia. Quanto agli italiani tutta la loro preoccupazione tende alla realizzazione della loro preminenza sull'Adriatico. Per evitare i pericoli che minacciavano l'Albania si dichiarava pronto a fare tutte le concessioni compatibili con l'integrità territoriale, l'indipendenza e la sovranità dell'Albania. Perciò:

(1) Cfr. in appendice, doc. X.

1) rinnovava l'offerta fatta con nota 8 novembre di accordare ai jugoslavi facoltà di libero transito nel territorio albanese, mettendo a loro disposizione il porto di San Giovanni di Medua e la ferrovia che ivi deve far capo. In aggiunta consentiva a titolo di garanzia un controllo temporaneo internazionale sullo sfruttamento di detta linea e del porto, rifiutando però qualsiasi ingerenza diretta o indiretta dei jugoslavi nella costruzione e nell'esercizio della ferrovia e negli affari politici ed economici.

2) per la protezione delle minoranze ortodosse albanesi nell'Epiro del nord, sollevata dalla Grecia, si dichiarava pronta ad assicurare i benefici di un'autonomia comunale.

3) per quanto concerneva le preoccupazioni dell'Italia circa la sua sicurezza nell'Adriatico si dichiarava disposta a presentare alla Conferenza, a voce o in iscritto, una formula di accordo che, dandole le garanzie che essa desiderava in proposito, tenga conto dei diritti sovrani dell'Albania sulla città di Valona e su tutto il suo hinterland.

Il 3 gennaio 1920 la Delegazione italiana rispose al memorandum degli alleati del 9 dicembre, accedendo al loro desiderio e cercando di regolare nel miglior modo possibile la situazione dell'Albania.

Nel memoriale, inviato l'8 gennaio 1920 alla Conferenza, la Delegazione jugoslava osservava che il mandato italiano sull'Albania era pieno di pericoli. Richiedeva in ogni caso la correzione delle frontiere, partendo ad oriente del lago di Okrida, seguendo la linea di displuvio fino a Prizrend e poi continuando lungo il Drin Nero. Dovevano cadere sotto la sovranità SHS. le tribù dei Clementi e dei Kastrati, nonché la parte della riva destra della Boiana.

Ove non si fosse adottata la soluzione — che sembrava ad essa preferibile — dell'indipendenza dell'Albania, rivendicava tutta la regione settentrionale fino al corso del Drin. Scutari, su cui la Serbia vantava antichi diritti, forma un'unità geografica col Montenegro. La Boiana unisce Scutari al mare e già il trattato di Berlino garentiva la libera navigazione su quel fiume ai montenegrini che possedevano la maggior parte del lago di Scutari. Del resto si dichiarava pronta a concedere a Scutari una speciale autonomia.

Il memorandum degli Alleati del 9 gennaio lasciava sospesa la questione dei confini albanesi, limitandosi a dire che dovevano esser discussi, ma nella seduta del Consiglio Supremo del 10 gennaio 1920, Lloyd George faceva capire che era favo-

revole all'assegnazione di Scutari ai jugoslavi.

Nel memorandum italiano del 3 gennaio si accettava il mandato dell'Italia sull'Albania e la sovranità su Valona. Per le frontiere a nord e ad est dell'Albania si esigeva il rispetto dei confini del 1913, mentre, tenuto conto del desiderio degli Alleati di secondare le domande dei greci, si prospettava la opportunità di esperire speciali negoziati. I territori ceduti alla Grecia dovevano essere neutralizzati. In una memoria particolare si precisavano le grandi linee del mandato sull'Albania.

Nella seduta del 12 gennaio 1919 del Consiglio Supremo, convocato a Parigi, Trumbic si occupò lungamente della questione albanese, ripetendo sostanzialmente quanto aveva esposto nel memoriale.

Il giorno dopo una proposta inglese suggerì la cessione alla Jugoslavia di un corridoio lungo il Drin e di un porto sulla Boiana con le garenzie che avrebbe stabilito la Lega delle Nazioni. L'on. Nitti fece rilevare la necessità di un'Albania indipendente, ma assistita, dato che non può vivere da sè. Clemenceau invece espose un preciso progetto di spartizione, in base al quale tutta l'Albania meridionale con Argirocastro e Koritza andava ai greci, e la parte cen-

trale era conservata indipendente, ma col mandato dell'Italia.

Nella seduta pomeridiana del 13 gennaio fu esaminata la proposta jugoslava di riconoscere all'Italia Valona secondo il Patto di Londra, purché l'Albania settentrionale venisse assegnata alla Jugoslavia con un regime di autonomia eguale a quello garantito ai ruteni dei Carpazi col trattato di S. Germano (1) e fu udito Venizelos, il quale insistette per l'assegnazione alla Grecia dell'Albania meridionale, nei limiti stabiliti nell'accordo da lui stipulato con l'on. Tittoni.

Venne deciso:

a) che l'Italia avrebbe conservato Valona secondo il Patto di Londra ed avrebbe inoltre il mandato sull'Albania;

b) l'Albania settentrionale sarebbe stata assegnata alla Jugoslavia, godendo però del regime di autonomia stabilito per i ruteni dei Carpazi;

c) l'Albania meridionale sarebbe stata assegnata alla Grecia secondo la linea pro-

(1) Art. 10-14 del Trattato fra le principali potenze alleate e associate e la Cecoslovacchia firmato il 10 settembre 1919 a San Germano. Cfr. in proposito i miei studi *La ricostituzione della Cecoslovacchia alla Conferenza della pace e La Costituzione cecoslovacca*, in *Studi sulla Cecoslovacchia*, ed. dall'Istituto per l'Europa Orientale, Roma, 1925.

posta dai delegati francesi e inglesi, lasciando ai greci Koritza e Argirocastro.

Si esclude quindi la rettifica della frontiera verso est che Berthelot aveva trovato ingiustificata. Ma il 14 gennaio Pasic e Trumbic insistettero in tale richiesta, esigendo anche che venisse neutralizzata e demilitarizzata l'Albania.

Nella risposta del 20 gennaio la Delegazione jugoslava insistette nelle sue ragioni.

La Delegazione albanese, dopo di aver protestato con nota del 12 gennaio contro ogni nuova amputazione dell'Albania, esprimendo il voto di essere udita ad esporre le sue legittime rivendicazioni, avuto notizia delle decisioni adottate, espresse in una successiva nota del 15 gennaio il suo profondo dolore per la spartizione del territorio nazionale, osservando:

«L'Albania, creata nel 1913 in Stato indipendente, neutro e garantito, possiede un diritto acquisito e non può vedere la sua integrità e la sua indipendenza abolite senza protestare. L'Italia non ha alcun interesse legittimo su Valona ed il suo hinterland se non quello proveniente dalla sua smisurata potenza in confronto della piccola e debole Albania; la Grecia come la Jugoslavia non hanno alcun diritto sulle altre parti del territorio albanese. L'attribuzione del mandato sull'Albania, sia all'Ita-

lia, sia ad altre Potenze, è contrario all'articolo 22 del trattato di Versailles. L'ingerenza dei vicini interessati lederà la sua indipendenza e non mancherà di provocare disordini nei Balcani ».

Con altra nota del 22 gennaio, rilevando l'ingiusta spartizione compiuta tra italiani, jugoslavi e greci dell'Albania, osservava che la Conferenza avrebbe potuto conseguire i suoi scopi rispettandone l'integrità e l'indipendenza e ponendola sotto la protezione della Società delle Nazioni, dove i suoi vicini sono rappresentati e vi potranno quindi difendere i loro pretesi interessi (1).

Nel telegramma del 23 gennaio 1920 con cui Clemenceau e Lloyd George spiegarono

(1) Tra le altre note presentate dalla Delegazione albanese ricordiamo: quella contro il ritiro della bandiera albanese a Koritza, disposto dal Comando francese (17 aprile 1919); quella contro la nota del sig. Carapanos qualificatosi delegato dell'Epiro del nord (5 maggio); quelle contro i massacri di albanesi compiuti da jugoslavi nell'Albania del nord (3 giugno); quella con cui reclamava il risarcimento dei danni causati alle truppe austro-ungariche di occupazione (5 giugno); quella circa il diritto di cabotaggio sul litorale albanese (24 luglio); quella contro l'espulsione degli albanesi mussulmani dalla Ciameria (25 luglio); quella con cui manifestò le sue preoccupazioni per lo sgombrò di Coritza da parte delle truppe francesi (20 agosto, 9 settembre); quella per la protezione delle minoranze albanesi in Jugoslavia (10 settembre); quella con cui denunziava gl'intrighi greci a Coritza (9 ottobre).

a Wilson i negoziati con l'Italia, osservarono che, per quanto concerne l'Albania, è stato fatto uno sforzo per dar soddisfazione ai bisogni essenziali di tutte le parti interessate. I dettagli delle richieste della Jugoslavia e della Grecia debbono essere tuttora elaborati e non si sarebbero perduti di vista, in tale occasione, i sentimenti e gli interessi futuri del popolo albanese; tutti gli sforzi sarebbero stati fatti per tenerne conto nella preparazione del regolamento finale.

Nella nota del 10 febbraio Wilson osservò che mentre nel memorandum del 9 dicembre era in larga misura mantenuta la unità dello Stato albanese, in quella del 15 gennaio si divide la popolazione albanese, in dispetto delle sue precedenti proposte, fra tre potenze straniere diverse.

Mentre tali discussioni si svolgevano mons. Bumçi rivolse un «supremo appello» agli Alleati (11 febbraio) insistendo per la soluzione accennata nella precedente nota, aggiungendo che «nel caso che i Governi alleati, contrariamente all'opinione della nazione albanese, che si crede capace di governarsi da sè, fossero d'avviso che convenga darle un aiuto per guidarla nei primi passi della sua vita politica», pregava «di voler limitare quest'aiuto all'invio in Albania di qualche specialista civile e

militare da designarsi dalla Società delle Nazioni, ma che non devono appartenere agli Stati interessati ».

Nel memoriale del 14 febbraio i due primi ministri alleati risposero a Wilson facendo rilevare che le clausole sull'Albania non erano contrarie agli interessi SHS. Dato che la popolazione albanese non era mai riuscita a crearsi un governo stabile, era sembrato opportuno di affidare la responsabilità del governo di quelle due parti all'Italia e alla Jugoslavia ed avevano ritenuto che l'intera Albania dovesse essere sottoposta al sistema del mandato, e credevano che ciò permetterebbe di dare soddisfazione al popolo albanese nelle aspirazioni verso l'unità e un governo autonomo.

Il Presidente replicò (25 febbraio) prendendo nota con soddisfazione che i Governi alleati non perdevano di vista gli interessi futuri ed il benessere del popolo albanese, osservò che comprendeva pure che la tripartizione dell'Albania poteva essere accettata volentieri dal governo jugoslavo, ma egli si opponeva così energicamente a ciò che poteva nuocere agli albanesi, per piacere ai jugoslavi, come si era opposto a ciò che ledeva i jugoslavi a profitto dell'Italia. Esprimeva l'avviso che le difficoltà tra cristiani e mussulmani sarebbero aumentate ponendo le due regioni sotto il con-

trollo di nazioni che non hanno la stessa lingua, lo stesso governo, la stessa potenza economica.

Inoltre venendo a trovarsi una delle regioni nell'amministrazione del governo italiano che è rappresentato nel Consiglio della Lega delle Nazioni, mentre l'altra è piazzata sotto l'amministrazione del governo jugoslavo, che non è rappresentato nel Consiglio, diveniva quasi impossibile apportare nello avvenire la minima modificazione ai mandati o sopprimerli.

Il 26 febbraio gli Alleati accettavano le obiezioni del Presidente circa la divisione dell'Albania, dicendosi persuasi che un nuovo esame della situazione avrebbe condotto a soddisfare i desideri del popolo albanese per un governo autonomo, pur prendendo in considerazione i vitali interessi delle altre parti e la necessità di garantire alla Jugoslavia uno sbocco sull'Adriatico, nella regione di Scutari. E concludevano dichiarandosi disposti a far pressioni sui governi interessati per conformare le loro aspirazioni al punto di vista americano.

Il Presidente rispose il 6 marzo osservando che la questione albanese non doveva essere compresa nelle discussioni dirette tra l'Italia e la Jugoslavia, dichiarando una volta di più che non saprebbe approvare alcun piano che assegnasse alla Jugoslavia

compensi territoriali nel nord dell'Albania per ciò che le sarebbe tolto altrove. Per quanto concerne lo sbocco economico per la Jugoslavia nella regione di Scutari si rimetteva al memoriale del 9 dicembre che prevede stipulazioni speciali per rispondere i bisogni della Jugoslavia.

Nelle conversazioni che ebbero luogo l'11 maggio a Pallanza con l'on. Scialoja, Trumbic riconfermò per l'Albania il punto di vista costantemente sostenuto. Cioè la soluzione preferita sarebbe un'Albania indipendente ed integra nei confini del 1913 con un governo autonomo locale e senza mandato affidato ad una Potenza, ma, qualora questa soluzione non venisse adottata, alla Jugoslavia dovevano attribuirsi i paesi del Drin. Insistette sul grave pericolo che costituiva per la Jugoslavia il fatto che il mandato sull'Albania venisse affidato all'Italia o ad un'altra grande potenza. In caso di guerra, Salonicco in mano ai greci ed una grande potenza in Albania ripeterebbero la disastrosa situazione creata durante la ritirata serba del 1915. L'on. Scialoja ricordò che il Presidente degli Stati Uniti non voleva che si parlasse dell'Albania in relazione alla sistemazione adriatica, voleva il rispetto delle frontiere del 1913 ed il mandato all'Italia sull'Albania. Fece rilevare che l'Italia accettava il mandato per


salvaguardare l'indipendenza albanese, e non si nascondeva il grave onere che si assumeva. Aggiunse che Valona non rappresentava il primo passo per l'espansione italiana nei Balcani, ma solo un sicuro porto sull'altra sponda dell'Adriatico. Valona era insomma per l'Italia un problema tecnico e si intendeva ridurre il retroterra quanto più era possibile.

Pasich affermò la necessità di avere frontiere strategiche verso il sud dell'Albania, ricordando le incursioni delle bande albanesi in territorio serbo nella guerra del 1913; ed insistette sulla necessità di premunirsi contro il ripetersi di simili invasioni. L'on. Scialoja fece notare a Pasich che Valona non è porto commerciale e che il vero porto commerciale dell'Albania è Durazzo.

Trumbic obiettò che è un piccolo porto. Ma l'on. Scialoja fece rilevare che l'Albania non può avere un grande porto, visto che non fa commercio (1).

Con le trattative di Pallanza cessano le discussioni sull'Albania in rapporto alla questione adriatica, di cui abbiamo qui accennato le mutevoli fortune e le incerte direttive.

(1) Cfr. doc. 1 e 2 *Libro verde sui negoziati diretti* (ed. curata da A. Giannini, Roma, Libreria scienze e lettere, 1921).



CAPITOLO XIII.

L'ACCORDO DI TIRANA

Frattanto parve che un alito di vita nuova animasse l'Albania, avviandola, con una forte riaffermazione della sua coscienza nazionale, verso un'organizzazione statale duratura.

Il 19 novembre 1918 si erano riuniti a Tirana i delegati dell'Albania centrale, i quali avevano deciso di convocare una Assemblea nazionale. Il 15 dicembre 1918 si organizzò a Durazzo un'assemblea che proclamò un Governo provvisorio, presieduto da Turhan pascià e che provvide subito ad inviare a Parigi una delegazione per difendere gli interessi albanesi. Ma i più rilevanti indizi di tale tendenza parvero l'assemblea nazionale di Lushnja (21 gennaio-9 febbraio 1920), in cui fu riaffermata la più energica resistenza contro ogni spartizione dell'Albania e la convocazione del Parlamento nazionale a Tirana.

Sulla fine del giugno 1920 scoppiò presso Valona l'insurrezione tendente ad ottenere lo sgombrò della città da parte degli italiani. Questi difesero le loro posizioni mentre avviavano le trattative già da tempo iniziate col governo di Tirana prima dal barone Aliotti e poi dal conte Manzoni, e che condussero all'accordo di Tirana del 2 agosto (1).

Per comprendere bene tale accordo occorre tener presente che l'on. Giolitti ritenne conveniente tornare rigorosamente alla politica che aveva seguito durante la Conferenza di Londra, d'accordo con l'Austria, e cioè sostenere l'indipendenza dell'Albania nei confini del 1913.

Nella seduta del Senato del 15 luglio 1920 egli fece brevi dichiarazioni sull'Albania, dicendo di aver quivi trovato uno stato di cose che non esitava a qualificare pericoloso. Si era parlato del nostro protettorato sull'Albania; ma l'Albania è un paese che è stato sempre geloso della propria indipendenza e non desidera il nostro protettorato, né noi abbiamo il diritto di imporglielo. Noi dobbiamo mirare alla assoluta

(1) Mi limito ad accennare al fatto dell'insurrezione, senza darne né i particolari né le ragioni, esulando tali avvenimenti dallo scopo del lavoro. Cfr. in proposito ZOLI, *L'insurrezione albanese*, nella riv. *Politica*, fascicoli 14-15-16; VITETTI, *Negoziati albanesi*, ib., fasc. 19.

indipendenza dell'Albania, perché questa indipendenza è una delle maggiori garanzie per la libertà dell'Adriatico, sulla sponda orientale del quale è nostro interesse avere un popolo amico.

Ciò che egli si proponeva era quindi il ritorno alla politica tradizionale dell'Italia nei riguardi dell'Albania. Già tra l'Italia e la defunta monarchia austro-ungarica vi era l'intesa di non intervenire in Albania, e quando il Montenegro occupò Scutari, gli fu in omaggio a questa intesa, così dall'Italia come dall'Austria, imposto di abbandonarlo (1).

Su tali direttive si fonda l'accordo di Tirana. Con esso l'Italia sgombra Valona e si

(1) Nelle *Memorie della mia vita*, II, pagg. 569-671 (Milano, 1922), l'on Giolitti spiega ampiamente i motivi che lo indussero ad abbandonare l'Albania e Valona. In sostanza egli dice che « nelle nuove condizioni sortite dalla guerra europea l'interesse nostro era che l'Albania fosse autonoma e nessuno potesse insediarsi nelle sue coste e nei suoi porti, sicuri che l'Albania non avrebbe mai avuta una flotta che potesse essere una minaccia alle nostre coste ed alla nostra libertà di traffico in questo mare... In caso di guerra se noi fossimo i più forti in mare non avremmo bisogno di Valona: se noi fossimo i più deboli, non potendo difenderla e rifornirla per mare, saremmo stati costretti ad abbandonarla... Ciò che veramente ci interessa è che Valona non possa costituire una base di operazioni contro di noi, questo scopo è raggiunto con l'occupazione dell'isolotto di Sasseno, che sta all'imboccatura della baia stessa ».

limita a mantenere l'occupazione militare dell'isola di Saseno, giudicandola necessaria per impedire che la baia di Valona possa comunque venire utilizzata da qualunque altra potenza, essendo essa, come è noto, posta all'entrata del golfo tra Capo Linguetta e Capo Treporti. Si conservò invece il distaccamento a Scutari, che aveva, in forza dell'armistizio, il valore di occupazione interalleata (1).

È bene precisare che l'accordo di Tirana era un accordo a due, e quindi doveva restare e restò limitato all'Italia e all'Albania, e non fu comunicato alle altre Potenze.

Esso quindi concerneva unicamente l'atteggiamento dell'Italia nei riguardi dei rapporti italo-albanesi e non era un impegno *erga omnes* (2).

(1) Più che isola Saseno (l'antico Σάσων) è un grosso scoglio [cfr. su di essa: MARTELLI, *Osservazioni geologiche sugli Acrocerauni e sui dintorni di Vallona*, nelle *Memorie dell'Acc. dei Lincei*, 1912, pag. 133 segg.; BALDACCI, *Escursione botanica allo Scoglio di Saseno*, in *Boll. Società botanica italiana*, 1893, e *Il rimboschimento dell'isola di Saseno*, ne *La Terra del 1918*]. Fino al momento della nostra occupazione non era abitata che dai guardiani del faro e dai pastori che la visitavano dall'autunno a primavera.

(2) I negoziati di Tirana ebbero in sostanza due fasi e furono condotti come si è accennato prima dal barone Aliotti e quindi dal conte Manzoni.

Durante le trattative per l'accordo di Tirana (22 luglio 1920) il Governo italiano aveva frattanto denunciato formalmente il patto Tittoni-Venizelos (1), liberandosi da ogni impegno verso la Grecia per l'Albania meridionale, e trattando subito col Governo ellenico per una diversa sistemazione della questione del Dodecaneso, per poter firmare rapidamente il relativo accordo, insieme agli altri concernenti le questioni orientali (accordo di Sèvres, 10 agosto 1920) (1).

(1) Circa tale denuncia cfr. le dichiarazioni del conte Sforza alla Camera dei Deputati nella seduta del 6 agosto 1921 (*Un anno di politica estera*, discorsi raccolti da A. Giannini, Roma, 1921, pag. 13 e segg).

In occasione di tale denuncia l'*Embros* di Atene pubblicò (5 agosto) l'accordo Tittoni-Venizelos, sostenendo che esso rimaneva sempre valido.

(2) L'accordo di Tirana non è stato finora divulgato. Quando fu firmato la Stefani diramò il seguente comunicato:

« Il giorno 2 agosto è stato firmato in Tirana un accordo tra i governi d'Italia e d'Albania col quale viene provveduto per il regolamento delle questioni pendenti. L'accordo si ispira ai tradizionali sentimenti di cordiale amicizia che esistono fra i due governi e i due popoli ed è destinato a rinsaldare le buone relazioni reciproche. Il governo italiano, conformemente a tali sentimenti, ha già disposto per il sollecito rimpatrio delle truppe italiane attualmente dislocate in Valona e sul litorale e per quelle ancora residenti nel rimanente territorio albanese, eccezione fatta per l'isola di Saseno. Tuttavia il distacca-

mento di Scutari rimarrà nella sua sede. Il protocollo contiene pure disposizioni relative a talune questioni particolari quali ad esempio il passaggio dell'amministrazione della città di Valona al governo albanese entro brevissimo termine, come pure del territorio; la sistemazione delle pratiche in sospenso relative agli interessi privati dei sudditi italiani ed albanesi; la liberazione delle persone arrestate, l'amnistia reciproca generale ed altre.

Il 25 giugno 1927 mons. Fan Noli dichiarò al Consiglio della Società delle Nazioni che un articolo del protocollo preliminare di Tirana dice: « Le Gouvernement italien, pour donner des preuves de ses sentiments de respect pour la souveraineté albanaise sur Valona, et pour l'intégrité territoriale de l'Albanie, fera rapatrier les troupes italiennes actuellement éparpillées à Valona et sur son litoral et dans le reste de l'Albanie ».

CAPITOLO XIV

L'AMMISSIONE DELL'ALBANIA NELLA SOCIETÀ DELLE NAZIONI

Mentre l'assetto territoriale dell'Albania continuava a rimanere insoluto — e come abbiamo accennato, rimase insoluto anche con la trattative di Rapallo, che liquidarono unicamente la questione del confine italo-jugoslavo — il Governo albanese chiese ed ottenne l'ammissione dell'Albania nella Società delle Nazioni.

Il 12 ottobre 1920 il sig. M. Pandeli G. Evangheli, in nome del Presidente della Delegazione albanese presso la Conferenza della pace, chiese l'ammissione dell'Albania nella Lega delle Nazioni. Con lettera del 20 ottobre il segretario generale della Lega chiese i documenti circa lo statuto dell'Albania come Stato indipendente e ragguagli circa le sue forze militari e navali. Il Governo albanese, con nota dell'8 novembre, dichiarò che gli atti costitutivi dell'indipen-

denza albanese sono da un lato l'atto di costituzione dello Stato albanese da parte della Conferenza degli Ambasciatori di Londra del 1913 e dall'altro il protocollo di Firenze del 1914, firmato e reso pubblico dalle sei grandi Potenze. Non si tratta dunque di uno Stato nuovo, ma di uno Stato preesistente alla guerra e che durante la guerra è rimasto neutrale, e, dopo di aver subito gli orrori della guerra per le violazioni del suo territorio da parte dei belligeranti, è tornato ormai quasi nel pieno possesso dei territori assegnatigli nel 1913-14. È vero che il Patto di Londra prevede lo smembramento dell'Albania, ma esso non ha avuto seguito. Vi han rinunciato la Jugoslavia e l'Italia ed è da augurarsi che vi rinunci anche la Grecia. L'Albania è già in relazioni con la Jugoslavia, l'Italia e la Grecia, le quali, quindi, l'hanno, di fatto almeno, riconosciuta.

La quinta Commissione, nel riferire all'Assemblea della Società delle Nazioni (6 dicembre 1920) sulla questione, espresse l'avviso che si dovesse proporre l'aggiornamento dell'ammissione, fino a quando lo statuto internazionale dell'Albania fosse stato chiaramente stabilito. Ciò nella considerazione che gli accordi del 1914 non sono più in vigore, che la Conferenza della pace si è occupata del territorio albanese senza

definirlo e che il Governo albanese non può ritenersi riconosciuto né *de iure* né *de facto*. Per tutte le altre questioni (stabilità del governo, libertà di governo, ecc.) si esprimeva benevolmente.

Nella seduta dell'11 dicembre della Commissione, malgrado che Lord Cecil fosse favorevole all'ammissione nella Lega dell'Albania, il delegato francese Viviani propose l'aggiornamento dell'ammissione finché lo statuto internazionale dell'Albania non fosse fissato con un accordo da sostituire a quelli del 1913-14, che sono decaduti. Essendo stata la mozione Viviani adottata con 13 voti contro 8, Lord Cecil fece riserva di sollevare la questione davanti all'Assemblea, facendo osservare che alla votazione solo 21 membri della Commissione erano presenti. Ed infatti presentò all'Assemblea una mozione con cui si dichiarava che le nazionalità somiglianti a quella dell'Albania hanno diritto ad un'esistenza indipendente, se tale è il loro desiderio; si esprimeva l'avviso che l'Albania è uno Stato nel senso dell'art. 1 del Patto e quindi si decide di ammetterla come membro della Società.

Nella seduta dell'Assemblea del 17 dicembre, Lord Cecil, come rappresentante dell'Africa del sud e M. Rowel, delegato del Canada, sostennero che dopo il 1914 si era-

no fatte delle trattative a spese dell'Albania, ma non ebbero seguito, e che il riconoscimento *de iure* rimaneva acquisito a quel paese, che non ha mai perduto il carattere di Stato, avendo conservato sempre lo Statuto del 1914 (1). L'Assemblea non divise tale opinione, ma, prescindendo dalla questione giuridica, prospettò il problema come una questione di opportunità politica, e benché ritenesse che l'Albania non fosse Stato riconosciuto *de iure*, ne approvò l'ammissione nella Lega con 35 voti su 35 e 7 astenuti. Il delegato italiano on. Schanzer dichiarò in tale occasione esplicitamente che l'Italia era per la teoria più liberale e dava il suo cordiale assenso all'ammissione nella Lega dell'Albania (2).

Da tale decisione emerge dunque implicitamente che l'Assemblea non ritenne che

(1) La mozione di Lord Robert Cecil dice:

Dopo l'esame del rapporto della Commissione n. 8 relativo all'ammissione dell'Albania nella Società, l'assemblea:

1. dichiara che le nazionalità somiglianti a quella dell'Albania hanno diritto ad un'esistenza indipendente se tale è il loro desiderio;

2. è d'avviso che l'Albania è uno Stato nel senso indicato dall'art. 1 del Patto, e che essa si è conformata alle disposizioni dell'articolo suddetto;


3. decide di ammettere l'Albania come membro della Società.

(2) Cfr. Documenti raccolti da Sabatini e Lorecchio nel fasc. 4° *Albania*, Roma, 1921 (pubbl. del giornale *Nazione Albanese*).

il mancato riconoscimento *de iure* dell'Albania fosse di ostacolo alla sua ammissione nella Lega (1) e così l'Albania entrò a far parte della Società delle Nazioni benché non fosse stata riconosciuta *de iure*, ciò che avvenne, come vedremo, soltanto dopo che furono definite le sue frontiere (2).

(1) Cfr. COUCKE, *Admission dans la Société des Nations et reconnaissance de jure*, in *Rev. gén. dr. intern. publ.*, 1921, pag. 237 segg.

(2) BRUNHES e VALLAUX nel vol. *La géographie de l'histoire* (Paris, 1921), asseriscono che gli albanesi hanno cominciato ad intendersi con l'Italia dopo che l'hanno vittoriosamente attaccata a Valona. E fanno seguire tale constatazione da questo commento: « C'est en fin de compte, par là l'abord qu'ils ont mérité l'admission officiel de l'Albanie à l'unanimité par la Société des Nations réunie à Genève à la fin de cette même année 1920 ». Avverto si tratta di un lavoro serio ed importante!



CAPITOLO XV.

L'ALBANIA E LA SOCIETÀ DELLE NAZIONI

Conseguita l'ammissione nella Lega delle Nazioni, l'Albania ne profitto subito per ottenere il suo concorso nelle divergenze con la Jugoslavia e con la Grecia, e per conseguire, sia pure in modo indiretto, il riconoscimento formale delle frontiere del 1913.

Nel maggio del 1921 Ilias Vrioni, presidente del Consiglio e ministro degli Esteri dell'Albania, si rivolse al Consiglio della Lega delle Nazioni per pregarlo di occuparsi d'urgenza della questione delle relazioni dell'Albania con la Grecia e la Jugoslavia, ponendo in rilievo il pericolo per la pace che costituivano l'incertezza delle frontiere albanesi ed il fatto che i vicini dell'Albania occupano territori che si trovano all'interno delle frontiere stabilite nel 1913.

La questione venne iscritta nell'ordine

del giorno del Consiglio del giugno e furono invitati i tre Stati contendenti a inviare i loro rappresentanti.

Nella seduta antimeridiana del 25 giugno il Consiglio della Società delle Nazioni, presieduto dal delegato giapponese visconte Ishii, udì il vescovo Fan Noli per l'Albania, Alexandropulos e Frangoulis per la Grecia e Jovanovitch per la Jugoslavia, per conoscere il punto di vista dei tre paesi (1).

Il relatore Fisher, delegato inglese, ricordò che i tre Stati in contesa erano membri della Società delle Nazioni e che avevano solennemente riconosciuto le obbligazioni loro imposte dal Patto pel mantenimento della pace. Aggiunse che la questione dibattuta davanti al Consiglio era una questione di frontiere, e che essa era sottoposta già alla Conferenza degli Ambasciatori.

Invocò quindi dai rappresentanti dei tre Stati di astenersi da ogni atto ostile finché il problema non fosse deciso, concludendo intanto un accordo amichevole.

Il rappresentante albanese sostenne che le frontiere dell'Albania erano state definitivamente fissate nel 1913 a Firenze, che

(1) In tale occasione i tre governi presentarono alla Lega delle Nazioni dei memoriali illustrativi dei relativi punti di vista. Assai diligente e documentato è quello greco.

gli impegni internazionali non erano mai stati abrogati, e propose che venisse nominata una commissione d'inchiesta per studiare la questione. Il Consiglio fece riserva di decidere su tale istanza.

Il rappresentante italiano, marchese Imperiali, associandosi alle parole di Fisher e ricordando la benevolenza dell'Italia per l'Albania, propose che il Consiglio facesse passi presso la Conferenza degli Ambasciatori per definire al più presto la questione delle frontiere albanesi.

Il rappresentante greco e quello jugoslavo sostennero che le decisioni prese nel 1913 non avevano più valore e che quindi il Consiglio Supremo o la Conferenza degli ambasciatori solo avevano il potere di fissare definitivamente le frontiere dell'Albania.

Nella seduta del pomeriggio venne adottata la seguente decisione:

« Il Consiglio della Società delle Nazioni è informato che la Conferenza degli ambasciatori è investita della questione albanese sulla quale delibera in questo momento. In queste condizioni il Consiglio della Società delle Nazioni ritiene che non v'è luogo per investirsene simultaneamente.

« Attendendo la decisione che ci sarà comunicata, raccomandiamo alle tre parti, conformemente al Patto, di astenersi rigo-

rosamente da ogni atto che possa turbare il corso della procedura.

« La questione è oggetto della più attenta vigilanza da parte del Consiglio della Società delle Nazioni che porterà tutta la sua attenzione alla difesa della popolazione e della Nazione albanese.

« Il Consiglio fa voto che nell'interesse della pacificazione generale e dello sviluppo normale dell'Albania, la Conferenza degli ambasciatori prenda una decisione nel più breve termine possibile ».

Il rappresentante dell'Albania dichiarò che egli si inchinava davanti alla decisione del Consiglio, ma non riconosceva la competenza della Conferenza degli ambasciatori in materia e che il suo Governo si riservava di portare la questione alla assemblea generale della Società delle Nazioni.

Ai primi di luglio, infatti, Mons. Fan Noli chiese che la questione venisse iscritta all'ordine del giorno della prossima assemblea. Ed il segretario provvide a comprenderla nell'ordine del giorno supplementare (8 luglio).

In seguito alla rivolta dei Mirditi (16 agosto 1921) il Governo albanese si rivolse alla Lega delle Nazioni, in virtù dell'art. 15 del Patto, reclamando l'intervento del Consiglio per salvaguardare la pace tra l'Alba-

nia e lo Stato S. H. S., che esso stimava minacciata per alcuni avvenimenti che si erano verificati nell'Albania del nord.

Nella seduta del 2 settembre il Consiglio, presieduto dal dr. Koo, udì il rappresentante albanese, il vescovo Fan Noli, e quello jugoslavo dr. Jovanovich, ministro a Berna.

Il delegato albanese, che aveva presentato un memoriale, dichiarò che la pace tra i due paesi era messa seriamente in pericolo e che la situazione presentava aspetti sempre più minacciosi.

La rivolta dei Mirditi fu organizzata a Belgrado, e, quando il tentativo fallì, la Jugoslavia tentò di occupare quella regione mediante bande formate al di là del confine. L'Albania era stata costretta a difendere con le armi il confine verso la Jugoslavia, mentre la stampa di questo paese tendeva a preparare l'opinione pubblica ad un intervento armato nell'Albania settentrionale. Chiedeva perciò che il governo jugoslavo cessasse ogni provocazione ed evacuasse i territori tuttora illegalmente occupati.

Il delegato jugoslavo oppose che le truppe del suo paese non avevano occupato nuovi territori e si trovavano tuttora nelle linee fissate dall'armistizio. Diede quindi lettura di due documenti inviati dal pre-

sidente della repubblica dei Mirditi con i quali si affermava che il governo di Tirana non rappresentava tutta l'Albania e chiedeva perciò l'invio sul posto di una commissione d'inchiesta per accertare quale dei due governi era qualificato per parlare in nome dell'Albania.

Fan Noli fece presente che il governo dei Mirditi è a Prizrend, cioè in territorio politicamente serbo.

Il relatore Balfour, dopo aver prospettata la situazione giuridica dell'Albania, ricordò che il Consiglio aveva declinato l'incarico di fissare le frontiere dell'Albania in attesa della decisione della Conferenza degli ambasciatori e che contro tale decisione l'Albania aveva reclamato all'assemblea. Propose pertanto che anche la questione dell'invasione del territorio albanese da parte della Jugoslavia venisse riunita all'altra e deferita all'assemblea.

La proposta fu accolta all'unanimità.

Nella seduta dell'11 settembre il delegato S. H. S. Spalaikovitch inveì fortemente contro l'Albania, biasimandone l'atteggiamento e rilevando i danni della prematura ammissione della Lega delle Nazioni di uno stato embrionale ed anarcoide. In sostanza sostenne che sulla questione dei confini l'assemblea non poteva che confermare l'avviso del Consiglio, che, cioè, oc-

correva attendere la decisione del Consiglio degli ambasciatori, e, quanto alla violazione dei confini, affermò che è ridicolo parlare di una violazione di una frontiera che non esiste. Aggiunse poi che il problema si andava complicando pel fatto che, mentre il governo di Tirana non era stato riconosciuto ancora, una nuova repubblica era stata proclamata dai Mirditi, di modo che si trovavano di fronte due governi.

Balfour osservò che il delegato S. H. S. aveva avuto il grande torto di riaprire un dibattito chiuso, in quanto che l'Albania fa parte della Società delle Nazioni.

Nell'istesso giorno, in seno alla Commissione degli affari pubblici, lord Robert Cecil chiese a che punto erano i lavori della Commissione incaricata di definire le sorti dell'Albania. Fisher rispose che sarebbe stata pronta tra breve.

Al delegato S. H. S. rispose il 15 settembre monsignor Fan Noli, tra gli applausi dei commissari, con molta moderazione. Egli dichiarò che non intendeva sollevare una discussione di dettagli, essendo della questione investita la sesta commissione. Egli non voleva litigi e cercava, al contrario, uno spirito di conciliazione. Il mondo intero è stanco dei litigi balcanici e desidera vedervi regnare uno spirito di pace. Elogiò vivamente la pubblicità dei lavori

che ha guadagnato alla causa albanese molti amici e dichiarò di avere una fiducia assoluta nello spirito di giustizia che regna nella Società delle Nazioni.

Il delegato greco Frangulis replicò, approvando la condotta del Consiglio nella questione albanese, facendo però qualche riserva sulla Commissione e sulla sua nomina.

Nella seduta del 10 settembre della sesta Commissione dell'assemblea, a richiesta di Lord Cecil, Fisher assicurò che la decisione del Consiglio degli ambasciatori sarebbe presto arrivata.

Nella seduta del 15 settembre, sempre a richiesta di Lord Cecil, la questione fu nuovamente accennata e nuovamente venne deciso, non senza qualche impazienza, di attendere la decisione del Consiglio degli ambasciatori. Senonché questo in quel tempo aveva esaminato il problema, senza poter giungere ad un accordo circa le rettifiche ai confini del 1913 verso la Jugoslavia proposti dalla delegazione inglese.

Il giorno 19 settembre Fan Noli lesse all'assemblea due telegrammi di Pandeli Evangheli, dai quali risultava che il conflitto era scoppiato in Albania e poteva generalizzarsi. Il delegato jugoslavo Spalakovitch annunciò che Belgrado non intendeva più tacere. Lord Cecil fece presente

l'opportunità di sollecitare le decisioni della Conferenza degli ambasciatori.

Nella seduta del 22 settembre venne all'ordine del giorno nuovamente la questione albanese, ma se ne dovette rimandare la discussione, non essendo ancora intervenuta la decisione della Conferenza degli ambasciatori.

Nella seduta del 26 settembre la Commissione decise di proporre all'assemblea:

1) che l'Albania accettasse subito le decisioni che saranno adottate per i suoi confini dalle principali Potenze alleate ed associate;

2) che venisse nominata dal Consiglio una commissione di tre membri imparziali che si recasse immediatamente in Albania e rendesse conto dell'esecuzione delle decisioni prese dalle principali Potenze alleate e associate, appena adottate, e degli incidenti prodottisi nei o presso i confini albanesi. La Commissione poteva nominare dei rappresentanti imparziali per aiutarla nell'esercizio delle sue funzioni.

Nella seduta del 2 ottobre, dopo una vivace ed animata discussione, durante la quale il delegato albanese diede nuove prove di moderazione, rendendosi simpatico all'assemblea, la decisione proposta dalla Commissione fu approvata.

Il 4 ottobre la Delegazione albanese ri-

chiamò l'attenzione del Consiglio sulla necessità di affrettare la partenza della Commissione.

Il 6 ottobre il Consiglio della Lega delle Nazioni approvò la nomina della Commissione stessa, la quale però non doveva cominciare i suoi lavori se non dopo la decisione delle principali Potenze, circa i confini albanesi, ritenendo che essa dovesse trovarsi in Albania prima del 1° novembre.

Furono designati Thefleff (finlandese), il colonnello Schaeffer (lussemburghese) presidente, che morì mentre adempiva l'incarico, ed il maggiore Meinich (norvegese).

CAPITOLO XVI.

L'ALBANIA ALLA CONFERENZA DEGLI AMBASCIATORI

Sulla fine del giugno del 1921 la Conferenza degli ambasciatori pose all'ordine del giorno la questione albanese e ne affidò lo studio preliminare ad una Commissione di esperti, mentre le Cancellerie delle Potenze alleate avevano uno scambio di idee sulle varie questioni cui dava luogo il problema albanese.

Il governo di Tirana, come abbiamo accennato, pur parlando dell'Albania mutilata nel 1878 e nel 1913, in realtà insisteva nella tesi dell'integrità dell'Albania creata nel 1913. Il Governo jugoslavo, che pur aveva, nel gennaio del 1920, rinunciato ad ogni pretesa territoriale, insisteva per ottenere dei confini strategici, cioè una correzione dei confini del 1913. Il Governo greco manteneva intatte le sue rivendicazioni territoriali nell'Albania meridionale.

Il Governo italiano, infine, che aveva rinunciato a Valona ed al mandato sull'Albania e si limitava ad occupare Saseno (1) richiedeva il riconoscimento dei suoi interessi strategici nel basso Adriatico e l'indipendenza dell'Albania nei confini del 1913, facendo però ogni riserva per il caso che si fosse comunque ammessa qualsiasi variazione territoriale in Albania a favore della Jugoslavia e della Grecia.

In questa occasione la stampa greca ufficiale mise fuori una strana tesi. Cioè affermò che l'Italia era impegnata a riconoscere alla Grecia l'Epiro del nord in virtù dell'accordo Tittoni-Venizelos, il quale era stato invece dal governo italiano denunciato nella sua totalità (22 luglio 1920) e sostituito, soltanto per quanto concerne Rodi e il Dodecanneso, dall'accordo di Sèvres del 10 agosto 1920.

(1) Naturalmente in Albania non mancava chi desiderava che l'Italia sgombrasse Saseno per avere il pieno dominio della baia di Valona o per la sola preoccupazione che l'occupazione italiana di Saseno costituisse un appiglio alle pretese greche e jugoslave. Ma mons. Fan Noli, intervistato a Ginevra dal corrispondente del *Popolo Romano*, in occasione della discussione della questione albanese al Consiglio della Lega delle Nazioni, dichiarò esplicitamente « Non abbiamo nulla da opporre alla permanenza dell'Italia a Saseno », rilevando che il problema doveva comunque « esser regolato solo tra l'Italia e l'Albania » (*Popolo Romano*, 3 settembre 1921).

Mentre la Francia si orientava decisamente e apertamente verso il punto di vista italiano, l'Inghilterra non sembrava aliena dal prendere in considerazione le rivendicazioni greche dell'Albania meridionale, e qualcuno sostenne che ciò doveva costituire il surrogato della rinuncia a Smirne da parte della Grecia. Cioè l'Albania avrebbe pagato per la Turchia. Ma tali sospetti erano infondati, ed infatti l'Inghilterra si orientò anch'essa verso il punto di vista italiano.

Mentre le trattative tra le Cancellerie fervevano, il « Daily Telegraph » sostenne che la difficoltà per la sistemazione dell'Albania dipendeva dall'occupazione italiana di Saseno. La reazione dell'opinione pubblica italiana — che vedeva ridotta la difesa strategica del basso Adriatico a Saseno, e dubitava fortemente della sua efficienza — fu enorme. La stampa ebbe parole violente e acri contro l'Inghilterra e qualcuno parlò di truffa. Poi il « Daily Telegraph » continuò a pubblicare una serie di articoli in cui cercò di attenuare la portata della prima affermazione, sostenendo che l'Italia poteva ottenere il riconoscimento dell'accordo di Tirana facendolo registrare alla Lega delle Nazioni, lasciando sempre comprendere che Saseno costituiva un punto di dissenso tra il governo inglese e italiano.

Arrivò persino ad affermare che la questione costituiva « un imbroglio assai più difficile a risolvere che quello dell'Alta Slesia »! (1).

Secondo detto giornale, il punto di vista del Foreign Office era che l'ammissione dell'Albania nella Lega delle Nazioni aveva fatto *tabula rasa* di tutte le convenzioni ed intese precedentemente concluse, ed occorreva riaprire quindi il dibattito su basi completamente nuove. La Consulta invece sosteneva che la semplice ammissione dell'Albania alla Lega delle Nazioni non poteva stracciare gli accordi interalleati cui si era arrivati per effetto della guerra e della pace.

La soluzione, secondo il giornale, c'era. Ed era che l'Italia doveva far registrare dalla Società delle Nazioni l'accordo di Tirana, domandando « un mandato in potenza (*a potential mandate*) per difendere l'Albania e la sicurezza italiana sulla costa albanese in caso di aggressione ». Tale domanda doveva essere fatta col consenso degli Alleati.

(1) In tale occasione la stampa italiana osservò che le voci cui accennava il *Daily Telegraph* erano messe in giro da ambienti interessati a creare dissensi tra l'Italia e l'Inghilterra, dissensi che, in realtà, non esistevano, poiché tra i due governi le trattative procedevano cordialmente e assai più facilmente di quanto si voleva far credere.

che, secondo di esso, non poteva essere rifiutato (6 settembre). In tale occasione il « Temps » venne fuori con un articolo agrodolce, ed esprimendo il dubbio che l'Inghilterra volesse con la questione albanese costringere l'Italia a perseverare nel mutamento di direttiva della sua politica in Asia Minore (8 settembre).

In realtà l'Italia richiedeva solo che venisse riconosciuta l'intima connessione che esiste tra la sua difesa strategica nel basso Adriatico e l'integrità dell'Albania, e quindi questo suo preminente interesse ottenesse un riconoscimento formale da parte degli Alleati, nel senso che quante volte l'integrità albanese fosse minacciata, l'Italia avesse un interesse preminente nella protezione dell'integrità dell'Albania. Cioè che tale integrità rispondeva, in fondo, per essa ad una funzione di auto-protezione.

Ottenuto il riconoscimento di questo principio fondamentale, occorreva risolvere una ultima questione, cioè quella dei confini della Jugoslavia, i quali in qualche punto erano rimasti indeterminati per aver dovuto la Commissione di delimitazione sospendere i suoi lavori a causa della sopravvenuta guerra, nel 1914. In tale occasione però l'Inghilterra chiese ancora qualche rettifica del confine già tracciato, nell'interesse della Jugoslavia.

Malgrado le premure rivolte dalla Società delle Nazioni, nella seduta del 30 settembre 1921, i Delegati italiano e inglese non poterono mettersi d'accordo. La questione fu ripresa sulla fine di ottobre e nella seduta del 9 novembre il Consiglio degli ambasciatori, presieduto da Cambon, decise definitivamente.

CAPITOLO XVII.

LE DECISIONI DELLA CONFERENZA DEGLI AMBASCIATORI

Le decisioni adottate dal Consiglio degli ambasciatori, composto dei rappresentanti dell'Italia (conte Bonin Longare), della Francia (Cambon), dell'Inghilterra (lord Harding of Penshurst) e del Giappone (visconte Ishii) sono tre (1).

La prima concerne l'indipendenza della Albania ed i suoi confini territoriali. Essa dice:

*L'Empire Britannique, la France, l'Italie
et le Japon;*

*Considérant qu'il y a lieu de confirmer
le tracé des frontières de l'Albanie, tel qu'il*

(1) Cfr. testi nella raccolta da me curata *Trattati ed accordi per l'Oriente mediterraneo*, Roma, 1923, pag. 7 a 15 e nella nuova ed. *Trattati ed accordi per l'Europa danubiana e balcanica*, Roma, 1934.

a été établi en 1913 par la Conférence des Ambassadeurs de Londres;

Considérant, d'autre part, que les frontières méridionales de l'Albanie ont été fixées sur le terrain par la Commission de délimitation qui a rédigé le Protocole final de ses travaux à Florence, le 17 décembre 1913, et que la Commission de délimitation des frontières Nord et Est a dû interrompre ses travaux en 1914 à cause des hostilités.

Décident:

I. — Les Gouvernements signataires de la présente décision reconnaissent le Gouvernement de l'Albanie, constituée en Etat souverain et indépendant (2).

(2) Non è inutile ricordare che l'Assemblea della Società delle Nazioni aveva emesso nella seduta del 4 ottobre la seguente risoluzione:

« L'Assemblée, ayant pris en considération l'appel de l'Albanie à l'Assemblée, daté du 20 juin 1921, et la décision du Conseil du 2 septembre 1921 de renvoyer à l'Assemblée la question relative aux plaintes de l'Albanie contre l'Etat serbe-croate-slovène.

Reconnaissant la souveraineté et l'indépendance de l'Albanie, comme établies par son admission à la Société des Nations.

Prenant acte du fait que l'Etat serbe-croate-slovène et la Grèce ont reconnu les principales Puissances alliées et associées comme étant l'organe compétent pour statuer sur les frontières de l'Albanie.

Apprenant que le principales Puissances al-

II. — Une Commission composées de quatre membres, nommés par les Gouvernements signataires de la présente Décision, sera chargée, dans le plus bref délai, de tracer sur le terrain la ligne-frontière Nord et Nord-Est de l'Albanie, dans les conditions indiquées ci-après.

III. — A l'effet d'assurer les relations de bon voisinage entre les Etats situés de part et d'autre de la ligne-frontière à tracer, ladite Commission devra tenir compte, autant que possible, des limites administratives et des intérêts économique locaux. Elle devra, notamment, rectifier le tracé arrêté en 1913 par la Conférence des Ambassadeurs de Londres:

a) Dans la région au Nord-Est de Scutari, de manière, tout en assurant la protection de cette ville, à assurer les débouchés et la protection de Podgoritza et à faire garantir aux populations albanaises voisines le libre passage à travers cette région avec leur bétail, leurs meubles et leurs effets:

b) Dans la région à l'Ouest, et au Sud de Prizren, de manière à laisser au terri-

liées et associées ont presque résolu la question qui leur a été soumise.

Recommande à l'Albanie d'accepter d'ores et déjà la décision émanant des principales Puissances alliées et associées ».

toire de Prizren ses approches naturelles; la nouvelle frontière qui sera fixée sur le terrain partira de la côté 729 au Sud de Godeni et à l'Est de Ciafa Prusit, dans la di direction Nord-Sud et rejoindra la frontière de 1913 au Sud de Vad, en passant par les côtes 1996 (Baistriku), 2381 (Korintnik) et 2512 (Nord-Est de Vad), et ne laissant à l'Est la limite du territoire occupé par le clan des Gora (d'après la carte au 1/200 mila e de l'Etat-Major autrichien du 23 janvier 1911, reproduite pour l'Institut géographique de l'armée italienne);

c) Dans la région à l'Ouest et au Sud-Est de Dibra, de manière à laisser entièrement en dehors du territoire albanais la route de Dibra à Struga et à assurer ainsi la liberté de communications économique de Dibra;

d) Dans la région de Lim, de manière à attribuer à l'Albanie la ville de Lim, et à assurer ainsi, en bordure du lac d'Ohrida, les comuncations économiques entre Elbasan et Koritza.

IV. — La Commission aura la faculté de s'adjoindre, à titre consultatif, des membres nommés respectivement par les Etats situés de part et d'autre de la ligne-frontière à tracer. Elle pourra prendre en consideration les demandes formulées au nom

des Gouvernements de ces Etats, en s'attachant à ce que les rectifications éventuelles ne comportent le transfert que d'un minimum de population.

V. — *A la fin de ses travaux, la Commission rédigerà un Protocole qui sera soumis à l'approbation des Gouvernements signataires de la présente décision.*

Con tale decisione in complesso, la Conferenza riconferma il riconoscimento del Governo dell'Albania, costituito in Stato sovrano e indipendente, nei confini stabiliti nel 1913 della Conferenza di Londra. Però, mentre riconferma per le frontiere meridionali i confini stabiliti dalla Commissione di delimitazione col protocollo finale di Firenze nel 1913, prende occasione dal fatto che essa non potette eseguire il tracciato del confine nord e nord-est, per incaricare una apposita Commissione (§ 2°), composta di un rappresentante per ciascuna delle Potenze firmatarie, di eseguire tale tracciato sul terreno, e, per assicurare i buoni rapporti di vicinato tra la Jugoslavia e l'Albania, le impone di tener conto, finché sia possibile, dei confini amministrativi e degli interessi economici locali, autorizzandola a rettificare, per speciali motivi, in quattro punti che specifica esplicitamente, come si è visto, il tracciato definito nel 1913 dalla

Conferenza degli ambasciatori (§ 3°). Le dà facoltà di aggregarsi a titolo consultivo, per l'espletamento dei suoi lavori, membri nominati dai rispettivi Governi e di prendere in considerazione le domande da questi formulate perché le eventuali rettifiche non comportino il trasferimento che di un minimo di popolazione (§ 4°). I lavori della Commissione non sono definitivi. Essa dovrà redigere un protocollo finale da sottomettersi all'approvazione dei Governi firmatari della decisione (§ 5°).

All'atto della firma della dichiarazione il rappresentante inglese fece rilevare che la prima linea del preambolo non è interamente conforme al testo della dichiarazione, in quanto che, mentre la decisione conferma in principio e nel suo insieme il tracciato del 1913, vi apporta poi varie rettifiche di luoghi e quindi non è esatto dire senza riserve che il tracciato del 1913 è confermato, come si dice appunto nel preambolo. Egli fece tale formale dichiarazione, pur firmando la decisione per non rinviarla ulteriormente, solo per evitare malintesi da parte della Commissione di delimitazione. Il Delegato italiano però, pur premettendo che non poteva accettare la modifica senza autorizzazione del suo Governo — il che equivaleva ad un ulteriore rinvio della decisione — fece nel merito rilevare che l'in-

serzione della rettifica proposta dal Delegato inglese avrebbe prodotto inconvenienti analoghi in senso opposto, e che, d'altra parte, le rettifiche proposte non potevano modificare il principio generale confermate le frontiere del 1913, concernendo esse una parte poco estesa del tracciato, e conveniva quindi considerarle come operate in virtù di *istruzioni* date alla Commissione di delimitazione (1). Cioè il Delegato italiano tenne a rilevare che le quattro modifiche non alteravano l'economia generale del tracciato stabilito nel 1913.

È opportuno ricordare che il confine stabilito nel 1913 per la frontiera nord-est dell'Albania è il seguente:

Parte della foce della Boiana sull'Adriatico, segue il corso del fiume sino al villaggio di Gorica situato sulla riva destra. Di qui la linea di confine raggiunge la cima delle montagne separanti la Boiana dal Lago di Scutari, lasciando il Tarabosc all'Albania. Presso il villaggio di Zogai, che rimane all'Albania, la frontiera traversa il lago sino al Liceni-Hottit e prosegue indi

(1) In tale occasione il delegato giapponese fece anche la dichiarazione che il Giappone rinunciava a nominare il proprio delegato nella Commissione di delimitazione accettando le decisioni che sarebbero state prese dalla Commissione stessa, di modo che la Commissione si ridusse, di fatto, da 4 a 3 membri.

fra le tribù dei Gruda e degli Hottit — tribù che vennero assegnate al Montenegro — da una parte, e le tribù dei Kastrati e dei Klementi dall'altra; queste due tribù furono assegnate all'Albania.

La frontiera segue poi l'attuale confine fra il Montenegro e le tribù dei Klementi fino al distretto di Guseinie e al distretto di Plava, e segue la catena delle montagne principali della linea dello spartiacque fra il Lim e il Drin, in modo che i distretti di Guseinie e di Plava rimangono al Montenegro.

La frontiera lascia poi la catena delle montagne per seguire la cresta delle colline al sud di Giacova; questa città restò fuori dell'Albania. Il confine giunge quindi al Drin Bianco e segue il corso di questo fiume fino all'ovest di Prizrend, e poi la linea del confine tra gli stretti di Prizrend e di Ljuma, cosicché quest'ultimo distretto rimane all'Albania.

Di qui il confine segue la cresta del monte Korab, lasciando il distretto di Dibra inferiore all'Albania. Abbandona poi questa cresta alquanto a nord della città di Dibra, che rimane fuori dell'Albania e giunge fino al Drin Nero. Segue il corso di questo fiume fino al villaggio di Lukova; di qui segue la catena dei monti che separa i bacini del Drin da quello dello Skumbi, lasciando

Struga fuori dell'Albania e va a raggiungere il villaggio di Lim in riva al lago Ochrida.

A detto confine la decisione del 9 novembre 1921 apporta quattro rettifiche:

1) nella regione a nord-est di Scutari è assegnato il monte Velicicut alla Jugoslavia col pretesto di assicurare la protezione e gli sbocchi di Podgoritza. Nondimeno la Commissione dovrà preoccuparsi di assicurare la protezione di Scutari e di garantire alle popolazioni albanesi vicine il libero passaggio, attraverso la regione loro ceduta, col loro bestiame, i loro mobili, i loro effetti.

2) nella regione a ovest e a sud di Prizrend, si devono lasciare alla Jugoslavia i suoi naturali approcci. A tal uopo la frontiera deve partire dalla quota 729 a sud di Godeni e ad est di Ciafa Prusit, nella direzione nord-sud, raggiungendo la frontiera del 1913 al sud di Vad. Con tale rettifica viene attribuito alla Jugoslavia un largo territorio e l'intero clan dei Gora.

3) per assicurare la libertà di comunicazioni economiche di Dibra, la strada da Dibra a Struga viene data interamente alla Jugoslavia.

Queste rettifiche, molto rilevanti, sono a tutto vantaggio della Jugoslavia. La quarta, assai lieve, è invece a favore dell'Albania.

e consiste nell'attribuzione a questa ultima della città di Lim, allo scopo di assicurare sulle rive del lago di Ochrida le comunicazioni economiche tra Elbassan e Koritza.

Una speciale decisione determina il carico delle spese di delimitazione. Essa dice:

«L'Empire britannique, la France, l'Italie et le Japon, signataires de la Décision en date de ce jour fixant les frontières de l'Albanie

Decident:

Les frais entraînée par les opérations de délimitation de l'Albanie, en exécution de la Décision en date de ce jour, seront mis à la charge des Etats intéressés ».

Anche per i confini albanesi verso la Jugoslavia e la Grecia, si riconfermò quindi il principio generale adottato in tutti i trattati di pace, per le spese di delimitazione di confini, e cioè che esse vanno a carico degli Stati interessati.

La terza decisione, concerne in particolar modo l'assetto internazionale dell'Albania.

Essa dice:

L'Empire Britannique, la France, l'Italie et le Japon,

Reconnaissant que l'indépendance de l'Albanie ainsi que l'intégrité et l'inaliénabilité de ses frontières, telles qu'elles ont

été fixées par leurs Décision en date du 9 novembre 1921, est une question d'importance internationale;

Reconnaissant que la violation des dites frontières, ou de l'indépendance de l'Albanie, pourrait constituer une menace pour la sécurité stratégique de l'Italie.

Sont convenus de ce qui suit:

I. — *Au cas où l'Albanie se trouverait dans l'impossibilité de maintenir son intégrité territoriale, elle aura la liberté d'adresser au Conseil de la Société des Nations une demande d'assistance étrangère.*

II. — *Les Gouvernements de l'Empire britannique, de la France, de l'Italie et du Japon décident, dans le cas susdit, de donner pour instructions à leurs représentants dans le Conseil de la Société des Nations, de recommander que la restauration des frontières territoriales de l'Albanie soit confiée à l'Italie.*

III. — *En cas de menace contre l'intégrité ou l'indépendance, aussi bien territoriale qu'économique, de l'Albanie du fait d'une agression étrangère ou de tout autre évènement, et au cas où l'Albanie n'aurait pas recours dans un délai raisonnable à la faculté prévue à l'article I, les Gouvernements susdit feront connaître la situation*

qui en résultera au Conseil de la Société des Nations.

Au cas où une intervention serait jugée nécessaire par le Conseil, les Gouvernements susdits donneront à leur représentants les instructions prévues à l'article II.

IV. — *Au cas où le Conseil de la Société des Nations déciderait, à la majorité, qu'une intervention de sa part n'est pas utile, les Gouvernements susdits examineront la question à nouveau, s'inspirant du principe contenu dans le préambule de cette déclaration, à savoir que toutes modifications des frontières de l'Albanie constituent un danger pour la sécurité stratégique de l'Italie ».*

Con tale decisione si stabilisce in via pregiudiziale che:

1) È questione di importanza internazionale tanto la indipendenza dell'Albania quanto l'integrità ed inalienabilità delle sue frontiere.

2) Che, sia la violazione dell'indipendenza albanese, che quella delle sue frontiere, può costituire una minaccia per la sicurezza strategica dell'Italia.

Poste tali premesse fondamentali si stabilisce poi che ove l'Albania si trovasse nell'impossibilità di mantenere la sua integrità territoriale avrà facoltà di indirizzare

al Consiglio della Società delle Nazioni una domanda di assistenza straniera ed in tale ipotesi i quattro firmatari della decisione si impegnano di dare istruzioni ai loro delegati nel Consiglio della Società delle Nazioni di raccomandare che sia confidata all'Italia la restaurazione delle frontiere territoriali dell'Albania (§ 1 e 2).

Potendo darsi il caso che l'Albania non possa avvalersi di tale facoltà in un ragionevole termine, si stabilisce che i quattro Governi faranno conoscere di loro iniziativa la situazione che ne risulta al Consiglio della Lega delle Nazioni, ed in tal caso, ove un intervento sia giudicato necessario, esse si impegnano a dare ai loro Delegati le stesse istruzioni di cui sopra è cenno. Mentre però l'iniziativa del Governo albanese è prevista (§ 1) nel solo caso che non possa mantenere l'integrità territoriale, l'iniziativa dei quattro firmatari può essere presa oltre che per il motivo suaccennato, anche in caso di minaccia contro l'integrità e l'indipendenza, tanto territoriale che economica, dell'Albania, pel fatto di una aggressione straniera e di ogni altro avvenimento (§ 3).

Sia nell'una che nell'altra ipotesi potrebbe verificarsi il caso che il Consiglio della Società delle Nazioni decidesse, a maggio-

ranza, che un suo intervento è inutile, ed in tale ipotesi i firmatari della decisione si impegnano ad esaminare *ex novo* la questione, ispirando sempre le loro decisioni al principio surricordato che ogni modifica delle frontiere albanesi costituisce un danno per la sicurezza strategica dell'Italia (§ 4).


In complesso, rinunciando ad ogni possesso territoriale e ad ogni forma di mandato in Albania (1), l'Italia non intese rinunciare alla sua sicurezza strategica nel basso Adriatico. Volle pertanto che venisse formalmente riconosciuto dagli Alleati che se l'indipendenza assoluta dell'Albania nei confini del 1913 è sufficiente garanzia per la sua sicurezza strategica, qualsiasi mutamento o perturbamento dell'indipendenza albanese e del suo territorio costituisce una minaccia per essa. L'interesse e quello italiano coincidono dunque per tal riguardo interamente. Ecco perchè l'Italia è la naturale protettrice dell'integrità e dell'indipendenza albanese e si assume l'onere di difenderla, ove sia minacciata. Ma tale onere non si assume a suo libito, ma su richiesta della stessa Albania e previa autorizzazione della Socie-

(1) Per quanto concerne il possesso di Saseno ed il carattere dell'accordo di Tirana, cfr. cap. XIII.

tà delle Nazioni, o su richiesta di uno dei firmatari della decisione del novembre 1921, con l'autorizzazione sempre della Società delle Nazioni (1).

(1) Con tre lettere a firma di Cambon, presidente del Consiglio degli Ambasciatori, tutte in data del 9 novembre 1921, le decisioni del Consiglio degli Ambasciatori circa le frontiere albanesi furono comunicate al Governo jugoslavo, a quello greco, alla Società delle Nazioni. In quella al Governo jugoslavo gli si faceva rilevare che le proteste da esso presentate con la nota del 4 ottobre di non ritenere valida una decisione sulla questione presa senza la sua collaborazione ed il suo consenso non era ammissibile, perché nella decisione presa il 2 settembre 1921 dall'Assemblea della Società delle Nazioni all'unanimità, e col voto del rappresentante jugoslavo e greco, si era riconosciuto nelle principali Potenze alleate ed associate l'organo qualificato per decidere delle frontiere albanesi, rinnovando l'impegno assunto coi trattati di pace di Saint-Germain, Neuilly e del Trianon. Analogo rilievo fu fatto nelle altre due lettere, non perché i poteri del Consiglio degli ambasciatori fossero stati impugnati dalla Grecia o dalla Società delle Nazioni, ma unicamente per precisare i motivi per cui il Consiglio degli ambasciatori si riteneva autorizzato a decidere la questione.

Il governo jugoslavo fece sapere che non poteva riconoscere la validità delle decisioni prese circa la frontiera albanese, finché non avessero assunto la forma di un trattato firmato da tutti gli interessati. Il delegato ellenico alla Lega delle Nazioni (Frangulis) contestò la validità della decisione, per l'assenza degli Stati Uniti, dichiarando che, occorrendo, la questione poteva sottoporsi all'esame della Corte permanente di giustizia internazionale, conformemente agli articoli 13 del patto e 16 dello Statuto della Corte.



CAPITOLO XVIII

L'INTERVENTO DELLA SOCIETÀ DELLE NAZIONI IN FAVORE DELL'INTEGRITÀ ALBANESE.

Mentre al Consiglio degli ambasciatori si definiva la questione sui confini e l'assetto giuridico dell'Albania — che menò subito al riconoscimento *de iure* di essa da parte dell'Inghilterra e dell'Italia —, la situazione nel territorio del nord non migliorava affatto.

Il 2 novembre il Governo albanese fece pervenire al Segretariato generale della Lega delle Nazioni due telegrammi, segnalando che dal 26 ottobre una nuova offensiva si era sviluppata rapidamente, minacciando Liria e l'invasione di tutta l'Albania del nord, e pregando che le due comunicazioni venissero telegrafate ai membri della Società delle Nazioni e ai ministri degli esteri delle grandi Potenze, onde venissero in tempo adottate le misure neces-

sarie per impedire l'invasione dell'Albania settentrionale.

Il 7 novembre Lloyd George telegrafò al Segretario generale che la continua avanzata delle forze jugoslave in Albania era di natura tale da turbare la pace internazionale, e chiese la convocazione d'urgenza del Consiglio per esaminare la situazione e stabilire le misure da adottare in virtù dell'articolo 16, nel caso che il Governo S. H. S. si rifiutasse di eseguire gli impegni presi firmando il patto, o ne aggiornasse la esecuzione, cioè minacciava il blocco della Jugoslavia. Aggiungeva che le frontiere erano state fissate dal Consiglio degli ambasciatori e sarebbero immediatamente notificate alle parti interessate.

Il Consiglio fu infatti rapidamente convocato a Parigi pel 16 novembre.

Il delegato inglese Fisher accusò recisamente la Jugoslavia di volere distaccare l'Albania del nord dal governo di Tirana, incoraggiando alcuni capi ribelli delle tribù mirdite, facendo rilevare che essi partivano dai territori occupati dalle truppe jugoslave, e che in mezzo a loro erano frammisti contingenti delle truppe russe che facevano parte dell'esercito di Wrangel. Ciò mentre la gran massa delle popolazioni, anche cristiane, aspira all'unità della patria. Censurò pure la condotta delle

truppe serbe nei territori occupati in virtù dell'armistizio, per avere distrutto dei villaggi, ed espresse la speranza che tali incidenti si sarebbero rapidamente regolati, compiacendosi che la Jugoslavia aveva accettato le decisioni della Conferenza degli ambasciatori circa le frontiere albanesi e intendeva ritirare le sue truppe al di là delle frontiere stabilite.

Il delegato jugoslavo Boscovic parlò brevemente, sostenendo che le truppe jugoslave non avevano oltrepassato le frontiere dell'armistizio e che i conflitti non erano stati da esse provocati. Espresse il desiderio, da parte del suo Governo, di vedere accordate speciali garanzie alle popolazioni cristiane dell'Albania del nord; dichiarò di accettare le frontiere fissate e di voler vivere in buoni rapporti con l'Albania.

Il delegato albanese Midhat Frasheri riaffermò il desiderio del suo Governo di voler vivere in buoni rapporti coi vicini, sebbene l'Albania sia stata decimata e coperta di rovine, fece rilevare che i Mirditi sono provvisti di materiale bellico ed aeroplani che non producono certo nel loro territorio, ed insistette per la nomina di una commissione mista di frontiere, composta di un albanese, un serbo ed un Delegato della Società delle Nazioni.

Burgeois, appoggiato dai delegati inglese

(Fisher) e italiano (Imperiali) prese atto del promesso rispetto dei confini e dei propositi di buon vicinato dei due popoli. Malgrado qualche protesta dei due delegati, decise poi (19 novembre) di dare alla Commissione di inchiesta — la quale si era convocata il 10 a Ginevra, ripartendone il 13 — le seguenti istruzioni:

1) informare il Consiglio della ritirata delle truppe jugoslave ed albanesi da una parte e dall'altra della zona di demarcazione provvisoria prevista dalla decisione della Conferenza degli ambasciatori in data del 18 novembre (1): essa si terrà in relazione con la Commissione di delimitazione a tutti i fini utili e si metterà a disposizione delle autorità locali, per facilitarne l'evacuazione in modo da evitare ogni incidente;

2) la Commissione dovrà inoltre assicurarsi che alcun soccorso esterno non alimenti un movimento locale atto a turbare la pace interna in Albania. Essa dovrà ricercare ed indicare al Consiglio i mezzi di far cessare i torbidi attuali e proporre le misure per evitarne la ripetizione (2).


(1) È una linea provvisoria stabilita a scopi pratici e finché la Commissione di delimitazione non avrà determinato quella definitiva.

(2) In un acro articolo Gauvain rilevò (*Journal des débats*, 21 novembre) che il delegato in-

In favore dell'Albania intervenivano quindi contemporaneamente la Società delle Nazioni e la Conferenza degli ambasciatori, agendo distintamente, ma coordinatamente, allo scopo di garantirne l'indipendenza e l'integrità.

Nè, con tali decisioni, finì l'opera loro. Le vicende interne dell'Albania, determinate da una faticosa e profonda crisi di assestamento, resero necessario non solo aiutarla a ricostruirsi e difendere la popolazione contro i pericoli che ne minacciavano l'esistenza, ma anche ad intervenire per difenderla dai pericoli esterni.

glese non aveva in alcun modo provato la complicità dei jugoslavi nell'insurrezione dei mirditi né la loro partecipazione ad alcuna azione.



CAPITOLO XIX.

LA DETERMINAZIONE DELLE FRONTIERE ALBANESI

La Commissione inviata dalla Società delle Nazioni (cfr. Cap. XVIII) adempì il suo compito. Prescindendo dalle questioni concernenti gli incidenti di frontiera, è opportuno tener presente quanto essa fece agli effetti della definitiva delimitazione delle frontiere.

La frontiera fra l'Albania e la Jugoslavia era stata in gran parte determinata sul posto, dopo il 1913, dalla Commissione dei confini, la quale dovette però interrompere i suoi lavori, a causa del conflitto mondiale. I Jugoslavi poterono così occupare una parte del territorio non delimitato, compreso il monastero di San Naum sulla riva del lago di Ochrida, attribuito all'Albania. Allo scopo di evitare ogni conflitto, la Commissione di inchiesta estese pertanto le zone neutre create fra il territorio alba-

nese e jugoslavo, al sud del lago di Ochrida fino alla frontiera greca sul lago di Prespa.

Meno delimitata ancora era rimasta la frontiera verso la Grecia, specialmente nella zona di Koritza. Le truppe greche occupavano 14 villaggi del kazà, già attribuiti all'Albania. La Commissione d'inchiesta ritenne pertanto opportuno, in via eccezionale, e benché le relazioni fra i posti militari greci e albanesi fossero pacifici e amichevoli, di stabilire anche per tale frontiera una nuova zona neutra. In tale occasione osservò che la popolazione di Koritza è albanese, ad eccezione di un piccolo numero di sudditi greci; e la più gran parte degli albanesi di detta località apparteneva al partito nazionalista albanese, mentre soltanto una parte di albanesi, ortodossi era sotto l'influenza della cultura greca.

Nelle conclusioni presentate alla Società delle Nazioni, la Commissione di inchiesta, constatato che la razza albanese è forse la sola razza completamente autoctona esistente nei paesi balcanici, afferma che, se si lascia sviluppare il sentimento nazionale degli albanesi, si può prevedere che l'originalità della razza albanese, le sue tradizioni, la sua grande intelligenza, permetteranno a questo paese di contribuire grandemente al progresso generale. L'Albania possiede, oltre ad un grande sentimento na-

zionale, anche le risorse materiali indispensabili alla sua esistenza economica che contribuiscono ad assicurarle l'indipendenza in un prossimo avvenire.

Analizzate le condizioni sociali e politiche attuali nonché l'origine e la natura degli ultimi conflitti, la relazione esamina i rapporti dell'Albania con gli Stati vicini, e, quanto all'Italia, rileva che le recenti, categoriche dichiarazioni alla Camera non lasciano sussistere alcun dubbio negli uomini di Stato albanesi sulle disposizioni di sincera amicizia dell'Italia. Infatti non pare che vi possa essere alcun punto di conflitto con l'Italia, mentre invece questa, nelle cui provincie meridionali vi è un gran numero di albanesi, eserciterà certo una grande influenza sullo sviluppo economico e sociale dell'Albania. La quale deve però astenersi da qualsiasi politica estera attiva, essendo per lei questione vitale godere la sua completa neutralità per dedicarsi interamente al suo progresso interno.

Secondo la Commissione d'inchiesta una Albania libera ed indipendente è condizione essenziale per la tranquillità e la pace balcanica. Concludeva pertanto rilevando la necessità che ogni appoggio economico e morale venisse dato all'Albania dalla Società delle Nazioni, che gode colà grande

prestigio e può fare come organismo internazionale opera disinteressata.

Il Consiglio della Società delle Nazioni accettò le proposte della Commissione e adottò anche altri provvedimenti in favore dell'Albania (giugno 1921) (1).

Frattanto la Conferenza degli ambasciatori ritenne necessario procedere senza ulteriori indugi alla delimitazione in loco dei confini albanesi, in conformità delle decisioni da essa adottate nel 1921. La Commissione — presieduta dal generale Tellini — aveva pertanto il compito:

a) di continuare i lavori del 1913-1914 della Commissione internazionale di delimitazione delle frontiere nord e nord-est tenendo conto delle varianti apportatevi dalla Conferenza degli ambasciatori (istruzioni 17 gennaio 1922);

b) di delimitare sul terreno la frontiera greco-albanese fino al punto dove eransi iniziati i lavori della Commissione internazionale di delimitazione dell'Albania meridionale, sanzionati col protocollo di Firenze del 17 dicembre 1913 (decisione 1° febbraio 1922) e di completare le operazioni

(1) Per quanto concerne l'assetto finanziario ed economico dell'Albania cfr. il rapporto del prof. CALMES, *La situation économique et financière de l'Albanie* (settembre 1922).

della Commissione stessa, dove era necessario (decisione 10 novembre 1922) (1).

La Commissione, costituitasi il 18 gennaio 1922 iniziò subito i lavori, che dovette interrompere dopo l'eccidio della missione Tellini (27 agosto 1923) (2), sostituito dal generale Gazzera, ma essi non procedettero con la sperata celerità, perchè, in sede di esecuzione delle decisioni adottate nel 1913 e 1921 circa i confini albanesi, sia i jugoslavi che i greci sollevarono numerose eccezioni, alcune delle quali riaprivano questioni, in sostanza, già definitive.

Particolarmente difficili furono le questioni concernenti:

- 1) il confine di Koritza;
- 2) la zona di Vermosh;
- 3) il monastero di San Naum.

(1) Come si è accennato (cfr. cap. XVII) il Giappone non ebbe propri delegati nella Commissione la quale risultò composta di un delegato italiano, presidente, e di un delegato inglese e francese. Accanto alla Commissione lavorò anche un Comitato tecnico-geografico.

(2) Cfr. in proposito il libro bianco pubblicato dal Governo greco (1923); Pop. dell'Ufficio stampa albanese *Deux documents sur le crime de Janina* (1923); LASTUREL, *L'affaire gréco-italienne de 1923*, Paris, 1925 (l'A. lo chiama studio critico, ma è un pamphlet); STRUPP, *L'incident de Janina entre la Grèce et l'Italie*, in *Revue de droit international public* del 1924; NICOGLU, *La question de Corfu et la Société des Nations*, Paris, 1925; ecc. Per i documenti diplomatici cfr. *Rivista di diritto internazionale*, 1924, pag. 339 segg.

La Conferenza degli ambasciatori dovette pertanto intervenire più volte, per risolvere gli incidenti (21 aprile 1922, 18 ottobre 1922, 10 novembre 1922, 13 gennaio 1923, 31 dicembre 1924, 6 novembre 1925). Ad ogni modo alla fine del 1924 tutte le questioni territoriali erano state esaminate e definite in gran parte, sì che la Commissione dei confini fu convocata a Firenze pel 10 gennaio 1925 per redigere i protocolli di delimitazione della frontiera, e con decisione del 15 gennaio 1925 la Conferenza degli ambasciatori convocò a Parigi la Commissione stessa e delegati greci e jugoslavi per la definitiva decisione delle questioni ancora insolte. Malgrado la buona volontà dimostrata dalla Conferenza, il Governo albanese ritenne necessario rivolgersi alla Società delle Nazioni perchè si accelerasse la definizione delle questioni ancora sospese (19 settembre 1924) ed il Consiglio della Società delle Nazioni udì Fan Noli, raccomandando all'unanimità di accogliere la sua richiesta (25 settembre 1924).

Dal novembre 1924, fino al febbraio del 1925, la Commissione lavorò attivamente a Firenze per preparare il protocollo finale di frontiera, ma se quello concernente la frontiera greca potette essere firmato il 27 gennaio 1925, quello della frontiera jugoslava presentò nuove difficoltà. Infatti la

Commissione in aprile dovette riprendere a Parigi i negoziati per mettere d'accordo albanesi e jugoslavi sulle questioni sospese e le trattative si protrassero fino all'agosto. Ripresa la delimitazione nella regione di Vermosh e dei laghi di Ochrida e Prespa nei mesi di agosto-ottobre, potette ultimare a Firenze, negli ultimi due mesi dell'anno, i documenti finali. Ma, sorti nuovi dissaccordi sul traffico di frontiera, si dovette tornare alla Conferenza degli ambasciatori. Soltanto nel luglio del 1926 i testi definitivi furono adottati, ed il 26 di quel mese si potette procedere a Firenze alla firma del protocollo finale di frontiera.

Vediamo, brevemente, come si è arrivati alla decisione delle tre accennate questioni:

1) *Confini del Kazà di Koritza.*

Quando la Grecia ebbe notizia, nel 1914, delle decisioni adottate circa il confine greco-albanese, protestò per il confine a nord del monte Gramos. Dopo la decisione del 1921 della Conferenza degli ambasciatori, con cui si confermavano le decisioni del 1913, rinnovò le sue proteste (24 novembre 1922). La Conferenza rispose genericamente il 30 gennaio 1923 che avrebbe esaminato benevolmente le richieste. Quando si doveva addivenire alla effettiva delimitazione

dei confini, con nota del 15 luglio 1923 il Governo ellenico espresse alla Conferenza degli ambasciatori l'avviso che la frontiera greco-albanese a nord del monte Gramos dovesse seguire la catena di montagna Souka-Gora-Ivan-Morava ad ovest del lago di Prespa invece di seguire il confine amministrativo del Kazà di Koritza. La Conferenza degli ambasciatori, con decisione del 14 aprile 1924, respinse tale domanda, che avrebbe impovtato l'annessione alla Grecia di 14 villaggi e il dominio della strada Gianina-Koritza-Florina, nella considerazione che il protocollo di Londra del 1913 dichiara che l'ex kazà ottomano di Koritza farà parte integrante dell'Albania. Per conseguenza il confine amministrativo del kazà deve costituire il confine politico fra i due Paesi. Dato che tali villaggi erano occupati dalle truppe greche fin dal 1913, la decisione produsse viva impressione in Grecia, ed il Governo ellenico, appena ne ebbe notizia (19 aprile) si affrettò a protestare (27 aprile). La Conferenza degli ambasciatori, presa conoscenza della protesta (28 maggio), la respinse (4 giugno). Ma, mentre le operazioni di delimitazione volgevano alla fine (14 giugno), il Governo greco insistette nuovamente (11-23 giugno e 1° luglio). In sostanza le sue insistenze si fondevano sulla osservazione che maggior va-

lore del protocollo del 1913 dovessero avere i successivi atti (decisione del Consiglio Supremo del 13 gennaio 1920, accordo Tittoni-Venizelos, protocollo di Corfù del 1914, accordo di Capistika del 15 maggio 1920 ecc.), ma alcuni articoli, comparsi in quel periodo di tempo su *L'Epiro* (a firma del maggiore Gorgis) precisavano che per la Grecia si trattava di evitare l'isolamento dell'Epiro per la perdita della via Gianina-Koritza-Florina (1).

Poiché la Grecia non aveva più fatto intervenire il suo rappresentante alle operazioni di delimitazione, la Conferenza si ricusò di prendere in esame le nuove proteste, finchè il Governo ellenico non avesse mutato atteggiamento, ciò che esso si decise a fare. La Conferenza degli ambasciatori respinse pertanto nuovamente la richiesta greca (31 luglio) e lo sgombrò dei villaggi doveva effettuarsi entro l'11 agosto, ma il delegato greco dichiarò di non avere istruzioni. La decisione della Conferenza degli ambasciatori fu intanto notificata al Governo greco (26 agosto), ma questi rinnovò insistenze (9, 10, 11, 12 settembre). Il 9 settembre il Governo ellenico dichiarò però che non poteva effettuare l'evacuazio-

(1) Le associazioni pan-epirotiche di America inviarono alla loro volta proteste contro la decisione.

ne senza preventiva approvazione del Parlamento, a termini della costituzione, e pertanto gli avrebbe sottoposto ai primi di ottobre un progetto di legge autorizzante la cessione. Il 1° ottobre la Conferenza rispose seccamente che non aveva alcuna intenzione di ingaggiare nuove discussioni e consentì soltanto, prescindendo dalle decisioni del Parlamento, a differire l'evacuazione entro il 31 ottobre al più tardi, ed il 9 ottobre invitò la Commissione dei confini a presenziare lo sgombro dei 14 villaggi. Essa infatti si recò a Koritza (23 ottobre) ed il 31 ottobre le truppe albanesi occuparono, senza incidenti, la zona contestata.

2) *Questione della zona di Vermosh.*

La delimitazione dei confini fra l'Albania e la Jugoslavia a nord-est dell'Albania fu, in sostanza, effettuata, non senza difficoltà, nel 1922. Si riscontrò però la necessità di creare nella zona di Giacova (in Albania fino al villaggio di Palea) un traffico speciale, analogo a quello stabilito per Zara, per garantire la vita alle tribù della Malisse, una libertà di transito e libero scambio delle merci, ma venne ritardata la stipulazione dell'accordo per la tendenza, da parte jugoslava, di definirlo direttamente fra i due Paesi interessati. Per quanto con-

cerne la zona di Vermosh, la Commissione Tellini attenendosi alle decisioni del 1913 aveva in sostanza respinto le proposte di rettifica richieste dalla Jugoslavia (17 luglio 1922), ma in seguito alle proteste jugoslave, la Conferenza degli ambasciatori, pur approvandone le conclusioni (11 ottobre), ne aveva poi sospesa l'esecuzione, e con decisione del 16 giugno 1924 aveva richiesto alla Commissione ulteriori indagini dirette ad accertare i motivi per cui nel 1922 la Commissione aveva proposto di assegnare all'Albania la regione di frontiera che va da Monte Vila alla quota 2175, comprendendo tutta la valle di Vermosh e ad indicare in quali condizioni le popolazioni jugoslave ed albanesi attraversano la regione, ed in quale misura ed in quale epoca dell'anno i pascoli del Vermosh sono occupati dalle tribù dei Clementi. La Commissione eseguì accurate indagini (11 e 12 settembre 1924) arrivando alla conclusione che il territorio in questione dovesse essere assegnato all'Albania, salvo quella parte che è una dipendenza dei borghi di Gussinie e Vlava, assegnati dall'accordo di Londra al Montenegro, tanto più che la tribù dei Clementi (parte albanese) è la sola che vi esercita il pascolo, ed anzi, per non danneggiare i due bairan di Vukli e Nikei, sarebbe necessario qualche ritocco della li-

nea di frontiera in favore dell'Albania. Si tratterebbe, in sostanza, di aggregare al territorio jugoslavo l'alta valle di Lumbraga — ciò che consentirebbe di far costruire la ferrovia che da Vlava e Gussinie, per la valle di Vermosh, porterebbe all'Adriatico — di spostare leggermente la frontiera in favore dell'Albania nel tratto che attraversa la valle di Vermosh, e di garantire la libertà di pascolo alle tribù dei Clementi nelle vicine valli della regione di Vermosh. La Conferenza degli ambasciatori, benchè il Governo albanese non si dimostrasse soverchiamente contento della soluzione, finì per dargli ragione, purché rinunziasse a San Naum.

3) *Monastero di San Naum.*

Il protocollo di Londra dice testualmente: «La rive ovest et sud du lac Ochrida, de Lim jusqu'au Monastère de S. Naum feront partie integrale de l'Albanie». Il Governo S. H. S. considerava come pacifico che il monastero dovesse far parte del territorio jugoslavo. Di tutt'altro avviso era invece il Governo albanese.

Il Monastero ortodosso di San Naum dipende, dalla guerra balcanica, dal vescovado di Ochrida, ossia dalla chiesa autonoma serba, ma prima apparteneva alla

chiesa greca, da cui dipendevano anche gli ortodossi di Koritza, che sono poi passati alla chiesa albanese. Intorno al Monastero — che è in una pittoresca situazione (1) — non vi sono abitazioni ed è occupato da due soli religiosi; uno serbo ed uno albanese. Gli ortodossi di Koritza e di Ochrida si disputavano accanitamente il monastero — la cui chiesa risale al 1550 — essendo S. Naum uno dei santi patriarchi della chiesa ortodossa, ed è considerato in particolar modo il protettore dei pazzi.

La Commissione di delimitazione dei confini fece un primo sopralluogo nell'agosto del 1922, rinviando ogni decisione, dato

(1) Cfr. BOURCART, *L'Albanie*, op. cit., pag. 48, che definisce San Naum « certainement un des plus beaux coins d'Europe ». San Naum era un discepolo di Cirillo e Metodio, inviato in missione ai confini occidentali dell'impero bulgaro (principio X sec.). Egli si fermò nei dintorni di Ochrida e dette l'esempio del lavoro. Gli si attribuisce il miracolo di aver indotto un orso, che aveva mangiato un bue, a prendere il suo posto di lavoro, accanto all'unico bue superstite. Nel 1870, nel periodo dello scisma bulgaro, si tentò di occupare il convento e di collegarlo alla chiesa slava, ma in seguito ai documenti mostrati dal vescovo di Koritza, la Sublime Porta lo restituì agli ortodossi albanesi. Il convento è meta di due pellegrinaggi nei due periodi di fiere (20 giugno e 23 dicembre). Cfr. sul monastero di San Naum: GODART, *A qui le convent de Saint-Naoum?* in *Matin* del 30 agosto 1923 e BOURCART, *Saint-Naoum*, in *Journal des débats* del 29 agosto 1923.

che si tratta, in sostanza, del punto di convergenza del confine jugoslavo, albanese e greco, ma, nel primo esame della questione, non fu d'accordo, nella considerazione che la decisione 9 novembre 1921 della Conferenza degli ambasciatori (cfr. Cap. XVII) aveva modificato il protocollo di Londra nei termini seguenti: « La frontière touche le lac d'Ochrida dans la region de Lim de manière à donner à l'Albanie le village de Lim ». Il delegato inglese, aderendo al parere della Jugoslavia, osservava che se la Conferenza avesse voluto dare S. Naum all'Albania ne avrebbe fatto speciale menzione, come appunto aveva fatto per Lim e su tale questione chiese istruzioni all'Ambasciata a Parigi, la quale ne investì senz'altro la Conferenza degli ambasciatori. Il Comitato tecnico-geografico, interpellato, propose all'unanimità di attribuire il monastero all'Albania (28 novembre 1922). La Conferenza degli ambasciatori fece suo il parere (6 dicembre 1922) del Comitato tecnico-geografico, ma il Governo jugoslavo protestò contro la decisione. La Conferenza degli ambasciatori deliberò appena la questione nella seduta del 1° giugno 1923, ma, soltanto dopo le ripetute insistenze del Governo jugoslavo, deferì l'esame della questione ad un Comitato speciale, presieduto da Laroche, che non riuscì a mettersi

d'accordo (settembre 1923). Si decise pertanto di deferire il problema all'esame di un comitato di giuristi. Frattanto il 29 ottobre il Consiglio dei ministri albanese protestava contro ogni riesame delle decisioni già adottate. Il Comitato dei giuristi si riunì l'8 gennaio 1924 per un primo esame della questione e opinò che la decisione del 1921 non escludesse l'attribuzione del monastero all'Albania e che la Conferenza degli ambasciatori nell'adottare la decisione del 1921 non aveva ecceduto i propri poteri. Il 24 aprile la Conferenza degli ambasciatori esaminò la questione e contro la tesi inglese ritenne che con la decisione del 1922 essa aveva fissata la frontiera non completamente delimitata nel 1913 e una volta esercitato tale potere esso si intendeva esaurito. Ove pertanto si volesse revocare la decisione l'Albania avrebbe avuto diritto di rimettere in discussione tutte le modifiche. Il delegato francese Laroche sosteneva invece che la decisione del 6 dicembre 1922 è una erronea interpretazione del protocollo del 1913. Il dissenso si ripetette nella seduta del 1° maggio 1924, nella quale fu anche ventilata la soluzione di fare di San Naum un luogo di pellegrinaggio aperto a tutte le confessioni. Nella seduta del 22 maggio, su proposta del delegato inglese, venne deciso di sottomet-

tere la questione al Consiglio della Società delle Nazioni. E questo, in seduta del 17 giugno, decise di chiedere l'avviso consultivo della Corte permanente di giustizia internazionale sul quesito giuridico e pregiudiziale messo dalla Conferenza degli ambasciatori, cioè se con la decisione del 1922 le Potenze alleate avessero esaurito la missione prevista dalla risoluzione 2 ottobre 1921 dell'Assemblea della Società delle Nazioni (cfr. Cap. XVI) (1). Lo stesso giorno il Segretariato rivolse analogo invito alla Corte, la quale, con parere del 4 settembre — uditi i delegati del Governo S. H. S. e albanese — rispose con parere nettamente affermativo alla richiesta del Consiglio della Società delle Nazioni (1). Il Consiglio

(1) Il quesito fu così formulato: Par la décision de la Conférence des Ambassadeurs du 6 décembre 1922, les Principales Puissances alliées ont-elles épuisé, en ce qui concerne le frontière, entre l'Albanie et le Royaume des S. H. S. au monastère de Saint-Naoum, la mission visée par une résolution unanime de l'Assemblée de la Société des Nations le 2 octobre 1921, telle qu'elle a été reconnue per les Parties intéressées?

Cfr. *Recueil des avis consultatifs*, série B, n. 9, Affaires du monastère de Saint-Naoum [Leyda, 1924] e série C, n. 9 [Leyda, 1924], che costituiscono una cospicua raccolta di documenti sulla questione albanese in generale. Il parere dice testualmente: «La Cour est d'avis que, par la décision de la Conférence des Ambassadeurs du 6 décembre 1922, les Principales Puissances alliées ont épuisé, en ce qui concerne la frontière de l'Al-

della società delle Nazioni, su rapporto del delegato spagnuolo Quinones de León, decise di comunicare tale parere alla Conferenza degli ambasciatori e questa, nella seduta del 31 dicembre — tenendo ferma la decisione del 1922 — determinò la frontiera albanese, per la sezione F (1), nella quale è compreso il Monastero di San Naum nei termini seguenti:

« La frontière quitte normalement le bord du lac d'Ochrida entre Lim au sud et Radoza au nord et elle continue ainsi jusqu'à la rencontre de la ligne droite qui rallie l'église du Monastère de Saint-Bogorodica à environ trois km. à sud-ouest de Struga à l'embouchure du bras occidental du torrent Gerova (cette embouchure se trouve à 750 mètres environ à nord-est de l'église du Monastère de St. Naoum). La frontière suit cette ligne jusqu'à ladite embouchure; elle remonte ensuite le talweg du bras occidental jusqu'à son confluent avec le ruisseau qui descend de la côte 1086 vers le nord-est. Ce confluent se trouve à envi-

banie et la Royaume des S. H. S. au monastère de Saint-Naoum, la mission visée par une résolution unanime de l'Assemblée de la Société des nations le 2 octobre 1921, telle qu'elle a été reconnue par les Parties intéressées ».

(1) Agli effetti della delimitazione la frontiera verso la Grecia fu divisa in 3 zone e quella verso la Jugoslavia in 7 zone A¹, A², B, C, D, E, F.

ron 2250 mètres a sud ouest de l'église de Piskupija et à 1500 mètres environ au nord-est de la côte 1086. De là, suivant ledit ruisseau elle atteint la côte 1086 et, en ligne droite, la côte 1085. De ce point la frontière suit vers nord-est la ligne de partage des eaux entre le bassin de Halarup et Placa en territoire albanais, et celui de Piskupija en territoire yougo-slave jusqu'à la côte 2236. De là la frontière prend la direction du nord, suivant la ligne des crêtes des monts Balicnica. Elle atteint la côte 2266 et en ligne droite un petit sommet à 500 mètres, environ à l'ouest de la côte 2205. Ensuite, en ligne droite, la frontière passe par la côte 2068, puis de même la côte 1086. Elle traverse ensuite la route carrossable Koritza-Resna en un point marqué par une borne de l'ancienne frontière serbo-grecque et suivant alors la crête principale de la presqu'île de Konsko par les côtes 1293, 1184, 1205, 1127, elle aboutit au lac de Prespa par l'éperon qui, de cette dernière côte, descend en direction du sud-est. De la rive elle se dirige en ligne droite sur la côte 1212 (signal de sûreté dans la presqu'île du Subagora), jusqu'à la rencontre dans le lac, de la frontière entre la Yougoslavie et la Grèce ».

In conseguenza di tale decisione il monastero di San Naum resta all'Albania, ma

larga parte del territorio circostante è assicurato alla Jugoslavia (1), e ciò, in sostanza, per gli stessi motivi per i quali furono assegnati alla Jugoslavia i territori prettamente albanesi nella regione di Giacova e Prizrend, per assicurare il respiro delle due città; a Dibra, per proteggere la strada Dibra-Struga, si dava all'Albania il monastero di San Naum ma si assicurava la situazione territoriale alla Jugoslavia, prescindendo dalle condizioni locali.

La Jugoslavia non volle accettare tale soluzione, e, nei negoziati che si svolsero nell'estate del 1925 a Parigi, si mostrò propensa a rinunciare, come si è accennato, alla questione del Vermosh pur di ottenere San Naum. La proposta transazionale, fatta sua dalla Conferenza degli ambasciatori (5 agosto 1925), finì per essere accettata, dopo molte riluttanze dagli albanesi.

Le tre questioni di cui ci siamo particolarmente occupati non sono state, come si è accennato, le uniche sollevate durante i la-

(1) Dopo la decisione della Corte il Ministero degli affari esteri S. H. S. pubblicò un libro azzurro, contenente l'esposizione del Ministro degli esteri Marinkovic (pag. 1-14) e i principali documenti concernenti la questione dal 1913 al 1924: *Documenti sulla questione del confine dell'Albania presso il Monastero di S. Naum* [Ministarstvo inostrawich dela Dokumenti pitaniu granice sa Albanijon kod Manastira Srt. Nauma, Beograd, 1924].

vori della Commissione. Si può dire che non vi sia stato un punto sul quale non vi siano stati reclami, proteste, ricorsi e, sui quali ha assai spesso dovuto pronunziarsi la Conferenza degli ambasciatori.

Il protocollo finale di Firenze (26 luglio 1926), oltre ai documenti strettamente inerenti alla frontiera albanese-jugoslava (annessi 1 a 5), contiene:

a) un protocollo per la navigazione sul lago di Scutari e la Boiana, per disciplinarne la libera navigazione, in conformità di una decisione della Conferenza degli Ambasciatori (13 luglio 1922) (ann.VI);

b) un protocollo che disciplina la facilitazione di comunicazione delle popolazioni jugoslave nelle regioni di Gussinie e Podgoritza e di quelle albanesi nella regione di Vermosh e Litcheni Hotik (ann.VII);

c) un protocollo che regola le condizioni degli scambi del traffico attraverso la frontiera nella regione di Giacova (ann. VIII);

d) un protocollo per facilitare il pellegrinaggio delle popolazioni albanesi al monastero di San Naum, con facoltà di soggiornare tre giorni, senza occuparsi di affari non religiosi, per tutto il corso dell'anno, con semplice carta d'identità. Essi non possono allontanarsi al di là della riviera Tchérava (ann. IX).

Avendo il Governo greco approvato il 5 agosto 1925 il protocollo di Firenze del 27 gennaio 1925, la Conferenza degli ambasciatori, con atto finale del 30 luglio 1926, approvò il protocollo finale di delimitazione della frontiera jugoslava-albanese, e dichiarò le frontiere dello Stato albanese regolarmente e validamente determinate, tracciate e delimitate. Da parte loro fecero analogo riconoscimento i rappresentanti dei tre Governi interessati, e si impegnarono, debitamente autorizzati, ad osservare lealmente e fedelmente i protocolli e convenzioni annessi all'atto, che si conveniva dovesse esser registrato dalla Società delle Nazioni, a termini dell'art. 18 del Patto (1).

Così l'Albania, pur dolorante per le mutilazioni subite, usciva dal periodo così lungo della formazione, con una precisazione non soltanto sulla carta, ma *in loco*, delle proprie frontiere, secondo un tracciato che non la contenta, perché non le dà sufficienti garanzie di sicurezza di difesa verso i suoi vicini, i quali, alla loro volta, malgrado i miglioramenti conseguiti, a furia di insistenti trattative, finirono per considerarsi scontenti egualmente (2).

(1) Cfr. *Recueil S. N.*, vol. LXIX pag. 342-353.

(2) In complesso la frontiera albanese:

1) verso la Jugoslavia — risulta quale fu determinata dalla conferenza di Londra e dalle mo-

Non vorrei dare un giudizio estremamente severo, ma, nel complesso, la frontiera albanese non è felice né dal punto di vista geografico, né etnico, né economico, né amministrativo, né politico. A furia di transazioni, di abbinamenti di problemi diversi, di soluzioni contingenti, si è finito per dare un assetto definitivo ad un territorio mutilato, con un confine che mal si tiene, che non soddisfa pienamente alcuna esigenza, che obbliga l'Albania a una continua vigilanza delle porte di casa, vigilanza che non è facile, e talora non è nemmeno possibile. Ne è infine da trascurare che una rilevante parte della popolazione e del territorio albanese fu aggregata agli Stati vicini.

difiche del 1921, oltre alle modifiche ottenute nella delimitazione *in loco*.

2) nel punto comune ai tre Stati, quale fu determinato dalla Conferenza degli Ambasciatori il 13 luglio 1923.

3) verso la Grecia — risulta quale fu determinata negli accordi di Londra del 1913 (e protocollo di Firenze del 1913) con le modifiche apportate nella delimitazione *in loco*).

Per il tracciato completo delle due frontiere cfr. l'ann. III del protocollo finale per la frontiera jugoslava e l'ann. III del protocollo finale per la frontiera greca, nei quali le frontiere stesse sono minutamente descritte.

CAPITOLO XX.

CONCLUSIONI SULLA FORMAZIONE DELL'ALBANIA

Dalla sintetica esposizione che, con ogni serenità ed obbiettività, ho fatto della questione albanese, non può non rilevarsi che:

1) il Governo albanese agì con molta abilità ed ottenne un successo diplomatico veramente rilevante. Tale azione era indice del risveglio della coscienza nazionale, poiché al successo albanese contribuirono non solo gli albanesi dell'Albania, ma anche quelli che hanno emigrato dalla patria e ne hanno seguita di lontano e fortemente voluta l'indipendenza, acquistando alla causa albanese le simpatie del mondo. Era, insomma, ancora una vittoria del principio di nazionalità.

2) la Conferenza della pace, attraverso molti ondeggiamenti, riuscì a dare alla questione albanese una soluzione basata in linea generale sul principio di nazionalità


nei termini stabiliti già nel 1913, salvo maggiori garanzie e riguardi per gli interessi strategici della Jugoslavia.

3) a tale soluzione contribuì la Società delle Nazioni, il cui successo nella questione albanese molto valse all'elevamento del suo prestigio ed alla sua riaffermazione di efficace ed effettiva potenza nella pacifica soluzione delle divergenze nazionali.

4) l'Italia, anche attraverso le alterne vicende che legarono la questione albanese a quella adriatica, contribuì fortemente ed energicamente, in ispecial modo nell'ultima fase, alla soluzione del problema albanese, riuscendo a far riconoscere integralmente le rivendicazioni di quel popolo, che si riaffermano nella formula « l'indipendenza nei confini del 1913 ». Senza l'aiuto dell'Italia, l'Albania avrebbe subito nuove e più gravi mutilazioni, avviandosi probabilmente allo annientamento, come Stato indipendente. Nè è da trascurarsi infine che l'Italia, facendo dell'indipendenza e dell'integrità dell'Albania un problema suo, fondamentale, ne garantiva con la sua forza e la sua autorità l'esistenza, contro ogni possibile pericolo (1).

(1) Fondandosi sui risultati del censimento eseguito nei primi mesi del 1917 nella parte occupata dalle truppe italiane (cfr. ALMAGIÀ, *La popolazione della zona d'occupazione italiana nell'Albania meridionale* in *Riv. geografica italiana*

del 1918, pag. 200-203) e su quello eseguito nel 1918 dall'Austria nella zona da essa occupata (cfr. ORERHUMMER, *Vorläufige Mitteilung über die erste Volkszählung in Albanien*, in *Mitteil. Akad. der Wissensch, zu Wien* del 1924, pag. 61-68) l'Almagià (*Un computo approssimativo della popolazione dell'Albania* in *Riv. geog, ital.* del 1921, pag.122-125) calcola la popolazione albanese negli anni 1917-1918 in 775.000 ab., di cui 500.000 (ossia 65 %) maomettani, 185.000 (ossia 23 %) greco-ortodossi e 90.000 (ossia meno del 12 %) cattolici.



CAPITOLO XXI.

GLI ACCORDI DI TIRANA DEL 1926-1927

Col protocollo delle frontiere, così faticosamente concluso dopo cinque anni di ininterrotte trattative, il processo storico di formazione dello Stato albanese si può dire compiuto. Il giovane Stato, insidiato dai vicini, privo di tradizioni unitarie, doveva compiere uno sforzo non lieve per organizzarsi ab imis. Ho altrove esaminato come si sia ordinato (1). Qui occorre invece porre in rilievo come l'atteggiamento dell'Italia, accennato nel precedente capitolo, non poteva non avere ulteriori sviluppi, sviluppi che, alla loro volta, dovevano servire a consolidare l'Albania, ad assicurarle un respiro più largo, una maggiore sicurezza di potersi consacrare, nella fiducia della pace,

(1) Cfr. in proposito il mio cit. studio *La costituzione albanese* (v. Bibliografia).

all'opera non lieve della costruzione dello Stato.

È sotto tale profilo che occorre esaminare gli accordi politici interceduti fra l'Italia e l'Albania (1). Essi si compiono in due tappe.

La prima è rappresentata dal *patto di amicizia e di sicurezza*, firmato a Tirana, il 27 novembre 1926 (2), col quale i due Stati, nell'intento di rafforzare i reciproci rapporti di amicizia e di sicurezza nei confronti della loro posizione geografica, e di contribuire al consolidamento della pace, mossi dal desiderio di mantenere lo *statu quo* politico, giuridico e territoriale dell'Albania, nel quadro dei trattati di cui ambedue sono firmatari e del Patto della Società delle Nazioni, riconoscono che qualsiasi perturbazione diretta contro lo *statu quo* politico, giuridico e territoriale dell'Albania è contrario al loro reciproco interesse (art. 1), e, per tutelarlo, si impegnano a prestarsi il loro mutuo appoggio e la loro collaborazione nonché a non concludere con altre Potenze accordi politici e militari a pregiudizio degli interessi dell'altra Parte, anche definiti nel patto stesso (art. 2).

(1) Ove non si considerino da tale punti di vista è impossibile rendersene esatto conto.

(2) Cfr. doc. 23.

Si impegnano inoltre a sottoporre ad una speciale procedura di conciliazione e di arbitrato le controversie che venissero a dividerle e non avessero potuto esser risolte con le ordinarie procedure diplomatiche (1). Tale patto, entrato in vigore il 24 gennaio 1927, ha la durata di cinque anni e può essere denunziato o rinnovato un anno prima della scadenza.

La seconda tappa è rappresentata dal *trattato di alleanza difensiva*, firmato a Tirana il 22 novembre 1927. Con esso i due Stati, desiderosi di riaffermare solennemente e di sviluppare i vincoli di solidarietà che felicemente esistono fra di loro, e di dedicare ogni sforzo ad eliminare le cause che possano turbare la pace esistente fra di loro e con gli altri Stati, riconoscendo i benefici risultati di una stretta collaborazione, riconfermando che l'interesse e la sicurezza dell'uno sono reciprocamente legati all'interesse e alla sicurezza dell'altro, addivengono ad un'alleanza difensiva, il cui *unico* scopo è quello di *stabilizzare* i naturali rapporti felicemente esistenti fra di essi per *assicurare una politica di pacifico sviluppo*.

Le clausole dell'accordo sono le seguenti:

(1) L'accordo speciale a tal uopo previsto non fu mai concluso.

TRATTATO DI ALLEANZA DIFENSIVA
FRA L'ITALIA E L'ALBANIA

Art. 1. Tutti i trattati anteriori conclusi tra le due Alte Parti dopo l'ammissione dell'Albania nella Società delle Nazioni saranno esattamente e fedelmente osservati entro i limiti stabiliti dai testi dei medesimi, in modo che si avrà un'amizizia sincera e perfetta tra i due popoli e tra i due Governi, nonchè un'assistenza reciproca, nell'intesa che ciascuna delle Alte Parti sosterrà gli interessi e i vantaggi dell'altra con lo zelo che usa per sostenere i propri.

Art. 2. — Vi sarà un'alleanza difensiva inalterabile tra l'Italia da una parte e l'Albania dall'altra per venti anni, la quale potrà essere denunciata nel corso del diciottesimo o del diciannovesimo anno della sua durata. Ove ciò non sia avvenuto, l'alleanza s'intenderà tacitamente rinnovata per un periodo eguale. Le due Alte Parti contraenti impiegheranno tutta la loro attenzione e tutti i loro mezzi per garantire la sicurezza dei loro Stati e per la difesa e salvaguardia reciproca contro ogni attacco esterno.

Art. 3. — In conseguenza degli impegni assunti con gli articoli precedenti, le due Alte Parti contraenti agiranno d'accordo per il mantenimento della pace e della tranquillità, e nel caso che una delle Alte Parti sia minacciata da una guerra non provocata da essa, l'altra Parte impiegherà tutti i suoi mezzi più efficaci non solo per prevenire le ostilità ma anche per assicurare una giusta soddisfazione alla Parte minacciata.

Art. 4. — Qualora ogni mezzo di conciliazione sia invano esaurito, ciascuna delle Alte Parti s'impegna a seguire la sorte dell'altra, mettendo a disposizione dell'alleata tutte le risorse militari, finanziarie e di ogni altra natura, atte a portare un contributo per superare il conflitto, sempre che tale contributo venga richiesto dalla Parte minacciata.

Art. 5. — Per tutte le ipotesi previste nell'articolo quattro, le due Alte Parti contraenti s'impegnano a non concludere o iniziare trattative di pace, di armistizio o di tregua senza un accordo comune.

In una nota diretta dal Ministro d'Italia al Ministro degli affari esteri d'Albania, e da questi ricambiata, veniva precisato, in relazione al trattato di alleanza difensiva e più specialmente nella deprecata eventualità che debba entrare in applicazione l'art. 4 del trattato stesso, che era vivo desiderio del Governo italiano di dare al Governo albanese le seguenti assicurazioni e i seguenti chiarimenti:

« Qualora, venute meno tutte le possibilità di scongiurare con mezzi conciliativi una minaccia di terzi Stati contro uno dei due Stati alleati, questo si trovasse in presenza di un attacco da esso non provocato, rendendosi necessaria la richiesta del concorso militare dell'alleato in difesa della parte attaccata, il Comando in Capo delle Forze interalleate verrebbe affidato, in Albania, al Comandante Supremo delle forze albanesi, ed in Italia al Comandante Supremo delle forze italiane. Alla firma della pace le forze alleate venute in soccorso dell'altro Stato dovranno rimpatriare con i propri mezzi nel termine stabilito loro dal Comandante Supremo sotto i cui ordini avranno servito in territorio alleato ».

Questa lettera forma parte integrante del trattato di alleanza difensiva italo-albanese e sarà ratificata ed in seguito registrata alla Società delle Nazioni unitamente al trattato stesso.

La prego di gradire, Signor Ministro, gli atti della mia più alta considerazione.

Per giudicare rettamente della portata degli accordi, senza prevenzioni politiche, occorre tener presente quale è il complesso delle intese che si stabiliscono coi due accordi.

È innegabile che essi hanno un valore difensivo, basato sull'assoluta identità di interessi. Ogni scopo offensivo è interamente escluso, ed anzi, è contrario ai patti.

È innegabile che essi si ispirano al mantenimento dello *statu quo*, quale risulta dai trattati già conclusi, cioè tendono a garantire l'integrità dell'Albania nel territorio stabilito coi trattati.

È innegabile che essi hanno lo scopo di evitare che si attenti all'indipendenza della Albania, cioè mirano, con il legame che viene a stabilirsi fra i due Paesi, a che non si possa profittare della piccolezza dell'Albania per offenderla, onde nei mezzi e nei fini rappresentano uno strumento di pace, un rafforzamento della pace, nel quadro del Patto della Società delle Nazioni, di cui tutti e due i Paesi sono membri.

Infine è innegabile che le due Parti agiscono alla pari, in posizioni parallele ed identiche, volontariamente, nella eguale considerazione del comune interesse. Si ha ogni cura di evitare che vi sia un protetto ed un protettore. Onde parlare di un *protectorat deguisé*, come fa qualche autore


iugoslavo (1), è affermare cosa che è contraria allo spirito ed alla lettera degli accordi.

I quali sono, invece, veramente decisivi per consolidare la formazione del giovane Stato e per permetterne il consolidamento e lo sviluppo.

È da tal punto di vista che abbiamo ritenuto indispensabile considerarli nel delineare il processo storico dell'assetto della Albania (1).

(1) Cfr. NIKOLITCH, *Les différents* ecc. (cit. nella bibliografia). Di protettorato parla anche l'an. BALKANUS nell'art. *Le protectorat italien sur l'Albanie*, in *La Paix*, maggio 1936. pag. 131.

Cfr. sugli accordi di Tirana, oltre lo scritto del SOLMI cit. nella Bibliografia, il discorso parlamentare dell'on. BEVIONE, *Il trattato di alleanza fra Italia e Albania*, Roma, 1927.



CAPITOLO XXII.

L'AZIONE DELL'ITALIA PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA DELL'ALBANIA

Se l'azione dell'Italia fu, come abbiamo visto, decisiva per la costruzione politica dell'Albania, non lo fu meno per la sua ricostruzione economica.

I rapporti economici fra i due Stati furono impiantati convenzionalmente col trattato di commercio e di navigazione del 20 gennaio 1924, seguito dalla convenzione di stabilimento e quella consolare, firmata qualche mese dopo (29 febbraio 1924). Da allora l'Italia, con successivi accordi, andò sempre più intensificando le importazioni dalla Albania, assorbendone quasi totalmente la produzione, benché la sua qualità non fosse di facile collocamento sul mercato italiano. Non andarono invece con pari ritmo le esportazioni, perché l'Albania seguì ad importare da altri Paesi, e soltan-


to negli ultimi anni — quando l'Italia instaurò la politica dei contingentamenti e degli scambi equilibrati — si accentuarono, raggiungendo un'alta percentuale, le importazioni dall'Italia. Senza la quale, evidentemente, l'Albania non avrebbe avuto alcuna possibilità di vivere. Poiché la sua assistenza non si limitò a facilitare, anzi a render possibile, un collocamento dei suoi prodotti, ma fu intensamente rivolta a valorizzare l'Albania. Dal 1925 al 1939 furono impiegati nel suo territorio ben due miliardi di lire. Enumerando tutto quel che si era fatto per iniziativa italiana, il conte Ciano, nel discorso pronunciato alla Camera il 15 aprile 1939, poteva concludere: « Quanto in questi ultimi quindici anni è stato compiuto in Albania è legato esclusivamente al nome dell'Italia. Lavoro e capitali italiani, con l'ausilio dell'ottima mano d'opera albanese, hanno costruito i porti, tracciate le strade, bonificate le terre, trivellato i pozzi, frugate le miniere » (cfr. doc. 26).

Non ripeteremo qui la lista dei lavori compiuti e degli enti che li hanno condotti, ma ci limiteremo ad aggiungere:

a) che se l'Albania ebbe una moneta aurea solidissima, lo si deve alla Banca nazionale d'Albania, che con tecnici e capitali italiani pose su basi sane la circolazione monetaria e la tutelò con criteri rigidissimi.

b) che all'elevamento culturale e spirituale delle masse, oltre che sociale, l'Italia cooperò fervidamente.

Tutto portava i due popoli a cooperare in ogni campo. L'Adriatico non li separava, ma li univa sempre più intensamente. E in Italia, che aveva dato, con gli italo-albanesi, una letteratura all'Albania, si riprendevano con sempre maggiore intensità gli studi sull'Albania, con criteri non giornalistici nè politici, ma schiettamente scientifici. Non possiamo non ricordare, in questo campo, le benemeritenze dell'Istituto per l'Europa orientale, di Roma, per la conoscenza dell'Albania.



CAPITOLO XXIII.

L'OPERA DI ZOG

Ahmed Zog era stato eletto presidente della Repubblica il 31 gennaio 1925 ed il 7 marzo dello stesso anno fu adottata una costituzione che faceva dell'Albania uno Stato repubblicano, unitario, fortemente accentrato (cfr. doc. 22) (1).

Gli esordi della politica di Zog non furono amichevoli per l'Italia, ma anche egli finì per sentire l'ineluttabile spinta delle notevoli necessità che portavano l'Albania verso l'Italia. Conclusi con questa gli accordi del 1926 e del 1927, l'Albania si sentì infatti rafforzata contro ogni minaccia estera e si avviò quel movimento in favore della forma monarchica dello Stato, che trovò

(1) Sugli avvenimenti albanesi dopo il 1925 cfr. le cronache pubbl. in *Europa orientale*. Cfr. inoltre: T. O. NISHANI, *Albanien*, Halle, 1933; R. VAULADE, *En Albanie sous l'oeil de Mussolini*, Paris, 1933; H. WAGNER, *Italien-Albanien in Deutsche Wehr*, 11 giugno 1936, pag. 303-384, ecc.

il suo sbocco nell'assunzione al trono dello stesso presidente della Repubblica, che prese il nome di Zog I, e che fu legalizzata con la nuova costituzione monarchica del 1° dicembre 1928 (1).

Veramente singolare è la condotta di Zog nel successivo decennio. Nonostante gli impegni assunti con gli accordi del 1926-1927 egli non esita ad assumere un atteggiamento equivoco, e persino ostile, verso l'Italia, non appena ritiene che l'andamento della situazione internazionale tolga all'Italia la libertà di movimento, salvo a mutar rotta quando si accorge di aver errati i calcoli. Intorno a lui e con lui si agita un'oligarchia, piccola ma senza scrupoli, spietata e rapace. I benefici che l'Italia vuol assicurare alle masse popolari finiscono per andar a vantaggio di Zog e della sua oligarchia. E le masse, insofferenti, ma non capaci di scuotere da sole il giogo, guardano all'Italia, la quale delle malefatte regie non rigetta il danno sul popolo albanese e continua la sua opera di amicizia, lasciando che gli eventi maturino e sopportando fino all'estremo limite della sopportazione gli atteggiamenti equivoci di Zog.

Nel febbraio del 1939 Zog dette palesi se-

(1) Cfr. testo e commenti nel mio lav. *Le costituzioni degli Stati dell'Europa orientale*, volume I, Roma, 1931, pp. 3 segg. Cfr. doc. 25.

gni di ostilità, facendo gettare nelle prigioni gli albanesi che riteneva colpevoli di amicizia per l'Italia. Li rilasciò dopo un secco scatto del Governo italiano e nel mese successivo dichiarò di voler addivenire ad un più forte patto di alleanza. Mentre le sue proposte erano allo studio, chiese improvvisamente l'invio di truppe italiane in Albania. La proposta fu respinta, in quanto sembrò che celasse un oscuro disegno di tentare un'avventura contro la Jugoslavia. Frattanto il Governo italiano presentò a Zog un nuovo patto di alleanza, che si basava sempre sul mantenimento dell'indipendenza dell'Albania. Egli chiese tempo per studiarlo e frattanto concentrò forze a Tirana e sul Muti, mentre dava sfogo, con l'aiuto e la promessa di impunità, agli eccitatori, a manifestazioni minacciose contro gli italiani residenti in Albania, onde fu necessario ritirarli sulle navi da guerra (5 aprile), lasciando a Tirana soltanto il personale della Legazione e quei pochi che si erano offerti di presidiarla.

Appariva pertanto inevitabile un ultimo tentativo di aprir gli occhi a Zog e Mussolini lo fece compiere dal ministro plenipotenziario a Tirana, facendo far presente che non era stato egli a chiedere una modifica dei rapporti fra i due Paesi, ma, dal momento che era stata sollevata, doveva

esser risolta nel senso di rafforzare l'alleanza « fino ad accomunare nello stesso destino i due Stati e i due popoli per garantire soprattutto il pacifico progresso del popolo albanese » (1).

Falliti i tentativi di intesa non restava che compiere un'operazione di polizia per mettere a posto re Zog. Nei giorni 7-8 aprile le forze italiane occupavano, con trascurabili incidenti nei porti, l'intera Albania, mentre Zog fuggiva in Grecia, asportando quanto poteva di denaro e di beni, e senza opporre alcuna resistenza.

Le truppe italiane furono dovunque accolte benevolmente, mentre veniva assicurato alla popolazione il rifornimento dei viveri e una normale ripresa della vita, che era del resto rimasta turbata soltanto per qualche giorno.

(1) Cfr. il cit. discorso del conte Ciano alla Camera (15 aprile 1939) (doc. 27).

CAPITOLO XXIV.

L'UNIONE DELL'ALBANIA ALL'ITALIA

Pochi giorni dopo l'occupazione del territorio, appena la calma fu ristabilita, gli uomini più rappresentativi di ogni regione d'Albania si riunirono, secondo le tradizioni, in assemblea costituente a Tirana e con voto solenne ed unanime offrirono la corona d'Albania al Re d'Italia (12 aprile). Una delegazione si recò espressamente a Roma per offrire la corona al Re d'Italia, che la accettò.

Il 13 aprile il Gran Consiglio del Fascismo, in una riunione straordinaria, salutò « con gioia virile » l'evento storico, che, « sulla base dei secolari vincoli di amicizia associa al popolo ed al destino d'Italia il destino e il popolo d'Albania in una più profonda e definitiva unione ». Il 14 luglio il Consiglio dei ministri approvò il disegno di legge, che venne sottoposto alle assem-

blee della Camera e del Senato il giorno successivo. Il 16 aprile fu emanata e pubblicata la legge (n. 580) per effetto della quale « il re d'Italia, avendo accettata la corona di Albania, assume per Sè e per i suoi successori, il titolo di Re d'Italia e di Albania, Imperatore d'Etiopia » (art. 1), facendosi rappresentare in Albania, con residenza a Tirana, da un Luogotenente generale (art. 2).

In meno di dieci giorni l'Albania si era epurata e ritrovava il suo volto. E coloro che avevano paventato per la riduzione dell'Albania a colonia o a protettorato poterono rapidamente consolarsi, vedendone conservata l'indipendenza e posta alla pari dell'Italia, in un vincolo di unione paritaria, sotto un unico Re.

Taluni Stati si affrettarono a riconoscere senz'altro la nuova situazione (Germania, Spagna, Ungheria, Jugoslavia, Grecia), mentre molti altri la riconobbero successivamente, a cominciare dalla Francia, attraverso l'estensione degli accordi commerciali con l'Italia all'unione doganale italo-albanese.


Pur conservando la propria autonomia i due Stati avevano infatti proceduto ad unificare doganalmente i propri territori (conv. 20 aprile 1939), conservando ognuno la propria valuta (1 lira albanese = 6,25

lire italiane) (1). Si erano inoltre unificate le rappresentanze diplomatiche e consolari (conv. 3 giugno 1939) e le forze armate (L. 13 luglio 1939 n. 1105), e, quel che più rileva, si era convenuto [conv. 20 aprile 1939 (2)] di far godere ai cittadini albanesi in Italia ed a quelli italiani in Albania « tutti i diritti civili e politici di cui godono sul rispettivo territorio nazionale ». E all'accordo veniva data immediata esecuzione chiamando cittadini albanesi a far parte del Senato, dell'Accademia d'Italia, del corpo diplomatico, dell'esercito. Cioè a dire si assimilavano ad ogni effetto i cittadini dei due Stati, segno evidente e tangibile della parità di situazioni giuridiche con cui si erano uniti i due Stati.

Il 3 giugno 1939 veniva infine emanato lo Statuto fondamentale del Regno d'Albania (pubbl. nelle *Fletoyia Zystare* del 10 giugno succ., n. 40) ed il 13 luglio 1939 (L. n. 1103) fu istituita una Luogotenenza generale per l'Albania in esecuzione dell'art. 2 della L. 16 aprile 1939 n. 580, avviandosi rapidamente il nuovo assetto politico, amministrativo ed economico dello Stato.

(1) Appr. con L. 6 giugno 1939, n. 1046. La circ. del 20 aprile fu integrata con una conv. tecnico-doganale, firmata a Tirana il 28 maggio 1939.

(2) Appr. con L. 6 luglio 1939, n. 1066.



CAPITOLO XXV.

NATURA GIURIDICA DELL'UNIONE ITALO-ALBANESE

Si è detto insistentemente che la natura giuridica dell'unione italo-albanese abbia carattere personale.

Finora non si citava che un solo esempio di unione personale, ossia quello fra la Danimarca e l'Islanda. Quella italo-albanese sarebbe quindi stata il secondo esempio.

È noto però che all'unione dano-islandese è stato negato il carattere personale, adducendosi che questa presuppone due ordinamenti statali autonomi, i quali vengono accidentalmente ad avere uno stesso capo di Stato, ma conservano la loro piena ed intera autonomia. Nel caso dano-islandese la comunanza del monarca è predisposta giuridicamente e convenzionalmente sono determinati i rapporti fra i due Stati, i quali hanno anche qualche servizio comune, in

via principale o sussidiaria. Saremmo pertanto di fronte ad una *unione reale*.

Il carattere reale dell'unione italo-albanese è ancor più evidente. È vero che le due corone sono distinte, ma l'unità della persona fisica del monarca che ad esse è preposta è preordinata giuridicamente: la corona è offerta al Re d'Italia, *ut sic*, e questi la accetta come tale, la sua accettazione è convalidata con una legge costituzionale dello Stato italiano. In via convenzionale gli ordinamenti dell'unione sono fissati adottando servizi unici e comuni per problemi di fondamentale importanza (rappresentanza diplomatica e consolare, forze armate, unione doganale) e si stabilisce infine una completa parità di situazione giuridica fra i cittadini dei due Stati.

Se l'unione dei due Stati non poteva pertanto qualificarsi personale inizialmente, ogni dubbio, se pur dubbi vi fossero, scompare di fronte allo sviluppo che gli ordinamenti giuridici dell'unione hanno avuto successivamente (1).

(1) Su questi problemi cfr. ora l'ampio studio di G. Rizzo, *La unione dell'Albania con l'Italia e lo statuto del Regno d'Albania* in *Riv. dir. pubblico*, 1939 (fasc. ag.-sett. e nov.). Giova però tener presente che gli ordinamenti albanesi ed i rapporti fra i due Stati sono in pieno sviluppo e non hanno raggiunto ancora il loro definitivo assestamento.

DOCUMENTI

N O T A

Prescindendo dai documenti che avrebbero accresciuto troppo la mole di questo volume, riteniamo opportuno riprodurre alcuni documenti di cui nel testo abbiamo dato soltanto un cenno e che conviene conoscere nella loro integrità, rinviando, per gli altri, alle fonti indicate nel testo stesso.

DOCUMENTO I.

ORGANIZZAZIONE DELL'ALBANIA SECONDO LE DECISIONI DEL 29 LUGLIO 1913 DELLA CONFERENZA DEGLI AMBASCIATORI A LONDRA.

1. L'Albanie est constituée en principauté autonome, souveraine et héréditaire par ordre de primogéniture, sous la garantie des six Puissances. Le Prince sera désigné par les six Puissances.

2. Tout lien de suzeraineté entre la Turquie et l'Albanie est exclu.

3. L'Albanie est neutralisée; sa neutralité est garantie par le six Puissances.

4. Le contrôle de l'administration civile et des finances de l'Albanie est confié à une commission internationale composée des déléguées des six Puissances et d'un délégué de l'Albanie.

5. Les pouvoirs de cette commission dureront dix ans et pourront être renouvelés en cas de besoin.

6. Cette commission sera chargée d'élaborer un projet d'organisation détaillé de toutes les branches de l'administration de l'Albanie. Elle présentera aux Puissances, dans un délai de six mois, un rapport sur le résultat de ses travaux, ainsi que ses conclusions au sujet de l'organisation administrative et financière du pays.

7. Le Prince sera nommé dans un délai de six mois au plus tard. En attendant sa désignation et la formation du Gouvernement national définitif, le fonctionnement des autorités indigènes existantes ainsi que de la gendarmerie formera

l'objet du contrôle de la commission internationale.

8. La sécurité et l'ordre public seront assurés par l'organisation internationale de la gendarmerie. Cette organisation sera confiée à des officiers étrangers, qui auront le commandement supérieur et effectif de la gendarmerie.

9. Ces officiers seront choisis dans l'armée suédoise.

10. La mission des officiers instructeurs étrangers ne portera pas atteinte ni à l'uniformité du service, ni à l'emploi d'officiers, sous-officiers et gendarmes indigènes.

11. Les traitements de ces officiers pourront être assurés sur les ressources du Pays avec la garantie des Puissances.

DOCUMENTO II.

STATUTO DELL'ALBANIA ELABORATO DALLA COMMISSIONE INTERNAZIONALE DI CON- TROLLO.

Chapitre I.

L'ALBANIE ET SON TERRITOIRE.

1. L'Albanie est constituée en principauté constitutionnelle souveraine et héréditaire sous la garantie des six Grandes Puissances.

2. L'Albanie est indivisible, son territoire est inaliénable. Les frontières de la Principauté sont celles déterminées par les six Grandes Puissances. Ces frontières ne peuvent être changées ou rectifiées qu'en vertu d'une loi et avec l'approbation préalable des six Grandes Puissances.

3. L'Albanie est neutralisée; sa neutralité est garantie par les six Grandes Puissances. Cette neutralité n'exclut pas le droit pour l'Albanie de prendre les mesures nécessaires à la défense de son territoire. Néanmoins, le port commercial desservi par le chemin de fer international reliant la Serbie à l'Adriatique sera soumis à un régime spécial imposant l'obligation de ne pas fortifier cette place.

4. Les traités, conventions et arrangements internationaux de quelque nature qu'ils soient, conclus entre la Porte et les Puissances étrangères, sont maintenus dans la Principauté d'Albanie. Le maintien, la modification ou l'abolition des immunités et privilèges acquis aux étrangers

par les Capitulations sont laissés à une décision à prendre par les six Grandes Puissances.

5. Toute personne ou personne juridique aussi bien étrangère qu'indigène peut acquérir des propriétés en Albanie en se conformant aux lois en vigueur et à celles qui seront ultérieurement promulguées à cet effet par le Gouvernement albanais.

L'Etat albanais peut posséder, acquérir, louer et vendre toute sorte de propriétés.

6. Les biens wakoufs seront régis par les dispositions d'une nouvelle loi.

Chapitre II.

LE SOUVERAIN.

7. Le trône de la Principauté albanaise est héréditaire dans la famille du Prince Guillaume de Wied.

La succession est réglée selon les principes de la primogéniture en ligne mâle.

8. Le Prince prêtera serment par devant l'Assemblée Nationale d'observer strictement les lois fondamentales de l'Etat.

9. Le Prince régnant, comme chef de la Famille princière, a le droit exclusif d'exercer son autorité en tout ce qui concerne les relations personnelles des membres de sa famille, en se tenant à la loi qu'il aura édictée pour sa Dynastie.

10. Il lui est alloué une liste civile annuelle.

11. En cas d'absence, maladie ou incapacité temporaire, le Prince aura la faculté de se faire représenter soit par un membre de sa famille jouissant de l'indigénat albanais, soit par un haut fonctionnaire de l'Etat. En cas de minorité ou d'incapacité dépassant un période d'un an, la régence sera exercée par celui des membres mâles de la famille Princière, lequel, ayant atteint la majorité et jouissant de l'indigénat, se trouve être le plus proche à la succession au Trône. En l'absence d'un tel remplaçant, le soin de désigner le

régent sera dévolu au Conseil des Ministres agissant avec l'assentiment des six Grandes Puissances. En cas d'urgence, le Président du dit Conseil sera de droit le régent provisoire. Le Régent jouira, pendant la durée de sa régence, de tous les droits et pouvoirs du Souverain en ce qui concerne le Gouvernement du Pays.

12. L'âge de la majorité des membres de la Famille Princièrè sera fixé par la loi de la Maison Régnante.

13. Les biens de la couronne qui formeront l'apanage de la Maison Princièrè seront exempts d'impôts.

14. Le Prince est le chef de l'administration civile et militaire; il dispose de la force armée, dont les officiers sont nommés par lui. Il participe à la législation d'après les prescriptions du chapitre IV; ses décisions régulièrement émises et publiées, portent le nom de « décrets » et doivent être contresignées par le Président du Conseil et le Ministre compétent.

15. Sur la proposition des Ministres compétents, il nomme les fonctionnaires supérieurs, sans pourtant pouvoir créer de nouvelles fonctions sans une loi spéciale.

16. Il convoque les électeurs pour les élections à l'Assemblée Nationale. Il convoque, clot, et dissout l'Assemblée Nationale.

17. La justice est exécutée en son nom; il a le droit de grâce et d'amnistie, ainsi que le droit exclusif de décerner des distinctions honorifiques.

18. Il a le droit de faire figurer son effigie ou ses armes sur les monnaies, médailles et timbres de l'Etat ainsi que sur toute pièce ou objet représentant le pouvoir gouvernemental.

19. Il conclut des traités internationaux.

20. La personne du Prince est sacrée. Il est irresponsable devant la loi.

21. Les immunités des membres de la Famille Princièrè seront fixées par les différents lois.

Chapitre III.

POPULATION.

22. Sont citoyens albanais tous ceux qui, nés ou domiciliés en Albanie avant le 28 novembre 1912, jouissaient, sous le Gouvernement ottoman, de la nationalité ottomane.

23. Les personnes visées par l'article précédent pourront, dans un délai de six mois, à partir de la promulgation du présent Statut, opter pour une nationalité étrangère, mais à condition d'émigrer.

24. Toute personne d'origine albanaise résidant actuellement à l'étranger pourra dans le délai, qui sera fixé par le Gouvernement, confirmer sa qualité d'Albanais moyennant une déclaration écrite à présenter à une Autorité compétente.

25. Les Albanais, provenant des contrées annexées aux Etats balcaniques et ayant établi leur résidence dans la Principauté d'Albanie après le 28 novembre 1912, seront considérés comme citoyens albanais à moins d'une déclaration contraire de leur part dans les six mois qui suivront la promulgation du Statut organique.

26. La langue officielle du pays est la langue albanaise. Pourtant l'emploi des autres langues parlées dans le pays sera, à titre auxiliaire et provisoire, admis dans les administrations autorisées à cet effet par le Gouvernement.

27. Tous les citoyens albanais sont égaux devant le loi.

28. Personne ne peut se faire justice sous quelque forme que ce soit sans encourir les peines prescrites par la loi.

29. La liberté individuelle est garantie. Nul ne peut-être poursuivi, arrêté, emprisonné ou soumis à une restriction quelconque de sa liberté personnelle sauf dans les cas prévus par la loi et dans les formes légales. Nul ne peut-être soustrait aux juges que la loi lui assigne, ni soumis à une pénalité non prévue par la loi.

30. Le domicile de tout citoyens albanais est inviolable. On ne pourra y pénétrer d'autorité que dans les cas et les formes prévus par les lois.

31. Chacun est libre de choisir son domicile et de circuler dans le pays aux conditions qui seront établies par les règlements de sûreté publique.

32. L'Albanie n'a pas de religion d'Etat. La liberté et la pratique extérieure de tous les cultes sont assurées. Dans aucune partie de la Principauté albanaise, la différence de religion ne pourra être opposée à personne comme un motif d'exclusion ou d'incapacité en ce qui concerne l'usage des droits civils et politiques, l'admission aux emplois publics, fonctions et honneurs ou l'exercice des différentes professions et industries.

33. Toutes les propriétés légalement acquises sont inviolables. Nul ne peut-être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique dans les cas et les formes spécifiés par les lois et moyennant une juste et préalable indemnité.

34. La confiscation des biens est défendue.

35. L'enseignement est libre. Sous la surveillance du Gouvernement, il est exercé par des personnes ayant les qualités requises par les lois. L'enseignement sera gratuit dans les écoles primaires de l'Etat. L'instruction primaire est obligatoire pour les jeunes Albanais partout où existent des écoles d'Etat. L'enseignement de la langue albanaise est obligatoire dans toutes les écoles.

36. Chacun est libre de manifester ses opinions de vive voix, par écrit et par la presse, en se conformant aux lois. Une loi spéciale réglera les modalités pour l'exercice de cette liberté.

37. Le droit de s'assembler sans armes est reconnu à tous les citoyens albanais pourvu qu'ils se conforment aux lois qui en régleront l'exercice. Cette liberté ne s'applique pas aux rassemblements en plein air qui restent soumis aux lois de police.

38. Les citoyens albanais ont le droit de for-

mer des associations pourvu que dans les buts visés et les moyens employés il n'y ait rien d'illicite ou de dangereux pour l'Etat. Une loi spéciale réglera l'exercice de ce droit en vue de garantir la sécurité publique.

39. A l'exception des cas déterminés par la loi, le secret des lettres et des dépêches télégraphiques est inviolable. Une loi déterminera la responsabilité des agents du Gouvernement pour la violation du secret des lettres et dépêches confiées aux bureaux de poste et de télégraphe.

Chapitre IV.

LEGISLATION.

40. L'Assemblée Nationale constitue l'organe législatif de la Principauté d'Albanie.

41. L'Assemblée Nationale se compose de :

1° Membres de droit.

2° Membres élus par la population.

3° Membres nommés par le Prince.

42. Sont de droit membres de l'Assemblée :

les représentants religieux des musulmans, des catholiques, des orthodoxes, le chef des bektachis, le Haut-commissaire albanais à la Banque Nationale Albanaise.

43. Pour pouvoir être élu ou nommé membre de l'Assemblée Nationale, il faut jouir de l'indigénat albanais et être domicilié dans la Principauté.

44. Les membres élus de l'Assemblée Nationale sont élus par le suffrage indirect à raison de trois par Sandjak. Le Prince fixe la date des élections.

45. En cas de vacance soit par démission soit par décès, les membres élus ou nommés pour remplir les sièges vacants ne siégeront que pendant le temps qu'aurait duré le mandat de leurs prédécesseurs.

46. Tous les membres de l'Assemblée Nationale reçoivent pour le durée de la session et le

voyage, aller et retour, une indemnité de quinze francs par jour. Cette indemnité ne sera pas payée en cas d'absence aux séances.

47. Les membres de l'Assemblée Nationale nommés par le Prince sont au nombre de dix.

48. Dans les Nahiés, le Conseil Communal, réuni sous la présidence du Mudir, élira un délégué. Celui-ci se rendra au chef-lieu du Caza et se joindra aux membres du Conseil Municipal et du Conseil du Caza. Sous la présidence du Caimakam, ce corps électoral choisira deux délégués qui se rendront au chef-lieu du Sandjak où, d'un commun accord avec les membres du Conseil Municipal et du Conseil du Sandjak et sous la Présidence du Mutessarif, ils éliront à la majorité absolue les représentants à l'Assemblée Nationale.

Le Caimakan, le Mutessarif et tous les fonctionnaires nommés par le Gouvernement n'auront pas le droit de prendre part au vote. Les fonctions du Mutessarif et du Caimakam se borneront à présider la réunion électorale et à veiller à la juste observation des ces prescriptions.

Si deux candidats ont obtenu le même nombre de voix, il y aura tirage au sort.

49. Sont éligibles comme membres de l'Assemblée Nationale les citoyens albanais âgés de trente ans accomplis sachant lire et écrire.

50. Les employés nommés par le Prince et par le Gouvernement ne peuvent pas être élus membres de l'Assemblée Nationale pendant la durée de leurs fonctions.

51. Toute élection sera soumise à la validation de l'Assemblée Nationale.

52. L'Assemblée Nationale se réunit de droit en session ordinaire chaque année. Elle est convoquée, prorogée, close par le Prince.

53. La durée de la législature est de quatre ans.

54. L'Assemblée Nationale peut être convoquée en session extraordinaire par le Prince.

Le commencement et la fin de la session extra-

ordinaire ainsi que les motifs seront fixés par l'arrêté de convocation.

55. Le Prince a le droit de dissoudre l'Assemblée Nationale. L'acte de dissolution contient convocation des électeurs dans les quarante jours.

56. Au commencement de chaque législature et pour sa durée, le Prince choisit un Président parmi les membres de l'Assemblée Nationale.

Le Président recevra une indemnité globale annuelle de 10.000 francs.

L'Assemblée Nationale a deux vice-présidents, élus par elle pour la durée de la législature, aussitôt après l'installation du Président.

57. Sur la proposition du Président de l'Assemblée Nationale le Prince nommera deux secrétaires pris en dehors des membres de l'Assemblée. Ils toucheront un traitement annuel de 6.000 francs.

58. Pour que l'Assemblée délibère valablement, la présence de la moitié au moins de ses membres est nécessaire. Les décisions sont prises à la majorité absolue de ses membres présents.

En cas de partage de votes la proposition en délibération est rejetée.

Une majorité de cinq huitièmes est nécessaire quand il s'agit de voter sur une loi portant modification à une loi fondamentale de la Principauté.

Pour les élections dans le sein de l'Assemblée, la majorité absolue est nécessaire au premier tour de scrutin; la majorité relative suffit au second tour.

59. Chaque membre de l'Assemblée émet son vote en personne. Les votes sont émis soit par assis et levé, soit par appel nominal.

60. Un projet de loi ne peut être adopté qu'après le vote de chacun des articles qui le composent.

61. La police intérieure de l'Assemblée est exercée par son Président d'après le règlement intérieur.

Nul, si ce n'est les agents de la force publique, chargés de la garde de l'Assemblée, ne peut en-

trer avec une arme dans l'enceinte du bâtiment réservé aux séances.

62. Les séances de l'Assemblée Nationale sont publiques.

Les pétitions devront être présentées au Président, soit directement soit par l'entremise de l'un des membres de l'Assemblée Nationale.

63. L'Assemblée peut se former en comité secret toutes les fois que la demande en est faite par le tiers au moins des membres présents.

64. Les membres de l'Assemblée, à quelque catégorie qu'ils appartiennent, ont les mêmes droits, les mêmes prérogatives et les mêmes devoirs. Ils sont libres dans l'émission de leurs votes ou dans leur abstention ainsi que dans l'expression de leurs opinions. Ils ne peuvent être poursuivis en raison de leurs discours, de leurs propositions écrites ou des rapports rédigés par eux que sur la demande de six membres, tenus à prouver qu'il y a dans le discours ou dans l'écrit un crime caractérisé par la loi. La poursuite doit être autorisée par l'Assemblée.

Aucune poursuite à fin pénale pour faits étrangers à leurs fonctions ne peut être intentée contre les membres pendant la durée de la session que si elle est autorisée par l'Assemblée sur la demande du Ministère public près de la Cour compétente.

65. L'Assemblée prépare et vote son règlement intérieur.

66. Pour leurs discours, notes, motions et écrits se rapportant à l'exercice de leur fonctions, les membres de l'Assemblée Nationale devront se servir de la langue albanaise.

67. Sont de la compétence du pouvoir législatif de l'Assemblée :

1° toute modification des lois fondamentales de la Principauté;

2° les lois destinées à modifier ou transformer les impôts existants;

3° les lois portant création d'impôts nouveaux;

4° les lois de budget et celles portant appro-

bation des comptes d'un exercice clos, en tenant compte des arrangements internationaux qui pourraient intervenir;

5° les lois sur les octrois;

6° les traités de commerce et les conventions d'ordre économique;

7° les concessions engageant les ressources de l'Etat;

8° la subdivision administrative.

Toutes les décisions prises par l'Assemblée Nationale en matière législative doivent être soumises à la sanction du Prince.

68. Pour toutes les autres matières, le Prince, sur la proposition du Gouvernement, édictera des décrets qui auront force de loi. Il pourra, toutes les fois qu'il le jugera opportun, consulter l'Assemblée Nationale.

69. Au commencement de chaque session ordinaire annuelle, le projet de budget pour l'année suivante sera présenté à l'Assemblée Nationale par le Ministre des Finances.

Conjointement avec ce projet, le Ministre des Finances présentera à l'Assemblée Nationale le budget rectificatif de l'exercice clos. Si ce budget rectificatif ne pouvait être dressé à temps, il devrait être présenté au plus tard dans la session suivante.

70. Si l'Assemblée réduit quelques crédits proposés ou les supprime entièrement, elle motive son vote et indique où et comment l'économie peut être réalisée.

71. Si l'Assemblée, après avoir entendu les explications données par le Ministre compétent, persiste à refuser les crédits demandés ou bien, si elle arrive au terme de la session sans avoir voté le budget, le Prince peut, par une ordonnance rendue sur l'avis conforme du Conseil des Ministres, rendre le budget de l'exercice courant applicable à l'exercice suivant, déduction faite toutefois des sommes inscrites en vue d'un besoin déterminé et auquel il a été déjà pourvu.

Chapitre V.

ORGANES DU GOUVERNEMENT.

A) *Ministères et Ministres.*

72. Le Gouvernement albanais est représenté par un Conseil des Ministres à la tête duquel se trouve un Ministre-Président.

En cas d'absence et de défaut du Ministre-Président, le Conseil est convoqué et présidé par le Ministre le plus ancien en âge.

73. Les différents Ministères sont :

Le Ministère des Affaires Etrangères,

Le Ministère de l'Intérieur,

Le Ministère des Finances,

Le Ministère de la Justice.

74. Le Président du Conseil est en même temps Ministre des Affaires Etrangères.

75. A chaque Ministre sera adjoint un Secrétaire général.

76. Tous les Ministres sont nommés par le Prince auquel ils prêtent serment et auquel en cas de démission ils remettent le pouvoir.

77. Chaque Ministère se divise en départements sous la direction de Directeurs Généraux. Chaque département est divisé en sections.

78. Le Ministère de l'Intérieur a cinq départements : 1° Administration ; 2° Gendarmerie et Milice ; 3° Agriculture, Commerce, Navigation et Industrie ; 4° Postes et Télégraphes ; 5° Santé Publique.

79. Le Ministère des Finances se divise en cinq départements : 1° Trésorerie et Dette Publique ; 2° Douanes ; 3° Impôts, Contributions et Monopoles ; 4° Comptabilité Générale de l'Etat ; 5° Travaux Publics.

80. Le Ministère de la Justice se divise en trois départements ; 1° Justice ; 2° Cultes ; 3° Instruction publique.

81. Toute loi créant un nouveau service déterminera le Ministère et le Département auquel il sera rattaché.

82. Le Conseil des Ministres élaborera les

projets de loi, les décrets princiers et les règlements administratifs d'intérêt général; il émet son avis sur les questions, qui lui sont soumises par le Prince et les différents Ministres.

83. La révocation des Secrétaires et Directeurs Généraux et des Chefs de Section ne pourra être prononcée que par une décision du Conseil des Ministres prises sur la proposition du Ministre compétent.

84. Les Ministres son responsables devant le Prince.

Une loi spéciale établira la procédure à suivre dans le cas d'abus de pouvoir.

85. Les Membres de la Famille Princièrè ne peuvent pas être nommés Ministres.

B) Organisation du Service d'Etat.

86. Toute personne chargée d'un service appartenant à l'Etat est considérée comme fonctionnaire d'Etat.

87. Toutes les nominations des fonctionnaires auront lieu conformément aux règlements qui en détermineront les conditions.

88. Tout employé avant d'entrer dans l'exercice de ses fonctions est tenu de prêter serment de fidélité et de respect au Prince et aux lois du pays.

89. Tout fonctionnaire, qui aura donné des preuves de bonne conduite, d'honnêteté et de capacité dans l'exercice de ses fonctions, aura droit à l'avancement et autres récompenses suivant les dispositions, qui seront déterminées par les règlements spéciaux.

90. Chaque fonctionnaire est tenu à remplir avec conscience les attributions qui lui sont confiées; il est tenu au secret professionnel et à l'obéissance aux ordres de ses supérieurs, pourvu que ces ordres soient dans les limites prescrites par la loi.

91. Tout fonctionnaire qui manque à son serment et à ses devoirs peut être révoqué et puni selon les dispositions et avec les garanties des lois.

92. Les peines disciplinaires, à part les cas de compétence des tribunaux ordinaires, seront appliquées selon les règlements intérieurs du service de chaque Ministère. Elles sont: la réprimande, la suspension des fonctions et des appointements, la révocation.

93. En cas de cumul d'emploi d'Etat, un fonctionnaire ne touchera que le traitement le plus élevé affecté à ces emplois.

94. Les fonctionnaires engagés par contrat n'ont d'autres droits vis-a-vis de l'Etat que ceux résultant du contrat même.

Chapitre VI.

ADMINISTRATION LOCALE

95. L'Albanie est divisée en sept Sandjaks qui sont: Scutari, Elbassan, Dibra, Durazzo, Berat, Koritza et Argyrokastro.

96. Les Chefs-lieux de ces Sandjaks sont les villes dont chacun d'eux porte le nom à l'exception de celui de Dibra dont le Chef-lieu sera fixé par le Gouvernement.

97. Les Sandjaks sont divisés en Kazas et les Kazas en Nahiés.

98. Les limites des Sandjaks sont fixées par la loi. En fixant ces limites, la loi tient compte des besoins administratifs, des intérêts locaux et de la facilité des communications. Le projet de loi concernant les circonscriptions doit être présenté par le Ministère de l'Intérieur à la première session de l'Assemblée Nationale. Jusque là, ces circonscriptions restent provisoirement ce qu'elles étaient sous l'administration ottomane à moins qu'un décret Princier n'en décide autrement. Cependant le Sandjak de Dibra sera composé de ce qui reste de l'ancien Sandjak de Dibra et des territoires du vilayet de Kossovo attribués à l'Albanie. En ce qui concerne les régions méridionales, le Kaza de Leskovik qui précédemment dépendait du Sandjak de Janina sera incorporé

dans le Sandjak de Koritza et les villages de la Tschamria qui restent à l'Albanie seront incorporés dans le Sandjak d'Argyrokastrò.

99. Les circonscriptions ne pourront être changées que par une nouvelle loi.

Sandjaks.

100. Le Sandjak est administré par un Mutesarîf qui pour toutes les affaires administratives est responsable devant le Ministre de l'Intérieur et devant les Ministres compétents pour toutes les autres affaires.

101. En cas d'absence, il laissera la direction des affaires à l'un des membres de son Conseil, de préférence au doyen d'âge des membres de droit. En cas de congé régulier, il appartiendra au Ministre de l'Intérieur de pourvoir au choix de son remplaçant.

102. Il a sous sa dépendance directe la gendarmerie et la police.

103. Avec la collaboration de son Conseil, il établit le budget de son Sandjak et le soumet au Gouvernement central.

104. Il devra inspecter une fois par an tous les Kazas placés sous son administration.

105. Avec le chef comptable il est responsable de la gestion des Finances de son Sandjak. A cet effet, il pourra, toutes les fois qu'il le voudra, vérifier les caisses du Sandjak et du Kaza.

106. Etant personnellement responsable de la sécurité publique il pourra, en cas d'urgence absolue, prendre des mesures de sûreté exceptionnelles pourvu qu'il en informe immédiatement le Gouvernement central.

107. Les tribunaux étant indépendants de l'administration civile, le Mutessarîf ne peut en aucune façon s'immiscer dans les affaires judiciaires. Il sera, cependant, tenu à prêter aide et appui pour l'exécution des jugements.

108. L'application des lois et décrets relatifs à l'instruction publique et l'inspection de tous les établissements scolaires rentrent dans la compétence du Mutessarîf.

Conseils du Sandjak.

109. Le Mutessarif est assisté d'un conseil appelé Conseil de Sandjak et placé sous sa Présidence.

110. Ce Conseil est composé: 1° de membres de droit (secrétaire général, chef comptable, directeur de l'instruction publique, directeur des travaux publics, directeur de l'agriculture et du commerce) et 2° de membres élus (un par Kaza y compris le Kaza central).

111. Les élections seront indirectes et se feront à l'instar de celles des membres de l'Assemblée Nationale.

112. La durée des fonctions des membres élus sera de trois ans. Ils pourront être réélus.

113. Le Conseil se réunira chaque année pendant trois mois au Chef-lieu du Sandjak. En cas de nécessité, le Mutessarif pourra proroger la session pendant un mois.

114. Les membres élus recevront une indemnité de deux cents francs par mois pendant la durée de la session.

115. Les décisions sont prises à la majorité. En cas de partage la voix du Mutessarif décide.

116. Le Mutessarif ne peut différer l'exécution d'une décision prise à la majorité que sous la responsabilité personnelle et à charge pour lui d'en informer immédiatement le Ministère compétent.

117. Les affaires exclusivement réservées à ce conseil réuni en session plénière sont:

Elaboration du budget du Sandjak;

Contrôle de la gestion financière;

Révision de la fixation et de la perception des taxes et impôts;

Ouverture et fonctionnement des établissements scolaires, améliorations à y introduire;

Etude des projets, plans et devis des travaux publics à exécuter dans les limites du Sandjak et à soumettre à l'approbation du Gouvernement central;

Entreprises de locomotions et de transport;

Amélioration de l'Agriculture et de l'élevage des animaux domestiques;

Abattage des arbres dans les forêts appartenant aux Communes (anciens Baltaliks);

Reboisement de pays;

Vote des centimes additionnels aux taxes et impôts à condition d'obtenir l'approbation du Gouvernement;

Création et entretien d'hôpitaux et d'établissements de bienfaisance;

Installation d'établissements industriels et autres;

Exploitation des carrières.

118. Toutes les autres questions peuvent être traitées et décidées par le Mutessarif conjointement avec les membres de droit du Conseil.

Kazas.

119. Le Kaza est administré par un Kaimakam. En cas d'absence, il laissera la direction des affaires à l'un des membres de son Conseil, de préférence au doyen d'âge des membres de droit. En cas de congé régulier, il appartiendra au Mutessarif de pourvoir au choix de son remplaçant.

120. Le Kaimakam est chargé du maintien de l'ordre public et de la sécurité. En cette qualité il a sous ses ordres la police et la gendarmerie. Si les forces existantes dans le Kaza sont insuffisantes, il peut, le cas échéant, demander des renforts au Mutessarif.

121. Les finances du Kaza sont confiées à un comptable. Le Kaimakam est responsable des finances du Kaza au même titre et dans les mêmes conditions que le Mutessarif dans le Sandjak.

122. A l'instar du Mutessarif, le Kaimakam n'a pas le droit de s'immiscer dans les affaires judiciaires.

123. Le Kaimakam statue sur les affaires suivantes:

Délivrance des passeports;

Délivrance des permis de chasse et de ports d'armes;

Légalisation des signatures des autorités du Kaza;

Autorisation de mise en circulation des services publics de locomotion;

Autorisation des débits des boissons après avis favorable de la municipalité.

Conseil du Kaza

124. Le Kaimakam est assisté d'un conseil, appelé Conseil du Kaza et placé sous sa présidence.

125. Ce Conseil est composé: 1° des membres de droit (secrétaire, comptable, directeur des impôts fonciers) et 2° de quatre membres élus, à majorité absolue des votants présents, par les conseils communaux réunis au chef-lieu du Kaza sur convocation du Kaimakam.

126. La durée des fonctions des membres élus sera de trois ans. Ils pourront être réélus.

127. Ce Conseil fonctionnera toute l'année. Il se réunira au moins une fois par semaine.

128. Les membres élus n'auront ni émoluments, ni indemnités.

129. Les décisions seront prises à la majorité. En cas de partage la voix du président décide.

130. Le Kaimakam ne peut différer l'exécution d'une décision prise à la majorité que sous sa responsabilité personnelle et à charge pour lui d'en informer immédiatement le Mutessarif dont il relève.

131. Les affaires exclusivement réservées à ce Conseil sont:

Homologation des tarifs des droits de place dans les halles, foires et marchés;

Homologation des tarifs des droits de pesage, jaugeage et mesurage;

Autorisation des battues pour la destruction des animaux nuisibles dans les bois des Communes;

Contrôle du budget et des comptes des éta-

blissements de bienfaisance et de l'administration de leurs biens;

Autorisation à l'acceptation de dons et legs pour les communes et établissements de bienfaisance.

Nahiés

132. Le nahié sera composé d'un groupe de villages géographiquement et économiquement rattachés et dont la population globale sera de 4.000 à 7.000 âmes.

133. Chaque nahié sera administré par un mudir assisté d'un Conseil communal.

134. Le Conseil communal sera composé du secrétaire du nahié et de quatre membres élus. Les élections se feront à la majorité par les moukhtars des villages composant le nahié réunis au chef-lieu du nahié sous la présidence du Moukhtar du chef-lieu.

135. Le Mudir aura pour attributions:

La publication et l'exécution des lois, décrets, règlements, ordonnances du Gouvernement;

Le recensement de la population, le contrôle de la perception des taxes et impôts.

136. Le Conseil statue sur les affaires suivantes:

Question d'hygiène publique;

Voies de communication entre les villages;

Entretien des fontaines, puits, citernes, aqueducs;

Amélioration des cours d'eau;

Irrigation des champs labourés, canaux conducteurs, digues;

Amélioration de l'agriculture et des animaux domestiques;

Paturages communaux.

137. Les détails des attributions qui précèdent ainsi que toutes les autres attributions des Mutessarifs, Kaimakams, Mudirs, et de leurs conseils, seront définis par des règlements spéciaux. Jusqu'à l'élaboration de ces règlements, l'admini-

L'Albania

stration locale continuera a fonctionner comme par le passé.

138. Pour ce qui concerne les questions d'éligibilité et d'électorat, les lois existantes seront provisoirement maintenues jusqu'à l'élaboration d'une nouvelle loi.

Municipalités.

139. Dans les chefs-lieux des sandjaks et des kazas, il y aura une municipalité ainsi que dans toute ville dont la population dépasserait 2.500 âmes.

140. Les lois régissant le fonctionnement des municipalités resteront en vigueur jusqu'à l'élaboration d'une nouvelle loi.

Chapitre VII.

FINANCES.

141. L'administration financière et les départements qui en dépendent seront organisés d'après des règlements spéciaux. En attendant, l'organisation financière précédente continuera à exister sauf les modifications d'importance secondaire introduites par décret princier.

142. Aucune charge fiscale autre que celles existantes ne pourra être imposée sans une loi.

143. Aucune dépense ne pourra être engagée, si elle n'est pas prévue par le budget. En cas d'urgence, le Prince, après avis du Conseil des Ministres, pourra rendre un décret de dépense extraordinaire compatible avec les arrangements internationaux qui pourraient éventuellement intervenir. A la première session de l'Assemblée Nationale, cette dépense sera soumise à la confirmation de l'Assemblée.

Chapitre VIII.

TRAVAUX PUBLICS.

144. Le département des travaux publics comprendra, outre le directeur général, un architecte, un ingénieur de ponts et chaussées, et un expert pour les travaux de canalisation et de dessèchements. Ces fonctionnaires auxquels le Ministère pourra adjoindre tout autre spécialiste jugé nécessaire formeront le Conseil permanent de la section.

145. Les travaux d'utilité publique peuvent être exécutés directement par le Gouvernement ou bien concédés à des entreprises privées.

146. Les projets des routes à construire par le Gouvernement seront élaborés par le dit département; ceux des routes départementales par les Conseils de sandjak et ceux des chemins vicinaux par les Conseils des communes. Dans les deux derniers cas, les projets ainsi élaborés seront soumis à l'approbation du département des travaux publics qui en surveillera l'exécution.

147. Les dépenses de la construction et de l'entretien des routes nationales et départementales figureront dans le budget de l'Etat. Celles des chemins vicinaux sont à la charge des communes, qui pourront être autorisées par les Conseils des sandjaks à établir des péages dans le cas où leurs ressources seraient insuffisantes. Ces péages ne seront maintenus que tant que le Conseil en reconnaîtra la nécessité.

148. La surveillance de la construction ainsi que du service des chemins de fer à construire en Albanie soit par l'Etat en propre régie soit par des sociétés concessionnaires est du ressort du département des travaux publics qui pourra, le cas échéant, s'adjoindre des ingénieurs spécialistes.

Chapitre IX.

FORCE ARMÉE.

149. La force armée consiste en gendarmerie et en milice.

A) *Gendarmerie.*

150. L'organisation de la gendarmerie ayant été confiée par les Grandes Puissances à la mission néerlandaise, cette dernière élaborera le règlement y relatif. Ce règlement n'entrera en vigueur qu'après avoir été approuvé par le Prince.

B) *Milice.*

151. La milice est une force militaire indigène, territoriale et sédentaire. Elle réside ordinairement dans ses foyers et elle ne peut être mobilisée en totalité ou en partie que par décret du Prince.

152. La milice est appelée en temps de paix à appuyer éventuellement l'action de la gendarmerie pour le maintien de l'ordre public à l'intérieur.

153. Tout habitant indigène de la principauté est astreint au service militaire personnel dans la milice et dans sa réserve.

154. Les remplacements ne sont pas autorisés.

155. L'exemption définitive du service n'est accordée que pour cause d'incapacité physique.

156. La formation et l'organisation de la milice feront l'objet d'une loi spéciale.

157. Dans le cas où l'organisation de la milice nécessiterait l'emploi d'officiers étrangers, la restriction prévue par la Conférence de Londres en ce qui concerne l'emploi d'officiers étrangers pour l'organisation de la gendarmerie est étendue à la milice sauf accord à intervenir entre le Gouvernement princier et les Grandes Puissances.

C) Réquisitions.

158. En cas de nécessité, le Prince pourra par un décret spécial réquisitionner les bêtes de sommes et les moyens de transport ainsi que les vivres dans les limites et aux conditions stipulées dans le même décret.

Chapitre X.

JUSTICE.

159. Les autorités judiciaires sont: 1° Conseil des anciens; 2° Juges de paix; 3° Tribunaux de première instance; 4° Cours d'appel.

160. Le Conseil des anciens résidant dans chaque village est composé selon la loi. Il connaît des dommages rustiques avec pénalité de six à cent francs.

161. Les juges de paix seront nommés par décret princier. Ils siègeront dans les androits fixés par décret ministériel. Ils sont compétents de juger en matière civile, sans appel, les affaires litigieuses jusqu'à cent francs et, avec appel, de 200 à 500 francs; en matière pénale, ils connaissent les infractions punies de vingt quatre heures à une semaine de prison sans appel et d'une semaine à trois mois avec appel.

162. Les tribunaux de première instance seront institués dans chaque sandjak et dans ceux des kazas où la nécessité sera reconnue. Ils seront composés d'un président, de deux juges assesseurs, d'un procureur, d'un juge d'instruction, de deux chanceliers et de deux huissiers.

163. En matière civile ces tribunaux seront compétents pour juger sans appel toutes les affaires d'une valeur au delà de 500 francs jusqu'à 1000 francs et avec appel toutes les autres affaires. En matière commerciale, ces tribunaux se transformeront, comme sous le régime ottoman, en tribunaux de commerce.

En matière pénale, ils jugeront tous les crimes

et délits. En outre, ils jugeront en appel les affaires provenant des juges de paix.

164. Il y aura trois cours d'appel dont les sièges seront fixés par le Gouvernement. Elles sont composées d'un président, de quatre conseillers, d'un procureur, d'un substitut, de deux chanceliers, d'un greffier et de deux huissiers.

Elles sont compétentes pour juger en appel toutes les affaires civiles et pénales jugées par les tribunaux de première instance.

165. Les juges sont inamovibles. Les conditions que doivent remplir les juges de toutes catégories en ce qui concerne leur nomination, avancement, révocation feront l'objet d'une loi spéciale.

166. En outre de la compétence déterminée par le présent statut, les juges de paix, les tribunaux de première instance et les cours d'appel pourront avoir les attributions qui leur seront confiées par les différentes lois.

Pourtant une loi spéciale réglera l'institution et les attributions du notariat.

167. L'institution d'une Cour de justice supérieure à la Cour d'appel et celle de tout autre tribunal spécial sont laissées à l'appréciation du Prince et de son Gouvernement.

168. Le Ministère public et ses substituts exercent l'action publique en matière pénale dans toute l'étendue de la juridiction du tribunal. Ils veillent au maintien de l'ordre dans les tribunaux et à l'exécution des sentences rendues. La surveillance de la police judiciaire leur appartient.

En matière civile le Ministère public agit toutes les fois où le demandeur les intérêts de la loi. Il assiste aux audiences et donne ses conclusions.

169. Les prérogatives des consulats en matière judiciaire telles qu'elles découlent des capitulations sont maintenues.

L'Albania

Chapitre XI.

CULTE.

170. Toutes les communautés religieuses albanaises existantes sont reconnues. Ce principe s'applique aux divers sectes musulmanes. Aucune entrave ne peut être apportée à l'organisation hiérarchique des différentes communautés et à leurs rapports en matière dogmatique avec leurs chefs spirituels suprêmes.

171. Les communautés religieuses en Albanie conserveront leurs biens.

172. Les communautés continuent à percevoir, sous la protection des autorités, la redevance consacrée par l'usage.

173. Sont exempts d'impôts les édifices consacrés aux cultes, à l'instruction publique et aux oeuvres de charité.

174. Dans le cas de formation de nouvelles communautés religieuses des différents cultes, l'Etat se réserve le droit de les reconnaître et de définir leurs droits.

175. Les prélats et les dignitaires de toutes les communautés religieuses reconnues par l'Etat recevront l'investiture de Son Altesse le Prince.

176. La réglementation des rapports entre les églises existantes en Albanie et leurs chefs spirituels suprêmes fera l'objet d'accords spéciaux entre le Gouvernement albanais et ces chefs.

177. Il appartient à l'Etat de pourvoir à l'entretien de tous les cultes reconnus et clergés moyennant la fixation d'une somme jugée nécessaire dans le budget général de l'Etat qui tiendra compte des biens immeubles actuellement appartenant à ces cultes.

Chapitre XII.

INSTRUCTION PUBLIQUE.

178. L'entretien des écoles de l'Etat ainsi que de celles des communautés albanaises est à la

charge de l'Etat. Une loi spéciale règlera le fonctionnement de ces écoles.

179. Dans les écoles indigènes, l'enseignement en langue albanaise est obligatoire. Pourtant l'enseignement religieux est admis dans la langue du culte.

180. Les instituteurs pour les langues étrangères peuvent être sujets étrangers. Tous les autres doivent être sujets albanais, sauf autorisation spéciale du Gouvernement.

181. L'institution et le fonctionnement des écoles théologiques, des arts et métiers, des beaux arts et de tout enseignement technique seront réglés par des lois spéciales.

182. Le Gouvernement surveille le fonctionnement de toutes les institutions scolaires et l'observation des lois y relatives.

Chapitre XIII.

PROPRIÉTÉ FONCIÈRE.

183. En Albanie les propriétés immobilières se divisent en propriété privées, en propriétés publiques et en biens dédiés.

184. Les propriétés privées sont celles appartenant à une ou plusieurs personnes ainsi qu'à des personnes juridiques. Chaque possession doit être prouvée par des titres officiels ou par tout autre moyen prévu par la loi ottomane sur les terres.

185. Les propriétés publiques ou de l'Etat sont de deux catégories, celles dont l'Etat s'est réservé le droit d'exploitation et celles dont l'usufruit a été cédé par l'Etat aux différentes communes (telles que Baltalik ou droit d'abattage, Meraa ou droit de pâturage).

186. Les biens « dédiés » ou wakoufs sont ceux qui ont été légués à des établissements religieux ou scolaires, à des fondations pieuses et de bienfaisance.

187. Par le fait de l'érection d l'Albanie en

Etat indépendant et souverain, toutes les terres miris sont transformées en terre Mulk, c'est-à-dire en propriété privé, pleine et libre.

188. La succession de tous les immeubles sera régie par les dispositions de la loi relative aux miris.

189. Les legs des terres labourables, des forêts, des pâturages, des prairies, des vignobles, des jardins potagers à des établissements religieux ou scolaires, à des fondations pieuses et de bienfaisance musulmane (wakoufs) sont interdits. Les legs en faveur des personnes juridiques, qui sont soumises aux lois civiles du pays, sont libres.

190. Les revenus des immeubles dédiés (wakoufs) sont saisissables pour dettes juridiquement constatées des établissements ou communautés auxquels ils appartiennent. Pour la sûreté de leurs créances, les créanciers des dites communautés ou établissements peuvent poursuivre devant les tribunaux civils la saisie sous séquestre de ces immeubles.

191. Tout propriétaire dont la terre est grevée de servitudes légalement établies doit, pour s'en libérer, s'adresser au tribunal compétent qui statuera sur la libération, et le cas échéant, fixera le montant et le mode de paiement. Si cette servitude est au profit d'une commune qui n'a pas de caisse communale organisée, l'indemnité allouée sera versée à la banque nationale qui paiera aux ayants-droits les intérêts annuels. Le capital ne pourra être touché et utilisé que par une autorisation spéciale du Gouvernement.

192. L'hypothèque des propriétés financières est admise. Une loi spéciale en réglera les détails et les conditions.

193. L'art. 33 prévoit et règle les conditions et les cas d'expropriation.

194. Le Gouvernement élaborera aussitôt que possible deux projets de loi, le premier portant création d'un cadastre des propriétés territoriales situées dans la principauté, le second portant modification de l'organisation des wakoufs.

Documenti

Chapitre XIV.

AGRICULTURE, COMMERCE, INDUSTRIE.

195. Le département de l'agriculture, du commerce et de l'industrie est divisé en deux sections: A) Agriculture: B) commerce, industrie, navigation, à chacune desquelles sera préposé un chef de section.

A) Agriculture.

196. La section de l'agriculture comprendra outre son chef de section, un ingénieur agronome, un inspecteur général des forêts et un directeur du cadastre. Ces fonctionnaires formeront ensemble le conseil permanent de la section.

197. La section de l'agriculture aura pour devoir d'étudier les mesures aptes à protéger, à encourager et à développer l'agriculture dans toutes les branches, le reboisement du pays et l'amélioration de la race des animaux domestiques. Elle s'occupera de la création de fermes modèles et de haras.

198. Jusqu'à ce que le département de l'agriculture ait élaboré des dispositions y relatives, les lois et règlements actuellement en vigueur dans l'Empire ottoman concernant la recherche, la concession et l'exploitation des mines et minières seront maintenus en Albanie. Les droits de concessions et les permis de recherches déjà accordés en conformité des lois existantes, durant le régime précédent, doivent être respectés et maintenus par le nouvel Etat.

199. De même les lois et règlements ottomans concernant les bois et forêts resteront en vigueur jusqu'à nouvel ordre. L'inspecteur général des forêts est chargé de leur application.

B) Commerce, industrie, navigation.

200. L'exercice du commerce, de l'industrie et des métiers est libre.

201. L'établissement de fabriques et d'usines

sera subordonné à une permission préalable des autorités compétentes, conformément aux règlements que la section du commerce élaborera à cet effet.

202. L'Etat ne peut pas établir des monopoles qui porteraient préjudice aux engagements existants.

203. Des chambres de commerce et d'industrie seront formées avec l'autorisation du Ministre compétent. Tout commerçant payant le temettu pourra s'inscrire comme membre de la chambre de commerce. Celle-ci élira son comité d'administration qui, à son tour, élira son président.

204. Les chambres de commerce ainsi constituées représenteront les intérêts des commerçants et seront consultées par le Ministère toutes les fois qu'il sera question d'élaborer des projets de loi concernant le commerce et l'industrie ainsi que dans toute autre circonstance affectant les intérêts du commerce.

205. La navigation dans les ports et dans les eaux territoriales albanaises est libre aux bâtiments de toutes les nationalités en conformité avec les traités et arrangements existants.

206. Tout bâtiment de la marine marchande albanaise doit être inscrit dans les registres à tenir dans les ports désignés par le Gouvernement albanais.

207. Des dispositions spéciales à élaborer par le Ministère régleront le jaugeage des navires, la qualification des commandants, pilotes et machinistes ainsi que le service des ports.

208. Le Gouvernement albanais établira, s'il le juge à propos, un pavillon spécial à la marine marchande.

Chapitre XV.

POSTES, TÉLÉGRAPHES, TÉLÉPHONES.

209. Le département des postes et télégraphes sera divisé en deux sections: a) postes, b) télégra-

phes et téléphones, à chacune desquelles sera préposé un chef de section.

210. En ce qui concerne l'administration des postes et télégraphes dans toutes les parties de la principauté, elle appartient au Gouvernement albanais qui pourtant respectera les droits déjà acquis. En ce qui concerne les téléphones, le Gouvernement pourra, s'il le juge opportun, les céder à l'industrie privée.

Chapitre XVI.

RELATIONS EXTERIEURES.

211. Le Président du Conseil, en sa qualité de Ministre des affaires étrangères sert d'intermédiaire entre le Souverain et les représentants étrangers accrédités auprès de lui; il prend les dispositions nécessaires pour assurer l'agrément des Ministres ainsi que pour l'octroi des exéquats aux consuls des pays étrangers. Il soumet à l'approbation du Souverain les noms des représentants diplomatiques et consulaires à nommer à l'étranger.

212. Les fonctionnaires du Ministère des Affaires Etrangères peuvent être mis en disponibilité sans jugement et sans désignation des causes de cette mesure.

Chapitre XVII.

CONTENTIEUX ADMINISTRATIFS.

213. Des tribunaux de contentieux administratifs seront établis. Ils jugeront les réclamations des personnes soit physiques, soit juridiques contre les actes et des omissions des autorités administratives et invoquant un droit acquis.

En outre une loi spéciale énumérera les affaires à soumettre à ces tribunaux. Elle en règlera la procédure et fixera les délais d'appel.

214. Un tribunal de première instance sera é-

tabli au chef-lieu de chaque sandjak. Son président sera choisi par le Prince parmi les juges des tribunaux ordinaires de première instance du sandjak. Quant aux deux autres membres, l'un sera le juge de paix du chef-lieu et l'autre le secrétaire général du sandjak ou tout autre fonctionnaire délégué par le mutessarif.

215. Un tribunal d'appel sera établi au siège du Gouvernement. Il sera composé d'un président choisi par le Prince parmi les membres des cours d'appel et de quatre juges dont deux seront désignés par le Ministre de la justice parmi les juges ordinaires du pays et les deux autres l'un par le Ministre de l'intérieur et l'autre par celui des finances, parmi les conseillers de leurs départements. En cas d'empêchement des membres, des suppléants seront désignés.

216. Les séances des dits tribunaux seront publiques.

Valona, le 10 avril 1914.

MEHDI FRASHERI m. p.

WINKEL m. p.

KRAL m. p.

KRAJEWSKI m. p.

LAMB m. p.

LEONI m. p.

PETRIAËW m. p.

ANNEXE AU STATUT ORGANIQUE DE L'ALBANIE.

Remarques faites par les délégués à la commission internationale de contrôle lors de la discussion.

PREMIÈRE LECTURE DU PROCES-VERBAL DE LA 41-IÈME SÉANCE.

Chapitre I — Art. 4.

Je demande à la commission que le régime des capitulations, héritage de la domination turque,

ne soit pas maintenu en Albanie. Pour des raisons politiques et d'ordre international j'estime que l'Albanie devrait être traitée par les Puissances ses protectrices sur le même pied d'égalité que les autres pays balcaniques.

En dehors de ces considérations il est certain que l'Albanie, éprouvé et appauvrie, pour se développer et se rendre viable, a besoin de son entière indépendance dans le domaine économique.

La nation albanaise, acceptant avec enthousiasme le Souverain désigné par les six Grandes Puissances et la commission internationale qui est la meilleure des garanties visées fonctionnant en Albanie, les capitulations, fardeau écrasant pour le peuple albanaise, n'auraient pas raison d'être.

Signé: MUFID.

Chapitre III — Art. 26.

La principauté albanaise au point de vue ethnologique étant homogène, les langues auxiliaires dans les affaires politiques seraient plutôt nuisibles qu'utiles, fût-ce à titre provisoire. Pourtant, afin d'accorder au Gouvernement albanaise le temps de faire traduire en langue albanaise les lois, ordonnances et titres (tapous) il serait utile d'admettre pour une période de cinq ans l'usage du turc comme langue auxiliaire.

Signé: MUFID.

SECONDE LECTURE DU PROCES-VERBAL
DE LA 75-IÈME SÉANCE.

Chapitre I — Art. 4.

Les traités, conventions et arrangements internationaux conclus entre la Turquie et les Puissances ne peuvent pas être maintenus en Albanie sauf ceux qui sont conformes au droit public européen et qui ont un caractère territorial, parce que tous les traités, conventions et arrangements conclus entre la Turquie et les Puissances hors

ceux de la catégorie susmentionnée, avaient pour raison d'être le caractère théocratique du Gouvernement turc et la constitution de la société musulmane, tandis que, pour l'Albanie, la situation est toute autre; dans la constitution albanaise la religion et l'Etat sont complètement séparés; l'Etat n'a pas de religion officielle, ayant en tête un souverain européen et de religion chrétienne, l'effort constant de mon Gouvernement sera l'adoption d'une législation inspirée complètement des principes de la civilisation occidentale et moderne. Quant à la formation de la société albanaise, elle est toute autre que celle des pays des capitulations, parce que la nation albanaise dans les frontières actuelles est composée à peu près d'un million d'habitants dont 400.000 chrétiens (catholiques et orthodoxes) et 600.000 musulmans dont la moitié du rite bektachi, lequel défend absolument la polygamie et les mœurs dépravées, rejette les pratiques religieuses et enfin ne permet en aucune façon l'intervention de la religion dans les affaires sociales ainsi que la restriction des droits de la femme dans la société. Hors, la société et le Gouvernement albanais ont un caractère occidental: par conséquent les capitulations, qui ont pour raison d'être le Gouvernement et la législation théocratique de la Turquie ainsi que l'inconciliabilité des mœurs occidentales et asiatiques, ne restent plus debout; en outre je dois ajouter que l'indépendance albanaise reconnue par les Grandes Puissances exclut les capitulations qui créent plusieurs Etats dans l'Etat et mettent un obstacle à tout progrès; par conséquent, je propose la formule suivante: « Parmi les traités, les conventions et les arrangements internationaux conclus entre les Puissances et la Porte, ceux qui sont conformes au principe du droit public européen et à la situation nouvelle de l'Albanie indépendante sont maintenus dans la principauté d'Albanie ».

Signé: MEHDI FRASHÉRI.

PROCÈS VERBAL DE LA 77-IÈME SÉANCE.

Chapitre IV — Art. 67.

Le Délégué d'Autriche-Hongrie, trouvant le principe de soumettre toutes les concessions aux délibérations de l'Assemblée Générale nuisible aux intérêts du Pays, à l'union des partis et à l'autorité du Gouvernement, déclare ne pouvoir pas adhérer à cette disposition sans avoir référé à son Gouvernement et avoir reçu des instructions.

Signé: KRAL.

M. Leoni se joint à cette déclaration.

Chapitre V — Art. 73.

Mehdi Bey demande, pour le prestige du pouvoir exécutif, de donner à Son Altesse le Prince un pouvoir facultatif d'augmenter ou de diminuer les Ministres.

Signé: MEHDI FRASHÉRI.

PROCÈS-VERBAL DE LA 78-IÈME SÉANCE.

Chapitre XIII — Art. 188.

M. Leoni fait remarquer que tout ce qui concerne la succession, la procédure civile, les testaments, ne devrait pas paraître dans le statut organique, vu que ce sont des questions appartenant au code civil.

Signé: LEONI.

Chapitre X — Art. 169.

Les prérogatives des consulats telles qu'elles découlent des capitulations forment des entraves quelquefois insurmontables même pour les intérêts des étrangers; pour remédier à cet état de chose au sujet de la justice capitulaire, je propose le système suivant et je prie mes collègues qu'il soit inséré au procès-verbal: 1° créer un tribunal

de première instance à Durazzo dont le président et les juges assesseurs, le procureur général seront indiqués par le comité permanent de la conférence de la Haye et confirmés par décret princier. 2° Jusqu'à la formation d'une cour d'appel dans les mêmes conditions, les jugements rendus par ce même tribunal seront décisifs, comme ceux du tribunal mixte de Constantinople, quand les ressources du pays seront à même de supporter les frais; quand le nombre des étrangers résidant en Albanie aura augmenté, on procédera à la formation d'une cour d'appel dans un centre fixé d'accord entre le Gouvernement albanais et les Puissances dans les mêmes conditions que le tribunal de première instance. 3° Tous les différends survenus entre étrangers, de la même nationalité ainsi entre les ressortissants de différente nationalité et en général entre albanais et étrangers soit en matière civile, soit en matière pénale, l'action, soit personnelle soit réelle, seront jugés par le même tribunal conformément aux lois albanaises. 4° Jusqu'à la formation d'un code civil albanais les lois civiles existantes seront appliquées sauf les articles qui ne correspondent pas avec le droit romain. Au fur et à mesure que les lois albanaises seront promulguées, elles devront être mises en vigueur. Etant convaincu de la nécessité de donner libre accès et protection aux capitalistes et techniciens européens je soumet les propositions ci-dessus à l'attention des représentants des Puissances dans la commission.

Le système indiqué a : 1° l'avantage de garantir une justice impartiale intègre et uniforme pour tous, 2° de supprimer les complications, les retards provenant du système capitulaire en Orient, 3° le tribunal créé dans ces conditions sera un modèle pour la justice albanaise. 4° les juges européens contribueront à la confection de la législation albanaise future par leurs lumières, leur expérience et par leurs conseils.

Signé: MEHDI FRASHËRI.

DOCUMENTO III.

DECISIONE DELL'ASSEMBLEA DI DURAZZO (15 dicembre 1918).

« Les délégués de toutes les régions albanaises réunis dans la ville de Durazzo en Assemblée nationale (1).

(1) Voici les noms des 48 délégués à l'assemblée de Durazzo avec l'indication des districts qu'ils représentaient:

Péto Prodani	représentant Erseka.
Abdoullah Starja	» »
Vanghel Tashko	» Lyaskovik.
Mafti Lutfi	» »
Baba Hussein	» Premeti.
Kosta Katzimbra	» »
Mehdi Frasheri	» »
Djeral Koprenska	» Skrapari.
Servet Zaloshnia	» »
Baba Djemal	» Dechnitza
Baba Moustafa	» »
Suleyman Shehu	» Tepeleni.
Mufid Libóhova	» Argyrocastro.
Péto Poga	» »
Polo Mexi	» »
Namik Delvina	» Delvino.
Hlkimet Delvina	» »
Ali Koka	» Kourvelech.
Sami Vrioni	» Bérat.
Taki Toutolauni	» »
Feizi Alizoti	» »
Kemal Vrioni	» Fieri.

« Pleinement confiants dans les déclarations faites par les grandes puissances de l'Entente au sujet de la défense des droits des petite nationalités,

« Se basant sur les nobles principes proclamés par M. Wilson président des Etats Unis d'Amérique, en ce qui concerne le droit des peuples de disposer d'eux-mêmes,

« Et se référant spécialement aux décisions de la Conférence de Londres des 1913, qui a reconnu et proclamé la liberté et l'indépendance de l'Albanie sous une forme gouvernementale établie par la conférence elle-même,

« Après avoir entendu les déclarations des promoteurs de cette assemblée, MM. Muéd Bey, Libohova et Mehméd Bey Honitza, sur la nécessité de la création d'un organe national,

« Ont décrété à l'unanimité la formation d'un gouvernement provisoire pour faire face à la situation actuelle du pays,

« Son Excellence Turhan Pacha a été élu président du Gouvernement provisoire; Son Excellence Prenk Bibdoda Pacha, vice président,

Lon Dzodze	représentant Fieri
Ahmed Resouli	» Lushnja.
Yovan Fozo	» »
Hayreddin Tzakrani	» Malakstra.
Chevket Verlatzi	» Elbasan.
Kamber Belishova	» Malakstra.
Lef Nosi	» Elbasan.
Ahmed Dakli	» »
Ismail Hakki	» Pékin.
Djavid Leskoviku	» »
Kiazim Kavaja	» Kavaja.
Cheh Hamid	» »
Hafiz Ali	» Durazzo.
Mihal Trouja	» »
Moustafa Krouja	» »
Oemer Djelal	» Chyak.
Redjeb Yella	» »
Ismail Ndroki	» Tirana.
Chefik Kondi	» »

« Ont été élus comme membres: Sami Bey Vri-
ni, Monseigneur Louis Bumci, Mufid Bey, Libo-
hova, le Dr. M. Turtulli, Mehmed Bey Honitza,
Louis Gurakuqi, Mjdhath Frasheri, Lef Nosi, Feizi
Bey Alizoti, Pierre Poga, Mehdi Bey Frashéri et
Moustafa Kruja.

« Une partie des membres du gouvernement re-
stera en Albanie, et les autres composeront la dé-
légalion albanaise à la Conférence de la Paix ».

Il 24 gennaio 1919 il Governo di Durazzo re-
dasse il seguente programma:

« Conformément aux désirs exprimés par l'as-
semblée nationale albanaise, dont le gouvernement
provisoire est l'émanation directe (le programme)
consiste principalement dans ces deux points:

a) Maintien de la tranquillité et de l'ordre et
réorganisation des différentes branches de l'ad-
ministration à l'intérieur;

b) Défense à l'étranger de l'indépendance et
de l'intégrité territoriale de l'Albanie et des droits
souverains du peuple albanais dans les limites des
frontières ethniques.

« Action intérieure. — Pour le développement
de son programme intérieure, le gouvernement
provisoire doit prendre immédiatement les mesu-
res suivantes:

« 1. Les délégués aux différentes branches de
l'administration doivent préparer le plus tôt pos-
sible les projets relatifs aux matières de leur com-
pétence.

« Pour faciliter sa tâche, le gouvernement pro-
visoire fera immédiatement les démarches néces-
saires auprès du gouvernement royal d'Italie pour
demander des conseillers spécialistes rétribués
par l'Etat albanais, pour l'administration intérieure,
le service sanitaire, pour la justice, pour les
finances et douanes, pour les travaux publics et
pour les postes et télégraphes.

« 2. Les délégués pour les affaires intérieures
procéderont immédiatement à la réorganisation et

au développement de la gendarmerie et de la milice et, dans ce but, le gouvernement provisoire demandera au gouvernement italien deux officiers supérieurs avec le personnel et le matériel nécessaire comme armes, équipements, etc.

« 3. Etant donné que les contrées de l'Albanie du Nord récemment occupées par les Serbes sont devenues le foyer de la propagande d'Essad Pacha, demandera l'intervention du gouvernement d'Italie, afin que ces contrées soient évacuées par les troupes serbes et occupées par des troupes italiennes, jusqu'à la conclusion définitive de la paix.

« En même temps, le gouvernement provisoire demandera aux autorités locales la plus sévère vigilance contre les hommes d'Essad Pacha dans le but d'empêcher tout agissement de leur part nuisible à l'intérêt du pays.

« 4. Pour régler la question monétaire, le gouvernement provisoire albanais tâchera d'entrer en relation, par l'intermédiaire du gouvernement italien, avec une banque italienne, laquelle se chargera d'ouvrir une succursale en Albanie, dont le fonctionnement sera réglé aux conditions préalablement établies entre elle et le gouvernement provisoire.

« 5. En se basant sur les dépenses mensuelles de ses branches de l'administration qui se trouvent déjà en fonction et en y ajoutant les dépenses pour les autres services à créer, ainsi que celles pour la milice et la gendarmerie, le gouvernement provisoire doit préparer, au plus tôt possible, un budget préventif pour un trimestre, lequel, après, devra servir de base au budget définitif.

« 6. Aux minorités qui seront comprises dans les frontières ethniques de l'Albanie, seront garantis les mêmes droits dont jouissent les majorités et on leur fera les plus larges concessions dans les limites de la Constitution et compatibles avec les droits de souveraineté de l'Etat albanais. D'un autre côté, le gouvernement provisoire fera tout son possible afin que les mêmes droits soient

reconnus aux minorités albanaises qui pourront rester hors des frontières de l'Albanie indépendante ».

Ce document est signé: Turhan Pacha, président, Bib Doda, vice-président, Feizi Alizoti, Sami Vrioni, Mehdi Frashéri, Luigi Gurakuqi, Ph. Poga, Mustapha Assim Kruja, Bumci, Mufit Libohova, Mehmed Konitza.

DOCUMENTO IV.

DECISIONE DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE
DI LUSHNJA

(21 gennaio-9 febbraio 1920)

« L'Assemblée nationale réunie à Lushnja :

« Proteste contre la décision qui condamne un Etat neutre et connu et une des plus anciennes nations de l'Europe en faisant ainsi remplir les buts impérialistes des gouvernements voisins;

« L'assemblée nationale fait appel au monde civilisé pour la déconsidération des principes proclamés par le président des Etats Unis et par les représentants des gouvernements de l'Entente, après une guerre qui a délivré un nombre de nations du joug étranger.

« L'assemblée nationale demande une complète indépendance avec les frontières ethnographiques et naturelles en réparant les injustices faites par le congrès de Berlin et la conférence des ambassadeurs de 1913.

« L'assemblée nationale décide de n'accepter aucun mandat ou protectorat étranger.

« L'Albanie n'a d'autre prétention que d'occuper une place dans la péninsule balkanique en mettant un fin aux misères pour se réjouir d'une vie en paix et en harmonie avec les états voisins.

« Les albanais sont prêts à faire toute espèce de sacrifices même jusqu'à la dernière goutte de leur sang, contre toute décision qui pourrait mettre en danger leur indépendance et leur intégrité nationale ».

DOCUMENTO V.

DECISIONE DEL COMITATO PER LA DIFESA DELLA PATRIA.

Scutari, 6 marzo 1920.

Oggi giorno 6 del corrente mese, in assemblea generale tenutasi a Scutari dalla Commissione della città e dai Bairaktar e dai capi delle montagne e dei dintorni dopo una lunga discussione sono state prese le seguenti decisioni:

1° È stato approvato ad unanimità l'azione dei delegati di Scutari e dei dintorni, che riconosce le deliberazioni dell'Assemblea nazionale di Lushnja e il nuovo governo d'Albania, agli ordini del quale incombe il dovere di obbedire;

2° È stato approvato il rafforzamento della Bessa stretta ponendo le seguenti condizioni: chiunque, a partire da oggi, sia scutarino che montanaro, diventa strumento assoldato agli stranieri, o commette atto alcuno che sia a danno del paese e nell'interesse dei nemici dell'Albania sarà condannato dalla Commissione di Scutari assistita dai Capi delle Malissie e dei dintorni nei termini seguenti: sarà espulso con la sua famiglia dal territorio dell'Albania e il suo patrimonio mobile ed immobile sarà sequestrato. L'identica pena sarà inflitta ai manutengoli dei rei. Tale sentenza sarà emanata dalla Commissione di Scutari assistita da un rappresentante per ogni montagna, Malissie e Dukangjini, e sarà messo in esecuzione giusta il canone vigente tra le malissie:

3° È stata stretta la Bessa all'unisono per la difesa del paese contro il nemico in conformità alle deliberazioni prese nell'Assemblea nazionale di Luschnia. Qualora il territorio albanese venisse attaccato si andrà incontro al nemico, giusta la Bessa stretta, a mano armata, ricorrendo anche a tutti gli altri mezzi imposti dalla necessità.

Tale deliberazione, presa ad unanimità, sarà resa pubblica nelle chiese e nelle moschee della città, delle montagne, dei dintorni e dei villaggi di Scutari ».

L'atto è firmato da 72 tra notabili di Scutari e dei dintorni ed i rappresentanti della Provincia, tra cui sono da rilevare i nomi dei seguenti Bairaktar e Voivoda:

Uc Turku, Voivoda di Clemendi; Vate Marachi, Bairaktar di Shreli; Selman Lami, Bairaktar di Reçi; Shaban Istrefi, Bairaktar di Koptikut; Smail Tahiri, Bairaktar di Busze Ujit; Dul Selmani, Bairaktar di Grizha; Abdullah Mehmeti, Bairaktar di Rrjolli; Zenel Alija, Bairaktar di Baksi, Cok Zeneli, Bairaktar di Suma; Adem Tafa, Bairaktar di Drishti; Lush Prela, Bairaktar di Shala; Lulash Gjeloši; Bairaktar di Soshi; Avdi Kola, Bairaktar di Gimai; Mirash Ndou, Voivoda di Kiri; Hil Ndou, Bairaktar di Toplana; Zef Pali, Bairaktar di Shllakut; Maras Peci, Bairaktar di Temali; Geg Geika, Voivoda di Shllakut.

Come rappresentanti della città, delle montagne e dei dintorni di Scutari all'Assemblea nazionale sono stati eletti: Kemal Effendi, Caddi di Scutari, Kemal bey, il Padre Vincenzo Prenduci e Hil Mosi.

DOCUMENTO VI.

ACCORDO DI KAPISTICA (15 MAGGIO 1920).

« Nous soussignés,

« D'un côté le gouverneur général de la Macédonie orientale M. S. Iliakis et le général de division M. N. Tricoupis, comme représentants du Gouvernement hellénique.

« De l'autre Eshref Frasheri, directeur général des travaux publics du gouvernement de Tirana, (Georges Ratz, président du Conseil des notables, (1), Nicolla Zoi, directeur des finances, et le capitaine Salaheddine Biloshmi, représentants du Gouvernement albanais.

« Nous étants réunis aujourd'hui, le 15 mai 1920, à Kapistika, avons convenu ce qui suit :

« L'armée hellénique devant avancer pour occuper Koritza en remplacement des armées françaises qui partent, sur la prière de la seconde partie, la première partie assume la responsabilité d'arrêter l'avance afin que l'entente entre les Gouvernements helléniques et albanais soit facilitée, dans le but de resserrer les bons rapports de voisinage entre les deux peuples frères et d'éviter toute effusion de sang.

« A la suite de ce qui précède et jusqu'à ce que la question soit réglée, soit par la Conférence de

(1) Guani Dishnica a apposé son nom comme délégué de la population de Koritza au bas du protocole signé le 10 décembre 1916 avec le colonel Descoins et constituant Koritza en district albanais autonome; de même il a signé celui du 16 février 1918.

la Paix, soit par une entente directe entre le Gouvernement hellénique et le Gouvernement albanais, la seconde partie, en sa qualité, assume les obligations suivantes :

« Primo. — Aucun des Grecs habitant le territoire qui ne sera pas occupé par l'armée hellénique ne souffrira quoi que ce soit pour ses sentiments.

« Secundo. — Les écoles grecques et les églises fonctionneront librement sur ce territoire.

« Tertio. — Aucune avance ne sera faite de nart et d'autre au delà de la ligne occupée par la ligne hellénique avant la dernière guerre et qui commence du village Silinica sur le mont Grammos, suit la ligne de la séparation des eaux entre Devoli le Haut et Liakmon (Vistitza) le Haut et passant à l'ouest du village Japistica, se dirige vers le nord en passant à l'ouest du village Vernik. De ce point elle se dirige vers l'ouest, passe les cotes 858, 1309, 1734 et 1090, de là se dirigeant droit au nord, suit la crête de la montagne Malissa (Mali I Thate) aboutissant au lac de Prespa. Les postes avancés ne peuvent pas être installés sur la ligne déterminée plus haut. Les gendarmes albanais qui peuvent se trouver au delà de cette ligne, vers la direction du territoire hellénique, doivent se retirer dans un délai de trois jours à partir de ce jour.

« Les deux parties contractantes se promettent également qu'elles se conformeront à la décision de la Conférence qui déterminera définitivement la ligne des frontières.

En fois de quoi, le présent protocole en double a été signé par les parties contractantes et par les assistants à cette entente, Monseigneur le Métropolitite de Durazzo, qui a fait preuve d'un excellent frère, et Monsieur Riza Bey Chamza Roushit qui, de tout coeur, travaille pour le resserrement des relations gréco-albanaises.

(Suivent les signatures).

DOCUMENTO VII.

MEMORIALE SULLE RIVENDICAZIONI ALBANESI ALLA CONFERENZA DELLA PACE (1).

REVENDICATIONS DE L'ALBANIE.

La Nation Albanaise se présente devant le Congrès de la Paix soutenue par cette force idéale qui a rendu invincibles les armées des nations libérales et qui a fait tomber les armes des mains de leurs ennemis; elle se présente aussi pleine de confiance que le principe des nationalités recevra sa complète application, grâce à l'équité des hommes éminents réunis en Congrès.

La race albanaise, la plus ancienne des Balkans, a pu, malgré les invasions périodiques dont l'Albanie fut le théâtre à travers les siècles, conserver son identité nationale, son esprit de liberté et d'indépendance.

Après plus de quatre siècles de domination étrangère, à peine rappelée à la vie indépendante et se débattant encore dans des difficultés inhérentes à la renaissance des peuples, l'Albanie fut surprise par la guerre mondiale. Sa neutralité, garantie par les grandes puissances, fut violée par les armées belligérantes et, comme la Belgique, l'Albanie a connu toutes les horreurs de l'invasion.

Gémissant sous la botte de l'envahisseur, le peuple albanais ne manqua néanmoins pas à son

(1) Ci limitiamo a riprodurre il primo memoriale, che è fondamentale per la conoscenza delle aspirazioni albanesi.

devoir envers l'Entente, qui proclamait devant le monde entier qu'elle luttait pour le principe des nationalités et le droit des peuples. Oubliant les outrages et les horreurs commis en Albanie une année auparavant, les Albanais se sont fait un devoir de secourir les débris des armées serbes pendant leur retraite à travers l'Albanie. Il est avéré, en effet, que ceux-ci, exténués de fatigue, manquant d'armes et de nourriture, n'auraient jamais pu atteindre l'Adriatique, si les Albanais, au lieu d'obéir à leurs sentiments ententophiles ainsi qu'à leurs traditions chevaleresques, avaient prêté l'oreille aux exhortations de l'Autriche.

L'Albanie envahie, subjuguée et dévastée, fondait ses espérances sur les troupes amies de l'Entente qui prenaient pied en Macédoine et dans les provinces méridionales albanaises, et ses fils s'empressaient de se ranger aux côtés des troupes libératrices et de participer aux batailles qui se livraient dans la péninsule balkanique contre les Empires centraux. Si on leur avait accordé le même appui et les mêmes facilités qu'à d'autres nations, les Albanais se seraient tous dressés comme un seul homme et auraient pris les armes avec le même enthousiasme que celui de leurs frères enrôlés sous le drapeaux de l'Entente et dont beaucoup sont tombés sur le champ d'honneur. Néanmoins, ils firent tout ce qui leur était possible pour rendre difficile la tâche de l'ennemi, en entravant son ravitaillement et en empêchant, durant une longue période, l'établissement des relations qu'un Etat Balkanique tâchait de nouer, à travers l'Albanie, avec le Commandement ennemi, aux dépens de l'Entente. Et lorsque les alliés se furent décidés à prendre l'offensive dans les Balkans, les Albanais s'insurgèrent contre les troupes autrichiennes et facilitèrent l'avance en Albanie des troupes de l'Entente toujours précédées par les contingents albanais.

Heureux d'avoir apporté leur modeste tribut à la cause de la liberté, les Albanais viennent

aujourd'hui soumettre, en toute confiance, à l'Europe du monde, leurs justes revendications.

Une solution équitable ne peut être donnée aux problèmes territoriaux dans la péninsule balkanique qu'à la condition que chaque État puisse englober dans ses limites les régions où les éléments de sa race forment la majorité. C'est au fait que ce principe n'a pas été respecté en Albanie, que les Albanais font, avec raison, remonter la cause de leurs malheurs et de leurs souffrances.

Les principes d'équilibre et de *statu quo*, qui servaient de base aux Congrès du passé, ne pouvaient qu'être fatals à l'Albanie, pays sans défense et convoité par ses voisins Grecs et Slaves soutenus par des protecteur puissants.

C'est ainsi que le Congrès de Berlin de 1878 d'abord, et la Conférence de Londres de 1913, ensuite, sanctionnerent les mutilations du territoire national albanais au profit du Monténégro, de la Serbie et de la Grèce, mutilations d'autant plus iniques qu'elles abandonnaient sans garantie des groupements d'Albanais qui formaient une majorité écrasante dans les territoires sacrifiés.

Qu'il nous soit permis de faire observer, en passant, que la supériorité de la civilisation grecque et slave dont on a souvent parlé, cadre mal avec les persecutions systematiques, les destructions et les incendies et tant d'autres horreurs commis par les Grecs et les Serbes sur les populations paisible de l'Albanie, faits suffisamment connus des Grandes Puissances pour qu'il soit nécessaire d'en faire ici le récit circonstancié.

Comme le Congrès actuel ne s'inspire plus de formules creuses mais de véritables principes de droit acclamés par l'univers entier, l'esperance renaît, à juste raison, dans le cœur des Albanais.

Les revendications que la nation albanaise présente au Congrès, ont pour objet la restitution

à l'État albanais dont l'indépendance a été reconnue et garantie par la Conférence de Londres de 1913:

1° *des territoires albanais incorporés au Monténégro à la suite des décisions du Congrès de Berlin et de celles de la Conférence de Londres de 1913;*

2° *des territoires albanais incorporés à la Serbie à la suite des décisions de la Conférence de Londres de 1913;*

3° *des territoires albanais incorporés à la Grèce à la suite des décisions de la Conférence de Londres de 1913.*

Tandis que l'Albanie revendique ainsi son bon droit, il circule des nouvelles, un peu vagues il est vrai, d'après lesquelles certains de ces États balkaniques émettraient de nouvelles prétentions sur les territoires compris dans les frontières de l'État indépendant albanais fixées par les actes de Londres et de Florence, qui déjà avaient commis une injustice flagrante en ne tenant pas compte des droits légitimes du peuple albanais. Il paraît superflu de démontrer combien ces nouvelles prétentions seraient iniques, mais il est tout de même nécessaire d'examiner les arguments qu'on pourrait mettre en avant pour les justifier.

Les Serbes ont invoqué dans le passé la nécessité d'un débouché sur la mer à travers le territoire albanais. Or, cette raison n'existe plus aujourd'hui, vu que la Serbie ne manquera plus de ports sur l'Adriatique; mais en tous cas, une telle nécessité commerciale, n'était pas de nature à justifier une pareille spoliation.

Toutes les statistiques présentées par les Grecs à l'appui de leurs revendications en Albanie sont basées sur un quiproquo.

Dans les actes de l'Etat-Civil délivrés par les autorités ottomanes, tous les Chrétiens orthodoxes de l'Empire étaient dénommés « Roums » (Grecs).

Cela s'explique par le fait que tous ces Chré-

tiens relevaient du Patriarcat œcuménique de Constantinople; mais cela ne voulait pas dire du tout que tous ces Chrétiens étaient d'origine grecque.

C'est justement en faisant passer pour Grecs d'origine tous ces Chrétiens que le Gouvernement hellène arrive à trouver une certaine majorité dans quelques parties de l'Albanie. Mais à ce compte là, il faudrait croire qu'il n'y a pas un seul Albanais orthodoxe en Albanie.

Ce n'est donc pas à de nouvelles mutilations que la nation albanaise doit se préparer, mais bien au contraire, à se voir réintégrée dans ses frontières ethniques, à voir revenir dans son sein les groupements qui lui avaient été arrachés par la violence dans le passé, à voir reconnaître son bon droit; et c'est cette cause sainte qu'elle demande à soutenir devant le Congrès de la Paix par l'organe de ses représentants qu'on n'a jamais voulu entendre dans les Congrès précédents.

* * *

Comme on le constatera par la carte géographique annexée à ce Mémoire, la frontière ethnographique de l'Albanie part de la baie de Spitza (au Nord d'Antivari), se dirige vers le Nord-Est, en englobant les clans de Tousi, Hoti, Grouda, Triepchi, la ville de Podgoritza, et, en suivant la frontière monténégrine d'après 1912, elle renferme le district d'Ipek, la partie orientale du district de Mitrovitza, les districts de Prichtina, Guilan, Ferizovitch, Katchanik, une partie du district d'Uskub, les districts de Kalkandelen, de Gostivar, de Kertchovo, de Dibra, pour rejoindre la montagne dite « Mal'i Thate », entre les lacs d'Okhrida et de Prespa. A partir de ce point, la frontière suit le tracé de 1913 jusqu'à la crête du Mont Gramos et continue vers le Sud pour aboutir près du Golfe de Préveza.

Tous les territoires situés à l'Ouest de cette frontière constituent l'Albanie ethnique et historique.

Dans les limites des territoires susmentionnés, vivent environ deux millions et demi d'Albanais dont presque un million dans les confins assignés à l'Albanie par la Conférence de Londres de 1913 et un million et demi dans les régions cédées par la même Conférence, au Monténégro, à la Serbie et à la Grèce.

Après les bouleversements survenus en Albanie pendant ces dernières années: massacres, émigrations, etc., il serait téméraire de donner des statistiques précises sur la situation actuelle, mais on peut dire, sans s'éloigner de la vérité, que dans les régions cédées aux États susmentionnés, la population albanaise forme une majorité de quatre-vingts pour cent sur les éléments slaves et grecs. Dans certaines de ces régions, comme par exemple dans les districts d'Ipek, de Jakova et de Prizrend au Nord, et dans celui de la Tchameria au Sud, les éléments slaves et grecs forment une minorité insignifiante.

* * *

Nous ne demandons rien qui ne soit albanais. Nous n'avons jamais aspiré à incorporer dans l'État albanais des groupements appartenant à d'autres nationalités qui, par leur irrédentisme, pourraient provoquer des troubles que nous avons tout intérêt à éviter.

Nous demandons à rentrer en possession des territoires albanais qui nous ont été arrachés par le traité de Berlin et la Conférence de Londres.

Nous demandons l'indépendance et l'intégrité territoriale de l'Albanie et le respect des droits souverains du peuple albanais.

Nous demandons aussi des réparations économiques pour un nombre considérable de villages incendiés par les Grecs dans la partie méridionale du pays (Epire du Nord) et pour les dévastations commises par les armées des Empires du Centre durant l'occupation du pays par ces armées. Le pays étant envahi et restant sans gouvernement, il a été impossible jusqu'à présent d'é-

valuer de façon précise le montant de ces dommages. Le Gouvernement provisoire albanais qui a été élu, le 25 Décembre dernier, est en train d'en faire dresser la liste et évaluer le montant. Cette liste sera soumise à l'examen du Congrès dans le plus bref délai possible.

La nation albanaise désire travailler dans la paix pour développer les ressources de son pays, devenir un élément d'ordre dans la péninsule balkanique et prendre rang parmi les nations civilisées.

Les décisions injustes du passé furent un encouragement à cupidité et renforcèrent la conviction qu'on pouvait tout oser contre les faibles; elles furent donc la cause de beaucoup de malheurs et de souffrances.

Le Congrès actuel en remédiant aux injustices du passé et en rendant à chacun ce qui lui revient, aura jeté les bases d'une paix durable dans la péninsule balkanique où des troubles périodiques ont, de tout temps, occupé et surtout préoccupé les Chancelleries des Grandes Puissances.

Paris, le 12 Février 1919.

(Signé): TURKHAN.

DOCUMENTO VIII.

ACCORDO TITTONI-VENIZELOS.
(29 LUGLIO 1919)

2) L'Italie s'engage de même à prêter son appui auprès de la Conférence à la demande de la Grèce concernant l'annexion de l'Albanie du Sud (Epire du Nord) dans les limites marquées par une ligne qui sera approximativement la suivante (carte italienne 1: 200.000: A partir d'un point sur la côte entre le torrent Aspri Ruga et celui de Paljassa cette ligne remonte le contrefort du mont Cika pour rejoindre la côte 2025. A partir de là elle suit la crête Malji - Cika (Kra-va 1669 - Bogunica 1350 - Kalarat 1263 - Bersi 1442) et rejoint celle de Papazzi (1575) Skivovih (1859) d'où en passant au sud de Golemi elle atteint la Subagora (188-1750), de là elle suit la crête du contrefort de Liuzati et va au confluent du Zrinos avec la Voyusa, continue en suivant la rive meridionale de la Voyusa remontant son cours jusqu'au delà du confluent de la Lomnica, d'où elle remonte en contrefort au Sud de ce fleuve atteignant la côte 1475 sur les Malji Kokoika. De ce point elle rejoint Cafa Skembit et la côte 1450 laissant Frasheri à l'Albanie, descend par le contrefort d'Ogoreka, coupe le fleuve Osum et rejoint la côte 1400 près de Kiutesa, passant entre Kaltani et Gesereka. De ce point elle suit la crête à l'Est de Selenika Pises et par la côte 1550 (Bunar) Cafa Liusates arrive à Malji Ukid (1800). D'ici elle continue à l'est rejoignant Korora (1650) et plus à l'Est la côte 1650 d'où,

par Pascià Tépé (1585) Peltek (1270) elle descend à la confluence du fleuve de Moscopoli avec le Kilizoni. Elle suit ce fleuve jusqu'au pont de Mali et de là jusqu'au lac Malik qu'elle traverse en rejoignant la côte 837 d'où, passant par la côte 1863, elle rejoint sur les Malji Sat l'ancienne frontière.

Au cas où la Grèce viendra en possession de ces territoires de l'Albanie du Sud (Epire du Nord) le Gouvernement Grec, s'engage à rembourser au Gouvernement Italien les dépenses faites par lui pour des travaux de caractère permanent (routes, ports, édifices publics, écoles etc.) et ne se rapportant pas exclusivement aux besoins de la guerre. Une Commission où l'Italie et la Grèce seront également représentées, en établira la valeur en choisissant un arbitre en cas de désaccord.

Le Gouvernement Grec s'engage à accorder à l'Italie en location pendant cinquante ans une partie du port de Santi Quaranta qui formera zone franche.

Si le Gouvernement Hellénique ne construit pas lui même des lignes de chemin de fer reliant le port de Santi Quaranta à l'intérieur, il s'engage à accorder la préférence à des Sociétés italiennes qui demanderont à les construire à conditions égales à celles de autres Puissances. Il en sera de même en ce qui concerne l'exploitation de ces lignes.

Les contrats de travaux public en cours et ne se rapportant pas exclusivement aux besoins de la guerre, passés entre les administrations militaires ou navales italiennes et des entrepreneurs ou fournisseurs sur les territoires qui reviendront à la Grèce seront liquidés équitablement par une Commission où l'Italie et la Grèce seront également représentées, choisissant un arbitre en cas de désaccord.

3) La Grèce s'engage à soutenir devant la Conférence le mandat de l'Italie sur l'Etat Albanais. La Grèce appuiera la reconnaissance de la Sou-

veraineté Italienne sur Valona et le Hinterland que l'Italie jugera nécessaire pour la défense de cette région.

La Grèce confirme la neutralisation du Canal de Corfou stipulée par la Conférence de Londres de 1913-1914.

En plus, les deux Gouvernements sont tombés d'accord sur les clauses suivantes :

Il ne sera pas construit des digues et défenses fixes sur toute l'étendue de la mer comprise entre le cap Stylos et Aspri Ruga d'un côté et les îles opposées de l'autre qui pourraient empêcher ou réduire les passages entre ces îles et la côte ou faciliter la constitution d'une base navale.

De même aucune oeuvre de fortification ne sera construite sur la côte depuis le cap Stylos jusqu'à Aspri Ruga sur une profondeur de vingt-cinq kilomètres (jusqu'à la vallée de Zrinos et du Xeria et sur le massif du Chamanda) ainsi que sur la partie des îles située en face de cette côte.

Il n'y aura pas d'aérodromes militaires dans la région neutralisée ni des défenses sousmarines fixes ou mobiles, et il ne sera pas permis de construire et entretenir des magasins et dépôts d'approvisionnement militaires terrestres, navals et aériens de tout genre.

Des garanties spéciales pour la liberté de l'enseignement, la liberté religieuse, le droit de famille des musulmans, leur régime Erazii-Emirié, les Wakonis, seront accordées par le Gouvernement Héliénique aux populations non grecques de l'Albanie du Sud (Epire du Nord) qui reviendront à la Grèce.

Le Gouvernement Italien donne les mêmes garanties aux Communautés grecques qui seront sous son administration dans le territoire de Valona et le reste de l'Albanie, d'entretenir librement leurs établissements scolaires, charitables ou de bienfaisance, ainsi que leurs églises et établissements religieux sous la dépendance du Patriarcat Oecuménique.

Une amnistie complète pour les crimes et délits politiques sera accordée tant de la part de l'Italie que de la part de la Grèce dans les territoires sous leur administration respective en Albanie et dans l'Épire du Nord (Albanie du Sud).

DOCUMENTO IX.

DALLA NOTA 7 LUGLIO 1919 DIRETTA AGLI
ALLEATI DALLA SECONDA DELEGAZIONE
ITALIANA ALLA CONFERENZA DELLA
PACE (1).

4. *Albanie.* — Il est vrai que la proclamation adressée le 3 juin 1917 par le Général Commandant Italien à la population albanaise parle de « unité et indépendance de toute l'Albanie sous l'égide et la protection du Royaume d'Italie ». Mais cette proclamation des autorités militaires fut interprétée et expliquée par le discours du Baron Sonnino à la Chambre des Députés du 20 juin 1917 avec l'affirmation que l'Italie n'a d'autres visées que l'indépendance de l'Albanie et la défense contre les ingérences et les intrigues des Etats voisins. Le Ministre ajoutait qu'il appartiendra aux Puissances, au moment de la paix, de fixer les frontières de l'Etat albanais. D'ailleurs la proclamation susdite parlait de protection et non de protectorat. Quant au Traité de Londres 1915, l'article 7 établit que l'Italie « ne s'opposera pas à ce que les parties septentrionales et méridionales de l'Albanie soient partagées entre la Serbie, le Monténégro et la Grèce » si tel est le desir des Alliés. Cette formule démontre suffisamment que l'Italie se préoccupe surtout de sauvegarder autant que possible le droit à l'existence de la nation albanaise, ce qui correspond également à ses propres intérêts dans l'Adriatique.

(1) Cfr. testo integrale in TITTONI e SCIALOIA, *op. cit.*, pag. 117.

DOCUMENTO X.

MEMORANDUM DEGLI ALLEATI
DEL 9 DICEMBRE 1919.

5° — L'Italia riceverà dalla Società delle Nazioni mandato di amministrare lo Stato indipendente dell'Albania. È stato allegato al presente *memorandum* un progetto della forma che dovrebbe rivestire un simile mandato secondo l'opinione dei tre rappresentanti. Al nord ed all'est le frontiere saranno per il momento quelle che sono state fissate dalla Conferenza di Londra nel 1913. La frontiera meridionale resta oggetto di trattative. Tuttavia, per non ritardare un accordo generale con negoziati a tale scopo, la seguente soluzione provvisoria potrà essere adottata:

La Grecia occuperà il territorio situato all'ovest ed al sud di una linea di demarcazione che avrà il seguente tracciato (vedere le carte all'1:200.000 dello Stato Maggiore austriaco);

Dal monte Tomba alla frontiera nord della Grecia, verso nord-ovest lungo la cresta della catena Memercha sino alla Voiussa;

Di là seguendo questo fiume a valle di Tepeleni e Mirica fino alla quota 98;

Di là verso sud passando tra i villaggi di Lopsy, Martolozit e di Zembland;

Di là per le quote 1840 e 1225 sino al punto situato a circa 3 chilometri sud, sud-est della quota 1225;

Di là verso l'ovest, passando immediatamente a nord di Poljana;

Di là verso sud-est fino alla quota 1669;

Di là verso l'ovest ed il nord-ovest sino alla quota 2025;

Di là verso sud-est fino alla quota immediatamente a sud di Aspri Ruga.

Il triangolo compreso tra una linea che va dalla quota 98 sulla Voiussa (tra Baba e Sinanai) al lago Malik al nord-est, una linea che va dal nord al sud del lago Malik alla frontiera greca ed alla linea di demarcazione sopra descritta, sarà oggetto di ulteriori trattative fra i tre rappresentanti alleati sottoscritti da una parte, l'Italia e la Grecia dall'altra, i tre rappresentanti alleati agendo in nome dell'Albania.

6° — La città di Vallona, con l'*hinterland* strettamente necessario alla sua difesa ed al suo sviluppo economico, sarà attribuita all'Italia in piena sovranità.

DOCUMENTO XI.

MEMORANDUM ITALIANO
DEL 3 GENNAIO 1920.

I paragrafi 5 e 6 del *memorandum* del 9 dicembre riguardano l'Albania.

Il punto di vista della Delegazione italiana a questo riguardo è il seguente:

L'Italia riceverà dalla Società delle Nazioni il mandato di amministrare lo Stato indipendente dell'Albania. Al presente *memorandum* è annesso un progetto riguardante la forma che, nell'opinione della Delegazione italiana, dovrebbe avere un simile mandato.

Al Nord e all'Est le frontiere dell'Albania saranno quelle fissate dalla Conferenza di Londra del 1913. La frontiera meridionale formerà l'oggetto di un esame che si baserà sui risultati raggiunti dalla Commissione incaricata di studiare le questioni territoriali che interessano la Grecia e l'Albania.

La frontiera indicata nel *memorandum* del 9 dicembre 1919 da Tépélen al mare implica la cessione alla Grecia di territori che questa non rivendica e presenta dal punto di vista topografico, e da quello etnico, degli inconvenienti che non si potrebbero trascurare.

Tenendo conto del desiderio degli Alleati di dare soddisfazione alle richieste della Grecia, la Delegazione italiana è del parere che si potrebbe arrivare facilmente ad una soluzione generale mediante negoziati, servendosi soprattutto degli elementi di fatto già esistenti quali le dichiara-

zioni del signor Venizelos ed i documenti da lui presentati alla Commissione sopra citata. (Vedi processo verbale n.7 del 26 febbraio 1919. Allegato n. 1 e carta etnografica greca).

Per quanto riguarda la frontiera della Vojussa fino al Lago Malik sembrerebbe preferibile prendere come base di discussione la linea indicata dal signor Venizelos nella carta da lui presentata alla Commissione. (Dalla Vojussa nei dintorni di Premeti fino al lago Malik).

Un rappresentante della Grecia e uno dell'Albania potrebbero esporre i loro argomenti ai rappresentanti degli Stati Uniti d'America, dell'Inghilterra, della Francia e dell'Italia i quali potranno poi decidere sia con l'attribuzione immediata dei territori contestati, sia mediante ricorso al plebiscito per tutto o per parte del territorio contestato.

In ogni caso i territori e le coste che verranno ceduti alla Grecia, per quanto concerne il territorio albanese, saranno neutralizzati.

Quanto alla città di Valona essa sarà attribuita in piena sovranità all'Italia con il retroterra necessario per la sua difesa e per il suo sviluppo economico, in conformità alle indicazioni contenute nell'articolo 6 del Trattato di Londra 1915.

PROMEMORIA RELATIVO ALLA FORMA DA DARE AL MANDATO SULL'ALBANIA.

Gli Stati Uniti ed i Governi della Gran Bretagna e della Francia desiderano riconoscere l'indipendenza dello Stato Albanese. Essi credono che quest'ultimo avrà bisogno nella misura indicata al paragrafo 4° dell'art. 22 del Patto della Società delle Nazioni « dei consigli e dell'aiuto » d'una delle grandi Potenze per « dirigere la sua amministrazione ».

L'Italia per la sua situazione geografica e per le sue risorse economiche è la più indicata per questo incarico.

Gli Stati Uniti ed i Governi della Gran Bretagna e di Francia desiderano dunque vivamente

confidare all'Italia il mandato sullo Stato albanese alle condizioni sancite nel Patto della Società delle Nazioni. Essi credono che queste condizioni potrebbero servire di base all'accettazione da parte dell'Italia di questo mandato ed essere inserite in una convenzione da concludersi tra il Governo Italiano ed i Governi delle principali Potenze alleate ed associate.

Le grandi linee di questa convenzione sarebbero le seguenti:

1° L'Albania è riconosciuta come Stato indipendente entro i limiti delle seguenti frontiere:

«... (esse saranno indicate conformemente alle decisioni prese a questo riguardo)».

Nell'elaborare le leggi fondamentali di cui al seguente numero 4, si terrà conto della necessità di salvaguardare l'integrità del territorio così delimitato.

2° Le comunicazioni tra lo Stato serbo-croato-sloveno ed il Mare Adriatico saranno assicurate da una linea ferroviaria lungo la valle del Drin. Lo Stato serbo-croato-sloveno dal canto suo dovrà provvedere alla costruzione del tronco Cumano-Kustendil (fino alla frontiera bulgara) per completare la linea Danubio-Adriatico.

Lo Stato serbo-croato-sloveno e lo Stato albanese potranno godere su questa linea reciprocamente (nel percorso del rispettivo territorio) delle stesse prerogative e condizioni specialmente per quanto riguarda la libertà di transito.

3° Il diritto di controllo sulla Boiana e sul suo sfruttamento sarà confidato agli Stati rivieraschi e formerà oggetto di una convenzione fra gli stessi Stati.

4° Il Governo Italiano col consiglio delle autorità albanesi elaborerà in un termine di sei mesi a partire dalla firma della convenzione un progetto relativo alla natura e alle condizioni del mandato sull'Albania da affidarsi all'Italia e le leggi fondamentali del futuro Stato Albanese. Una relazione con le sue relative conclusioni sarà rimessa allo spirare del termine al Consiglio della

Società delle Nazioni, al quale spetterà di decidere a maggioranza riguardo il mandato e le leggi fondamentali, il voto del rappresentante italiano dovendo in ogni caso essere compreso nella maggioranza stessa.

5° Oltre le considerazioni indicate nell'alinea che precede, si dovranno prendere per base i principi seguenti:

a) protezione della minoranza di razza, di lingua e di religione conformemente alle decisioni prese dalla Conferenza della Pace per casi analoghi, ed assicurante specialmente la libertà di coscienza, il libero esercizio del culto e di tutte le sue manifestazioni esterne, la libertà completa in materia di insegnamento per tutti gli abitanti dello Stato albanese;

b) l'organizzazione nella misura compatibile con le tradizioni del paese ed il funzionamento di un Governo effettivo di Corpi legislativi ed amministrativi in cui saranno rappresentati tutti gli elementi della popolazione;

c) eventualmente la creazione di una forza pubblica (gendarmeria e polizia) i cui ufficiali superiori potranno appartenere alla nazionalità dello Stato mandatario.

Il mandatario avrà il diritto durante il periodo di cinque anni, a partire dalla data dell'attribuzione del mandato, di mantenere nel paese truppe armate. Allo spirare di questo periodo lo Stato d'Albania cesserà di essere militarizzato e ciò in guisa stabile. Tuttavia la formazione di una milizia locale potrà essere prevista nel caso in cui il paese si trovasse nell'impossibilità di provvedere alla sua sicurezza interna per mezzo dell'arruolamento volontario della gendarmeria.

Parigi, 3 gennaio 1920.

DOCUMENTO XII.

PROPOSTE CONSEGNATE AL SIGNOR TRUMBIC ED AL SIGNOR PASICH DAL SIGNOR CLEMENCEAU IN UNA RIUNIONE TENUTA AL QUAI D'ORSAY IL 14 GENNAIO 1920.

IV. — L'Italia deve ritenere Valona come è disposto dal Trattato di Londra e, in più, deve avere un mandato sull'Albania. Le frontiere dell'Albania del Nord devono essere corrette come è mostrato nella carta annessa. I distretti albanesi che verranno così ad essere amministrati dallo Stato Serbo-Croato-Sloveno usufruiranno di un regime speciale come una provincia autonoma in modo simile a quanto è disposto nel trattato colla Repubblica Czecho-Slovacca per la provincia autonoma rutena della Czecho-Slovacchia. La frontiera meridionale dell'Albania deve seguire la linea proposta dalle Delegazioni Francese e Britannica nella Commissione per gli affari greci, lasciando Argirocastro e Koritza alla Grecia.

Parigi, 14 gennaio 1920.

DOCUMENTO XIII.

RISPOSTA DELLA DELEGAZIONE S. H. S.

IV.

Quanto all'Albania, la Delegazione del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni fa rilevare di nuovo com'essa lo ha fatto in principio, che la migliore soluzione sarebbe di affidare l'amministrazione dell'Albania, come è stata creata dalla Conferenza degli ambasciatori di Londra, del 1913, a un Governo locale autonomo senza nessuna ingerenza di Potenze straniere.

Nel caso in cui questa soluzione non fosse accettata e se si adottasse definitivamente l'attribuzione progettata in favore di altri Stati di parti del territorio albanese è necessario che la frontiera proposta nell'Albania settentrionale sia l'oggetto dei rimaneggiamenti indicati nella carta qui unita. I distretti albanesi godrebbero come provincie autonome di un regime speciale analogo a quello che è stipulato secondo i termini del trattato di pace con la Repubblica Czecho-Slovacca per la provincia rutena della Czecho-Slovacchia.

DOCUMENTO XIV.

TELEGRAMMA DEI SIGNORI CLEMENCEAU E LLOYD GEORGE CONSEGNATO IL 23 GENNAIO 1920 ALL'AMBASCIATORE DEGLI STATI UNITI IN PARIGI PER LA TRASMISSIONE A WASHINGTON.

II. Un tentativo è stato fatto per quanto concerne l'Albania per dare soddisfazione ai bisogni di tutti gli interessati. I dettagli relativi all'amministrazione di questo paese da parte della Jugoslavia, dell'Italia e della Grecia devono essere ancora studiati. Nel fare ciò non si perderà di vista i sentimenti e gli interessi del popolo albanese e sarà compiuto ogni sforzo per raggiungere questo scopo con il loro pieno assentimento.

DOCUMENTO XV.

MEMORANDUM DEI PRIMI MINISTRI DI FRANCIA E DI GRAN BRETAGNA IN RISPOSTA ALLA COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE WILSON RICEVUTA A LONDRA IL 14 FEBBRAIO 1920.

Londra, 17 febbraio 1920.

Rimane inoltre la questione dell'Albania. Essi sono lieti di conoscere la critica del Governo Americano su questa parte della loro proposta. Essi vorrebbero tuttavia far rilevare che il loro telegramma del 20 gennaio stabilisce che: « i dettagli dell'amministrazione di questo paese da parte della Jugoslavia, Italia e Grecia, hanno ancora da essere elaborati e nell'adoperarsi a questo fine non si perderanno di vista i sentimenti ed il futuro interesse del popolo albanese ed ogni sforzo sarà fatto per condurre a compimento gli accordi in stretta collaborazione con esso ». Inoltre i predetti Governi alleati si permettono di far rilevare che questa proposta, lungi dall'essere fatta nell'interesse dell'Italia, è stata fatta in quello della Jugoslavia. Gli Jugoslavi hanno fatto rilevare che sebbene secondo la proposta del 20 gennaio la parte settentrionale del loro territorio avesse la garanzia di un adeguato accesso al mare, attraverso il porto di Fiume, la parte meridionale della Jugoslavia non aveva un simile accesso e che il naturale sbocco sarebbe stato raggiunto mediante una linea ferroviaria al disotto del fiume Drin fino alla foce del fiume Boiana.

I Governi Francese e Britannico pensavano che in questa asserzione vi fosse un certo fondamento e la loro proposta nei riguardi dell'Albania mirava a render possibile alla Jugoslavia, in quanto che l'Albania era incapace di assumersi questo compito da se stessa, di sviluppare sotto garanzia internazionale una ferrovia ed un porto che servano alla parte meridionale del suo territorio. Poichè il popolo albanese non è stato mai capace di costituire da se stesso un Governo stabile, e poichè la parte settentrionale della popolazione è in grande eccedenza cristiana e similmente la parte meridionale maomettana, essi hanno creduto che il miglior consiglio fosse di affidare la responsabilità del Governo e lo sviluppo di queste due parti rispettivamente ai Jugoslavi ed all'Italia. Essi hanno tuttavia ritenuto d'accordo che l'intera Albania dovesse essere posta sotto il sistema del mandato e ritengono che questo renderà in ultima analisi possibile di soddisfare le aspirazioni del popolo albanese per l'unità e per l'auto-governo. I Governi di Gran Bretagna e di Francia quindi devono ripetere che essi trovano difficile comprendere la presente attitudine del Governo degli Stati Uniti riguardo alle proposte ed essi sperano che in considerazione di queste spiegazioni quel Governo troverà modo di riprendere in considerazione il proprio atteggiamento.

DOCUMENTO XVI.

RISPOSTA DEL PRESIDENTE WILSON AI GOVERNI BRITANNICO E FRANCESE.

(Giunta a Londra il 25 febbraio 1920)

Il Presidente prende atto con soddisfazione che i Governi britannico e francese non perderanno di vista i futuri interessi ed il benessere del popolo albanese. Il Governo americano si rende perfettamente conto che la triplice divisione dell'Albania secondo l'accordo franco-britannico potrebbe essere bene accetta al Governo jugoslavo, ma esso si oppone altrettanto giustamente e vigorosamente a recar danno al popolo Albanese a beneficio della Jugoslavia, quanto a recar danno al popolo Jugoslavo a beneficio dell'Italia. Esso ritiene che le differenze fra le popolazioni cristiana e maomettana aumenteranno col porre le due parti sotto il controllo di nazioni di diversa lingua, di diverso Governo e di diversa potenza economica. Inoltre una parte verrebbe amministrata dal Governo italiano che è rappresentato nel Consiglio della Lega delle Nazioni, e l'altra parte dal Governo jugoslavo che non ha tale rappresentanza. Quindi alterare o togliere il mandato in una qualunque epoca futura, sarebbe cosa assai vicina all'impossibile.

DOCUMENTO XVII.

MEMORANDUM DEI PRIMI MINISTRI DI FRANCIA E DI GRAN BRETAGNA IN RISPOSTA ALLA COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE WILSON RICEVUTA IL 25 FEBBRAIO 1920.

Londra, 26 febbraio 1920

I Primi Ministri di Francia e di Gran Bretagna desiderano inoltre di esprimere la loro soddisfazione per l'interesse preso dal Governo americano all'avvenire del popolo Albanese ed essi assicurano il Presidente Wilson che condividono pienamente il rispetto ai principî che Egli annuncia. Essi desiderano ricordare a lui quanto hanno detto al riguardo nel loro *memorandum* del 17 febbraio e si permettono dichiarare che essi sono convinti che con un riesame della questione Albanese si può raggiungere una sistemazione che soddisfi le aspirazioni del popolo Albanese per l'auto-governo, mentre prende in considerazione gli interessi vitali di tutte le altre parti interessate, nonchè la necessità di assicurare alla Jugoslavia uno sbocco sull'Adriatico nella regione di Scutari. Essi sono disposti ad insistere presso i Governi interessati affinchè essi conformino i propri desideri al punto di vista americano.

DOCUMENTO XVIII.

PROTOCOLE ÉTABLI POUR LA DELIMITATION DE L'ALBANIE SEPTENTRIONALE PAR LA CONFÉRENCE DES AMBASSADEURS, A LONDRES (1913).

La frontière de l'Albanie partira de la côte de l'Adriatique à l'embouchure de la Boyana, elle suivra le thalweg de ce fleuve jusqu'au village de Goritza, situé sur la rive droite. De là, elle atteint le sommet des montagnes séparant la Boyana du lac de Scutari, en laissant le Taraboché à l'Albanie. Elle traverse le lac près du village de Dedire-Zogay qui reste à l'Albanie jusqu'à la baie Licheni-Hoti, d'où elle suit la frontière entre les tribus de Grouda et Hoti cédées au Monténégro d'une part, et les tribus de Castrati et Clementi d'autre part, laissant ces deux tribus à l'Albanie. Elle se confond ensuite avec les limites actuelles entre la tribu monténégrine de Koutchi d'un côté et la tribu de Clementi de l'autre côté, jusqu'au territoire de Goussigne et Plawa; elle laisse ces villes avec leurs dépendances au Monténégro en suivant la chaîne principale et la ligne de partage des eaux entre le Lim d'un côté et le Drin de l'autre. Elle quitte cette chaîne pour gagner la crête des collines au sud de la ville de Diakowa qui est laissée hors de l'Albanie et continue sur cette crête jusqu'au Drin blanc. Elle suit le cours de ce fleuve jusqu'à l'ouest de Prizrend et le district de Ljuma, laissant ce dernier à l'Albanie. De là, elle suit la crête de la

montagne Korab en laissant à l'Albanie le district de la Basse-Dibra et hors de l'Albanie le district de Reka. Quittant cette crête un peu au nord de la ville de Dibra qui reste hors de l'Albanie, la frontière gagne le Drin noir qu'elle remonte jusqu'au village de Zoukowo, d'où, en se dirigeant par les crêtes principales séparant le bassin du Drin et celui du Skoumbi et ne laissant Struga hors de l'Albanie, elle gagne la rive du lac d'Okhrida dans les environs du village de Lim.

DOCUMENTO XIX.

PROTOCOLE SIGNÉ A FLORENCE LE 17 DECEMBRE 1913 PAR LA COMMISSION DE DELIMITATION DE LA FRONTIÈRE MERIDIONALE DE L'ALBANIE.

Description de la ligne-frontière. — La frontière part du point C (sur la carte autrichienne cote 1738, nord-est de Mandra Nikolica) où la frontière méridionale du caza de Koritza se joint à la crête de Grammos. Elle se dirige vers le sud suivant la crête de Grammos jusqu'à Mavri Pétra, ensuite elle passe par les cotes 2536 et 2019 et rejoint Golo. De là, après avoir suivi le partage des eaux jusqu'à cote 1740, elle passe entre les villages Radati et Kursaka, se dirige à la colline se trouvant au nord-est de Kukesi d'où elle descend pour atteindre le Sarandaporos.

Elle suit le lit de ce fleuve jusqu'à son embouchure dans la Vojoussa d'où elle rejoint le sommet du mont Tumba en passant entre les villages de Zipaliça et Messaria et part les cotes 956 et 2000.

Du sommet du mont Tumba la frontière se dirige vers l'ouest sur la cote 1621 en passant au nord de Zrimazes.

Ensuite elle suit le partage des eaux jusqu'à la hauteur qui se trouve nord-est du village Episkopi (selon l'indication de la carte ci-annexée); de là se dirige vers le sud se tenant sur la crête entre Radati qui reste à l'Albanie et Gaidohor qui reste à la Grèce, elle descend dans la vallée du Zrinos, et traversant la rivière elle monte sur

la colline de Kakavia, village qui reste à l'Albanie. Elle suit de nouveau le partage des eaux, laissant Valtista et Kastaniani à la Grèce et Kosoviça à l'Albanie, et rejoint Murgana, cote 2124.

De là, elle rejoint Stugara et par Vertop et cote 750 en laissant Janiari et Verva à l'Albanie, elle passe par les cotes 1014, 675, 839, se dirige vers le nord-ouest et laissant Konispoli à l'Albanie elle suit la crête des collines Stilo, Orba, et avant d'arriver à cote 254 se tourne vers le sud et rejoint la baie de Phtélia.

DOCUMENTO XX.

PROTOCOLE ÉTABLI PAR LA CONFÉRENCE
DE LONDRES DE 1913 POUR LA DÉLIMI-
TATION DE LA FRONTIÈRE MÉRIDIIONALE
DE L'ALBANIE.

Une Commission internationale procédera à la délimitation de la frontière sud et sud-est de l'Albanie.

Les limites de territoires où elle devra opérer seront, à l'ouest, les montagnes séparant la région côtière attribuée à l'Albanie jusqu'à Phtelia, de la vallée d'Argirocastre. Au nord-est, la ligne-frontière de l'ancien gaza ottoman de Koritza. Entre ces deux régions, la ligne indiquée dans le memorandum de M. Venizelos formera la limite nord des travaux. Au sud et au sud-est, ceux-ci s'étendront jusqu'à la ligne proposée par l'Autriche et l'Italie.

La régions côtière jusqu'à Phtelia, y compris l'île de Sasseno, la région au nord de la ligne grecque ainsi que l'ancien каза de Koritza avec la rive ouest et sud du lac d'Ochrida s'étendant du village de Lin jusqu'au monastère de Svet-naoum feront partie de l'Albanie.

La délimitation sera faite sur des bases ethnographiques et géographiques; pour les constatations ethnographiques, on établira la langue maternelle de la population, savoir la langue parlée dans les familles; la Commission ne tiendra aucun compte des tentatives de plébiscite ou d'autres manifestations politiques.

Quant aux districts habités par des Koutzo-Va-

laques, la Commission aura à constater leur nationalité; l'attribution soit à l'Albanie, soit à la Grèce, appartiendra à la décision des Puissances après examen du rapport de la Commission internationale. Quant aux garanties à donner aux Koutzo-Valaques, elles feront l'objet d'une entente directe entre la Grèce et la Roumanie.

Un mois au plus tard après la clôture des travaux, les territoires attribués à l'Albanie seront évacués par les troupes grecques.

DOCUMENTO XXI.

DÉCISIONS ET DÉCLARATIONS DES GOUVERNEMENTS DE L'EMPIRE BRITANNIQUE, DE LA FRANCE, DE L'ITALIE ET DU JAPON AU SUJET DE L'ALBANIE.

(9 Novembre 1921)

1. — LETTRE ADRESSÉE LE 9 NOVEMBRE 1921

par M. Jules CAMBON, *Président de la Conférence des Ambassadeurs*, à M. Midhat FRASHERI, *Président de la Délégation albanaise, à Paris.*

A M. Midhat FRASHERI, *Président de la Délégation albanaise, Paris,*

Monsieur le Président,

La résolution votée à l'unanimité, le 3 octobre 1921, par l'Assemblée de la Société des Nations à Genève, avec le vote conforme du Représentant de l'Albanie, a pris acte « du fait que l'État serbe-croate-slovène et la Grèce ont reconnu les Principales Puissances alliées et associées comme étant l'organe compétent pour statuer sur les frontières de l'Albanie » et « recommande à l'Albanie d'accepter d'ores et déjà la décision des Principales Puissances alliées et associées ».

J'ai l'honneur, au nom de la Conférence des Ambassadeurs, de porter ci-joint à votre connaissance la Décision en date de ce jour, par laquelle l'Empire britannique, la France, l'Italie et le

Japon ont fixé, en vertu de leurs pouvoirs, les frontières de l'Albanie.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, etc.

J. CAMBON.

II. — LETTRE ADRESSÉE LE 9 NOVEMBRE 1921

par M. Jules CAMBON, Président de la Conférence des Ambassadeurs, à M. Miloche MIHALOVITCH, Chargé d'Affaires du Royaume des Serbes-Croates-Slovènes, à Paris.

A. M. Miloche MIHALOVITCH, Chargé d'Affaires du Royaume des Serbes-Croates-Slovènes, Paris.

Monsieur le Chargé d'Affaires,

J'ai l'honneur, au nom de la Conférence des Ambassadeurs, de porter ci-joint à votre connaissance la Décision en date de ce jour, par laquelle les Gouvernements de l'Empire britannique, de la France, de l'Italie et du Japon ont fixé les frontières de l'Albanie.

Le Gouvernement serbe-croate-slovène a cru devoir, par sa Note du 4 octobre 1921, protester contre tout règlement de la question des frontières Nord et Est de l'Albanie, auquel il ne serait pas invité à participer et déclare qu'il ne saurait se considérer comme lié par un tel règlement, arrêté sans sa collaboration et en dehors de son consentement.

Sans vouloir entrer dans la discussion des faits sur lesquels le Gouvernement royal appuie ses prétentions, la Conférence des Ambassadeurs estime nécessaire de lui rappeler que la Résolution votée à l'unanimité, le 3 octobre 1921, par l'Assemblée de la Société des Nations à Genève, avec le vote conforme du Représentant de l'État serbe-croate-slovène et du Représentant de l'Albanie, a pris acte « du fait que l'État serbe-croate-slovène et la Grèce ont reconnu les Principales Puissances alliées et associées comme étant l'organe compétent pour statuer sur les frontières de l'Albanie ».

Au demeurant, la Conférence des Ambassadeurs ne voit dans l'adhésion du Gouvernement serbe-croate-slovène à ladite Résolution, qu'un renouvellement de l'engagement déjà pris par le Gouvernement royal lorsqu'il a apposé sa signature sur les Traités de Saint-Germain, de Neuilly et de Trianon.

C'est conformément à ces stipulations, auxquelles votre Gouvernement a adhéré sans condition ni réserve, que la Conférence des Ambassadeurs, mandatée spécialement à cet effet par les Principales Puissances alliées, a fixé, par décision en date de ce jour, les frontières de l'Albanie.

La Conférence est persuadée que le Gouvernement royal reconnaîtra que sa déclaration du 4 octobre 1921 est inconciliable avec les obligations qu'il a solennellement contractées.

En conséquence, la Conférence engage le Gouvernement serbe-croate-slovène à prendre sans délai les dispositions nécessaires pour l'évacuation, par ses troupes, des territoires reconnus, par la Décision ci-jointe, comme appartenant à l'Albanie.

J'ai l'honneur de vous prier de vouloir bien porter ce qui précède à la connaissance de votre Gouvernement.

Veillez agréer, Monsieur le Chargé d'Affaires, etc.

J. CAMBON.

III. — LETTRE ADRESSÉE LE 9 NOVEMBRE 1921

par M. Jules CAMBON, Président de la Conférence des Ambassadeurs à M. P. METAXAS, Chargé d'Affaires de Grèce à Paris.

A. M. P. METAXAS, Chargé d'Affaires de Grèce à Paris.

Monsieur le Chargé d'Affaires,

La Résolution votée à l'unanimité, le 3 octobre 1921, par l'Assemblée de la Société des Nations à Genève, avec le vote conforme du Représentant

de l'Albanie, a pris acte « du fait que l'État serbe-croate-slovène et la Grèce ont reconnu les Principales Puissances alliées et associées comme étant l'organe compétent pour statuer sur les frontières de l'Albanie » et « recommande à l'Albanie d'accepter d'ores et déjà la décision des Principales Puissances alliées et associées ».

La Conférence des Ambassadeurs ne voit, d'ailleurs, dans cette Résolution qu'un renouvellement de l'engagement déjà pris par le Gouvernement grec, lorsqu'il a apposé sa signature sur les Traités de Saint-Germain, de Neuilly et de Trianon.

J'ai l'honneur, au nom de la Conférence des Ambassadeurs, de porter ci-joint à votre connaissance la Décision en date de ce jour, par laquelle l'Empire britannique, la France, l'Italie et le Japon ont fixé, en vertu de leurs pouvoirs, les frontières de l'Albanie.

Veillez agréer, Monsieur le Chargé d'Affaires, etc.

J. CAMBON.

IV. — LETTRE ADRESSÉE LE 9 NOVEMBRE 1921

par M. Jules CAMBON, Président de la Conférence des Ambassadeurs, à Sir Eric DRUMMOND, Secrétaire général de la Société des Nations à Genève.

Sir ERIC DRUMMOND, K. C. B., etc., Secrétaire général de la Société des Nations, Genève.

Monsieur le Secrétaire général,

La Résolution votée à l'unanimité, le 3 octobre 1921, par l'Assemblée de la Société des Nations à Genève, avec le vote conforme du Représentant de l'Albanie, a pris acte « du fait que l'État serbe-croate-slovène et la Grèce ont reconnu les Principales Puissances alliées et associées comme étant l'organe compétent pour statuer sur les frontières de l'Albanie » et « recommande à l'Albanie d'accepter d'ores et déjà la décision des Principales Puissances alliées et associées ».

La Conférence des Ambassadeurs ne voit, d'ailleurs, dans cette Résolution qu'un renouvellement de l'engagement déjà pris par les Gouvernement grec et serbe-croate-slovène, lorsqu'il ont apposé leur signature sur les Traités de Saint-Germain, de Neuilly et de Trianon.

J'ai l'honneur, au nom de la Conférence des Ambassadeurs, de porter ci-joint à votre connaissance la Décision en date de ce jour, par laquelle l'Empire britannique, la France, l'Italie et le Japon ont fixé, en vertu de leurs pouvoirs, les frontières de l'Albanie.

Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire général, etc.

J. CAMBON.

V. — DÉCISION PRISE LE 9 NOVEMBRE 1921

par les Gouvernements de l'Empire britannique, de la France, de l'Italie et du Japon fixant les frontières de l'Albanie.

[v. testo a pag 123]

VI. — DÉCLARATION DU 9 NOVEMBRE 1921

par les Gouvernements de l'Empire britannique, de la France, de l'Italie et du Japon au sujet de l'Albanie.

[v. testo a pag 132].

VII. — DÉCLARATIONS

faites par Lord Hardinge of Penshurst, le Comte Bonin Longare et le Vicomte Ishii, avant de procéder à la signature de la Décision du 9 novembre 1921, fixant les frontières de l'Albanie.

LORD HARDINGE OF PENSHURST. — Avant de procéder à la signature de la Décision au sujet de l'Albanie, je tiens, au nom du Gouvernement de l'Empire britannique à attirer l'attention des Représentants des Gouvernement signataires sur le premier alinéa du préambule, qui n'est pas entiè-

rement conforme au texte de la Décision même. Cette Décision, tout en confirmant, en principe et dans son ensemble, le tracé établi en 1913, comporte, dans ce tracé, plusieurs rectifications locales, dont quelque-unes d'une étendue très importante. Donc, il n'est pas tout à fait exact de dire, sans réserve, que le tracé de 1913 est confirmé.

D'autre part, Monsieur l'Ambassadeur d'Italie a fait savoir qu'il ne pourrait accepter, sans en référer à son Gouvernement, aucune formule autre que celle qui figure dans le texte rédigé. Dans ces conditions, et pour éviter les fâcheuses conséquences qui pourraient résulter d'un retard quelconque dans la signature de la Décision, je suis prêt à la signer dans sa forme actuelle. Toutefois, je fais cette déclaration afin d'éviter tout malentendu qui pourrait se produire, au sein de la Commission de délimitation ou ailleurs, quant à l'interprétation de cet alinéa.

LE COMTE BONIN LONGARE. — Je regrette de ne pouvoir pas accepter qu'au premier considérant, après les mots « il y a lieu de confirmer », on insère l'expression « en principe ». Je ne puis pas accepter l'insertion de ces mots qui ne figurent pas dans le projet de Décision soumis au Gouvernement italien et accepté par lui, sans lui en référer, ce qui équivaldrait à remettre de quelques jours la signature de la Déclaration. Ce renvoi serait certainement dangereux, dans la situation actuelle de l'Albanie.

D'ailleurs, je dois observer que si l'absence de cette expression peut entraîner les inconvénients envisagé par Lord Hardinge, son insertion pourrait entraîner des inconvénients analogues dans le sens opposé.

Il convient aussi, d'observer que les rectifications prévues ne sauraient modifier le principe général confirmant les frontières de 1913, puisqu'elles ne concernent qu'une partie peu étendue du tracé et qu'il y a lieu de les considérer comme

opérées en vertu d'instructions données à la Commission de délimitation.

LE VICOMTE ISHII. — La Décision de ce jour, fixant les frontières de l'Albanie, prévoit qu'une Commission de délimitation de quatre membres, nommés par les Gouvernements de l'Empire britannique, de la France, de l'Italie et du Japon, sera chargée de tracer sur place la ligne frontière Nord et Nord-Est de l'Albanie.

Je ne suis pas en mesure de désigner actuellement un représentant à cette Commission, car je n'ai pas à ma disposition un conseiller technique expert des affaires albanaises, qu'il soit possible d'envoyer en mission. D'autre part, en raison de la distance qui nous sépare du Japon, la venue d'une personnalité désignée par le Gouvernement de Tokio nécessiterait un assez long délai.

Aussi, désireux de ne pas retarder la date à laquelle la Commission de délimitation des frontières albanaises pourra commencer ses travaux, dont l'urgence a été unanimement reconnue, je déclare, au nom du Gouvernement japonais, que le Japon renonce à s'y faire représenter et qu'il acceptera toutes les décisions qui seront prises par ladite Commission.

VIII. — DÉCISION PRISE LE 9 NOVEMBRE 1921

par les Gouvernements de l'Empire britannique, de la France, de l'Italie et du Japon au sujet des frais de délimitation de l'Albanie.

[v. testo a pag. 132]

DOCUMENTO XXII.

STATUTO FONDAMENTALE
DELLA REPUBBLICA ALBANESE.

(7 Marzo 1925)

La Nazione albanese libera ed indipendente, fiera del suo passato e piena di fiducia per l'avvenire, nell'Assemblea Costituente ha deliberato il seguente Statuto:

Capo I.

FORMAZIONE DELLO STATO.

PARTE A. — *Disposizioni generali.*

Art. 1. — L'Albania è Repubblica parlamentare, presieduta da un Presidente. La sovranità emana dal popolo.

Art. 2. — La Repubblica albanese è indipendente, indivisibile; la sua integrità territoriale è inviolabile, e il suo territorio inalienabile.

Art. 3. — La bandiera nazionale è rossa con l'aquila bicipite nel centro.

Art. 4. — La lingua ufficiale è l'albanese.

Art. 5. — La Repubblica albanese non ha religione ufficiale. Tutte le religioni e credenze sono rispettate, e la libertà dell'esercizio di esse ed il culto esterno è garantita. La religione non può in nessun modo formare un ostacolo giuridico. Mai le religioni possono essere usate per fini politici.

Art. 6. — Tirana è la Capitale dell'Albania.

Art. 7. — Il Potere legislativo viene esercitato,

secondo le disposizioni dello Statuto, dalla Camera dei Deputati e del Senato.

Art. 8. — Il Potere esecutivo spetta solamente al Presidente della Repubblica, il quale lo esercita pel tramite dei Ministri.

Art. 9. — Il Potere Giudiziario viene esercitato dai Tribunali, e le loro sentenze vengono emanate in nome della Repubblica albanese.

PARTE B. — *Il Potere legislativo.*

I. La Camera dei Deputati.

Art. 10. — La Rappresentanza Nazionale è formata di due corpi: dalla Camera dei Deputati, composta dai Deputati eletti dal popolo; e dal Senato, composto di Senatori eletti secondo la legge speciale.

Art. 11. — I Deputati vengono eletti per la durata di quattro anni; uno per ogni 15.000 anime.

Art. 12. — Nessuno può essere nominato Deputato se non è suddito albanese, se non ha compiuto l'età di 30 anni, se non gode dei diritti civili e politici, e non abbia tutte le qualità richieste dalla legge.

Art. 13. — La carica di Deputato è incompatibile con qualsiasi impiego stipendiato dello Stato, o con impiego comunale, oppure col servizio religioso attivo.

Art. 14. — Il Deputato non rappresenta solamente il circondario da cui è stato eletto, ma la Nazione intiera.

Art. 15. — Al Deputato non può essere dato dagli elettori alcun mandato imperativo.

Art. 16. — Ai Deputati spetta un'indennità annua di Frs. oro 5000. Detta indennità potrà essere variata con legge.

Art. 17. — Le modalità del funzionamento degli uffici della Camera dei Deputati vengono determinate dal regolamento interno della medesima.

Art. 18. — La Presidenza della Camera dei Deputati viene eletta, in seno ad essa, all'inizio

di ogni sessione, e dura sino all'inizio della successiva. L'elezione della Presidenza e la nomina degli impiegati della Camera dei Deputati, vengono effettuate in base al regolamento interno.

Art. 19. — La Camera dei Deputati esamina i poteri e le qualità legali dei suoi membri, e giudica e decide in base alle prescrizioni del suo regolamento interno.

Art. 20. — Ciascun membro della Camera dei Deputati deve prestare due giuramenti: l'uno prima della verifica dei poteri, e l'altro prima ch'egli inizi il suo esercizio di Deputato. La prima formula di giuramento è la seguente: « Giuro in nome di Dio e sul mio onore che adempirò al dovere della verifica [dei mandati] con coscienza e piena obbiettività ».

La seconda formula è: « Giuro in nome di Dio e sul mio onore che sarò custode fedele dell'indipendenza e della integrità territoriale dell'Albania; che rimarrò fedele alla Patria ed alla Repubblica; che difenderò lo statuto e le leggi dello Stato, compiendo il mio dovere con piena coscienza per il bene generale, senza tenere presenti gli interessi privati e regionali ».

Art. 21. — Il Deputato eletto, che, senza giustificazione, non si presenta alla Camera entro due mesi per prestare il giuramento obbligatorio, viene considerato decaduto dalla sua carica. Il giudizio circa l'accettabilità o meno della giustificazione di cui sopra spetta alla Camera dei Deputati.

Art. 22. — Il Deputato che, per due mesi consecutivi, e senza autorizzazione della Camera dei Deputati, si assenta dalle riunioni, viene considerato decaduto (1).

Art. 23. — Qualora un seggio di Deputato, per qualsiasi ragione, venga ad essere vacante, si dovrà procedere alla nuova elezione entro due mesi

(1) L'imprecisione della parola adoperata (*rrëxuem*, crolla) non lascia ben comprendere se intenda riferirsi a « decadenza » o « dimissione ».

e non prima di un mese dal giorno in cui il posto è rimasto vacante.

Art. 24. — La Camera dei Deputati si riunisce due volte all'anno, in due sessioni ordinarie trimestrali. La prima sessione comincia il 15 settembre e termina il 15 dicembre; la seconda comincia il 1° marzo e finisce il 31 maggio di ogni anno.

Art. 25. — I Deputati non incorrono in alcuna responsabilità per le opinioni espresse in Parlamento, e per i voti da loro dati.

Art. 26. — Durante la sessione i Deputati non possono essere arrestati per debiti. Egualmente durante la sessione non possono essere perseguiti o fatti arrestare per questioni penali senza il consenso e la deliberazione della Camera. Possono essere arrestati solamente se vengono colti in flagranza per crimine. In tal caso le Autorità giudiziarie sono tenute, entro 24 ore, a comunicare il fatto alla Camera dei Deputati pel tramite del Ministero della Giustizia. Per reati e crimini politici i Deputati vengono sempre giudicati e condannati, durante e fuori sessione, dall'Alto Tribunale, con l'autorizzazione della Camera, in base a legge speciale.

Art. 27. — Nel caso di arresto di un Deputato durante le vacanze, la Camera dei Deputati può autorizzarne la liberazione per la durata della sessione. Vengono esclusi gli arrestati per crimine.

Art. 28. — Durante una sessione straordinaria si discutono solamente quelle questioni che hanno determinato la sua convocazione, e che sono stabilite nel programma predisposto dal Governo.

Il presidente della Repubblica, qualora lo ritenga necessario, potrà far chiudere la sessione in parola; però dovrà addivenirvi prima che abbia inizio quella ordinaria.

Art. 29. — All'apertura della prima sessione ordinaria, il Presidente della Repubblica, con un discorso od un messaggio, esporrà la situazione generale del Paese e farà presenti i provvedimenti che ritiene necessario siano adottati durante l'anno dal potere esecutivo. La Camera do-

vrà rispondere alla comunicazione presidenziale quanto più sollecitamente è possibile.

Art. 30. — La Camera dei Deputati non può discutere e deliberare se non colla presenza della metà più uno dei Deputati che hanno adempiuto alle formalità di cui agli art. 19 e 20.

Non si computano nel numero totale coloro che sono assenti con regolare permesso.

Art. 31. — Tutte le deliberazioni vengono prese con la maggioranza assoluta dei Deputati presenti. Le elezioni di persone, nel caso che in una prima volta non siano state fatte con maggioranza assoluta, in seconda votazione vengono decise con maggioranza relativa dei Deputati riuniti.

Art. 32. — Nella votazione delle leggi si vota, in tre giorni distinti, in prima lettura il principio informatore ed in altre due letture si vota articolo per articolo.

Le votazioni dei codici presentati dal Governo e preparati da una commissione speciale, formata legalmente, si fanno in blocco in tre riunioni in tre giorni distinti. Si eccettuano le leggi che la Camera ritiene urgenti, le quali vengono votate secondo il regolamento interno.

Art. 33. — Le riunioni della Camera dei Deputati si tengono pubblicamente. All'infuori delle persone armate, chiunque, a tenore del regolamento, può assistere alle sedute. Le discussioni della Camera vengono pubblicate in speciali volumi.

Art. 34. — La Camera dei Deputati può discutere anche a porte chiuse, se ciò viene chiesto dai Ministri, oppure da cinque Deputati, e se la domanda viene approvata dalla maggioranza. Le discussioni a porte chiuse vengono fatte dopo che il pubblico avrà sgombrato la Camera.

Art. 35. — La Camera dei Deputati è inviolabile. Senza deliberazione o richiesta della Camera dei Deputati, nessuna Autorità o forza armata, eccetto il Corpo della polizia speciale, può essere ammessa dentro o presso la porta del palazzo ove si riuniscono i Deputati.

Art. 36. — Ogni atto avente forza legale verrà

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* che si spedirà a tutti i municipi dell'Albania.

La pubblicazione degli atti in parola sulla *Gazzetta Ufficiale* si farà al massimo due settimane dopo la votazione. L'atto entra in vigore e si mette in esecuzione un mese dopo la pubblicazione; escluse le leggi che determinano un tempo diverso per l'entrata in vigore. Gli atti aventi forza legale verranno inseriti nella raccolta ufficiale delle leggi e decreti.

Art. 37. — La Presidenza della Camera è tenuta, entro la sessione, a restituire al Potere esecutivo ogni progetto da esso Potere presentato e dalla Camera respinto, esprimendo le ragioni per cui non venne approvato detto progetto.

Art. 38. — Nessun progetto di legge non approvato dalla Camera dei Deputati potrà essere presentato per la discussione una seconda volta nella stessa sessione.

Art. 39. — Il Potere esecutivo presenterà ogni anno alla Camera dei Deputati, per esame ed approvazione, il bilancio generale delle entrate e delle spese dello Stato, corredato da una relazione che indicherà il modo ed i mezzi con cui si potrà fare fronte alle spese.

Tutte le entrate e le spese dello Stato saranno iscritte nel bilancio. Il bilancio dovrà essere sempre presentato all'inizio della sessione autunnale, e questa non potrà essere chiusa, se non dopo averlo votato.

Il modo della compilazione del bilancio verrà stabilito con legge. Il bilancio viene votato per capitoli, in due letture, in due giorni diversi.

Il Potere esecutivo alla fine dell'anno finanziario ed entro la seconda sessione dell'anno finanziario, dovrà presentare alla Camera dei Deputati, per esame ed approvazione, il bilancio consuntivo dell'anno precedente, che viene votato una volta nel suo insieme.

Art. 40. — Qualora per l'inizio del nuovo anno finanziario, per una qualsiasi ragione, non si giunga a dare al nuovo bilancio definitiva forma legale, il Potere esecutivo applicherà il prece-

dente per quanto dura il ritardo alla approvazione ed alla votazione del nuovo bilancio.

Nel caso che la Camera si trovi aperta, questa aprirà per ogni ramo dell'Amministrazione un credito mensile; però detto credito non potrà superare la dodicesima parte delle spese prevenivate dal vecchio bilancio.

Art. 41. — Il Potere esecutivo è tenuto, sotto la sua responsabilità civile, ad indicare nel bilancio annuo dello Stato ogni legge che aggrava i sudditi di oneri e tasse.

Le leggi non segnate nel bilancio vengono considerate come abolite e senza forza legale.

Art. 42. — Qualora un credito concesso nel bilancio sia insufficiente allo scopo per cui è stato accordato, il Potere esecutivo, con un decreto legge ed entro l'anno finanziario, chiede alla Camera un congruo aumento di credito, quanto è necessario. E qualora si presentassero altre necessità di spese non previste nel bilancio, il Potere esecutivo, sempre in base ad un progetto di legge speciale, può chiedere alla Camera un aumento di credito. Le leggi concernenti i crediti supplementari e straordinari vengono votate come le ordinarie.

In caso di guerra, rivoluzione e calamità pubblica, il Governo, se la Camera dei Deputati si trovasse chiusa, potrà, sotto la sua responsabilità, aprire con un decreto legge un credito straordinario.

Detto decreto-legge dovrà essere presentato alla Camera nella prossima sessione.

Art. 43. — La Camera dei Deputati ha il diritto di invitare qualsiasi Ministro a rispondere alle interrogazioni che gli vengono fatte su questioni attinenti alla sua amministrazione.

Le modalità dell'invito e della presentazione del Ministro sono determinate dal regolamento interno.

Art. 44. — La Camera dei Deputati controlla il Governo. La Camera, per la difesa degli interessi generali, è tenuta a formare, in ogni caso speciale, una commissione di inchiesta composta di

suoi membri, per studiare le questioni e i fatti che si collegano agli interessi in parola. I membri della detta commissione hanno diritto di chiedere spiegazioni verbalmente o per iscritto alle autorità e ai privati. Inoltre possono controllare anche tutti gli atti ufficiali che si ritenessero necessari.

Art. 45. — La Camera dei Deputati denuncia i Ministri e li invia davanti all'Alta Corte dello Stato, in base alla legge speciale.

Art. 46. — La Camera dei Deputati non può ricevere deputazioni, nè sentire altri all'infuori dei Ministri o loro sostituti, salvo il caso preveduto dall'art. 29.

Art. 47. — Al termine del periodo (legislativo), oppure in caso di scioglimento della Camera, il Potere esecutivo è tenuto entro due settimane dal giorno dello scioglimento, a decretare le nuove elezioni parlamentari, che si dovranno fare non più tardi di due mesi e mezzo, e non prima di un mese a cominciare dalla data del Decreto.

Nel caso che, per motivi imprevedibili, il periodo dovesse finire assai prima di un mese dal limite di tempo determinato dallo Statuto, la nuova Camera si riunisce automaticamente quindici giorni dopo le elezioni. Nel caso che il potere esecutivo, durante il tempo decorrente fra la fine del periodo parlamentare e le nuove elezioni, si trovasse costretto a dichiarare la guerra o nel caso che il Presidente della Repubblica presentasse le dimissioni, da questi o da chi ne fa le veci, con un decreto legge, viene convocata la vecchia Camera dei Deputati per l'approvazione del decreto-legge relativo alla dichiarazione di guerra o per decidere intorno alla dimissione del Presidente e per eleggere, secondo lo Statuto, il nuovo.

Art. 48. — Il Ministero ed i Ministri ricevono il voto di fiducia solamente dalla Camera dei Deputati.

II. Il Senato.

Art. 49. — Il Senato si compone di 18 membri; due terzi eletti dal popolo, ed un terzo dal

Presidente della Repubblica. Il Presidente del Senato è designato dal Presidente della Repubblica fra i 18 senatori.

Qualora, per qualsiasi ragione e prima dell'entrata in vigore della legge speciale concernente l'elezione dei Senatori, il posto di qualche senatore, facente parte della categoria dei suaccennati due terzi (eletti dal popolo), rimanga vacante, si riuniscono assieme Camera dei Deputati e Senato, e con maggioranza di voti eleggeranno il nuovo senatore od i senatori mancanti.

I Senatori vengono eletti per la durata di 6 anni.

Per questa volta i due terzi dei senatori vengono eletti dall'Assemblea Costituente.

Art. 50. — I Senatori hanno l'obbligo di prestare giuramento nella loro Camera conformemente a quanto è determinato nell'articolo 20 circa i Deputati.

Art. 51. — In caso di riunione comune del Senato e della Camera dei Deputati, la Presidenza è tenuta dal Presidente del Senato e si procede in base al regolamento della Camera dei Deputati.

Art. 52. — Nessuno potrà essere eletto Senatore se non abbia compiuto l'età di 40 anni, e non abbia, oltre le qualità determinate nell'articolo 12 relativo ai Deputati, uno dei seguenti titoli:

- a) Diploma di una Scuola Superiore.
- b) Ex-Ministro od ex-Deputato.
- c) Alto impiegato civile o militare, che con prove chiare abbia dimostrato patriottismo, spiccata capacità ed ubbidienza alle leggi.
- d) Grande commerciante o grande industriale che abbia dimostrato spiccata qualità e sia conosciuto nel campo economico.

Art. 53. — Ogni progetto di legge approvato dalla Camera dei Deputati, prima di essere sancito dal Presidente della Repubblica, dovrà essere trasmesso al Senato per esame e votazione.

Art. 54. — Ogni progetto di legge approvato dalla Camera dei Deputati è posto dal Senato in

discussione entro un mese dal giorno in cui venne presentato, quando la sessione sia aperta; diversamente si considera approvato e detto progetto legge viene sottoposto al Presidente della Repubblica.

Quando e per qualsiasi ragione una parte o tutti i Senatori non partecipano alla riunione comune, entro un mese dal giorno stabilito, la Camera dei Deputati si riunisce insieme ai Senatori che si trovano presenti, ed in caso non se ne trovasse alcuno, si riunisce la sola Camera dei Deputati e si procede in comune o provvede la sola Camera che avrà determinato la riunione comune.

Art. 55. — Ogni progetto di legge respinto una volta dal Senato non potrà essere presentato nuovamente durante la stessa sessione.

Art. 56. — Nel caso che la Camera dei Deputati — per una deliberazione presa o legge approvata — incontrasse ostacolo da parte del Senato e la Camera dei Deputati insistesse nella sua decisione, allora il Presidente della Repubblica col consenso del Senato ha il diritto di sciogliere la Camera. E se anche la nuova Camera insistesse nella decisione della vecchia Camera dei Deputati la deliberazione della nuova sarà decisiva.

Art. 57. — In caso di alto tradimento, attentato contro la sicurezza dello Stato, e di denuncia contro i Ministri da parte della Camera dei Deputati, con decreto del Presidente della Repubblica, viene formato l'Alto Tribunale. In tal caso l'Alto Tribunale è composto di 5 Senatori e di due Presidenti della Corte d'Appello. Il ministero del Procuratore è esercitato da una commissione parlamentare composta di 4 Deputati e del Procuratore Capo dell'Appello. Nella circostanza i detti 5 Senatori escono dal Corpo politico diventando Corpo giudiziario.

Art. 58. — I Senatori godono tutti i diritti stabiliti per i Deputati e trascritti nel presente Statuto.

Art. 59. — Il Senato si riunisce nella medesima sessione nella quale viene convocata la Camera dei Deputati.

Nessun ramo del Parlamento potrà aprirsi senza che sia riunito anche l'altro.

Art. 60. — I Senatori hanno diritto ad una indennità annua di Frs. oro 6000 ed il loro Presidente di Frs. oro 10.000. Dette indennità potranno essere variate con legge.

Art. 61. — L'Ufficio di Presidenza del Senato, fatta eccezione del Presidente, viene eletto con le modalità stabilite nell'art. 18 dello Statuto concernente la Presidenza della Camera dei Deputati.

Art. 62. — Il Senato, con proprio regolamento interno, determina le modalità secondo le quali adempirà i suoi doveri in conformità del presente Statuto.

Art. 63. — Il Senatore eletto dal popolo o dal Presidente della Repubblica che, senza giustificazione, non si presenta, entro il termine di due mesi, davanti al Senato per prestare il giuramento obbligatorio, è considerato decaduto dalla sua carica.

Il giudizio in merito alla accettazione o meno della giustificazione spetta al Senato.

Art. 64. — Il Senatore che per due mesi consecutivi si assenta dalle riunioni senza autorizzazione del Senato, è considerato decaduto dalla carica.

Art. 65. — La qualità di Senatore è incompatibile con qualsiasi impiego stipendiato dello Stato, o con impiego comunale, oppure col servizio religioso attivo.

Art. 66. — Le riunioni del Senato si tengono secondo le modalità determinate nel presente Statuto per i Deputati.

Art. 67. — Il Senato esamina i poteri e le qualità legali dei suoi membri, e giudica sulle medesime in base alle prescrizioni del suo regolamento interno.

Art. 68. — Il Senato, sino a quando non avrà formato il proprio regolamento, funzionerà secondo il regolamento della Camera dei Deputati.

PARTE C. — *Il Potere esecutivo*

La Presidenza della Repubblica.

Art. 69. — Il Presidente della Repubblica viene eletto dal Senato e dalla Camera dei Deputati riuniti insieme e con maggioranza assoluta di voti per la durata di 7 anni. Se per due volte consecutive non viene eletto con maggioranza assoluta di voti, la terza volta viene eletto con maggioranza relativa. Soltanto questa volta viene eletto dall'Assemblea Costituente.

Art. 70. — Non può essere eletto Presidente della Repubblica: chi non è albanese di razza e di lingua; chi non è suddito albanese; chi non gode i diritti civili e politici e chi non possiede tutte le qualità che si richiedono per i deputati.

Art. 71. — Il periodo di 7 anni incomincia dal giorno dell'elezione. Un mese prima della scadenza del periodo si addiuviene alla nuova elezione.

Art. 72. — Il Presidente della Repubblica, prima di assumere l'Ufficio, giura davanti la Camera dei Deputati ed il Senato con la seguente formula: «Giuro in nome di Dio e sul mio onore che sarò fedele custode dell'indipendenza e dell'integrità territoriale dell'Albania, della Repubblica, come pure dello Statuto e delle leggi dello Stato».

Soltanto per questa volta giura davanti all'Assemblea Costituente.

Art. 73. — Il Presidente della Repubblica ha diritto ad una indennità di Frs. oro 10.000 al mese.

Detta indennità potrà essere variata con legge. Le spese per la casa ufficiale del Presidente della Repubblica verranno regolate con legge speciale.

Art. 74. — Il Presidente della Repubblica eccetto che per alto tradimento e per gli atti non portanti la controfirma dei Ministri o del Ministro competente, è irresponsabile.

Art. 75. — Il Presidente della Repubblica è il Capo Supremo dello Stato, ha il comando generale delle forze armate, nomina e congeda i Ministri da lui eletti, gli alti impiegati dello Stato e tutti gli ufficiali delle forze armate, dirige la politica

dello Stato ed ha il diritto di fare trattati di diversa specie con gli Stati stranieri col consenso delle due Camere e di gradire ed accreditare Corpi Diplomatici.

Il Presidente della Repubblica, eccetto in caso di difesa, non ha il diritto di dichiarare guerra o concludere pace senza il consenso della Camera dei Deputati e del Senato.

Art. 76. — Il Presidente della Repubblica ordina che siano pubblicati e messi in esecuzione i progetti di legge votati dalle due Camere. Ha anche diritto di voto.

Art. 77. — Se il Ministero, in caso di rimpasto, non riceve per due volte consecutive il voto di fiducia dalla Camera dei Deputati, il Presidente della Repubblica ha il diritto di sciogliere la Camera; ma se anche la nuova Camera nega al Ministero il voto di fiducia, allora il Gabinetto cade.

Sin quando non avrà fine il conflitto di cui sopra, restano al potere i Ministri che non hanno conseguito il voto di fiducia dalla Camera dei Deputati.

Art. 78. — Il Presidente della Repubblica ha il diritto di grazia.

La proposizione della legge per amnistia spetta solamente al Potere esecutivo.

Art. 79. — Il Presidente della Repubblica ha il diritto di convocare le due Camere anche in sessioni straordinarie.

Art. 80. — La proposizione delle leggi spetta al Potere esecutivo, alla Camera dei Deputati ed al Senato; però la proposizione delle leggi che concernono aumenti e carichi finanziari, spetta solamente al Potere esecutivo.

Art. 81. — Nessun atto del Presidente della Repubblica può aver valore, se non porta la controfirma del Ministro o dei Ministri competenti.

Art. 82. — In caso di rivoluzione, guerra intestina od estera, mobilitazione generale o calamità pubblica, il Presidente della Repubblica, sotto la responsabilità del Corpo ministeriale, proclama lo stato d'assedio e dispone l'esecuzione delle leggi relative in tutto il territorio dello Stato od in

una parte di esso; ma se le Camere sono aperte si dovrà chiedere ad esse l'autorizzazione: e se le Camere sono chiuse il Potere esecutivo mette in esecuzione lo stato di assedio; ma il decreto relativo alla proclamazione dello stato d'assedio dovrà essere presentato alla Camera all'inizio della prossima sessione.

Il diritto concernente la proclamazione dello stato d'assedio viene presentato alla Camera dei Deputati, dopo la riunione, per approvazione o disapprovazione. La Camera, entro 30 giorni dalla data di emanazione del decreto, delibera il rifiuto o l'approvazione.

Una legge speciale regolerà la sospensione degli articoli dello Statuto, relativi alla libertà personale, al diritto di riunione, di associazione, all'inviolabilità del domicilio, alla libertà di parola e di stampa ed al segreto epistolare. Detta legge può essere interamente o parzialmente applicata.

Nel caso che la Camera dei Deputati sia disciolta viene convocata la precedente, e solamente per i fini suesposti, ed i Deputati godono tutte le immunità.

Art. 83. — Il Presidente della Repubblica presiede i Ministri da lui nominati; però questi dovranno presentarsi alla Camera dei Deputati non più tardi di 5 giorni a cominciare dal giorno della loro nomina ed esporre il loro programma per avere il voto di fiducia. In caso diverso si considera che abbiano avuto voto di sfiducia.

Art. 84. — In caso di morte, malattia inguaribile che vieti al Presidente di svolgere la sua azione, di dimissione del Presidente stesso, i corpi legislativi, se si trovano riuniti, eleggono il nuovo Presidente della Repubblica. Ove non siano riuniti, il Presidente del Senato sostituisce il Presidente della Repubblica, e contemporaneamente si riuniscono per sè stesse le due Camere legislative per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

In caso di assenza del Presidente della Repubblica, fa le sue veci il Presidente del Senato, ed

in mancanza di quest'ultimo, fa le veci il Presidente del Parlamento.

I Ministri

Art. 85. — A ministro può essere nominato chiunque possiede i requisiti di legge per essere eletto Deputato.

Non possono essere nominati Ministri persone consanguinee del Presidente della Repubblica e del Senato sino al secondo grado; anche due persone consanguinee sino al terzo grado non potranno far parte dello stesso Ministero.

Gli estranei di razza, naturalizzati albanesi, non possono essere nominati Ministri.

Art. 86. — I Ministri entrano liberamente in Senato e nella Camera dei Deputati e vengono ascoltati qualora domandino di parlare; però votano nelle singole Camere solamente coloro che sono Deputati o Senatori.

Art. 87. — I Ministri, prima di entrare in funzione, prestano giuramento davanti al Presidente della Repubblica.

Art. 88. — Quando i corpi legislativi sono in vacanza, il Governo ha il diritto di fare decreti legge; però questi dovranno essere presentati al Potere legislativo all'inizio della prossima sessione per essere esaminati ed approvati.

Se non sono presentati o non vengono approvati, i detti decreti-legge si considerano decaduti.

Art. 89. — I Ministri sono responsabili politicamente dinanzi alla Camera dei Deputati; solidalmente per la politica generale, e particolarmente ciascun Ministro per la sua opera.

Art. 90. — Nessuna ordinanza del Presidente della Repubblica potrà sottrarre i Ministri dalle loro responsabilità.

Art. 91. — I Ministri godono dell'immunità parlamentare.

Art. 92. — In ogni presentazione dei Ministri, quello della Giustizia tiene la Presidenza.

Il Consiglio controllore delle Finanze.

Art. 93. — Le finanze dello Stato vengono controllate dal Consiglio di controllo delle Finanze.

Art. 94. — L'organizzazione del detto Consiglio, il modo come eserciterà il suo ufficio e le qualità dei membri che lo compongono, sono stabilite con legge speciale.

Art. 95. — Le facoltà attribuite al detto Consiglio sono: il controllo preventivo e correttivo di tutte le contabilità amministrative dello Stato, come pure quei controlli che verranno determinati con legge speciale.

Art. 96. — Il Presidente e i membri di detto Consiglio vengono nominati dal Presidente della Repubblica, e gli impiegati in base alla legge speciale.

Art. 97. — L'inamovibilità dei membri del Consiglio di controllo delle finanze viene garantita nel modo stabilito dal presente Statuto relativamente ai membri della Corte d'Appello, con unica differenza che tale inamovibilità è soltanto di 5 anni a cominciare dal giorno della nomina di ciascuno di essi.

PARTE D. — *Il Potere giudiziario.*

Art. 98. — I Tribunali sono indipendenti. Nell'emanazione delle loro sentenze non dipendono da alcuna altra autorità all'infuori di quella della legge.

Nessun potere dello Stato, nè legislativo, nè esecutivo può ingerirsi negli affari giudiziari.

Art. 99. — Nessuno può essere citato, nè giudicato da un altro tribunale se non da quello da cui legalmente dipende. In nessun modo possono essere creati tribunali straordinari per giudicare su casi speciali.

Art. 100. — Le cause dinanzi ai tribunali si svolgono a porte aperte, fatta eccezione dei casi che i giudici ritengono necessari siano discussi a porte chiuse nell'interesse della tranquillità pubblica e della moralità.

I giudici deliberano e votano in segreto, però le sentenze vengono pronunciate ad alta voce e pubblicamente.

Ogni sentenza dovrà contenere le ragioni e gli articoli di legge su cui è basata.

Art. 101. — Ogni persona sospetta di crimine dovrà avere un difensore dal giorno in cui viene denunciata.

Nel caso che l'interessato non provveda alla nomina del difensore il tribunale gliene assegna uno di ufficio.

Art. 102. — Tutti i giudici ed i procuratori vengono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, dietro proposta del Ministro della Giustizia, in base alla scelta fatta dalla Commissione speciale. Detta commissione avrà quale suo Presidente il Ministro della Giustizia e per membri il segretario generale del Ministero della Giustizia, il Presidente ed il procuratore capo dell'appello.

Le qualità dei giudici e dei procuratori vengono determinate con legge.

Art. 103. — Ai giudici ed ai procuratori viene garantita l'inamovibilità dell'ufficio.

Un giudice non potrà essere allontanato dall'impiego contro la sua volontà per nessuna ragione, fuorchè in base a giudizio dato da un tribunale competente, oppure ad una sentenza emanata dal tribunale d'appello per pene disciplinari. Un giudice non potrà essere citato in giudizio per gli atti che concernono il suo ufficio, senza decisione della Corte d'Appello. La decisione del tribunale competente relativa alla messa sotto accusa di un giudice, porta anche la sospensione di quest'ultimo dalle sue funzioni nei casi previsti dalla legge. Un giudice non potrà essere traslocato se non dichiara prima per iscritto che gradisce la nuova sede.

Un giudice non potrà essere messo in pensione contro il suo gradimento, se non quando avrà compiuto gli anni di servizio ed abbia superato l'età determinata dalla legge, oppure qualora malattie fisiche lo rendessero inabile al servizio. In

quest'ultimo caso la messa in pensione si farà in base a una deliberazione adottata dalla Corte d'Appello.

Le modalità con cui i membri della Corte d'Appello dovranno essere messi sotto accusa per pene disciplinari, verranno stabilite da una legge speciale.

Art. 104. — In nessun modo i giudici potranno essere messi a disposizione.

Art. 105. — Nessun giudice potrà assumere altro impiego nell'amministrazione pubblica nè con stipendio, nè gratuitamente.

Art. 106. — Ai giudici è proibito severamente di occuparsi di politica; diversamente verranno sospesi dalle loro funzioni.

Art. 107. — I soli giudici, che posseggono le qualità previste dalla legge da emanarsi, godono i diritti determinati in questo capitolo, dopo tre anni di servizio.

Capo II.

DISPOSIZIONI DIVERSE.

Art. 108. — Lo Stato albanese non riconosce, nè conferisce titoli nobiliari.

Art. 109. — L'interpretazione autentica delle leggi spetta al Potere legislativo.

Art. 110. — Nessuna organizzazione di Stato può essere fatta o modificata se non con la legge.

Nessun nuovo ufficio può essere creato se non per legge.

Le circoscrizioni amministrative, o di qualsiasi altro ramo, come pure i cambiamenti dei loro centri, vengono regolati con legge.

Art. 111. — Il servizio militare è obbligatorio per tutti i sudditi albanesi secondo la legge, salvo i casi determinati dalla medesima.

Art. 112. — Nessun diritto di qualsiasi specie ed a chiunque spetti, non potrà essere creato, nè abolito se non per legge.

Art. 113. — Tutti indistintamente in propor-

zione alla loro ricchezza devono contribuire ai bisogni finanziari dello Stato. Nessun onere o tassa potrà essere stabilita nè riscossa se non per legge; solamente in caso di imposizione o di aumento di tassa doganale, questa potrà essere riscossa dal giorno della presentazione alla Camera del relativo progetto di legge, il quale dovrà essere votato entro la sessione in cui venne presentato.

Art. 114. — Nessun privilegio potrà essere concesso a persona in quanto concerne oneri e tasse.

Qualsiasi sgravio o facilitazione dovrà derivare da una legge.

Art. 115. — Nessuna spesa potrà essere effettuata se non con legge che l'autorizza.

Art. 116. — Nessuno stipendio, indennità o pensione a carico del Tesoro pubblico potranno essere assegnati se non in base alla legge.

Art. 117. — Nessuna cosa appartenente alla ricchezza immobiliare dello Stato potrà essere alienata od affittata per un tempo superiore ai 20 anni, se non con legge.

Art. 118. — Nessun prestito potrà essere contratto per il vantaggio dello Stato, se non con legge che autorizza.

Art. 119. — I debiti dello Stato sono garantiti.

Ogni debito dello Stato verso il proprio creditore è intangibile.

Art. 120. — Lo Stato riconosce persone morali create secondo la legge.

Art. 121. — Nessuna forza armata straniera potrà mettere piede in territorio albanese se non con una legge speciale.

Art. 122. — A tutti i rami dell'Amministrazione, eccettuato l'Esercito ed il Ministero degli Esteri, è vietato mantenere impiegati a disposizione.

Art. 123. — Lo stato giuridico degli impiegati dello Stato viene determinato esclusivamente con legge.

Capo III.

I DIRITTI DEI CITTADINI.

Art. 124. — Tutti, senza distinzione di sudditanza, sono uguali davanti alla legge ed egualmente godono dei diritti civili; però sui terreni rurali in Albania, di qualsiasi titolo, hanno diritto di proprietà solamente i sudditi e le persone morali albanesi. Gli stranieri hanno solo il diritto di vendita dei terreni rurali, ed il diritto di proprietà soltanto su quelle terre rurali loro necessarie per costruzioni di fabbriche, e per sistemare le comunicazioni.

Art. 125. — Tutti i sudditi godono ugualmente i diritti politici e vengono ammessi in tutti gli uffici civili e militari, salvo i casi determinati dalla legge.

Art. 126. — La libertà personale è garantita. Nessuno potrà essere inseguito, arrestato, carcerato, inviato in giudizio, oppure in qualche modo ostacolato nella sua libertà all'infuori dei casi previsti dalla legge e secondo le sue determinazioni.

Art. 127. — Il domicilio è inviolabile.

Nessuna visita domiciliare può essere fatta se non quando e nei modi consentiti dalla legge.

Art. 128. — La libertà della parola e della stampa sono garantite.

La censura preventiva è vietata.

La confisca delle stampe viene regolata con legge.

Solamente sudditi albanesi potranno pubblicare giornali.

Art. 129. — Il diritto di proprietà, senza esclusione, è inviolabile, eccetto nel caso che l'interesse pubblico, legalmente verificato, lo richiede, e ciò si farà secondo la legge e verso corresponsione di un'equa indennità in contanti.

Art. 130. — Il terreno è semplice proprietà; però le disposizioni legali concernenti i terreni vigeranno fin quando non verranno modificate con una legge speciale.

La ricchezza mineraria si divide in due classi: miniere e cave; le prime sono di proprietà dello Stato, e le seconde dei proprietari della superficie del terreno.

Lo sfruttamento di esse si fa in base alla relativa legge.

Art. 131. — Il diritto di riunione pacifica e senza armi è garantito in conformità delle leggi.

Le associazioni non potranno essere sciolte per contravvenzione alla legge, se non in seguito ad una decisione giudiziaria. Solo nelle riunioni pubbliche potrà presenziare la polizia.

Solamente le riunioni pubbliche, se da esse potesse sorgere il pericolo di turbamento della tranquillità pubblica, potranno essere vietate.

Art. 132. — Il segreto postale è inviolabile e viene regolato con legge.

Art. 133. — Unicamente i sudditi albanesi vengono assunti quali impiegati dello Stato, salvo i casi determinati con legge speciale.

Art. 134. — Le leggi penali non potranno avere forza retroattiva in sfavore dell'imputato.

Art. 135. — Ogni tortura è vietata.

Art. 136. — Nessun suddito albanese potrà essere espulso, internato o confinato se non per legge.

Art. 137. — La confisca è vietata, e non potrà essere effettuata se non con legge e decisione giudiziaria.

Art. 138. — Chiunque, o solo o collettivamente, ha il diritto nel limite della legge di rivolgersi per iscritto o verbalmente alle autorità competenti le quali sono tenute ad agire subito ed a rispondere con lettera all'interessato.

Art. 139. — Poichè la libertà personale è sacra, in Albania non si effettuano compre e vendite di persone. Ogni persona comprata, o schiava, appena tocca il territorio albanese, è libera.

Capo IV.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 140. — Ogni legge o decreto legge in contraddizione collo spirito e col contenuto del presente Statuto, è anticostituzionale e senza vigore.

Art. 141. — I due corpi legislativi, su proposta del Presidente della Repubblica o dei membri di cui sono composti, in riunione separata hanno il diritto di adottare deliberazioni con i due terzi per cambiamenti negli ordinamenti dello Statuto, dichiarando però le ragioni della necessità del cambiamento.

I due corpi legislativi, dopo che ognuno separatamente avrà preso detta deliberazione, si riuniscono in comune e procedono alla modifica.

Le deliberazioni riguardanti i cambiamenti delle disposizioni dello Statuto, vengono prese con i due terzi di voti dai membri che compongono la riunione comune.

Non altrimenti si procede per dare l'interpretazione autentica dello Statuto.

La forma repubblicana dello Stato non potrà essere in alcun modo mutata.

Art. 142. — Il presente Statuto entra in vigore dal giorno della pubblicazione.

Visto per copia conforme all'originale
Il Presidente dell'Assemblea Costituente
F.to: ESHREF FRASHERI.

DOCUMENTO XXIII.

PATTO DI AMICIZIA E DI SICUREZZA
FRA L'ITALIA E L'ALBANIA

(Tirana, 27 Novembre 1926)

L'ITALIA E L'ALBANIA:

nell'intento di rafforzare i reciproci rapporti di amicizia e di sicurezza nei confronti della loro posizione geografica e di contribuire al consolidamento della Pace;

mosse dal desiderio di mantenere lo *statu quo* politico, giuridico e territoriale dell'Albania nel quadro dei Trattati di cui ambedue sono firmatarie e del Patto della Società delle Nazioni;

hanno convenuto di stipulare il presente Patto di Amicizia e di Sicurezza;

ed hanno nominato a questo scopo Loro Plenipotenziari:

SUA MAESTÀ IL RE D'ITALIA:

S. E. il Barone Pompeo ALOISI, Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario di Sua Maestà in Albania;

SUA ECCELLENZA IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ALBANESE:

S. E. Hussein bey VRIONI, Ministro degli Affari Esteri della Repubblica Albanese;

i quali, dopo aver preso conoscenza dei loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno stipulato quanto segue:

Art. 1. — L'Italia e l'Albania riconoscono che

qualsiasi perturbazione diretta contro lo *statu quo* politico, giuridico e territoriale dell'Albania è contraria al loro reciproco interesse politico.

Art. 2. — Per la tutela del sopra citato interesse le Alte Parti contraenti s'impegnano a prestarsi il loro mutuo appoggio e la loro collaborazione cordiale; si impegnano egualmente a non concludere con altre Potenze accordi politici o militari a pregiudizio degli interessi dell'altra Parte, anche definiti nel presente Patto.

Art. 3. — Le Alte Parti contraenti si impegnano a sottoporre ad una speciale procedura di conciliazione e di arbitrato le questioni che venissero a dividerle e che non avessero potuto essere risolte con le ordinarie procedure diplomatiche. Le modalità di questa procedura di regolamento pacifico saranno oggetto di una convenzione speciale che sarà conclusa nel più breve termine.

Art. 4. — Il presente Patto avrà la durata di cinque anni e potrà essere denunziato o rinnovato un anno prima della sua scadenza.

Art. 5. — Il presente Patto sarà ratificato ed in seguito registrato alla Società delle Nazioni. Le ratifiche saranno scambiate a Roma.

Fatto a Tirana, il 27 novembre 1926 (1).

firmato: POMPEO ALOISI
H. VRIONI

(1) Il patto di Tirana ha dato luogo ad un gran numero di articoli in occasione, nessuno dei quali merita di essere rilevato. Ispirato anche, ed esclusivamente, da preoccupazioni politiche è l'esame che ne fa D. NIKOLITCH (*Les différends de frontières de l'Albanie et le traité italo-albanais du 27 novembre 1926*, Paris, 1927, pag. 199-220) con artificiosi e mediocri argomenti giuridici per arrivare alla conclusione che esso stabilisce sull'Albania, ed a favore dell'Italia, un « protectorat déguisé ».

Il patto fu reso esecutivo con R. D. 9 dicembre 1926 n. 2063 ed entrò in vigore il 24 gennaio 1927.

DOCUMENTO XXIV.

TRATTATO DI ALLEANZA DIFENSIVA
FRA L'ITALIA E L'ALBANIA

(Tirana, 22 Novembre 1927)

(V. testo a pag. 174).

DOCUMENTO XXV.

STATUTO FONDAMENTALE
DEL REGNO D'ALBANIA

(1° Dicembre 1928)

La Nazione Albanese, libera e fiera, fiduciosa in un felice avvenire, fermamente desiderosa di un perenne rafforzamento dell'unione nazionale e di assicurare lo sviluppo pacifico della Patria e del benessere generale del popolo, rispettando le tradizioni storiche della Nazione, le quali indubbiamente assicurano alla generazione futura un meritevole progresso, nella seconda Assemblea Costituente in data 1° dicembre 1928 delibera e decreta il presente Statuto.

Titolo I.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. — L'Albania è un Regno democratico, parlamentare ed ereditario.

Art. 2. — L'Albania è indipendente ed indivisibile; la sua integrità territoriale è inviolabile e il suo territorio non può essere ceduto.

Art. 3. — La bandiera albanese è rossa e porta nel mezzo un'aquila bicipite.

Art. 4. — La lingua ufficiale dello Stato è l'albanese.

Art. 5. — Lo Stato albanese non ha religione ufficiale. Tutte le religioni e le credenze sono ri-

spettate e la libertà del culto e dell'esercizio delle pratiche esteriori è garentita.

La religione non può in alcun modo formare impedimento giuridico.

La religione e le credenze non debbono in nessun modo essere adoperate a scopo politico.

Art. 6. — La capitale dell'Albania è Tirana.

Titolo II.

I POTERI STATALI (Pushteti Shtetuese).

Art. 7. — Tutti i poteri statali emanano dalla Nazione e vengono esercitati secondo i principi e le regole stabilite nel presente Statuto.

Art. 8. — Il Potere legislativo viene esercitato collettivamente dal Re e dal Parlamento il quale si compone di una Camera (*Dhome*).

Art. 9. — L'iniziativa delle leggi spetta al Re ed al Parlamento. Ma la proposta di leggi che importino aumenti di spese finanziarie spetta al Re.

Art. 10. — L'interpretazione autentica delle leggi spetta al Potere legislativo.

Art. 11. — Qualunque legge per diventare esecutiva dev'essere votata dal Parlamento e sanzionata dal Re.

Art. 12. — Nessuna legge può essere presentata al Re per la sanzione prima di essere stata regolarmente votata dal Parlamento.

Le leggi non possono essere abrogate, modificate o sospese se non con una nuova legge.

Art. 13. — Il Potere esecutivo spetta al Re, il quale lo esercita conformemente alle disposizioni stabilite dal presente Statuto.

Art. 14. — Il Potere giudiziario viene esercitato dai Tribunali e le loro sentenze, motivate nella legge, sono emanate e si eseguono in nome del Re.

Capitolo I.

IL POTERE LEGISLATIVO (Pushteti Legjislativ)

Art. 15. — Il Parlamento si compone di deputati eletti dal Popolo secondo la legge.

Art. 16. — Per ogni 15.000 anime, o per ogni frazione che supera 7500 anime, viene eletto un deputato.

Art. 17. — Il Parlamento è eletto per un periodo di quattro anni.

Art. 18. — Il Deputato rappresenta la Nazione in generale e non solamente la circoscrizione che lo ha eletto.

Art. 19. — I requisiti necessari per essere elettore vengono stabiliti dalla legge elettorale.

Art. 20. — Per essere eletto deputato bisogna avere i seguenti requisiti:

- a) Essere cittadino albanese;
- b) Avere compiuto l'età di 30 anni;
- c) Godere i diritti civili e politici;
- d) Sapere leggere e scrivere la lingua albanese;
- d) Non incorrere in nessuno degli impedimenti determinati dalla legge elettorale.

Art. 21. — La qualità di deputato è incompatibile con qualsiasi altro impiego retribuito dallo Stato, tranne quello di Ministro; parimenti la qualità di deputato è incompatibile con qualsiasi impiego comunale o con cariche religiose aventi funzioni giurisdizionali.

Il deputato non può partecipare alle sedute del Parlamento in veste talare.

Il deputato non può prendere in affitto proprietà immobiliari dello Stato, e non può assumere forniture militari, o lavori pubblici. Parimenti il deputato non può prendere appalti per la riscossione di tasse statali.

Art. 22. — Al deputato non può essere dato alcun mandato imperativo da parte dei propri elettori.

Art. 23. — I deputati hanno diritto ad una in-

dennità di Fr. oro 8400 all'anno; questa può essere modificata per legge.

Art. 24. — I deputati non possono essere tenuti responsabili per le idee da essi manifestate e per i voti dati in Parlamento.

Art. 25. — Durante la sessione parlamentare i deputati non possono essere incarcerati per debiti; e, se lo fossero, con l'apertura della sessione vengono rimessi senz'altro in libertà.

Art. 26. — I deputati, durante la sessione parlamentare, non possono essere citati in giudizio oppure arrestati per cause penali (sia di diritto comune che politico) senza il permesso del Parlamento, a meno che essi vengano arrestati in flagrante reato; in questo caso, le Autorità giudiziarie devono informarne il Parlamento entro le 24 ore, per il tramite del Ministero della Giustizia.

Art. 27. — Le sentenze penali che venissero emanate contro un deputato non sono esecutive per la durata della sessione parlamentare, ma questo periodo di tempo non viene computato per l'espiiazione della pena.

Art. 28. — Eccettuati i casi straordinari fissati dal presente Statuto, il Parlamento si riunisce automaticamente ogni anno in una sessione della durata di 5 mesi; detta sessione comincia il 15 ottobre e finisce il 15 marzo; essa però non si può chiudere prima di avere votato il bilancio dello Stato.

Le sessioni vengono chiuse per Decreto reale.

Art. 29. — Il Parlamento procede alla verifica dei poteri e dei requisiti legali dei deputati e giudica e delibera su di essi secondo le disposizioni del regolamento interno.

Le deliberazioni sull'annullamento di una elezione per motivi di illegalità, oppure sulla ineleggibilità di un deputato a causa della mancanza dei requisiti richiesti dalla legge, per essere valide, richiedono almeno i due terzi dei voti dei deputati presenti nella relativa seduta.

Art. 30. — I deputati prima di entrare in funzione prestano giuramento secondo la seguente formula:

« Giuro solennemente, in nome di Dio, che, come deputato dell'Albania, sarò fedele allo Statuto, lavorerò con coscienza ed onore unicamente per il bene della Patria ».

Art. 31. — Il deputato che senza il permesso del Parlamento manca per due mesi consecutivi alle sedute si considera decaduto dal suo mandato.

Art. 32. — Al principio di ogni legislatura, come pure all'apertura di ogni sessione ordinaria, il Parlamento elegge nel suo seno il Presidente, il Vice-Presidente ed i membri delle cariche, secondo le disposizioni del regolamento interno.

Art. 33. — L'amministrazione degli Uffici del Parlamento viene esercitata secondo il regolamento interno. Il bilancio del Parlamento viene preparato dalla Presidenza e votato regolarmente dall'Assemblea.

Art. 34. — Nel caso in cui per qualsiasi ragione resti vacante il posto di un deputato, entro due mesi dal giorno della vacanza, ma non prima di un mese, si deve procedere all'elezione di un altro deputato al posto vacante.

Art. 35. — Alla fine della legislatura oppure in caso di scioglimento del Parlamento il potere esecutivo deve indire le nuove elezioni entro due settimane dal giorno del suo scioglimento; le elezioni debbono aver luogo non più tardi di due mesi e mezzo e non prima di un mese dalla data del decreto.

Art. 36. — Il Parlamento eletto si riunisce automaticamente dieci giorni dopo le elezioni. Quando questa riunione coincide con la sessione ordinaria, esso prosegue sino al compimento del termine; in caso contrario, questa riunione prende il nome di speciale e si occupa esclusivamente della verifica dei poteri dei propri membri, e, dopo avere elette le cariche e discusso sul voto di fiducia del Governo, si scioglie sino al principio della sessione ordinaria.

Quando le nuove elezioni finiscono non oltre un mese prima dell'epoca dell'inizio della sessione

ordinaria, il nuovo Parlamento si riunisce il giorno fissato per l'apertura della sessione.

Art. 37. — Il Parlamento si riunisce anche in sessioni straordinarie, quando è convocato dal Re. In queste sessioni si discutono solamente delle questioni che sono determinate dal Potere esecutivo nel Decreto di convocazione.

Art. 38. — Le riunioni e le discussioni parlamentari hanno luogo pubblicamente ed in conformità del regolamento interno.

Le discussioni debbono essere pubblicate regolarmente in fascicoli speciali.

Art. 39. — Il Parlamento può discutere anche in seduta segreta, qualora ciò venga richiesto dai Ministri; parimenti anche quando la richiesta venga presentata da cinque deputati ed approvata dalla maggioranza in seduta segreta. In queste sedute l'aula del Parlamento viene evacuata da tutti quelli che non sono deputati.

Art. 40. — Il Parlamento non può discutere ed approvare se non sono presenti oltre la metà di tutti i suoi membri.

Art. 41. — Tutte le deliberazioni si votano a maggioranza assoluta dei delegati presenti, tranne nei casi in cui dallo Statuto viene disposto diversamente. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le votazioni che si fanno per elezione di persone, se per la prima volta non raggiungono la maggioranza assoluta dei deputati presenti, la seconda volta si fanno con maggioranza relativa.

Art. 42. — Le leggi vengono votate una prima volta in linea di massima e una seconda volta discusse articolo per articolo in tre giorni diversi. I codici presentati dal Governo e preparati da una commissione speciale, creata per legge, dopo essere stati approvati in massima vengono votati in blocco in due sedute in giorni diversi; quando il Parlamento delibera la necessità di qualche modifica ne riferisce alla commissione speciale per il tramite del Governo.

Le leggi che per deliberazione del Parlamento

si considerano urgenti vengono votate secondo il regolamento interno.

Art. 43. — Il Parlamento è inviolabile; nessuna forza armata può circondarlo nè entrare in esso senza il suo *nulla osta*, ad eccezione della guardia che trovasi sotto l'esclusivo ordine della Presidenza del Parlamento.

Art. 44. — Qualsiasi legge votata dal Parlamento viene presentata al Potere esecutivo per l'approvazione e la pubblicazione.

La pubblicazione avverrà di sabato, due settimane dopo l'approvazione; le leggi entrano in vigore un mese dopo la pubblicazione, eccezion fatta dei casi in cui la legge stessa fissa un termine diverso per la sua entrata in vigore.

Art. 45. — Qualsiasi progetto di legge respinto dal Parlamento, se è stato proposto dal Potere esecutivo, viene a quest'ultimo restituito coi chiarimenti sulle ragioni per cui non è stato approvato.

Art. 46. — I progetti di legge non approvati dal Parlamento non possono essere presentati una seconda volta durante la stessa sessione.

Art. 47. — Il Parlamento controlla il Governo. L'interrogazione, l'interpellanza, l'inchiesta, rientrano nella competenza del Parlamento; le modalità della loro esecuzione vengono fissate dal regolamento interno.

Art. 48. — Per alto tradimento come pure per delitti previsti nella legge speciale sulla responsabilità dei Ministri, il Parlamento accusa i Ministri e con i tre quinti (3/5) dei voti del numero generale dei deputati li deferisce all'Alto Tribunale dello Stato.

Art. 49. — Nessuno può prendere la parola nelle sedute del Parlamento ad eccezione dei deputati e dei Ministri.

Capitolo II.

IL POTERE ESECUTIVO (Pushteti Përmbaruës)

PARTE A.

Il Re (Mbret)

Art. 50. — Il Re degli albanesi è Sua Maestà Zog I della famosa famiglia albanese Zogu.

Art. 51. — Il Trono è ereditario nella persona del figlio primogenito del Re e l'eredità continua di generazione in generazione in linea diretta maschile.

Art. 52. — Quando l'erede muore o perde i suoi diritti alla successione viene sostituito dal figlio maggiore.

Nel caso in cui l'erede muore oppure perde i diritti della successione senza avere figli, i suoi diritti passano al fratello che gli succede.

Art. 53. — Nel caso in cui non esista erede al Trono reale, secondo le disposizioni degli art. 51 e 52, il Re sceglie fra i maschi della sua stirpe l'erede al Trono col consenso del Parlamento.

Quando il Re non si vale di questo diritto e l'eredità resta vacante, il Parlamento stesso sceglie l'erede al Trono fra i maschi della famiglia Reale.

Nel caso in cui non esistesse fra questa stirpe, oppure le persone esistenti fossero per speciale deliberazione del Parlamento, ottenuta con i due terzi dei voti del numero totale dei suoi membri, ritenute incapaci di succedere al Trono, il Parlamento sceglie l'erede fra i maschi della stirpe delle figlie oppure delle sorelle del Re, purché di origine albanese.

Quando manca un maschio fra le stirpi surricordate, il Parlamento elegge un successore il quale dev'essere di razza albanese.

Nel caso in cui il trono resta vacante senza che ne sia scelto il successore, fino alla scelta del nuovo Sovrano i poteri reali vengono esercitati dal Consiglio dei Ministri.

Art. 54. — Il Re è maggiorenne quando abbia compiuto i 18 anni.

Art. 55. — Il Re inizia l'esercizio del Potere reale dopo aver prestato giuramento nel modo indicato nell'art. 56, davanti al Parlamento.

Art. 56. — Il Re presta giuramento davanti al Parlamento secondo la seguente formula:

« Io, Re degli Albanesi, nel momento in cui ascendo al Trono del Regno Albanese ed assumo i poteri reali, giuro avanti a Dio Onnipotente di conservare l'unità nazionale, l'indipendenza statale e l'integrità territoriale: parimenti osserverò lo Statuto ed agirò in conformità di esso, come pure in base alle leggi dello Stato, avendo sempre in considerazione il bene del popolo. **IDDIO MI AIUTI** ».

Solamente per questa volta il primo Re Sua Maestà ZOG I presta giuramento davanti all'Assemblea Costituente.

Art. 57. — In caso di morte o di abdicazione del Re, il Parlamento si riunisce da sè entro i dieci giorni per il giuramento del nuovo Re oppure della Reggenza; quando il Parlamento trovasi sciolto, ed il nuovo Parlamento non sia stato ancora eletto, si riunisce il Parlamento antecedente per adempiere questo dovere.

Fino a che il Re o la Reggenza non abbia prestato giuramento, il potere costituzionale reale, in nome del popolo albanese, viene esercitato dal Consiglio dei Ministri sotto la propria responsabilità.

Art. 58. — Quando viene constatato dal Parlamento, d'accordo col Governo, che il Re trovasi nell'impossibilità di compiere il suo dovere oppure se il Re muore, mentre l'erede è minorenne, il potere reale viene esercitato dalla Reggenza in nome del Re.

Nel caso previsto in quest'articolo la tutela spetta alla Reggenza.

Art. 59. — L'esercizio della Reggenza spetta all'erede al Trono quando questo sia maggiorenne. Nel caso in cui l'erede al Trono, pei motivi

previsti nell'art. 58, non possa esercitare il dovere della Reggenza, questa viene composta nel seguente modo:

a) Dalla Regina (quando il Re trovasi nell'impossibilità di esercitare le sue funzioni), oppure dalla Regina Madre (quando il Re è minore);

b) Dal Presidente del Parlamento;

c) Dal Presidente del Consiglio dei Ministri;

d) Dal Presidente del Consiglio di Stato.

Art. 60. — Quando non esista Regina o Regina Madre, il Consiglio della Reggenza si compone solamente degli altri tre membri di cui all'articolo 59 del presente Statuto.

Art. 61. — Quando il Consiglio della Reggenza trovasi formato secondo l'art. 59 con quattro membri e uno di essi provvisoriamente è assente o impedito, gli altri tre, e, quando è formato da tre, gli altri due, trattano gli affari statali.

Art. 62. — I Reggenti non possono entrare in funzione senza avere prestato giuramento davanti al Parlamento; il loro giuramento dovrà esprimere la fedeltà al Re, allo Statuto e alle altre leggi dello Stato.

Art. 63. — Quando il Re muore senza lasciare erede, ma la Regina nel momento della sua morte trovasi incinta e ciò venga constatato da tre medici autorizzati dal Consiglio dei Ministri, si forma il Consiglio della Reggenza provvisoria, il quale esercita il potere reale fino alla nascita del bambino.

Art. 64. — Nel caso in cui l'erede al trono muoia senza figlio, ma al momento della sua morte lasci la propria consorte incinta, e ciò venga constatato con le formalità ufficiali indicate nell'art. 63, per la dichiarazione dell'erede si attende la nascita del bambino.

Art. 65. — Il Re deve risiedere sempre in Albania; quando provvisoriamente si allontana dall'Albania l'erede al Trono esercita il potere reale; se l'erede non è maggiorenne oppure si trova nell'impossibilità di esercitare le sue funzioni, il Consiglio dei Ministri, sotto la sua responsabilità,

esercita il potere reale. Il Re non può rimanere assente dall'Albania più di tre mesi.

L'esercizio del potere reale in simili circostanze, tanto da parte dell'erede come pure da parte del Consiglio dei Ministri, si eserciterà secondo gli ordini del Re impartiti entro i limiti dello Statuto.

Art. 66. — Le disposizioni dell'art. 65 si applicano anche nel caso in cui il Re trovasi ammalato, ma non in condizioni di incapacità permanente.

Art. 67. — Quando il Consiglio dei Ministri esercita il potere reale non ha diritto di sciogliere il Parlamento.

Art. 68. — L'esercizio del potere reale da parte del Consiglio dei Ministri, in ogni caso, non può continuare per più di tre mesi; alla fine di questo periodo si forma il Consiglio di Reggenza.

Art. 69. — I Reggenti nell'esercizio delle loro funzioni sono irresponsabili.

Art. 70. — Il Trono Reale d'Albania non può unirsi col Trono di un altro Regno.

Art. 71. — Il Re è il Capo Supremo dello Stato; Egli possiede tutte le competenze ed i diritti del Trono concessi con il presente Statuto.

Egli è il comandante supremo delle forze di terra, di mare e delle forze aeree dello Stato, che egli esercita direttamente secondo le speciali disposizioni del titolo V del presente Statuto.

Art. 72. — Il Re è inviolabile ed irresponsabile. I suoi Ministri sono responsabili.

Art. 73. — Ad eccezione di ciò che riguarda l'Alto Comando, qualsiasi altro atto del Re, per essere valido ed esecutivo, deve avere la controfirma del Presidente del Consiglio dei ministri e del ministro competente.

Art. 74. — Il Re sanziona, ordina la pubblicazione e la promulgazione delle leggi votate dal Parlamento.

Il Re può rifiutare la sanzione. Egli può chiedere una seconda discussione delle leggi presentate giustificandone i motivi.

Nel caso in cui il Re, entro i tre mesi dalla da-

ta della presentazione, non faccia uso dei suindicati diritti, le leggi presentate per l'approvazione si considerano respinte.

Art. 75. — Il Re nomina e destituisce il Presidente del Consiglio come pure i ministri scelti da questi.

Art. 76. — Il Re ha diritto di accusare i ministri e deferirli all'Alta Corte.

Art. 77. — Il Re, in ogni caso che lo ritenga necessario, ha diritto di convocare il Consiglio dei ministri il quale discute e delibera sotto la sua presidenza.

Art. 78. — Il Re ha diritto di decretare regolamenti esecutivi delle leggi; questi regolamenti non possono contenere nuove disposizioni non comprese nella legge.

Art. 79. — Il Re ha il diritto di grazia. Egli ha il diritto di ridurre e di commutare le pene.

Egli ha il diritto di ordinare la sospensione dei procedimenti legali solamente per reati politici.

Il Re non può graziare i ministri condannati per reati inerenti alle loro funzioni, senza il consenso del Parlamento.

L'amnistia si fa solamente con l'approvazione del Parlamento; questa non può ledere diritti privati.

Art. 80. — Il Re nomina e destituisce gli impiegati dello Stato; egli riceve ed accredita i rappresentanti diplomatici.

Art. 81. — Il Re rappresenta lo Stato albanese nell'interno ed all'estero; egli riceve ed accredita i rappresentanti diplomatici.

Art. 82. — Il Re può dichiarare la guerra in caso di difesa; la dichiarazione di guerra, salvo il caso di difesa, e la conclusione della pace, debbono avere l'approvazione del Parlamento.

Art. 83. — Il Re conclude trattati di amicizia, di alleanza ed altri, e ne rende edotto a suo tempo il Parlamento nel momento compatibile con l'alto interesse dello Stato.

I trattati del commercio e quegli altri che importano un onere per lo Stato, oppure personale

per i cittadini albanesi, non sono validi e non hanno effetto, se non sono approvati pure dal Parlamento.

Art. 84. — Le disposizioni segrete di trattati non possono annullare le loro disposizioni palesi.

Art. 85. — Solamente il Re ha diritto di accordare decorazioni e di far coniare monete secondo le leggi.

Art. 86. — Le decorazioni che vengono accordate ai cittadini albanesi da parte di Stati esteri non possono essere accettate se non col permesso speciale del Re.

Art. 87. — L'appannaggio si paga solamente: al Re, alla madre del Re, all'erede al Trono, ai maschi maggiorenni e alle figlie nubili oppure vedove del Re morto, come pure ai Reggenti, durante l'esercizio delle loro funzioni.

L'appannaggio del Re è di 500.000 franchi oro all'anno; questa somma può essere modificata per legge.

L'importo degli altri appannaggi viene determinato per legge.

Art. 88. — Il personale della Corte reale e le loro funzioni vengono determinate con legge speciale; la loro nomina e destituzione spettano direttamente al Re.

Art. 89. — Il matrimonio del Re e dell'erede al Trono può essere contratto solamente col consenso del Parlamento.

Art. 90. — Quando l'erede al Trono si sposa senza il permesso del Parlamento, egli ed i figli che nascono da questo matrimonio perdono ogni diritto all'eredità.

Parimenti, quando l'erede si dimostri incapace oppure la sua condotta non sia conforme ai doveri dell'alto suo compito, il Parlamento, d'accordo col Re, può deliberare con i due terzi dei voti la sua esclusione dalla successione.

Art. 91. — All'apertura della sessione parlamentare ordinaria ed al principio di ogni legislatura, il Re con un discorso, personalmente, oppure a mezzo di un messaggio, spiega la situazio-

ne generale del Paese e le misure che crede necessario prendere durante quell'anno.

Il Parlamento gli risponde al più presto.

Il discorso del Trono oppure il messaggio debbono essere firmati dal Gabinetto.

Art. 92. — Il Re può ordinare l'apertura della sessione ordinaria anche prima dell'epoca fissata dal presente Statuto; ma questa convocazione non può essere fatta più di un mese prima dell'epoca stabilita.

Parimenti egli può ordinare l'apertura di sessioni straordinarie le quali devono chiudersi prima che comincino quelle ordinarie.

Art. 93. — Il Re chiude le sessioni con suo decreto, il quale viene letto al Parlamento da parte del Governo. Questo decreto deve essere firmato dal Gabinetto.

Art. 94. — Il Re ha il diritto di rinviare l'inizio della sessione e di prolungare la sessione.

Questo diritto non può essere usato due volte consecutive entro una sessione ed il periodo del rinvio, della sospensione e del prolungamento non può essere maggiore di un mese. I relativi decreti saranno firmati dal Gabinetto.

Art. 95. — Il Re quando lo ritiene necessario ha diritto di sciogliere il Parlamento. In questo caso si opera in base agli articoli 33 e 36 del presente Statuto. Il decreto di scioglimento dev'essere firmato dal Gabinetto.

Art. 96. — Quando il Parlamento non trovasi riunito e si manifestano bisogni urgenti e giustificati, il Re, sotto la responsabilità del Consiglio dei ministri, ha diritto di emettere dei decreti legge, i quali, all'apertura della prossima sessione, entro quindici giorni, devono essere presentati al Parlamento, insieme al rapporto giustificativo, per essere discussi ed esaminati.

Se non vengono presentati entro questo periodo di tempo o non vengono approvati dal Parlamento, si considerano come abrogati. Per decreto-legge non si possono abrogare o modificare i codici.

Art. 97. — In caso di guerra o di situazione

analoga, in epoca di rivoluzione od in caso in cui si prevede una rivoluzione ed in caso di mobilitazione generale o di calamità pubblica, il Re, sotto la responsabilità del Gabinetto, ha diritto di proclamare lo stato d'assedio parziale o generale.

Il decreto dello stato d'assedio, entro ventiquattro ore, viene comunicato al Parlamento per l'approvazione.

Se il Parlamento si trova in vacanza, il decreto dello stato d'assedio verrà presentato al Parlamento nella più prossima sessione e non più tardi di tre giorni dopo quello della sua apertura. Il Parlamento discute e delibera entro una settimana.

Lo stato d'assedio provvisoriamente sospende la libertà personale, la inviolabilità del domicilio, il diritto di associazione e di riunione, la libertà della stampa ed il segreto della corrispondenza e la libertà di parola.

Una legge speciale regolerà le modalità della limitazione e della sospensione dei diritti sindacati e stabilirà, insieme alla zona dello stato di assedio, anche il modo dell'esecuzione delle disposizioni che verranno applicate entro la zona dello stato d'assedio.

Art. 98. — Il Re porta il titolo « Sua Maestà » (Naltmadhënja e Tij), l'erede « Principe degli Albanesi » Sua Altezza, la Regina Madre e la Regina « Sua Maestà »; i fratelli paterni ed i figli del Re « Principi », le sorelle paterne e le sue figlie « Principesse »; questi ultimi due titoli non vengono ereditati ed eventualmente possono essere tolti per Decreto reale. Oltre a questi non si possono accordare da parte dell'Albania, nè possono essere portati dagli albanesi, titoli di nobiltà in Albania.

PARTE B

I ministri (Ministrat).

Art. 99. — A capo dei servizi statali, dipendenti dal Re, trovansi il Consiglio dei ministri, il

quale si compone del Presidente del Consiglio e dei ministri.

Art. 100. — Il Consiglio dei ministri viene presieduto dal Presidente del Consiglio. I ministri amministrano i vari servizi statali secondo il titolo che portano.

Art. 101. — Nessuno può essere nominato ministro se non sia di razza e di stirpe albanese e se non conosca la lingua albanese.

Gli stranieri di razza, naturalizzati cittadini albanesi, non possono essere nominati ministri.

Parimenti non possono essere nominati ministri quelli che non hanno le qualità richieste dalla legge per poter essere eletti deputati.

Art. 102. — Nessuno dei membri della famiglia Reale può essere nominato ministro.

Art. 103. — Non possono essere nominati ministri, in un Gabinetto, i parenti di sangue fino al terzo grado.

Art. 104. — I ministri, prima di assumere la carica, prestano giuramento davanti al Re. Questo giuramento conterrà l'assicurazione di fedeltà verso il Re e lo Statuto e le leggi dello Stato.

Art. 105. — I ministri nominano gli impiegati da essi dipendenti, secondo le disposizioni di legge in vigore.

Art. 106. — I ministri vengono creati per legge.

Art. 107. — I ministri entrano liberamente nel Parlamento e vengono sentiti ogni qualvolta chiedono la parola, ma votano solamente quelli che sono deputati.

Art. 108. — L'ordine del Re non può mai esimersi i ministri dalla loro responsabilità.

Art. 109. — Il Gabinetto è solidalmente responsabile verso il Re ed il Parlamento per le questioni relative alla politica generale dello Stato; e particolarmente ogni ministro è responsabile per le azioni di sua competenza.

Art. 110. — I ministri non possono essere accusati per i reati previsti dalla legge speciale dopo quattro anni che hanno cessato dalla loro carica di ministri.

Art. 111. — I ministri si considerano decaduti dal loro incarico quando viene deliberato il loro deferimento all'Alta Corte di giustizia (Tribunale supremo).

Art. 112. — Il Gabinetto deve presentarsi al Parlamento entro una settimana dal giorno della sua nomina per ottenere il voto di fiducia.

Se il Parlamento non trovasi riunito, il voto di fiducia viene chiesto nella sua prossima riunione.

Per questa prima volta esso ottiene il voto di fiducia dall'Assemblea costituente.

Art. 113. — Il Gabinetto che non ottiene la fiducia del Parlamento deve presentare le dimissioni al Re.

Art. 114. — Nel caso in cui il Presidente del Consiglio si dimetta o gli venga revocato il mandato, il Gabinetto da lui presieduto si considera dimissionario.

Art. 115. — I ministri godono l'immunità parlamentare.

Art. 116. — Il Gabinetto può ritirare i progetti da esso presentati e non ancora definitivamente votati dal Parlamento.

Art. 117. — I progetti di legge proposti dal Potere esecutivo vengono presentati al Potere legislativo pel tramite della Presidenza del Consiglio dopo essere stati approvati dal Consiglio dei ministri.

Capitolo III.

IL POTERE GIUDIZIARIO (Pushteti Giyqsuer)

Parte A.

I tribunali (Giyqet).

Art. 118. — L'organizzazione, i diritti e le competenze dei tribunali vengono stabiliti per legge.

I giudici, nell'emanare le sentenze, sono indipendenti e vengono guidati solamente dalla legge e dalla coscienza; nessuno può intervenire per influenzare l'emanazione delle sentenze giudiziarie.

Art. 119. — Le sentenze dei Tribunali non possono essere modificate e la loro esecuzione non può essere ostacolata o sospesa da nessun altro potere legislativo o esecutivo, tranne che nelle circostanze e nei modi previsti dal presente Statuto.

Art. 120. — I giudici ed i procuratori dello Stato sono inamovibili nel modo stabilito della legge organica; i requisiti occorrenti pei giudici, il Procuratore dello Stato e le modalità della loro nomina e trasferimento, della destituzione, della promozione, della degradazione, della sospensione e del collocamento in pensione, come pure l'importo dei loro stipendi e remunerazioni, vengono stabiliti con la legge organica del Ministero della Giustizia.

Questa disposizione verrà messa in esecuzione un anno dopo l'entrata in vigore del presente Statuto.

Art. 121. — Ai giudici, oltre i diritti e gli obblighi stabiliti per legge, è severamente vietato di assumere altri impieghi e cariche pubbliche o private.

Art. 122. — Qualunque persona ha facoltà di difendere i propri diritti nella maniera consentita dalla legge.

Art. 123. — I dibattimenti giudiziari hanno luogo pubblicamente; ecettuato quando le leggi credano ragionevole per alcune speciali circostanze di eseguirli a porte chiuse nell'interesse dell'ordine pubblico e della quiete generale.

Art. 124. — I giudici deliberano a scrutinio segreto, ma le sentenze emanate vengono pronunziate pubblicamente secondo la legge.

Art. 125. — Le sentenze dei tribunali devono essere motivate nella legge e indicare gli articoli delle leggi sui quali si basano.

Art. 126. — Non si possono formare dei tribunali straordinari. Solamente per reati politici, quando se ne senta le necessità, può formarsi un tribunale speciale con legge particolare e per un periodo determinato.

Art. 127. — Nessun tribunale può rifiutare l'e-

same delle questioni che sono di sua competenza e di suo compito.

Quando il tribunale ritiene che qualche questione è fuori della propria competenza e della propria giurisdizione, ne respinge l'esame con regolare sentenza.

Art. 128. — Il giudizio dell'imputato davanti ai tribunali per un delitto che importa una condanna contro la libertà personale, il massimo della quale sorpassa i tre anni, non può aver luogo se non con l'assistenza di un avvocato difensore, scelto dallo stesso imputato. Nel caso in cui l'imputato non scelga un difensore, questi viene nominato dal Tribunale in base alla legge. In tali circostanze l'interrogatorio dell'imputato presso i giudici istruttori può farsi con l'assistenza dell'avvocato difensore scelto dall'imputato.

Art. 129. — Tutti i giudici ed i procuratori dello Stato, scelti e proposti in base alla legge speciale, vengono nominati per Decreto Reale.

Art. 130. — L'Albania ha un « Diktim » (Corte d'Appello), il quale si divide in sezioni in base alla legge speciale. Il Tribunale Centrale « Diktim » trovasi nella Capitale.

Art. 131. — Per legge speciale vengono stabilite le misure disciplinari contro i giudici ed i procuratori.

Art. 132. — I Presidenti, i membri, ed i giudici assistenti del « Diktim » nonché il Procuratore generale dello Stato, per i reati dipendenti dal servizio oppure commessi mentre si è in servizio, vengono giudicati dall'Alto Tribunale dello Stato (Tribunale Supremo).

Art. 133. — I giudici, eccettuati quelli del « Diktim » ed i procuratori dello Stato, per i reati dipendenti dalle loro funzioni oppure commessi mentre sono in funzione, vengono giudicati nel tribunale del « Diktim », conformemente alla legge e dopo che saranno compiute le formalità di accusa in base alla legge speciale.

Art. 134. — Le sentenze sul deferimento al Tribunale dei giudici e dei procuratori dello Sta-

to, non implicano la loro sospensione dalle funzioni.

PARTE B

L'Alto Tribunale dello Stato
(Giygi i nalt i shtetit).

Art. 135. — Per giudicare i ministri, i presidenti, i membri ed i membri assistenti del « Diktim », del Consiglio di Stato, della Corte dei Conti come pure il procuratore generale (il procuratore in capo) dello Stato per i reati dipendenti dalle loro funzioni oppure commessi durante l'esercizio delle loro funzioni, si forma l'Alto Tribunale dello Stato.

Art. 136. — L'Alto Tribunale dello Stato si costituisce per Decreto reale, quando sia necessario.

Art. 137. — L'Alto Tribunale dello Stato si compone del presidente del « Diktim » della sezione penale, il quale lo presiede, di quattro membri del Consiglio di Stato, i quali si scelgono fra di loro a sorte, in seduta particolare.

Art. 138. — Le funzioni di procuratore vengono compiute dal procuratore generale dello Stato.

Art. 139. — Le sentenze di questo Tribunale si emanano con i due terzi dei voti e sono irrevocabili.

Art. 140. — L'Alto Tribunale giudica e sentenza in conformità delle leggi in vigore dello Stato.

Titolo III.

LE FINANZE DELLO STATO.

Capitolo I.

Le Finanze.

Art. 141. — La tassa è un contributo del popolo per sostenere le spese generali dello Stato.

Art. 142. — Nessuna tassa, di qualsiasi specie essa sia, può applicarsi o riscuotersi se non per legge.

Solamente quando si impone o si aumenta la tassa doganale, questa viene riscossa il giorno in cui si presenta al Parlamento il relativo progetto di legge in busta chiusa, il quale dev'essere votato entro 15 giorni. Quando la tassa doganale viene diminuita, la legge relativa entra in vigore due mesi dopo la pubblicazione.

Art. 143. — La legge non può creare delle tasse che a favore dello Stato, delle Provincie, dei Comuni, dei Municipi e degli Istituti pubblici.

Le tasse a favore delle Provincie e dei Comuni si creano dopo ottenuto il consenso dei Consigli locali.

Art. 114. — Non possono crearsi dei privilegi sulle tasse. Nessuna esenzione, modificazione oppure abrogazione di tassa può farsi se non per legge.

Non si possono creare dei monopoli se non per legge ed esclusivamente a favore dello Stato e dei Municipi.

Art. 145. — Nessun fondo per pensioni o gratificazioni si può mettere a carico dello Stato se non per legge.

Art. 146. — Il Potere esecutivo, entro il mese di gennaio di ogni anno, presenta il bilancio preventivo al Parlamento, il quale lo vota capitolo per capitolo due volte in due giorni diversi; in questo bilancio vengono inserite tutte le entrate e le spese dello Stato insieme alle leggi relative sulle quali si basano le entrate.

Dopo la fine dell'anno finanziario, entro il mese di agosto, il Ministero delle finanze è tenuto ad inviare il bilancio consuntivo dell'anno precedente alla Cortè dei Conti, la quale, dopo averlo esaminato, presenta al Parlamento, entro il mese di novembre, il relativo rapporto con tutte le necessarie osservazioni. Sempre nello stesso tempo, il bilancio consuntivo così esaminato, insieme alla relazione della Corte dei Conti, viene presentato alla Presidenza del Consiglio dei mi-

nistri, la quale lo presenta al Parlamento per l'approvazione.

Il bilancio consuntivo generalmente si vota in una sola volta.

Art. 147. — Nel caso che il bilancio preventivo non possa essere votato entro il 31 marzo, il Potere esecutivo è autorizzato a mettere in esecuzione il bilancio dell'anno precedente fino a quando non avrà avuto luogo la votazione del bilancio presentato.

Art. 148. — Quando un credito previsto nel bilancio non basta per il servizio assegnato, o nel caso in cui si manifestasse la necessità di spese per servizi non previsti nel bilancio, il Potere esecutivo a mezzo di progetto legge chiede al Parlamento l'aumento o la concessione di credito; il Potere esecutivo è obbligato ad indicare i mezzi per far fronte a queste spese.

Art. 149. — Nessun prestito può essere contratto in favore dello Stato senza legge che lo autorizzi.

Art. 150. — La ricchezza immobiliare dello Stato non può essere alienata, nè affittata per un periodo superiore ai venti anni, senza l'approvazione del Parlamento.

Art. 151. — La ricchezza mineraria è divisa in due classi: miniere e cave; le prime sono proprietà dello Stato e le seconde proprietà dei possessori della superficie del terreno. Il loro sfruttamento si fa a norma della legge relativa.

Art. 152. — Le acque, le sorgenti minerali vengono regolate da una legge speciale; i diritti acquisiti su di esse sono rispettati.

Capitolo II.

La Corte dei Conti (Këshilli Kontrolluës).

Art. 153. — Le finanze dello Stato vengono controllate dalla Corte dei Conti, la quale nelle sue funzioni è indipendente.

Art. 154. — La Corte dei Conti è composta di

un presidente e di due membri; l'organizzazione, il modo dell'esercizio dei suoi uffici e le qualità dei membri che la compongono vengono stabiliti a mezzo di una legge speciale.

Art. 155. — Il controllo preventivo come pure quello consuntivo di tutte le entrate e le spese dello Stato vengono esercitati dalla Corte dei Conti.

Ogni anno la Corte dei Conti presenta al Parlamento un rapporto generale contenente i conti del bilancio dell'anno passato e nota le irregolarità che possono essere state commesse nelle diverse amministrazioni dello Stato, per il tramite della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 156. — La Corte dei Conti, ogni tre mesi, deve inviare al Re un rapporto particolare sulla situazione finanziaria dello Stato, per il tramite del primo ministro,

Art. 157. — Il presidente ed i membri di questa Corte vengono nominati dal Re fra due candidati, scelti dalla Commissione speciale, composta dal presidente del Consiglio, dal presidente della Camera e dal ministro delle Finanze. Gli altri funzionari di questa Corte vengono nominati secondo la legge.

Art. 158. — Il presidente ed i membri della Corte dei Conti, per reati dipendenti dalle funzioni oppure commessi nell'esercizio delle loro funzioni, vengono accusati e deferiti all'Alto Tribunale su deliberazione del Parlamento.

Art. 159. — I membri della Corte dei Conti, prima di iniziare le loro funzioni, prestano il necessario giuramento davanti al Re. Essi vengono nominati per un periodo di sette anni, il quale comincia, per ogni membro, dalla data del Decreto e la loro inamovibilità, entro questo periodo, è assicurata, eccettuati i casi previsti nella legge delle pensioni e quando viene deliberato dal Parlamento la loro sospensione o il loro deferimento all'Alto Tribunale.

Titolo IV.

Il Consiglio di Stato (Këshilli i Shtetit).

Art. 160. — Perchè vengano esercitati i compiti stabiliti da questo Statuto come pure dalle leggi speciali si formerà un Consiglio di Stato.

Art. 161. — Il Consiglio di Stato si compone di dieci membri e di due membri assistenti.

Art. 162. — I membri ed i membri assistenti di questo Consiglio vengono nominati dal Re fra due candidati doppi scelti dalla Commissione speciale composta dal presidente del Consiglio dei ministri, dal presidente della Camera e dal ministro della Giustizia. Gli altri funzionari vengono nominati in base alla legge.

Art. 163. — Il presidente del Consiglio di Stato viene nominato dal Re, fra i membri di questo Consiglio. Parimenti il presidente di questo Consiglio può essere dispensato dalla carica di presidente direttamente dal Re.

Art. 164. — Le modalità d'esercizio degli uffici del Consiglio di Stato si effettuano secondo una legge speciale.

Art. 165. — Il presidente, i membri ed i membri assistenti del Consiglio di Stato, per i reati dipendenti dalle funzioni oppure commessi durante l'esercizio delle loro funzioni, vengono accusati e deferiti all'Alto Tribunale su deliberazione del Parlamento.

Art. 166. — I membri ed i membri assistenti di questo Consiglio vengono nominati per sette anni; questo periodo ha inizio dalla data del Decreto: essi prestano giuramento davanti al Re prima di iniziare le loro funzioni.

La loro inamovibilità entro questo periodo è assicurata, eccettuati i casi previsti nella legge delle pensioni, e quando viene deliberata dal Parlamento la loro sospensione od il loro deferimento all'Alto Tribunale.

Art. 167. — I membri ed i membri assistenti del Consiglio di Stato, eccettuate le qualità richieste dalla legge, devono essere persone muni-

te di diplomi di Università, di distinta cultura, provate e capaci.

Art. 168. — I compiti del Consiglio di Stato sono:

- a) di preparare i codici;
- b) di preparare ed esaminare qualunque progetto di legge e regolamento che gli vengono riferiti;
- c) di esaminare e dare il proprio parere sulle convenzioni e sulle concessioni;
- d) di eseguire i compiti di cui è incaricato con la legge speciale e con le diverse leggi dello Stato.

Titolo V.

LE FORZE DELLA DIFESA NAZIONALE.

Art. 169. — Le forze armate dello Stato, sotto l'ordine assoluto del potere esecutivo, hanno per dovere la difesa dell'onore, dell'indipendenza e dell'integrità territoriale della Patria e degli alti interessi materiali e morali dello Stato.

Art. 170. — Le forze armate sono:

- a) L'Esercito nazionale (tutte le forze terrestri, marine ed aeree);
- b) La Gendarmeria.

PARTE A.

L'Esercito Nazionale (Ushtërija Kombëtare).

Art. 171. — Il servizio militare è obbligatorio per tutti i sudditi albanesi, eccettuate le esenzioni stabilite per legge.

Art. 172. — L'organizzazione delle diverse parti dell'esercito viene regolata per legge, ma il modo della sua applicazione e la formazione delle unità si effettua dietro l'ordine sovrano.

Art. 173. — Gli effettivi delle forze armate vengono determinati ogni anno nel bilancio dello Stato.

Art. 174. — Le Intendenze delle forze armate vengono dirette e regolate dai Comandi generali relativi. I Comandi in questione vengono autorizzati a disporre dei loro bilanci, ma sempre sotto il controllo del Ministero delle finanze.

Art. 175. — I Tribunali militari in questioni penali agiscono secondo la procedura speciale. I regolamenti riguardanti la disciplina militare e le pene disciplinari entrano in vigore con editto reale.

Art. 176. — Tutte le forze armate dello Stato formano un corpo e sono al comando ed all'ordine assoluto del Re.

Art. 177. — Il Re in tempo di guerra può affidare ad un ufficiale di alto grado il comando effettivo delle operazioni. Quando il Re assume egli il comando generale effettivo, è direttamente responsabile dinanzi alla Nazione per quanto concerne l'esecuzione delle operazioni.

Art. 178. — Il Re ordina il richiamo alle armi delle reclute e, in circostanze stabilite per legge oppure in circostanze straordinarie, dei riservisti; solamente egli regola ed ordina il modo della divisione delle forze; le forze non possono muoversi senza il suo ordine comunicato per il tramite del Comando della difesa nazionale.

Art. 179. — Il Re, in qualità di Comandante generale delle forze armate, senza intermediari, impartisce ordini al Comando della difesa nazionale.

Art. 180. — Per le azioni illegali è responsabile davanti alla legge il Comandante della difesa nazionale.

Il Comandante della difesa nazionale viene rappresentato davanti al potere legislativo per il tramite del Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 181. — Tutte le truppe sono tenute ad ubbidire agli ordini del Re; quest'obbligo viene ricordato nel giuramento che si presta davanti alla bandiera nazionale.

Art. 182. — La nomina degli ufficiali, dal comandante di compagnia in su, viene effettuata dal Re. Questi ufficiali rinnovano la loro fedeltà

ed ubbidienza verso il Re, prestando giuramento davanti alla bandiera nazionale.

Art. 183. — Il grado militare si acquista o si perde in base alle disposizioni delle leggi in vigore, e per Decreto reale.

Le pensioni militari vengono regolate per legge.

Art. 184. — Il Comandante della difesa nazionale ed il Capo dello Stato maggiore sono i consiglieri naturali del Re nelle questioni militari, le quali vengono decise solamente dal Re.

Il Re, in circostanze importanti, può formare pure un consiglio militare.

Art. 185. — Gli stranieri non possono essere assunti in servizio dell'esercito che in qualità di organizzatori, per contratto, il quale non può stipularsi per un periodo superiore ai cinque anni.

Art. 186. — In tempo di pace i militari, per qualunque reato, sono giudicati dal tribunale ordinario; in tempo di guerra dai tribunali militari.

Art. 187. — Nessuna forza armata straniera può venire nel territorio albanese, e nessuna forza armata albanese può essere spedita fuori dell'Albania, se non nei casi deliberati dal Parlamento.

Art. 188. — I membri attivi delle forze armate godono tutti i diritti civili, tranne le eccezioni stabilite per legge.

PARTE B.

La Gendarmeria (Gendarmerija).

Art. 189. — L'organizzazione ed il numero della Gendarmeria vengono stabiliti per legge speciale.

Art. 190. — La Gendarmeria dello Stato, dal punto di vista militare, viene unita al Comando supremo, nei modi stabiliti con le disposizioni relative della Parte A del presente titolo; e per le sue funzioni dipende dal Ministero degli affari interni; essa funziona secondo le disposizioni legali in vigore.

Titolo VI.

I DIRITTI DEI CITTADINI.

Art. 191. — Ogni albanese nasce e vive indipendente.

In Albania non è consentito il mercato delle persone; qualunque persona acquistata o schiava, appena mette piede sul territorio albanese, diventa indipendente.

Art. 192. — La libertà è diritto naturale per qualunque persona ed è limitata della libertà degli altri. Questo limite viene stabilito solamente a mezzo delle leggi.

Art. 193. — La libertà personale è garantita. Nessuno può essere citato in giudizio, arrestato, incarcerato se non nelle circostanze previste dalla legge, e nella forma medesima stabilita.

Art. 194. — Tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge e senza eccezioni sono obbligati al rispetto delle leggi.

Art. 195. — Tutti i cittadini godono ugualmente dei diritti politici e civili e possono essere accettati in tutti gli impieghi civili e militari, tranne le eccezioni stabilite per legge.

Art. 196. — Il domicilio è inviolabile. Non si può forzare il domicilio che nei limiti e nelle condizioni stabilite dalla legge.

Art. 197. — La libertà della parola e della stampa è garantita. La censura non si può applicare che in tempo di guerra, di mobilitazione ed in altre circostanze straordinarie previste dalla legge.

Le condizioni sul regolamento della stampa, la confisca degli stampati e i procedimenti legali per reati sulla stampa vengono stabiliti per legge.

Solamente i cittadini albanesi possono pubblicare giornali in Albania.

Art. 198. — Il diritto di proprietà, per qualsiasi qualità di proprietà, è inviolabile; non può essere espropriata la proprietà di nessuno se non viene pagato il valore ragionevole, secondo la legge speciale.

Art. 199. — Il diritto di associazione ed il di-

ritto di riunione pacifica e senza armi sono garantiti in conformità delle leggi.

Le associazioni non possono essere sciolte per contravvenzioni alle leggi se non per deliberazione del Tribunale.

Nelle riunioni pubbliche possono trovarsi presenti gli organi della polizia.

Art. 200. — I cittadini albanesi, entro i limiti delle leggi, hanno diritto di formare delle associazioni; l'uso di questo diritto non è sottoposto ad alcuna misura preventiva.

Art. 201. — Il segreto della corrispondenza postale, telegrafica e telefonica, è inviolabile, tranne che in caso di guerra, mobilitazione, rivoluzione ed inchieste su gravi delitti.

La legge relativa stabilisce la responsabilità di quelli che ledono il segreto della corrispondenza postale, telegrafica e telefonica.

Art. 202. — Non si può impedire il viaggiare in alcun modo, tranne che nei casi previsti con legge.

Art. 203. — La libertà di pensiero e di coscienza è garantita. La manifestazione delle idee in maniere diverse dev'essere conforme alla legge.

Art. 204. — Solamente i cittadini albanesi vengono assunti negli impieghi dello Stato; gli stranieri possono essere assunti in servizio solamente in qualità di specialisti per contratto, il quale non può essere stipulato per un periodo superiore ai cinque anni.

Art. 205. — Qualsiasi tortura corporale è assolutamente vietata.

Art. 206. — L'istruzione elementare è obbligatoria per tutti i cittadini albanesi e si impartisce gratuitamente nelle scuole dello Stato.

Ar. 207. — In conformità delle leggi e secondo i principi e programmi approvati dallo Stato per le scuole e sempre sotto il controllo effettivo del Governo, solamente i cittadini albanesi possono istituire scuole private.

Gli stranieri, in conformità delle leggi, possono essere autorizzati a farlo solamente per scuole tec-

niche e di agricoltura con programmi teorico-pratici.

Parimenti possono essere istituite pure da parte delle comunità religiose albanesi scuole religiose col permesso del Ministero competente ed in conformità alle leggi; il numero delle scuole religiose di ogni comunità, come pure il numero degli alunni di queste scuole verrà stabilito dal Ministero competente per deliberazione del Consiglio dei ministri.

Art. 208. — La confisca è proibita e non può effettuarsi se non in base alla legge con sentenza di tribunale.

Art. 209. — L'angheria è vietata. Lo Stato in tempo di guerra ha diritto di fare delle requisizioni ed a mezzo di una legge speciale di contrarre dei prestiti interni obbligatori.

Art. 210. — Nessun cittadino può essere espulso dal territorio dello Stato.

Nessun cittadino può essere internato nello Stato nè può essere obbligato a fissare un luogo di abitazione obbligatorio, tranne che in circostanze previste per legge.

Art. 211. — L'estradizione dei cittadini è assolutamente vietata.

Art. 212. — Ogni cittadino da solo o insieme ad altri, o le persone morali, hanno diritto di rivolgersi verbalmente o per iscritto alle Autorità competenti od al Parlamento per i diritti privati e pubblici.

Alle domande che si fanno per questioni private, le Autorità sono obbligate di rispondere per iscritto al più presto.

Art. 213. — Nessuno può essere citato, nè giudicato da altro tribunale, tranne che da quello competente per legge.

Titolo VII.

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 214. — Un cittadino albanese non può essere nello stesso tempo anche cittadino di uno Stato straniero.

La cittadinanza albanese si ottiene, si conserva e si perde secondo le disposizioni stabilite nel Codice civile.

Art. 215. — Tutti gli stranieri, che trovansi in Albania, godono la protezione accordata alle persone ed ai beni, tranne le eccezioni stabilite per legge.

Gli stranieri non hanno in Albania diritto di proprietà sulle terre rurali in qualsiasi forma; parimenti gli stranieri non hanno diritto a proprietà immobili nelle località che sono presso i confini dello Stato oppure sulla costa del mare, le quali ultime vengono stabilite per Decreto reale. Questa disposizione non lede i diritti acquisiti.

Gli stranieri hanno il diritto al valore vendendo il terreno in questione ed hanno il diritto di proprietà solamente su quegli immobili rurali che sono necessari per l'istituzione delle fabbriche e per la regolarizzazione delle comunicazioni.

Art. 216. — Nessuna organizzazione statale può effettuarsi nè modificarsi tranne che per legge. Nessun impiego può crearsi, se non per legge.

Art. 217. — Nessuna condanna può essere emanata ed eseguita, se non in base alla legge.

Art. 218. — Le leggi non possono avere vigore retroattivo, tranne quelle che commutano le condanne penali.

Art. 219. — Lo Stato riconosce persone morali create secondo la legge.

Art. 220. — Le qualità, i diritti, gli obblighi, gli stipendi, le pensioni, le gratificazioni ed il modo della nomina e della destituzione, della promozione e della degradazione ed il deferimento a giudizio per ragioni di servizio degli impiegati vengono stabilite per legge speciale.

Art. 221. — L'impiegato disponibile si conserva nell'esercito, e nei vari rami dell'amministrazione, quando ciò viene previsto a mezzo della legge del bilancio.

Art. 222. — La terra demaniale è proprietà dello Stato e nei suoi riguardi vengono messe in esecuzione le disposizioni del Codice civile.

Fino a che il Codice civile non entrerà in vi-

gore, sulle terre si applicano le disposizioni di legge attualmente in vigore.

Art. 223. — Il presente Statuto non può essere sospeso nè totalmente nè parzialmente.

Nessuna legge o regolamento possono essere fatti in contraddizione con la lettera e lo spirito del presente Statuto.

Titolo VIII.

LE REVISIONI DELLO STATUTO

Art. 224. — Le proposte per l'interpretazione autentica, la modifica, l'aggiunta e la revisione (generale o parziale) dello Statuto, non possono essere fatte se non dal Re o dal Parlamento.

Simili proposte, tranne la revisione generale, devono contenere chiaramente tutti i punti dello Statuto per cui si chiede interpretazione, modificazione, aggiunta oppure revisione parziale.

Solamente per gli articoli 1, 2, 6, 50, 52, 70, del presente Statuto non si può proporre ed accettare revisione.

Art. 225. — Le proposte accennate nell'art. 224. quando vengono fatte dal Parlamento, devono essere firmate per lo meno da un terzo dei membri di cui si compone la Camera.

Art. 226. — Le proposte di cui nell'art. 224, in massima vengono votate con i due terzi dei voti della riunione; ma la seconda votazione si fa con i tre quarti del numero totale dei membri che formano il Parlamento.

Art. 227. — Quando, tranne per gli articoli 1, 2, 6, 50, 52, 70, si fanno delle proposte sulla revisione generale dello Statuto, oppure sulla modifica delle disposizioni degli articoli 8 e 53, ove queste proposte vengano approvate in massima con i tre quarti dei voti dei membri che formano la Camera, il Parlamento si considera disciolto. La Assemblea di revisione si riunisce dieci giorni dopo la fine delle elezioni e discute solamente sugli articoli approvati in massima dal Parlamento disciolto. Esaurito questo compito, l'Assemblea di

revisione si scioglie e si procede alle elezioni parlamentari.

Art. 228. — Le interpretazioni autentiche, le modifiche, le aggiunte che vengono votate dal Parlamento, secondo l'art. 226, entrano in vigore dopo essere sanzionate dal Re.

In caso di non approvazione, entro i 15 giorni dalla data della presentazione, il Re le restituisce al Parlamento indicando i motivi giustificativi; il Parlamento prende nuovamente la questione in discussione e, se insiste nella prima deliberazione, si considera disciolto. La deliberazione del nuovo Parlamento è definitiva e viene promulgata dal Re.

Art. 229. — Le deliberazioni dell'Assemblea di revisione sono irrevocabili e vengono promulgate dal Re, entro i 15 giorni dal giorno della presentazione.

Titolo IX.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 230. — L'Assemblea costituente, alla fine della votazione definitiva del presente Statuto, continua come Parlamento fino al termine del periodo di quattro anni, il quale comincia dalla data 16 agosto 1928.

Art. 231. — Nelle leggi e nei regolamenti dello Stato, ovunque viene usata la parola « Repubblica » questa viene sostituita dalla parola « Regno », ed ovunque viene ricordata la parola « Il Presidente della Repubblica » questa viene sostituita dalla parola « Re ».

Titolo X.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 232. — Le disposizioni delle leggi che siano in contraddizione con quelle del presente Statuto sono abrogate.

Art. 233. — Tutte le disposizioni del precedente Statuto restano abrogate.

Art. 234. — Il presente Statuto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione.

DOCUMENTO XXVII.

DISCORSO DEL MINISTRO DEGLI AFFARI
ESTERI ALL'ASSEMBLEA PLENARIA DELLA
CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORA-
ZIONI NELLA RIUNIONE DEL 15 APRILE
1939-XVII SUL DISEGNO DI LEGGE: ACCET-
TAZIONE DELLA CORONA DI ALBANIA DA
PARTE DEL RE D'ITALIA IMPERATORE DI
ETIOPIA.

Camerati,

Nello storico evento che associa il destino del popolo albanese a quello del popolo italiano, ventidue secoli di fecondi e pacifici contatti trovano, sotto il segno del Littorio, il loro fausto epilogo.

I primi legami dell'Albania con Roma risalgono al terzo secolo precedente l'era cristiana, quando con gesto spontaneo Durazzo e Valona, riconosciuta la potenza di Roma, si misero sotto il suo protettorato. Da quella epoca la storia politica dell'Albania, quella del suo progresso e del suo sviluppo, è incessantemente intrecciata con la storia d'Italia. Agli inizi della terza guerra Punica, l'Albania è già romana, e comincia allora in profondità la grandiosa opera che ricongiunge le popolazioni illiriche a Roma. All'epoca dell'Impero, le popolazioni sono in gran parte romanizzate e la lingua latina è diffusa in tutto il Paese.

Questo grande filone di civiltà, interrotto dalle invasioni barbariche, è ripreso, agli albori della età nuova, dalle nostre città marinare. Venezia e Amalfi sono appena al principio della loro espan-

sione commerciale, nel secolo XI, quando gli Italiani tornano in Albania: i Veneziani a Scutari e ad Alessio, gli Amalfitani a Durazzo. Per più di cinque secoli, con alterne vicende, essi restano in Albania. È particolarmente a Venezia che gli Albanesi si rivolgono per protezione ed aiuto contro invasioni esterne, ed è a Venezia che essi spontaneamente si danno, quando, dopo la battaglia di Kossovo, la minaccia turca incombe sulle signorie locali. Nel Quattrocento sono città veneziane Durazzo, Alessio, Scutari, Cruia, Valona, Butrinto. È sempre Venezia che organizza e anima le resistenze contro i Turchi, che sostiene la epica lotta di Scanderbeg, che dopo la morte di lui continua con le sue forze la difesa del Paese. Ed anche quando, ormai indebolita, Venezia non poté più oltre proteggere l'Albania contro la pressione ottomana, il nome d'Italia rimase così vivamente associato al concetto della indipendenza albanese, che nei due tentativi localmente compiuti per liberarsi dal giogo straniero, si offrì la corona d'Albania, con arcana anticipazione storica, a due principi italiani, e particolarmente nel 1592 a Carlo Emanuele di Savoia.

Potrei, con lunga e precisa elencazione di avvenimenti e di date, documentare come, in epoca moderna e soprattutto dopo la fine della dominazione ottomana, le Potenze abbiano costantemente riconosciuto l'assoluta preminenza dell'interesse italiano in Albania. Mi limito a ricordare le deliberazioni della Conferenza della Pace nel 1919 e la Dichiarazione della Conferenza degli Ambasciatori nel dicembre del 1921, che sono chiare e concordi nell'attribuire all'Italia, nei confronti dell'Albania, speciali compiti di assistenza e di tutela in rispondenza della sua reale posizione nel Paese. Ma il nostro diritto, più che dai freddi documenti diplomatici, deriva dall'orientamento spontaneo della simpatia e dell'opinione albanese che in ogni momento, anche quando l'Italia ufficiale sembrava voltare le spalle e abdicare alla sua posizione storica, continuava a cercare tra

noi gli elementi indispensabili per la sua vita materiale e spirituale (*Vivissimi applausi*).

È una delle prime cure del Fascismo, subito dopo l'avvento al potere, di dare alla politica italiana in Albania il giusto ritmo ed il naturale orientamento. La situazione interna albanese è torbida, le fazioni sono tra loro in contrasto, non si riesce a costituire un Governo a larga base e salda autorità: ma ciò nonostante il Duce riattiva subito i contatti italo-albanesi tanto che nel gennaio 1923 e nel febbraio 1924 vengono conclusi due Trattati di commercio tra Roma e Tirana.

È agli inizi del 1925 che Ahmed Zogu assume la presidenza del piccolo Stato. Gli esordi delle sue relazioni con l'Italia Fascista, troppo moralmente lontana dalla sua concezione della vita pubblica (*Benissimo*), non sono buoni, ma successivamente, sotto l'impulso della necessità, cerca di avvicinarsi a noi. Si giunge in tal modo alla stipulazione del Patto di Amicizia di Tirana del novembre 1926, nonché al Patto di Alleanza del 22 novembre 1927. Ma nonostante i solenni impegni presi, Zogu non modifica sostanzialmente il suo atteggiamento spirituale nei confronti del nostro Paese. Ogni qualvolta ritiene che le vicende internazionali siano di natura tale da limitare la libertà di movimento dell'Italia, non esita ad adottare, apertamente o meno, una linea di condotta a noi ostile. E ciò in profondo, stridente contrasto con la grande maggioranza del popolo albanese, che riconosce istintivamente in noi la unica possibile fonte di benessere, ed è grata per quanto dall'Italia viene fatto e dato, anche se il diaframma di una sparuta e rapace oligarchia raggruppata intorno alla persona di Zog sottrae alle masse popolari i vantaggi della liberalità italiana. (*Vivissimi applausi*). Noncurante della sorda e non sempre celata malevolenza di Zog, il Duce continua verso il popolo e per il popolo la Sua opera di potenziamento e di valorizzazione dell'Albania. (*Grida dalla Delegazione albanese: Evviva il Duce! — Applausi prolungati*). In questi giorni abbiamo riconosciuto nelle fervide acco-

glienze riservate all'Esercito italiano da tutti gli albanesi, i frutti preziosi della politica mussoliniana.

Quanto in questi ultimi quindici anni è stato compiuto in Albania è legato esclusivamente al nome d'Italia. Lavoro e capitali, con l'ausilio della ottima mano d'opera albanese, hanno costruito i porti, tracciato le strade, bonificato le terre, trivellato i pozzi, frugato le miniere. Italiana la Banca che ha organizzato su basi sane e concrete la vita economica del Paese; Italiano l'Ente Industrie Attività Agraria, emanazione dell'Opera Nazionale Combattenti, che ha bonificato 5 mila ettari di desolata palude, oggi fertile plaga che dà impiego stabile e ben retribuito, oltre che a trecento italiani, anche a mille lavoratori albanesi.

Italiana l'Azienda dei Petroli d'Albania che nel giro di pochi anni ha trasformato gli squallidi pascoli della pianura di Devoli in uno dei meglio attrezzati bacini petroliferi europei e continua con fondati motivi di fiducia le sue difficili ricerche in differenti zone del Paese. Italiana la Società per lo sviluppo economico dell'Albania, che ha finanziato tutti i lavori pubblici e le cui attività si possono riassumere nei seguenti dati: 275 chilometri di strade costruite *ex novo*; 1500 chilometri di strade riattate su tracciati preesistenti; 100 ponti di media e grande lunghezza e 1.000 di lunghezza minore; tutti gli edifici pubblici di proprietà demaniale nelle città di Tirana, Durazzo, Scutari, Elbasan, Argirocastro, Berat e Coritza; costruzione del porto di Durazzo; arginatura e canali di irrigazione di numerose provincie. Italiane le Società minerarie, italiane le Società elettriche, italiane tutte le imprese che tendevano a mettere in giusto valore le risorse naturali del Paese e ad offrire ad un popolo, troppo lungamente abbandonato ad un triste destino che per le sue virtù civili e guerriere non merita, un adeguato campo di attività produttrice. (*Vivissimi applausi*). E infine italiane, sempre italiane, le iniziative dirette ad elevare culturalmente e spi-

ritualmente le masse popolari albanesi. I capitali impiegati dall'Italia in Albania dal 1925 ad oggi ammontano alla cifra di un miliardo e 937 milioni di lire; cospicua in sè stessa, ma resa ancor più imponente dal patrimonio di operosità e di fede profuso a piene mani dalla schiera benemerita di quegli Italiani che hanno fatto dell'Albania il non sempre agevole centro del loro lavoro, pionieri silenziosi e infaticabili di una pacifica impresa, ai quali oggi deve andare l'espressione della nostra schietta ed ammirata riconoscenza. (*Vivissimi prolungati applausi*).

Soltanto osservatori distratti o male informati possono sorprendersi se, in tale stato di cose, si è automaticamente prodotto il generale orientamento dell'opinione pubblica albanese verso l'Italia Fascista. Da un lato lo sforzo coraggioso e disinteressato di migliorare le condizioni del popolo e della Nazione; dall'altro la costante volontà di frustrare questo sforzo, onde continuare ad imporre, su una massa che la sfiducia rendeva inerte, una sordida tirannia da Medio Evo. La scelta appariva facile, e l'Albania ha facilmente e spontaneamente scelto. (*Vivissimi applausi*).

È stata forse la coscienza di questi sentimenti sempre più diffusi, che ha spinto Zog a tentare il pericoloso giuoco. Da qualche tempo le ragioni del nostro malcontento per il suo atteggiamento ambiguo erano divenute più numerose e profonde, al punto che ritenemmo necessario, in occasione del viaggio da me compiuto in gennaio in Jugoslavia, ed in considerazione dei cordiali vincoli che ci legano a questo Paese (*Vivissimi prolungati applausi*), di richiamare l'attenzione del Governo di Belgrado sulla possibilità di una crisi nelle relazioni italo-albanesi, o, per meglio dire, tra noi e Zog, dato che invece sempre più manifesti erano i segni della simpatia popolare e numerosi appelli giungevano da parte dei più eminenti Capi dell'Albania onde ottenere il nostro aiuto, per liberarsi dall'oppressione zoghiana. (*Vivissimi applausi*). In febbraio, infatti, si hanno manifestazioni unilaterali di una palese ostilità, assoluta-

mente ingiustificata, ed alcuni albanesi, colpevoli solo di amicizia per l'Italia, sono imprigionati. Dopo un nostro intervento, di secco stile fascista, vengono rilasciati: ciò accresce, in una col prestigio italiano in Albania, anche il malanimo di Zog verso di noi.

Nel frattempo — siamo ormai ai primi di marzo — eventi di singolare importanza si sono prodotti in Europa. L'attenzione politica dell'Italia si polarizza — com'è logico — verso altre vicende, nè si sarebbe concentrata in un tal momento sull'Albania, se non fosse stato lo stesso Zog a richiamarla. Il giorno 8 marzo, egli, in un lungo colloquio col nostro Ministro Jacomoni, dopo aver ripetuto per l'ennesima volta le sue intenzioni di amicizia verso l'Italia, propose di mettere su più aggiornate basi le relazioni tra i due Paesi, attraverso la stipulazione di un nuovo Patto di Alleanza rinforzata. La proposta fu in massima da noi accettata e messa allo studio. Senonché, il 20 marzo, improvvisamente egli richiese l'invio di truppe italiane in Albania. Le ragioni di una tale richiesta apparvero ambigue, volemmo conoscere il vero perché, e non tardammo a sapere ch'egli, che aveva sempre mal visto e spesso cercato di minare la cordiale intesa tra Roma e Belgrado, aveva architettato un piano assurdo, ma non per questo meno pericoloso per la pace nei Balcani ed in Europa. Respingemmo senza meno la richiesta. Da quel momento le relazioni divennero apertamente tese, benché noi, in risposta alla sua prima proposta, gli facessimo presentare dal nostro Ministro uno schema di Patto. Poiché molte falsità si sono dette e scritte su questo punto, conviene sottolineare che un tale documento era sotto ogni aspetto rispettoso dei diritti sovrani dello Stato Albanese, così come sottolineo che la presentazione del progetto di Trattato fu fatta seguendo la normale prassi delle negoziazioni diplomatiche e non ha mai nè in alcun modo assunto l'aspetto di un *ultimatum*. Zog, mentre formalmente richiedeva tempo per esaminare il documento, in realtà procedeva subito e senza ra-

gione alla mobilitazione e alla concentrazione delle sue forze a Tirana e nel Mati. Contemporaneamente — ed ora ne abbiamo le più schiacciante prove — venivano organizzate dalle Autorità governative manifestazioni antitaliane da parte di prezzolati gruppetti di armati che, sicuri della impunità, assumevano un contegno seriamente minaccioso nei confronti degli Italiani. Nonostante queste provocazioni, il Duce continuò a mantenere un atteggiamento di moderazione e di attesa: personalmente affidò al Ministro Jacomoni un messaggio per Zog, di cui dò lettura a conferma di quanto ho asserito:

« La questione di una modificazione dei rapporti fra l'Italia e l'Albania non è stata sollevata da me. Ma dal momento che è stata sollevata deve essere risolta nel senso di rafforzare l'alleanza fino ad accomunare nello stesso destino i due Stati ed i due popoli per garantire soprattutto il pacifico progresso del popolo albanese.

« Invito Re Zog a considerare che gli ho dato durante tredici anni prova sicura della mia amicizia; sono disposto a continuare nella stessa linea di condotta, ma se ciò fosse inutile le conseguenze ricadrebbero su Re Zog ».

A sì amichevoli parole la risposta fu intollerabile: tra le tante possibili linee di condotta, Zog, basandosi su molto utopistiche speranze di aiuti ed inammissibili aiuti (*Vivissime prolungate acclamazioni*), scelse quella della provocazione, non ancora convinto, nonostante le tante prove ormai da noi fornite, che questa è veramente la peggior politica da adottarsi verso l'Italia di Mussolini. (*Vivissimi prolungati applausi*). Il giorno 5 aprile, gli Italiani lasciano l'Albania su due navi da guerra, rimanando soltanto a Tirana i funzionari e gli ufficiali in servizio diplomatico e pochi altri che coraggiosamente si erano offerti di presidiare la nostra Legazione, minacciata dalle bande fuori legge reclutate da Zog nelle prigioni delle varie città. (*Vivissimi applausi*). La popolazione è rattristata dall'esodo dei nostri connazionali, ma è sostanzialmente lieta che si stia

producendo una crisi tale da determinare la caduta del dominio zoghista. Invano si tenta di far credere, per ammutinare la gente, che l'Italia si appresta ad attaccare il popolo albanese. Pochi rispondono al foglio di mobilitazione. Tutti rifiutano di prendere le armi contro di noi. Al contrario, dalle lontane montagne delle Mirdizia e del Ducagini, Capi nostri amici muovono incontro alle nostre forze, ansiosi soltanto di affrettare il cambiamento della situazione. Sono soltanto pochi sconsigliati che Zog riesce ad armare per opporsi a Durazzo e negli altri porti al nostro sbarco.

Una certa solita stampa straniera, che non perde mai occasione di degradarsi in abietti tentativi di calunnia, si è lanciata con criminosa spudoratezza sulla descrizione di quella che è stata una superba operazione militare. (*La Camera sorge in piedi acclamando lungamente al grido di: Viva l'Esercito!*) Rifiuto di rilevare le ridicole voci, consacrate però da altrettanti ridicoli titoli a piena pagina dei soliti organi delle democrazie, relative a immaginari scacchi militari subiti dalle nostre colonne (*Ilarità*): la più disonorante smentita è stata data dai fatti. Ma siccome si è parlato di combattimenti, di distruzioni, di stragi, dichiaro formalmente che non una delle cose stampate all'estero è vera, e che Durazzo, Valona, Santi Quaranta, San Giovanni di Medua sono là, con tutte le loro case intatte, con l'intera popolazione operosa e felice, fervide di nuova vita, a provare che gli orrori narrati con tanta ricchezza di particolari esistono solo nelle fantasie malate o corrotte di certi scribi ben noti. (*Vivissimi prolungati applausi*). Nessuna battaglia ha avuto luogo: là, ove una resistenza era stata predisposta, più per uso esterno che per convinzione, non è stato necessario ricorrere alla superiorità dei mezzi: è bastato lo slancio eroico dei nostri uomini. (*Acclamazioni prolungate*). Ai Caduti (*La Camera si alza*) che hanno offerto le giovani vite per la liberazione dell'Albania, rivolgiamo un pensiero commosso e questo pensie-

ro è condiviso appieno dall'intero popolo albanese che attendeva, come ha provato, i nostri soldati con cuore fraterno e con sicura fede nella loro missione (*Vivissimi applausi*).

L'operazione militare, risultata dalla perfetta cooperazione delle forze di mare, di terra e del cielo, è stata una formidabile prova delle qualità organizzative e militari del popolo italiano (*Vivissimi prolungati applausi*): la visione offerta i giorni 7 e 8 aprile dalla flotta raccolta nel porto di Durazzo per tutelare ed organizzare il non facile sbarco, dalle colonne motorizzate e veloci che si irradiavano dalla costa verso il centro del Paese, dall'aviazione che con un incessante carosello di velivoli allineava in poche ore nel cuore dell'Albania un reggimento di granatieri, rifletteva quanto altra mai l'animo e la potenza dell'Italia fascista. (*Vibranti acclamazioni*). Tutto è stato perfetto: materiale e uomini, molti dei quali, richiamati alle armi solo da pochi giorni ed appartenenti a classi anziane, hanno gareggiato in entusiasmo ed in slancio con le più giovani leve, orgogliosi di mostrare che tutti gli italiani sanno rispondere con identico cuore all'ordine del Duce. (*Vibranti acclamazioni — Grida ripetute di: Duce! Duce!*).

Quanto successivamente è avvenuto in Albania è noto. Dalla mattina del 7 aprile non più un solo colpo di fucile è stato sparato. La pace e l'ordine si sono automaticamente ristabiliti nell'intero Paese. Le nostre truppe, che ormai hanno raggiunto gli estremi comuni delle più lontane provincie, sono state ovunque ricevute con entusiasmo ed onori. A nessuno è concesso di elevare dubbi sulla spontaneità di queste accoglienze senza offendere soprattutto il popolo albanese. (*Vivissimi applausi all'indirizzo della Delegazione albanese*). Liberamente sono affluiti a Tirana gli uomini più rappresentativi di ogni regione, di ogni religione e di ogni categoria sociale e, liberamente raccolti secondo le leggi e le tradizioni del Paese in una Assemblea costituente, dove si è liberamente discusso e liberamente votato, essi

hanno preso una deliberazione solenne e fausta: quella di stringere con legami indissolubili il proprio popolo al popolo italiano, offrendo, quale pegno supremo, la Corona d'Albania all'Augusta Maestà di Vittorio Emanuele III. (*La Camera scatta in piedi acclamando fervidamente — Grida reiterate di: Viva il Re!*).

La deliberazione, che definisce e consacra in tal modo la volontà del popolo albanese, attraverso l'accettazione Sovrana, e la decisione del Gran Consiglio, è stata fatta sua dall'intero popolo italiano: i destini dell'Italia e dell'Albania sono ormai uniti per sempre (*Vivissime acclamazioni*).

L'unione italo-albanese è un evento consacrato alla nostra storia ed affidato al nostro onore: non vi è forza umana che possa tentare di modificarlo, senza provocare la compatta e solidale reazione dei due popoli. (*Applausi calorosi*). Di ciò faranno bene a rendersi conto quanti ancora inconsultamente si agitano per intorbidare più del necessario le già abbastanza incerte acque delle relazioni internazionali. (*Vive approvazioni*). Quanto in Albania è avvenuto trova la sua genesi, la sua spiegazione nella storia, nella realtà e nel diritto. Le polemiche e i dibattiti parlamentari che in questi giorni hanno avuto luogo all'estero sono stati seguiti da noi con la dovuta attenzione. È recentissimo il discorso pronunciato ai Comuni dal Primo Ministro Britannico, Signor Neville Chamberlain. Egli ha fatto una lunga e minuziosa narrazione degli avvenimenti basata su informazioni che avrebbero meritato un più severo controllo (*Approvazioni*): debbo inoltre obiettare che, troppo preoccupato di narrare la cronaca, egli ha dimenticato la storia. (*Applausi*). La diagnosi dei nostri rapporti con l'Albania non può essere fatta attraverso l'esame più o meno sicuro degli avvenimenti del 7 e dell'8 aprile: bisogna risalire molto più lontano per rendersi conto dello spirito delle cose e per giudicare con una vera conoscenza di causa. (*Bene!*).

Dove invece concordiamo col Signor Chamberlain è nelle conclusioni del suo discorso per

quanto concerne il mantenimento in vigore del Patto italo-britannico. Niente di quanto è accaduto potrebbe giustificarne una alterazione. Anche da parte nostra è attribuito grande valore agli accordi realizzati nell'aprile scorso tra noi e l'Inghilterra e siamo animati da un'uguale volontà di mantenerli validi ed operanti, attraverso l'esecuzione e l'osservanza di tutte le loro clausole come abbiamo fatto sin qui. E poichè il Signor Chamberlain ha parlato del rimpatrio dei nostri volontari in Spagna, confermiamo che le valorose legioni, che hanno dato un così prezioso contributo di fede e di sangue alla causa della civiltà europea, rientreranno trionfalmente in Patria, dopo aver avuto il meritato premio e l'onore di sfilare nelle vie di Madrid al cospetto del Generalissimo Franco. (*La Camera balza in piedi — Vivissime prolungate acclamazioni*).

Se nella inevitabile polemica internazionale che la nostra risposta all'appello albanese ha suscitato, vi sono state le note assurde e stonate, non sono mancati, da parte dei paesi a noi amici, gesti di comprensione e di solidarietà.

In primo luogo, da parte della Germania (*La Camera scatta in piedi — Applausi prolungati e calorosissimi all'indirizzo del Feld-maresciallo Goering, il quale ringrazia col saluto romano*), che, attraverso le vie ufficiali e col caloroso consenso della sua stampa, ha tenuto a dichiarare che l'opera di civiltà e di pace che l'Italia si apprestava a svolgere in Albania trovava da parte del popolo tedesco il più fervido e incondizionato plauso. Questo atteggiamento deciso, aperto e leale della Germania nazista ha documentato coi fatti al mondo, nonchè a coloro che sono sempre in agguato a spiare quello che non avviene, che l'Asse è un formidabile strumento di collaborazione e di intesa che funziona in modo identico tanto a Roma quanto a Berlino. (*La Camera in piedi prorompe in nuove vivissime prolungate acclamazioni*). Una siffatta prova è destinata a rendere più profonda l'intimità di rapporti tra l'Italia fascista e la Germania nazista ed a rendere ancora più

saldo l'Asse, che è, rimane e rimarrà l'elemento fondamentale della politica estera italiana (*Acclamazioni lunghissime*).

Anche il popolo magiaro ha mantenuto nei nostri confronti durante la recente vicenda un atteggiamento ispirato ai sentimenti di schietta solidarietà che tradizionalmente ormai legano l'Ungheria all'Italia. (*La Camera in piedi applaude a lungo fervidamente — Dalla tribuna diplomatica il Ministro di Ungheria, barone Villani, saluta romanamente*). Poiché si è tentata all'estero una assurda speculazione a base di racconti romanzzati sulla partenza da Tirana della consorte di Zog e si è molto insistito sulla sua nazionalità di origine, ritengo opportuno far conoscere che, oltre che per la sua qualità di donna e per le sue condizioni di madre, proprio anche in omaggio all'origine magiara della Regina Geraldina, noi ci siamo fin dall'inizio della crisi preoccupati della sua sorte ed abbiamo fatto sapere che, in ogni eventualità, essa avrebbe potuto trovare asilo e protezione all'ombra del tricolore. (*Vivissimi prolungati applausi*).

Cordiale, solidale e comprensivo è stato l'atteggiamento del Governo e dell'opinione pubblica della Spagna Nazionale (*La Camera si alza — Acclamazioni vibranti. L'Ambasciatore di Spagna, S. E. Garcia Conde, saluta romanamente*), che noi salutiamo oggi restaurata nella pienezza della integrità territoriale, eroicamente riscattata dal sangue dei soldati e dalla fiera volontà del Caudillo. (*Vivissimi prolungati applausi*). Una pari amicizia ed un altrettanto incondizionato consenso ci ha dimostrato in questi giorni il popolo giapponese, e di ciò gli siamo grati. (*Vivissimi prolungati applausi*).

La linea di condotta adottata dal Governo di Belgrado ed il contegno tenuto dal popolo jugoslavo in questa occasione (*La Camera, ancora una volta in piedi, applaude calorosamente. Il Ministro di Jugoslavia S. E. Christich ringrazia col saluto romano*) meritano un particolare rilievo: essi sono stati veramente ispirati a quella amicizia

che trova le sue basi non solo nel Patto di Pasqua, ma anche e soprattutto nella simpatia e nella fiducia che la collaborazione inaugurata due anni or sono ha determinato tra i nostri popoli. Durante tutto lo sviluppo degli eventi i contatti più stretti e cordiali sono stati mantenuti col Governo di Belgrado, e la Jugoslavia, con acuto giudizio della situazione, ha conformato la sua politica alle necessità dei suoi veri interessi nazionali (*Vivi applausi*). Si è compreso a Belgrado che la presenza dell'Italia in Albania non nasconde la benchè minima intenzione di ostilità per la Jugoslavia. (*Vivi applausi*). È vero invece il contrario, e cioè che dalla nuova vicinanza, i due Paesi amici trarranno, com'è nei nostri desideri, ulteriori elementi di solidarietà e di stretta collaborazione, ed è in questo spirito che tra pochi giorni avrà luogo a Venezia un mio incontro col Ministro degli esteri jugoslavo. (*Vivissimi applausi*).

Altrettanto false e pericolose le voci diffuse circa nostri assurdi progetti nei confronti della Grecia, voci sul cui marchio di fabbrica non è possibile elevare il più piccolo dubbio. (*Ilarità*). Noi le abbiamo respinte e le respingiamo. Il Governo greco per parte sua ha preso lealmente atto delle nostre dichiarazioni. L'atmosfera che questi contatti hanno determinato è di cordialità e di fiducia reciproca, e tale da lasciare prevedere un avvenire di più intensa collaborazione (*Vivissimi applausi*). La manovra incendiaria è anche questa volta fallita. (*Vivissimi applausi*). L'azione che l'Italia si propone di compiere in Albania è destinata non a provocare disordini e ad aumentare incertezze, bensì a rafforzare la pace in un delicato settore della vita europea poichè il vero scopo della politica fascista è ovunque quello di collaborare sinceramente per il ristabilimento della fiducia internazionale, offrendo il contributo concreto della sua buona volontà a tutti i popoli animati da un eguale desiderio di pace. (*Vivi applausi*).

Camerati,

Il popolo albanese, del quale sono presenti in questa Aula i più eminenti rappresentanti convenuti a Roma per offrire simbolicamente al Sovrano la Corona, associa il suo destino al nostro, animato da una profonda sincerità di sentimenti e da quella illimitata fiducia che infonde in chiunque la guida del Duce. (*Vibranti acclamazioni — La Camera scatta in piedi al grido prolungato di: Duce! Duce!*). È un popolo sobrio, fiero, guerriero, composto di gente di razza altrettanto pura e nobile quanto la razza italiana, poichè entrambe le razze discendono dal comune ceppo ario, e sono queste qualità fondamentali quelle che determinano le condizioni di una convivenza così cordiale che diverrà in breve una comunanza fraterna. (*Vivissimi applausi*). Molti secoli di abbandono ed alcuni decenni di malgoverno hanno reso l'Albania bisognosa della nostra collaborazione e del nostro aiuto. Gli Albanesi possono contarvi. (*Vivissimi applausi*). Le energie italiane che si dirigevano nella loro terra anche quando per giungervi dovevano superare resistenze ed ostacoli vi affluiranno adesso con ritmo crescente, e quei difficili problemi che per molto tempo hanno invano atteso la loro soluzione, adesso la troveranno nella più intima collaborazione italo-albanese. Il Duce ha disposto che siano messe allo studio le questioni più urgenti: principali tra esse quelle che concernono le vie di comunicazioni e la bonifica di larghe fasce costiere del Paese.

Ciò è già stato fatto e con rapidità fascista si passerà dalla fase di progetto alla fase dell'esecuzione, il che permetterà l'impiego di una molto numerosa mano d'opera locale anelante al lavoro. Anche i problemi connessi all'igiene, all'assistenza ed alla istruzione sono già stati messi all'ordine del giorno. Nonostante il brevissimo tempo trascorso, una nuova vita comincia a fluire nella Nazione albanese; essa sente che sotto l'impulso redentore del Fascismo raggiungerà finalmente quelle condizioni di prosperità e di progresso cui ha sempre inutilmente aspirato.

Ora che il popolo albanese ha ritrovato la sua vera strada, ora che il tricolore e il vessillo dall'aquila sventolano accanto, nessun dubbio è più ammesso: l'Albania si avvia con sicura certezza verso quel grande e felice avvenire che Roma Imperiale le assicura nel nome glorioso del Duce. (*Vivissime prolungate acclamazioni — La Camera sorge in piedi — Grida prolungate di: Duce! Duce! — Nuove ardentissime acclamazioni*).

DOCUMENTO XXVI.

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE COSTITUENTE SULL'UNIONE PERSONALE DELL'ALBANIA CON L'ITALIA.

L'Assemblea Nazionale Costituente, rappresentante il popolo albanese ed interprete della sua volontà, riunita in Tirana il 12 aprile 1939-XVII dell'era fascista, delibera quanto segue:

Art. 1. — Il regime esistente in Albania è decaduto; la Costituzione, emanazione di questo regime, è abrogata.

Art. 2. — È costituito un Governo nominato dall'Assemblea investita di pieni poteri.

Art. 3. — L'Assemblea dichiara che tutti gli albanesi, memori e riconoscenti dell'opera ricostruttiva data dal Duce e dall'Italia Fascista per lo sviluppo e la prosperità dell'Albania, decidono di associare più intimamente la vita ed i destini dell'Albania a quelli dell'Italia, stabilendo con essa vincoli di una sempre più stretta solidarietà. Accordi ispirati a questa solidarietà saranno successivamente stipulati fra l'Italia e l'Albania.

Art. 4. — L'assemblea Nazionale Costituente, interprete dell'unanime volontà di rinnovamento nazionale del popolo albanese e quale pegno solenne per la sua realizzazione, decide di offrire nella forma di una unione personale la Corona di Albania a S. M. Vittorio Emanuele III Re d'Italia e Imperatore d'Etiopia, per Sua Maestà e per i Suoi Reali discendenti.

DOCUMENTO XXVIII.

STATUTO FONDAMENTALE DEL REGNO DI
ALBANIA

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Nell'accettare l'offerta della Corona d'Albania, deliberata dall'Assemblea Costituente riunitasi in Tirana il 12 aprile 1939-XVII, Ci siamo assunti l'alto compito di provvedere alla cura dei Nostri figli albanesi e di condurre anche questo nobile Popolo, rinnovato nel segno del Littorio, verso i suoi più alti destini.

Considerando che per raggiungere tali fini è indispensabile determinare la struttura dello Stato conformemente ai supremi interessi nazionali, abbiamo deciso di elargire al Nostro amato Popolo albanese uno Statuto fondamentale, pegno altresì del Nostro affetto e della nostra sollecitudine paterna. IspirandoCi a questi sentimenti,

Abbiamo decretato e decretiamo:

I. — *Disposizioni Generali.*

Art. 1. — Lo Stato Albanese è retto da un governo monarchico costituzionale.

Il trono è ereditario secondo la legge salica nella dinastia di Sua Maestà Vittorio Emanuele III, Re d'Italia e di Albania, Imperatore d'Etiopia.

Art. 2. — La bandiera albanese è rossa e cari-

cata al centro dell'aquila nera bicipite col segno del Fascio Littorio.

Art. 3. — La lingua ufficiale dello Stato è l'albanese.

Art. 4. — Tutte le religioni sono rispettate. Il libero esercizio del culto e delle pratiche esteriori è garantito, conformemente alle leggi.

Art. 5. — Il potere legislativo è esercitato dal Re con la collaborazione del Consiglio Superiore Fascista Corporativo.

Art. 6. — Il potere esecutivo appartiene al Re.

Art. 7. — La giustizia emana dal Re ed è amministrata in Suo nome dai giudici che Egli istituisce.

Art. 8. — L'interpretazione delle leggi, in modo per tutti obbligatorio, spetta esclusivamente al potere legislativo.

Art. 9. — L'ordinamento delle istituzioni comunali e provinciali è stabilito per legge.

II. — *Del Re.*

Art. 10. — La persona del Re è sacra ed inviolabile.

Art. 11. — Il Re è maggiorenne all'età di diciotto anni compiuti.

Durante la minorità del Re, o nel caso in cui il Re maggiorenne si trovi nella fisica impossibilità di regnare, i poteri del Re saranno esercitati da un reggente. La reggenza spetterà al reggente del Regno d'Italia.

Art. 12. — Il Re può nominare un luogotenente generale.

Il luogotenente generale eserciterà tutti i poteri del Re, salvo quelli che il Re espressamente si riserva.

Art. 13. — Il Re è capo supremo dello Stato; comanda le forze armate; dichiara la guerra, conchiude la pace; fa i trattati internazionali,andone notizia al Consiglio Superiore Fascista Corporativo appena l'interesse e la sicurezza dello Stato lo permettano.

Art. 14. — Il Re nomina a tutte le cariche dello Stato.

Art. 15. — Il Re fa i decreti e i regolamenti necessari per l'esecuzione delle leggi e per disciplinare l'organizzazione e il funzionamento delle amministrazioni dello Stato.

Quando ragioni di urgente ed assoluta necessità lo richiedano, il Re può emanare norme aventi forza di legge. In tal caso il decreto Reale deve essere presentato al Consiglio Superiore Fascista Corporativo per la conversione in legge.

Art. 16. — La proposizione delle leggi appartiene al Re ed al Consiglio Superiore Fascista Corporativo. Ma la proposizione di leggi di carattere costituzionale o che apportino aumenti di spese spetta soltanto al Re.

Art. 17. — Il Re sanziona le leggi e le promulga.

Art. 18. — Il Re può far grazia e commutare le pene.

Art. 19. — Il Re può creare ordini cavallereschi e prescriberne gli statuti.

Art. 20. — Il Re può conferire titoli di nobiltà.

Art. 21. — Nessuno può ricevere decorazioni, titoli o pensioni da una Potenza estera senza l'autorizzazione del Re.

III. — *Del Governo del Re.*

Art. 22. — Il Re nomina e revoca i Suoi ministri segretari di Stato. Essi sono responsabili di tutti gli atti e provvedimenti dei loro ministeri.

Art. 23. — Il Re, quando lo ritenga necessario, può convocare e presiedere il Consiglio dei ministri.

Art. 24. — I ministri segretari di Stato hanno sempre accesso al Consiglio Superiore Fascista Corporativo e debbono a loro richiesta essere sentiti.

Art. 25. — Le leggi e gli atti del Governo non hanno efficacia se non sono muniti della firma di un ministro.

IV. — *Del Consiglio Superiore Fascista Corporativo.*

Art. 26. — Il Consiglio Superiore Fascista Corporativo è formato dai componenti del Consiglio Centrale del Partito Fascista Albanese e dai componenti effettivi del Consiglio Centrale dell'Economia Corporativa.

La composizione del Consiglio Centrale del Partito Fascista Albanese e quella del Consiglio Centrale dell'Economia Corporativa non possono essere modificate che per legge.

Art. 27. — I consiglieri devono possedere i seguenti requisiti:

a) avere compiuto l'età di 25 anni;

b) godere i diritti civili e politici;

c) riunire in sè gli altri requisiti voluti dalla legge.

Art. 28. — La competenza ad accertare l'esistenza delle condizioni di ammissione dei consiglieri spetta ad una commissione composta dal presidente e dai vice-presidenti del Consiglio Superiore Fascista Corporativo.

Art. 29. — I consiglieri prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni prestano giuramento di essere fedeli al Re, di osservare lo Statuto e le leggi dello Stato, e di esercitare le loro funzioni col solo scopo del bene inseparabile del Re e della Patria.

Art. 30. — Ai consiglieri spetta una indennità annua determinata per legge.

Art. 31. — I consiglieri decadono dalla carica col decadere della funzione esercitata nei Consigli che concorrono a formare il Consiglio Superiore Fascista Corporativo.

Art. 32. — Il Consiglio Superiore Fascista Corporativo è convocato dal Re. Al Re appartiene altresì di stabilire le sessioni e di prorogarle.

Art. 33. — Il presidente e i vice-presidenti del Consiglio Superiore Fascista Corporativo sono nominati dal Re.

Il presidente del Consiglio Superiore Fascista

Corporativo nomina alle altre cariche stabilite nel regolamento del Consiglio Superiore.

Art. 34. — Nessun oggetto può essere messo all'ordine del giorno del Consiglio Superiore Fascista Corporativo senza l'autorizzazione del Re.

Art. 35. — Le sedute del Consiglio Superiore Fascista Corporativo sono pubbliche. Ma quando i ministri lo richiedano esso può deliberare in segreto.

Art. 36. — Le votazioni hanno sempre luogo in modo palese.

Art. 37. — I disegni di legge approvati dal Consiglio Superiore Fascista Corporativo sono presentati alla sanzione del Re.

Il Re può rifiutare la sanzione. Egli può chiedere anche una seconda discussione dei disegni di legge.

Art. 38. — Il Consiglio Superiore Fascista Corporativo determina con un proprio regolamento interno il modo secondo il quale deve esercitare le proprie attribuzioni.

Art. 39. — Il Consiglio Superiore Fascista Corporativo ha il diritto di accusare i ministri del Re per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni e di tradurli avanti l'Alta Corte di giustizia.

V. — *Dell'ordine giudiziario.*

Art. 40. — L'organizzazione e le competenze dei tribunali sono stabilite per legge.

Art. 41. — I giudici, nell'esercizio delle loro funzioni sono indipendenti. Essi sono inamovibili, conformemente alla legge sull'ordinamento giudiziario.

Art. 42. — Nessuno può essere distolto dai suoi giudici naturali. Non potranno perciò essere creati tribunali straordinari, tranne nei casi previsti dalla legge.

Art. 43. — Per giudicare i ministri accusati dal Consiglio Superiore Fascista Corporativo è istituita l'Alta Corte di giustizia.

Essa si compone di nove membri nominati dal

Re. Le norme relative all'ordinamento dell'Alta Corte di giustizia ed all'esercizio delle sue attribuzioni sono stabilite con legge.

Art. 44. — Le udienze dei tribunali in materia civile e i dibattimenti in materia penale saranno pubblici, conformemente alle leggi.

VI. — *Dei diritti e dei doveri dei cittadini.*

Art. 45. — Tutti i cittadini sono uguali dinanzi alla legge: godono dei diritti civili e politici e sono ammissibili alle cariche civili e militari, salvo le eccezioni determinate dalle leggi.

Art. 46. — Essi contribuiscono indistintamente, nella proporzione dei loro averi, ai carichi dello Stato.

Art. 47. — Nessun tributo può essere imposto se non è stato stabilito dalla legge.

Art. 48. — Il servizio militare è obbligatorio per tutti, conformemente alla legge sulla leva militare.

Art. 49. — La libertà personale è garantita. Nessuno può essere arrestato o tradotto in giudizio, se non nei casi previsti dalla legge e nelle forme che essa prescrive.

Art. 50. — Il domicilio è inviolabile. Nessuna visita domiciliare può aver luogo se non in forza della legge e nelle forme che essa prescrive.

Art. 51. — La stampa è libera, ma una legge ne reprime gli abusi.

Art. 52. — Tutte le proprietà, senza alcuna eccezione, sono inviolabili. Tuttavia, quando l'interesse pubblico legalmente accertato lo esiga, si può essere tenuti a cederle in tutto o in parte, mediante una giusta indennità, conformemente alle leggi.

VII. — *Disposizioni finali.*

Art. 53. — Ogni legge contraria al presente Statuto è abrogata.

Art. 54. — Il presente Statuto entrerà in vigore il 4 giugno 1939-XVII.

Dato a Roma, li 3 giugno 1939-XVII.

VITTORIO EMANUELE

DOCUMENTO XXIX.

CONVENZIONE
ECONOMICO-DOGANALE-VALUTARIA
TRA IL REGNO D'ITALIA E IL REGNO D'ALBANIA

(*Tirana, 20 aprile 1939*)

Il Governo italiano ed il Governo albanese, nell'intento di associare più intimamente la vita e i destini dell'Italia e dell'Albania, in armonia con i voti manifestati dal Parlamento italiano e dall'Assemblea Costituente albanese, hanno convenuto di stipulare più stretti accordi anche nel campo economico, doganale e valutario.

A tale fine i due Governi, nel quadro della sovranità dei loro rispettivi Stati, convengono quanto segue:

I. — *Unione doganale.*

Art. 1. — Il Regno d'Italia ed il Regno d'Albania sono costituiti in unione doganale. Pertanto i territori dei due Stati saranno considerati, agli effetti dell'applicazione della tariffa e delle altre leggi doganali, come formanti un solo territorio.

Salvo le eccezioni previste da questa convenzione, vi sarà fra il Regno d'Italia ed il Regno d'Albania piena ed intera libertà di commercio per modo che le merci italiane spedite in Albania e le merci albanesi spedite in Italia saranno da una parte e dall'altra considerate come merci nazionali spedite da un porto all'altro dello Stato.

Art. 2. — Dai due Stati componenti l'unione doganale italo-albanese saranno applicati:

a) i dazi doganali previsti in ogni tempo dalla tariffa generale del Regno d'Italia o quelli più ridotti stabiliti con legge autonoma del Regno d'Italia o risultati da trattati e convenzioni doganali da questo stipulati con terzi Stati;

b) la legge doganale italiana, il relativo regolamento, il repertorio per l'applicazione della tariffa doganale ed ogni altra disposizione vigente in Italia o che sarà emanata in Italia, in quanto l'unione doganale, in rapporto alle sue finalità, ne implichi l'applicazione e non contrasti con le disposizioni della presente convenzione.

Art. 3. — Il Regno d'Italia ed il Regno d'Albania conservano piena autonomia tributaria nei riguardi delle rispettive imposte e tasse interne, anche se, per le merci importate ed esportate, tali imposte e tasse sono applicate dagli uffici doganali all'atto della importazione e della esportazione, a titolo di soprattassa di confine, di addizionale, di tassa di vendita, di imposta di consumo e simili.

Nel caso che dette tasse e imposte non siano comuni ai due Stati, lo Stato nel quale esse sono in vigore avrà facoltà di riscuoterle anche sulle merci provenienti dall'altro Stato, e le rimborserà sulle merci spedite nell'altro Stato, se il rimborso è ammesso per disposizione di carattere generale alla esportazione verso ogni altro Paese.

Nel caso che le dette tasse e imposte siano applicate in entrambi gli Stati dell'unione doganale ma in diversa misura, la riscossione ed il rimborso saranno limitati alla differenza.

Art. 4. — La presente convenzione non modifica nei due Stati contraenti il regime delle merci che nel Regno d'Italia o nel regno d'Albania sono attualmente oggetto di monopoli di produzione, d'importazione, di esportazione o di vendita, direttamente esercitati dallo Stato in propria regia o dati in concessione ad altri Enti.

A questo riguardo i due Stati contraenti si riservano di concludere separati accordi.

Fino a quando con tali accordi non sarà diversamente stabilito, le merci che sono oggetto di monopolio di uno dei due Stati potranno esservi introdotte dall'altro Stato od esserne spedite con destinazione all'altro Stato, alle condizioni prescritte per le merci della stessa specie importate od esportate per ogni altro Paese.

Art. 5. — L'unione doganale italo-albanese applicherà le disposizioni e le prescrizioni vigenti nel Regno d'Italia per quanto concerne i divieti di importazione e di esportazione attinenti alla politica degli scambi con l'estero e le deroghe che a tali divieti possono essere accordate per determinate merci o per determinati contingenti.

Parimenti si applicheranno nel territorio dell'unione doganale le speciali disposizioni disciplinanti nel Regno d'Italia, anche con particolare riguardo ai traffici con l'estero, la produzione, la raccolta e la distribuzione al consumo di determinate merci.

Le misure da adottarsi per l'applicazione di queste norme saranno stabilite dal Comitato misto previsto all'art. 20.

Art. 6. — Ciascuno dei due Stati contraenti si riserva il diritto di applicare ai traffici con l'altro Stato i divieti e le prescrizioni che saranno da esso ritenute indispensabili per garantire la sicurezza e l'incolumità pubblica, per impedire il propagarsi di epidemie e di epizoozie e per proteggere le proprie culture dalla importazione e dalla propagazione di insetti o altri parassiti nocivi.

Art. 7. — Il Regno d'Italia ed il Regno d'Albania procureranno di ottenere che i trattati e gli accordi di carattere commerciale, doganale e valutario in vigore fra l'Italia ed altri Stati siano estesi anche al Regno d'Albania. Conseguentemente quest'ultimo metterà fine alla più vicina scadenza ai trattati e agli accordi di carattere commerciale e doganale attualmente esistenti fra l'Albania e terzi Stati.

La stipulazione di trattati ed accordi di carattere commerciale, doganale e valutario tra l'unione doganale italo-albanese e terzi Stati rimane

affidata all'Italia, nell'intesa che, a tutela di specifici interessi dell'Albania, delegati del Governo albanese faranno parte delle delegazioni incaricate dal Governo italiano dei relativi negoziati.

Art. 8. — La gestione delle dogane dell'unione doganale italo-albanese e dei relativi servizi di vigilanza sulle frontiere di terra e di mare è assunta dall'Amministrazione doganale italiana con le condizioni che saranno stabilite nell'accordo di cui al successivo art. 9. Detta Amministrazione prenderà a proprio carico le relative spese.

I proventi doganali riscossi nel Regno d'Albania si intenderanno rimborsati all'erario albanese secondo quanto è disposto all'art. 17.

Art. 9. — Le disposizioni di cui agli articoli precedenti saranno applicate a decorrere dalla data che verrà stabilita con ulteriore accordo fra i due Governi.

Tale accordo sarà concluso non oltre il 31 maggio prossimo e dovrà, fra l'altro, disporre e disciplinare l'organizzazione tecnica, amministrativa e contabile dei servizi, la sistemazione del personale attualmente in servizio presso le dogane albanesi, nonché la materia delle agevolazioni doganali.

Rimane sin d'ora inteso che le bollette doganali, i manifesti e gli altri stampati ufficiali da usarsi presso le dogane albanesi saranno impressi in lingua italiana ed in lingua albanese. Entrambe le lingue potranno essere adoperate nella compilazione delle dichiarazioni doganali, dei manifesti e degli altri atti ufficiali delle dogane stesse.

II. — *Disposizioni valutarie.*

Art. 10. — Il valore del franco albanese è ragguagliato alla lira italiana ad una parità fissa di lire italiane 6,25 per ogni franco albanese.

Art. 11. — La copertura della circolazione della Banca Nazionale d'Albania sarà costituita da lire italiane, in banconote od altri crediti sulla Banca d'Italia. Pertanto il franco albanese verrà a godere della copertura aurea corrispondente a quella della lira italiana.

Art. 12. — È istituito in Albania il monopolio del commercio dei cambi e delle divise.

Tale monopolio è affidato alla Banca Nazionale d'Albania, che lo eserciterà in conformità alle disposizioni vigenti in materia in Italia.

Art. 13. — Le banconote in franchi albanesi emesse dalla Banca Nazionale d'Albania sono convertibili a vista, mediante assegni od ordini di versamento, nell'equivalente ammontare di lire italiane utilizzabili in Italia. Le banconote stesse saranno altresì convertibili in altra valuta con l'osservanza delle disposizioni sul monopolio dei cambi di cui all'articolo precedente.

Art. 14. — Per la coniazione delle monete la Banca Nazionale d'Albania si servirà della Regia Zecca italiana adottando il metallo e la lega usati per la coniazione delle monete italiane.

Per la stampa delle sue banconote la Banca predetta si servirà delle officine dello Stato italiano o della Banca d'Italia.

Art. 15. — A partire dalla data di entrata in vigore della presente convenzione si intendono abrogate o modificate le disposizioni della legge albanese sull'ordinamento monetario del 12 luglio 1925 e della legge albanese per la Banca Nazionale d'Albania del 12 luglio 1925, in quanto siano in contrasto o diverse dalle disposizioni della presente convenzione.

III. — *Disposizioni economiche.*

Art. 16. — Il Governo albanese faciliterà, in pieno accordo con il Governo italiano, con ogni mezzo a sua disposizione ed in particolare con l'accoglimento di domande di concessione, la realizzazione di quelle iniziative che siano capaci di valorizzare, anche attraverso la creazione di comunicazioni e di servizi, le possibilità economiche albanesi.

Art. 17. — Il Regno d'Italia si obbliga di corrispondere al Regno d'Albania, a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo previsto al-

l'art. 9, la somma annua di 15 (quindici) milioni di franchi albanesi come corrispettivo della diminuzione determinata dall'applicazione di detto accordo nei proventi del bilancio statale albanese nonchè a soddisfacimento di ogni altro impegno dell'Italia in essere alla data della firma della presente convenzione e come contributo per l'assestamento del bilancio stesso.

Il versamento della somma suindicata sarà effettuato con le modalità che saranno stabilite d'intesa fra i Ministeri delle Finanze dei due Stati.

Qualora gli introiti netti delle dogane albanesi superino la somma annua di 9 milioni di franchi albanesi, la differenza in più sarà portata in aumento della suindicata somma di 15 milioni di franchi albanesi.

IV. — *Disposizioni generali.*

Art. 18. — Le disposizioni contenute nelle patuizioni vigenti fra il Regno d'Italia ed il Regno d'Albania, in quanto in contrasto o modificate dalle disposizioni della presente convenzione, s'intendono abrogate.

Art. 19. — Tra i Dicasteri interessati dei due Paesi, l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero, la Banca d'Italia, la Banca Nazionale d'Albania, di intesa con i Ministeri degli Affari Esteri d'Italia e d'Albania, si adotteranno i provvedimenti necessari per completare la presente convenzione.

Art. 20. — I due Governi nomineranno immediatamente un comitato misto con l'incarico di provvedere a quanto necessario per l'esecuzione della presente convenzione.

V. — *Disposizioni transitorie.*

Art. 21. — Fino all'entrata in vigore dell'accordo previsto all'art. 9 della presente convenzione le importazioni di merci in Albania rimangono subordinate al rilascio dell'impegno di cessione del

cambio da parte della Banca Nazionale d'Albania, quale esercente, a termini dell'art. 12, il monopolio del commercio dei cambi e delle divise in Albania.

Per le merci giacenti nelle dogane albanesi alla data di entrata in vigore della presente convenzione, destinate al consumo albanese, sarà, di regola, provveduto al rilascio dei permessi di importazione e alla relativa concessione del cambio, in quanto in base all'ordinamento vigente in Albania l'importazione fosse sin qui consentita.

VI. — *Entrata in vigore della convenzione.*

Art. 22. — Salvo quanto stabilito all'art. 9, la presente convenzione entra in vigore alla data della sua firma.

Essa potrà essere modificata di comune accordo fra i due Governi.


La presente convenzione viene redatta in lingua italiana ed in lingua albanese; in caso di controversia farà fede il testo italiano.

La presente convenzione sarà ratificata appena possibile dagli organi competenti dei due Paesi e lo scambio delle ratifiche avverrà a Roma.

FATTO a Tirana, in doppio esemplare, il 20 aprile 1939-XVII.

Per l'Italia
FRANCESCO JACOMONI

Per l'Albania
FEJZI ALIZOTTI



BIBLIOGRAFIA

Mi limiterò ad indicare qui alcune delle opere fondamentali per lo studio della formazione dell'Albania o di alcuni suoi speciali aspetti, avvertendo che bibliografie notevoli, ma non esaurienti, si trovano nelle opere qui di seguito citate di Chekvezi, Bourcart (*Les confins*, pag. 14-27), Galanti, Gibert, Legrand, Manek Pekmezi Stotz e Vaina. In esse però, tranne in quella del Vaina, manca completamente, data l'epoca in cui furono pubblicate, la ricca letteratura formatasi intorno al 1913, quando cioè si discusse vivacemente per dar vita al nuovo Stato, e quella posteriore. Abbonderemo pertanto nelle citazioni delle opere più recenti che saranno citate ai singoli capitoli.

Non è inopportuno rilevare che l'importanza del problema albanese nei riguardi degli interessi adriatici dell'Italia e la presenza in Italia di circa centomila cittadini italiani di lingua albanese, spiega l'abbondanza e l'importanza degli studi italiani sull'argomento. Ma molti e buoni lavori sono stati fatti anche in Austria, nè mancano diligenti studi serbi, greci ed albanesi. Come per ogni questione internazionale, la letteratura francese è abbondante, ma non sempre egualmente importante.

Acta et diplomata res Albaniae mediae aetatis illustrantia. Coll. et dig. de Thalliczy, Jirecek e de Sufflay. I vol., Vindobonae, 1913 (va fino al 1343 e contiene 835 docc.). II, *ib.*, 1918

- (va fino al 1406 e contiene 812 docc., [Il 3° e 4° vol. dovevano contenere i documenti fino al 1479. Per le vicende di quest'opera fondamentale per gli studi albanesi cfr. la riv. *Corvina* di Budapest del 1922, pag. 127 sgg.]
- ADAMITI, *Le Pélasges et leurs descendants les Albanais*, Le Caire, 1903.
- ARAVANTINOS P., *Χρονολογια της 'Ηπειρου*, Atene, 1856 (2 volumi).
- BALKANICUS, *Le problème albanais, la Serbie et l'Autriche-Hongrie*, Paris, 1913.
- BALDACCI, *Gli albanesi nel Montenegro*, Roma, 1898.
- *L'Italia e la questione albanese*, Firenze, 1889.
- *La question d'Albanie*, Paris, 1911.
- *L'Albanie économique et politique à la veille de la guerre*, Bruxelles, 1912 (estr. *Revue écon. inter.*).
- *I confini della nuova Albania*, Roma, 1913.
- *Il nuovo Stato di Albania*, Roma, 1913 (estr. *Riv. militare italiana*).
- *La nuova Balcania*, Roma, 1914.
- *I Romeni d'Albania*, Roma, 1914 (estr. *Lares*).
- *Itinerari albanesi 1892-1994*, Roma, 1917.
- BARBARICH, *Albania*, Roma, 1905.
- BENNINI, *L'Austria e l'Albania*, Roma, 1901.
- BIANCONI e CHÉRADAME, *La question albanaise*, Paris, 1901.
- BARONE, *Storia delle questioni contemporanee*, Roma, 1904.
- BOURCART, *L'Albanie et les albanais*, Paris, 1921.
- *Le confins albanais administrés par la France (1916-1920)*, Paris, 1920.

Bibliografia

- *L'œuvre français en Albanie*, in *La Géographie*, mars 1920.
- *L'Albanie*, id., mars 1921.
- *L'Albanie. Son avenir économique*, in *France-Orient*, mars 1920.
- BRUNHES, *Travaux du comité d'études. Indépendance politique et limites possibles de l'Albanie*, Paris, 1919.
- BURILEANU, *I romeni d'Albania*, Bologna, 1912.
- CANTALUPO, *L'Albania e le Potenze*, in *Politica*, fasc. XXVI-XXVII, e *L'accordo per l'Albania*, id., fasc. XXVIII.
- CASSAVETES, *The questions of Northern Epirus at the Peace Conference*, New York, 1919.
- CHIARA, *L'Albania*, Palermo, 1898.
- *L'Epiro, gli albanesi e la Lega*, New York, 1909.
- CHEKVEZI, *Albania, Past and Present*, New York, 1909.
- CVIJIC, *La peninsule balkanique*, Paris, 1918.
- CONFORTI, *L'Albania e gli stati balcanici*, Lecce, 1901.
- *Questione macedone e albanese*, Napoli, 1904.
- CUNIBERTI, *L'Albania e il principe Scanderbeg*, Torino, 1898.
- DEGRAND, *Souvenirs de la Haute Albanie*, Paris, 1911.
- DELAISI, *Les aspirations autonomistes en Europe*, Paris, 1913.
- DE LUCA, *Gli albanesi, i macedo-romeni e gli interessi d'Italia nei Balcani*, Roma, 1913.

- *Gli aromeni*, Roma, 1918.
- DESCHAMPS, *L'avenir de l'Albanie*, Louvain, 1913.
- DE WITTE, DAL PIAZ e ALMAGIÀ, *Relazione della Commissione per lo studio dell'Albania*, in *Atti della Società per il progresso delle scienze*, Roma, 1915.
- DI CESARÒ, *L'Italia nell'Albania meridionale*, Folligno, 1922.
- DUKGJIN-TADTH BAWI BEY, *L'Albanie indépendante et l'empire khalifal ottoman*, Paris, 1910.
- DURHAM, *Hig Albanie*, London, 1909.
- *The struggle for Scutari*, London, 1914.
- *Venti anni di groviglio balcanico*, Firenze, 1923 (trad. Pelli-Bossi).
- DEMETRIO EVANGHELIDES, *E borejos Epeiros*, Atene, 1919.
- FORBerti, *Saggi di politica estera*, Città di Castello, 1914; ripubbl. Milano, 1928.
- GALANTI ART., *L'Albania*, Roma, 1901.
- *L'Albania nei suoi rapporti con la storia e con la civiltà d'Italia*, Città di Castello, 1911.
- GEORGEVITCH, *Le Albanais et les grandes puissances* (trad. Karageorgevitch), Paris, 1913.
- GIANNINI, *La questione albanese alla Conferenza della pace*, Napoli, 1922.
- *L'assetto giuridico ed internazionale dell'Albania*, in *Problemi italiani* del 5 giugno 1922.
- *L'assetto interno dell'Albania*, in *Problemi italiani* del 1° settembre 1922.
- GIBERT, *Les pays d'Albanie et leur histoire*, Paris, 1914.

Bibliografia

- GHICA, *L'Albanie et la question d'Orient*, Paris, 1908.
- GODART, *L'Albanie en 1921*, Paris, 1922.
- GOPCEVIC, *Geschichte von Montenegro und Albanien*, Gotha, 1914.
- *Das Fürstentum Albanien*, Berlin, 1914.
- *Ober Albanien und seine Liga*, Berlin, 1914.
- GRAVIER, *L'Albanie et ses limites*, in *Rev. de Paris*, 1 e 15 gennaio 1913.
- HAHN, *Albanesische Studien*, Wien, 1853.
- HEINA DERVICH, *Les albanais à la conférence de la paix à Le Haye* (s. d.).
- HARIZI, *Histoire chronographique du territoire de Koritza*, Boston, 1919.
- HUGONNET, *La Turquie inconnue, Bulgarie, Macédonie, Albanie*, Paris, 1866.
- IACOWA MERTURI, *L'Albania*, Frascati, 1905.
- JAECKH, *Im türkischen Kriegslager durch Albanien*, Heilbronn, 1911.
- JARAY, *Au jeune royaume d'Albanie*, Paris, 1914.
- *L'Albanie inconnue*, Paris, 1913.
- *Les albanais*, Paris, 1920.
- JESSEN, *Une nationalité inexistante* (Temps, 7 agosto 1913).
- *Skutari und die Nordalbanische Küstenebene*, Seraievo, 1897.
- JORGA, *Brève histoire de l'Albanie*, Bucarest, 1911.
- IRIANNI, *Risveglio albanese*, New York, 1911.

L'Albania

KAHN, *L'Albanie et la paix de l'Europe*, Paris, 1920.

KLEMENTI, *Ein Beitrag zur Albanischen Frage*, Wien, 1913.

LAMOUCHE, *La naissance de l'Etat albanais*, in *Revue pol. et parlementaire*, 1914.

— *La legislation en vigueur en Albanie*, in *Bull. mensuel de la Soc. de législ. comp.*, 1920, pagine 244-249.

La Voce, Numero unico destinato all'Albania (Firenze, 26 febbraio 1913).

LEGRAND E., *Bibliographie albanaise*, Paris, 1912 (completata da Guys, riporta le opere che concernono l'Albania dal 1400 al 1900).

FRANZ VON NOPCSA, *Beiträge zur Vorgeschichte und Ethnologie Nord-albaniens*, in *Wissenschaftliche Mitteilungen aus Bosnien und Herzegovina*, 1912.

— *Sind die heutigen Albanensen die Nachkommen der alten Illyrien?* in *Zeitschrift für Ethnologie*, 1911.

Im Katholischen Nordalbanien, Wien, 1907.

LEVY, *Les plaintes de l'Albanie*, in *Europe Nouvelle*, 1921, pag. 1269.

LORECCHIO, *La questione albanese*, Catanzaro, 1898.

— *Il pensiero politico albanese in rapporto agli interessi italiani*, Roma, 1904.

— *Albania* [è una raccolta non priva di difetti ma fondamentale per lo studio dell'Albania. Ne sono usciti otto volumi. Cfr. per la fervida opera del Lorecchio il mio studio in *L'Europa Orientale* del 1924, pag. 219-220].

LOISEAU, *L'équilibre adriatique*, Paris, 1901.

Bibliografia

- MACCAS, *La question gréco-albanaise*, Paris, 1921.
- MANEK PEKMEZI STOTZ, *Albanische Bibliographie*, Vienna, 1919.
- MANTEGAZZA, *L'Albania*, Roma, 1913.
— *L'altra sponda*, Milano, (s. d.).
- MARCHIANÒ, *La politica albanese e gli Stati balcanici dal 1897 al 1901*, Trani, 1908.
- MARIN, *La question de l'Épire et les grandes puissances*, in *La Vie* del 3 maggio 1913.
- MIKAEVIC, *Po Albaniji*, Zagreb, 1911.
- MILIARAKIS, *Istoria ton basileion tes Nikaias kai ton Despoteiton tes Epeiron*, Atene, 1898.
- MOLLIKA, *Albania economica*, Trieste, 1922.
- ODESCALCHI, *Albanien*, Wien, 1913.
- OJETTI, *L'Albania*, 1902.
- PAPAHAGI, *La romanii din Albania*, Bucuresti, 1920.
- PEACOCK, *Albania*, London, 1914.
- PEMBER REEYES, *A plea for civilised Epirus Egean Island Committee*, London, 1913.
- PETROVITCH, *Scanderbeg*, Paris, 1881 (indica 191 opere che si occupano di S.).
- PETROTTA, *L'Albania*, Palermo, 1913.
- PINOT, *L'Albanie et la question d'Orient*, in *Rev. des deux Mondes*, dicembre 1907.
— *L'Europe et la jeune Turquie*, Paris, 1911.
- PITTARD, *Les peuples des Balkans*, Paris-Genève,

1920, pag. 267-298 (fondamentale per lo studio antropologico degli albanesi).

POLYBIOS, *L'Albanie et la réunion d'ambassadeurs à Londres*, Paris, 1914.

RATTI, *L'Adriatico degli altri (L'Albania nell'ora presente)*, Firenze (s. d.).

SAN GIULIANO, *Lettere sull'Albania*, Roma, 1903 (tr. in ted. Leipzig, 1913).

SAMMINIATELLI, *I rapporti tra Italia e Albania*, Roma, 1903.

SKENDÒ, *Les Albanais*, in *Rev. universelle*, 15 luglio 1920.

— *Albanais et Slaves*, Lausanne, 1919.

— *Albania Zeccani de Istorie Albaneza*, Constanta, 1921.

SCHIRÒ, *Gli albanesi e la questione balcanica*, Napoli, 1904.

SIEBERT, *Albanien und Albanesen*, Wien, 1910.

SPIR. SPIROMIHOS, *Albanoi kai Albanistai*, Atene, 1914.

STEINMETZ, *Eine Reise durch die Hochländer: Vasse Oberalbaniens*, Wien, 1904.

— *Ein Vorslozz in die Nordalbanien Alpen*, Wien, 1905.

SULLIOTTI, *In Albania*, Milano, 1914.

THALICZY, *Illirische Albanische Forschungen*, München und Leipzig, 1916, 2 voll.

TOCCI, *La questione albanese*, Cosenza, 1901.

TOMITCH, *Les albanais en vieille Serbie et dans le Sandjak de Novi Bazar*, Paris, 1913.

Bibliografia

TOZZI, *L'Albania e il suo incerto destino*, Milano, 1920.

VAINA, *La nazione albanese*, 2^a ed., Catania, 1917.

VANNUTELLI, *L'Albania*, Roma, 1886.

VITETTI, *Negoziati albanesi*, in *Politica*, fasc. XIX.

ZOLI, *L'enigma albanese*, id., fasc. XIV.

— *Il moto insurrezionale albanese*, ib., fasc. XV.

— *La liquidazione albanese*, ib., fasc. XVI.

ZUPANIC, *Allserbien und die albanische Frage*, Wien, 1912.

Veggansi inoltre le monografie sull'Albania redatte dal Ministero della guerra francese (*Notice sur l'Albanie et le Montenegro*, Paris, 1915) e da quello della guerra (Roma, 1915) e della marina (1917) in Italia, nonché quella preparata dalla Historical Section of the Foreign Office negli *Handbooks* per la conferenza della pace (Fascicolo n. 17, London, 1920).

Fra il 1925 ed il 1929 sono state pubblicate molte opere sull'Albania. Ho notizia delle seguenti:

L'Albania economica, Bari, s. d. [quaderno n. 3 della Camera di commercio italo-orientale di Bari].

ALMAGIÀ R., *I progressi recenti della conoscenza geografica dell'Albania ed il lavoro da compiersi nell'avvenire* in *Atti del X Congresso Congresso geografico italiano*, II, pag. 578 seg. e voce *Albania* in *Enciclopedia italiana*, volume II (1929).

BALDACCI A., *L'Albania*, Roma, 1929 (Pubbl. Ist. per l'Europa orientale). Opera fondamentale per la conoscenza dell'Albania. Il B. ha anche

L'Albania

- avviato una raccolta dei suoi *Studi particolari albanesi*, di cui sono usciti tre volumi (Roma, 1932, 1934, 1937).
- BERTOTTI, *Fra le nostre truppe in Albania*, Milano, 1926.
- BUONO B., *Italia e Albania in Annuario pol. estera del 1927*, Pavia, 1928, pp. 13-37.
- CACOPARDO N., *Note sull'economia albanese in Europa orientale del 1927*, pag. 211-230.
- CORNI G., *Riflessi e visioni della grande guerra in Albania*, Milano, 1924.
- GIANNINI A., *La costituzione albanese in Europa orientale del 1930 e nel I vol. Le costituzioni degli Stati dell'Europa orientale*, Roma, 1930, pag. 9 segg.
- GIULIANI, *Assestamento e rinascita dell'Albania*, Milano, 1929.
- LOUIS, *Albanien*, Stuttgart, 1927.
- NICOTRA S., *La crociata di Durazzo*, Milano, 1923.
- NIKOLITH D., *Les différends de frontières de l'Albanie et le traité italo-albanais du 27 novembre 1926*, Paris, 1927.
- NOPCSA S., *Albanien*, Budapest, 1925; *Geographie und Geologie Nordalbaniens*, Budapest, 1929.
- REMÉRAND, *Ali de Telepan pacha de Janina*, Paris, 1928.
- SELENICA, *Shqipria më 1927*, 2 voll., Tirana, 1928.
- SOLMI A., *Il trattato di Tirana*, Pavia, 1928 (Estr. *Annuario di politica estera*).

Bibliografia


- STAVROS S. M., *Etudes sur l'Albanie*, Paris, 1922.
- SUFFLAY, *Städte und Burgen Albaniens hauptsächlich während des Mittelalters*, Wien und Leipzig, 1926.
- SWIRE J., *Albania, The rise of a Kingdom*, London, 1929 (opera notevole e fondamentale per lo studio dell'ultima fase della storia albanese).
- UGOLINI, *L'Albania*, Roma, 1928.
- TITTONI T., *L'Albania in Questioni del giorno*, Milano, 1928.

È infine da segnalare l'*Archivio per le antichità albanesi. Lingua ed etnologia* (Arhiv za Arbanaska starinu, jezik i etnologiju) iniziato dal prof. Baric, dell'Università di Belgrado e gli *Studi albanesi*, editi dall'Istituto per l'Europa orientale dal 1930 (vol. I, 1930; vol. II, 1932; vol. III-IV, 1933-1934; vol. V-VI, 1935-36).

Della più recente letteratura sull'Albania — che non presenta opere di fondamentale importanza, ma molti buoni studi di problemi particolari (se si eccettui il tendenzioso studio di A. MOUSSET, *L'Albanie devant l'Europe (1912-1929)*, Paris, 1930 — si può avere notizia, almeno per la parte più importante delle opere, nella *Bibliographie balcanique* di L. SAVADIJAN (Paris, ed. *Rev. des Balkans*, vol. I, 1920-30, Paris, 1931; II, 1931-1932, ib. 1933; successivamente un vol. ogni anno, pubbl. l'anno successivo), non priva però di difetti nè di lacune, il *Saggio di bibliografia geografica d'Albania*, ed. dall'Istituto di geografia dell'Università di Bari (Bari, 1939), dirette dal prof. U. Toschi.

Molte indicazioni sono anche nel voluminoso lavoro di E. PETROTTA, *Popolo, lingua e letteratura albanese*, Palermo 1931 (la bibl. è stata pubblicata anche a parte).

Ci auguriamo che il Centro di studi albanesi, creato presso l'Accademia d'Italia, curi, come orientamento dei suoi lavori, una Bibliografia albanese.





INDICE

	<i>Pag.</i>
<i>Prefazione alla 2^a edizione</i>	7
<i>Prefazione alla 3^a edizione</i>	» 8
<i>Prefazione alla 4^a edizione</i>	» 9
I. - La questione albanese dalla Conferenza di Londra del 1913 al patto di Londra del 1915	» 11
II. - Il patto di Londra	» 25
III. - Le trattative con l'Austria	» 31
IV. - Il proclama di Argirocastro	» 39
V. - La questione albanese alla Conferenza della pace	» 45
VI. - Le aspirazioni montenegrine	» 49
VII. - Le aspirazioni jugoslave	» 53
VIII. - Le aspirazioni greche	» 57
IX. - Le aspirazioni albanesi	» 63
X. - Le aspirazioni italiane	» 69
XI. - Le aspirazioni bulgare	» 71
XII. - Trattative diplomatiche du- rante la Conferenza della pace	» 73
XIII. - L'accordo di Tirana	» 95
XIV. - L'ammissione dell'Albania nel- la Società delle Nazioni	» 101
XV. - L'Albania e la Società delle Nazioni	» 107
XVI. - L'Albania alla Conferenza de- gli Ambasciatori	» 119
XVII. - Le decisioni della Conferenza degli Ambasciatori	» 125
XVIII. - L'intervento della Società del-	

L'Albania

le Nazioni in favore dell'integrità albanese	Pag. 141
XIX. - La determinazione delle frontiere albanesi	» 144
XX. - Conclusioni sulla formazione dell'Albania	» 169
XXI. - Gli accordi di Tirana del 1926-1927	» 173
XXII. - L'azione dell'Italia per la ricostruzione economica dell'Albania	» 181
XXIII. - L'opera di Zog	» 185
XXIV. - L'unione dell'Albania all'Italia	» 189
XXV. - Natura giuridica dell'Unione italo-albanese	» 193
<i>Documenti</i>	» 195





LIRE VENTIDUE

